

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **4**

APRILE 2005 - ANNO XIV

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

GIOVANNI GALLONI: Diritto agrario dell'impresa	209
FRANCESCO PAOLO TRASCIO: La disciplina di origine comunitaria in materia di OGM. I frutti della bioingegneria fra regole proprietarie e tutela del consumatore	212
GIUSEPPE CARACCIOLLO: La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004	221
NOTE A SENTENZA	
FULVIO DI DIO: La Corte europea e le misure di salvaguardia nei siti di importanza comunitaria proposti dall'Italia	226
IVAN CIMATTI: Sui criteri di determinazione della distanza per gli alberi <i>ex art.</i> 893 c.c.	230
SONIA CARMIGNANI: Brevi note in tema di avviamento agricolo	232
GIANFRANCO Busetto: I momenti rilevanti delle condizioni del riscatto agrario	242
CARLO GATTA: Condizioni e modalità per l'iscrizione dei «compartecipanti familiari» negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli	244
MAURIZIO MAZZI: Persona offesa nei reati di igiene alimentare	248
ALESSANDRA COVIELLO: Sui contrassegni auricolari bovini ...	250
STEFANO NICOLUCCI: L'interpretazione autentica della nozione di rifiuto e le condizioni per il suo riutilizzo penalmente lecito	253
CARLO GATTA: Impignorabilità delle somme dovute dall'INPS ai lavoratori agricoli a titolo di prestazioni previdenziali nei limiti stabiliti da Corte cost. n. 506 del 2002	255

MASSIMO ORLANDO: In tema di alimenti per lombricoltura	257
MONICA MINELLI: L'olio Chianti è solo quello del Chianti	260
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	263

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale <i>ex art.</i> 1159 c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 luglio 2004, n. 14577</i> , con nota redazionale	238
Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Alimenti per lombrichi - Nozione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 15 ottobre 2004, n. 11122</i> , con nota di M. ORLANDO.....	257
Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Riutilizzazione di rifiuti - Autorizzazione della Regione - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 15 ottobre 2004, n. 11122</i> , con nota di M. ORLANDO	257
Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni fiscali - Requisiti - Certificazione della Provincia - Impugnazione - Competenza delle Commissioni tributarie - Ragioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 5 agosto 2004, n. 2605 (M)</i>	268

AMBIENTE

Ambiente - Conservazione degli habitat naturali - Direttiva 92/43/CEE - Flora e fauna selvatiche - Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria - Misure di conservazione. <i>Corte di giustizia C.E., Sez. II 13 gennaio 2005, in causa C-117/03</i> , con nota di F. DI DIO	224
Ambiente - Discarica - Approvazione progetto preliminare - Impugnazione - Esclusione. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813 (M)</i>	268
Ambiente - Discarica - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietari di immobili siti nella zona - Legittimazione all'impugnazione - Sussiste. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813 (M)</i>	268

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Ambiente - Discarica - Approvazione del progetto - Termine per l'impugnazione - Termine dimezzato anche per i motivi aggiunti. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813 (M)</i>	268	ri di valutazione <i>ex art. 5 legge n. 203 del 1982</i> - Offerta da parte del conduttore di una somma nel termine per la purgazione della mora - Mancata accettazione - Disaccordo sulla misura del canone dovuto - Domanda di risoluzione del contratto - Onere del giudice di verificare <i>incidenter tantum</i> ed eventualmente anche <i>ex officio</i> l'entità del debito del conduttore per canoni non corrisposti e di accertare alla stregua della somma offerta e della relativa svalutazione ed interessi la persistenza della mora - Sussistenza - Ammissibilità di ulteriori valutazioni - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 giugno 2003, n. 10012</i> , con nota redazionale	246
Ambiente - Discarica - Approvazione - Impugnazione - Motivi aggiunti - Notificazione - Al domicilio eletto della parte intimata - Ritualità. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813 (M)</i>	268	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 ottobre 2004, n. 19945 (ord.) (M)</i>	266
Ambiente - Discarica - Approvazione progetto definitivo - Competenza esclusiva della Provincia. <i>T.A.R. Liguria, Sez. I 25 maggio 2004, n. 813 (M)</i>	268	CONCORSI ED ESAMI	
AZIENDA AGRICOLA			
Azienda agricola - Beni ceduti alla <i>ex Jugoslavia</i> in base al Trattato di pace del 1947 - Richiesta di indennizzo <i>ex legge n. 1064 del 1949</i> - Definizione del giudizio con giudicato - Successiva domanda di indennizzo per l'avviamento agricolo, <i>ex art. 1 legge n. 98/1994</i> - Inammissibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 agosto 2004, n. 17207</i> , con nota di S. CARMIGNANI.....	231	Concorsi ed esami - Titolo di studio richiesto - Equipollenza (tra laurea in scienze agrarie e quella in scienze agrarie tropicali e subtropicali) - Solo se prevista da legge. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268
CACCIA E PESCA			
Caccia e pesca - Caccia - Agenti di vigilanza - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2003, n. 12360 (M)</i>	267	CONSORZIO	
CONTRATTI AGRARI			
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto all'indennizzo - Presupposti - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 marzo 2005, n. 5322</i> , con nota redazionale.....	228	Consorzi - Contributi consortili - Consorzi di miglioramento fondiario - Obblighi di contribuzione - Presupposti. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 2004, n. 18079 (M)</i>	266
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Proposizione - Introduzione del relativo giudizio - Proposizione di successiva ed analoga domanda in altro giudizio - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 marzo 2005, n. 5322</i> , con nota redazionale	228	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata - Domanda di risarcimento del danno da ritardo nella restituzione di fondo rustico - Competenza funzionale ed inderogabile - Rapporto agrario già cessato - Irrelevanza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 agosto 2004, n. 15480 (ord.)</i> , con nota redazionale.....	237	Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Fattispecie - Vendita di carne - Tentativo - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2004, n. 1592 (M)</i> ..	267
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - Prova scritta - Necessità - Estensione alla indicata qualità del conduttore - Adozione di espressione di diverso tenore - Ammissibilità - Condizioni - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 luglio 2004, n. 12903</i> , con nota redazionale ...	239	ESPROPRIAZIONE P.P.U.	
Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 luglio 2004, n. 12903</i> , con nota redazionale	239	Espropriazione p.p.u. - Trentino-Alto Adige - Province - Trento - Espropriazione in aree non edificabili - Legge provinciale Trento n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Aree agricole - Criterio del valore delle colture - Manufatti - Considerazione - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 6 settembre 2004, n. 17958 (M)</i>	266
Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Gravità dell'inadempimento - Crite-		Espropriazione p.p.u. - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Espropriazione parziale di suolo non edificabile - Calcolo dell'incremento dell'indennità corrispondente alla perdita di valore del suolo residuo - Incremento del valore agricolo di una percentuale pari a quella di riduzione del valore venale - Legittimità. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 settembre 2004, n. 18050 (M)</i>	266
		IMPOSTE E TASSE	
		Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta <i>ex art. 1 bis</i> della tariffa, allegato A del d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 agosto 2004, n. 15665</i> , con nota redazionale	271
		PRELAZIONE E RISCATTO	
		Prelazione e riscatto - Riscatto - Qualifica di coltivatore diretto - Attualità della qualifica in riferimento al momento in	

	pag.		pag.
cui il riscatto viene esercitato - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 giugno 2004, n. 10972</i> , con nota di G. Busetto.....	241	tropicali e subtropicali - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268
PREVIDENZA SOCIALE		PROPRIETÀ	
Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Compartecipanti familiari - Diritto all'iscrizione - Presupposti - Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 10 novembre 2003, n. 16865</i> , con nota di C. Gatta.....	243	Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - Di alto fusto - Distanze per le piantagioni indicate dall'art. 893 c.c. - Rinvio alla disciplina di cui all'art. 892 c.c. - Ambito di applicazione - Distanze stabilite in via generale dai regolamenti comunali - Estensione - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 agosto 2004, n. 17400</i> , con nota di I. Cimatti	229
Previdenza sociale - Lavoratori agricoli - Somme dovute dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare - Natura previdenziale - Norma che ne prevedeva l'impignorabilità assoluta - Dichiarazione di incostituzionalità con sent. n. 506 del 2002 della Corte cost. - Pignorabilità, nei limiti del quinto, della parte eccedente l'importo necessario per assicurare al titolare «mezzi adeguati alle esigenze di vita» ex art. 38, secondo comma, Cost. - Individuazione - Parametro di riferimento - Importo assegno sociale ex artt. 3, c. 6 e 7, legge n. 335 del 1995 - Fattispecie. <i>Trib. Ragusa, Sez. Vittoria 20 aprile 2004, n. 75</i> , con nota di C. Gatta	254	REATI CONTRO LA P.A.	
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		Reati contro la P.A. - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - Marche auricolari atte ad identificare l'identità di un bovino - Appartenenza al novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. - Sussistenza - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 gennaio 2004, n. 2636</i> , con nota di A. Coviello	250
Produzione, commercio e consumo - Alimenti e bevande - Confezione di acqua minerale - Art. 5, lett. d) l. 30 aprile 1963, n. 283 - Provvedimento di archiviazione - Legittimazione del consumatore ad impugnare con ricorso per cassazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 maggio 2003, n. 23495</i> , con nota di M. Mazzi.....	247	RICORSO GIURISDIZIONALE	
Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazione di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Legittimazione del denunciante - Condizione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. Minelli	258	Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Circolare amministrativa - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 19 luglio 2004, n. 10492 (M)</i>	268
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazioni di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Consorzi di tutela - Legittimazione attiva. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. Minelli.....	258	SANITÀ PUBBLICA	
Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Olio d'oliva - Etichettatura - Marchi - Pubblicità ingannevole - Fattispecie - Idoneità a trarre in inganno il consumatore - Conseguenza. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 26 giugno 2004, n. 6292</i> , con nota di M. Minelli	258	Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Rifiuto - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 luglio 2003, n. 32235</i> , con nota di S. Nicolucci.....	251
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose - Animali bovini destinati all'alimentazione - Applicazione di marche auricolari non proprie - Contraffazione di sostanze alimentari - Configurabilità - Concorso con i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e falso per soppressione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. I Pen. 4 maggio 2004, n. 20999 (M)</i>	267	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 ottobre 2003, n. 37508</i> , con nota di S. Nicolucci.....	251
PROFESSIONI		Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Natura di rifiuti speciali - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza della natura di rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2003, n. 16012 (M)</i>	267
Professioni - Dottore agronomo - Esame di Stato di abilitazione - Titolo di studio richiesto - Laurea in scienze agrarie - Equipollenza con laurea in scienze agrarie		Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Stoccaggio provvisorio - Necessità di autorizzazione - Mancanza - Configurabilità del reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2002, n. 8526 (M)</i>	267
		MASSIMARIO	
		- <i>Giurisprudenza civile</i>	266
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	267
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	268
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	269
		- <i>nazionale</i>	269
		- <i>regionale</i>	269
		LIBRI	
		DONATO CALABRESE: I patti agrari - Lineamenti dottrinali e giurisprudenziali delle leggi n. 203/1982 e n. 29/1990 (A. Orlando)	270

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2002					
<i>MARZO</i>					
4	Cass. Sez. III Pen. n. 8526 (M)	267			
2003					
<i>MARZO</i>					
17	Cass. Sez. III Pen. n. 12360 (M)	267			
<i>APRILE</i>					
7	Cass. Sez. III Pen. n. 16012 (M)	267			
<i>MAGGIO</i>					
30	Cass. Sez. III Pen. n. 23495	247			
<i>GIUGNO</i>					
24	Cass. Sez. III Civ. n. 10012	246			
<i>LUGLIO</i>					
31	Cass. Sez. III Pen. n. 32235	251			
<i>OTTOBRE</i>					
2	Cass. Sez. III Pen. n. 37508	251			
<i>NOVEMBRE</i>					
10	Cass. Sez. Lav. n. 16865	243			
2004					
<i>GENNAIO</i>					
27	Cass. Sez. III Pen. n. 2636	250			
<i>APRILE</i>					
20	Trib. Ragusa, Sez. Vittoria n. 75	254			
<i>MAGGIO</i>					
4	Cass. Sez. I Pen. n. 20999 (M)	267			
25	T.A.R. Liguria, Sez. I n. 813 (M)	268			
			<i>GIUGNO</i>		
			9	Cass. Sez. III Civ. n. 10972	241
			26	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 6292	258
			<i>LUGLIO</i>		
			6	Cass. Sez. III Pen. n. 1592 (M)	267
			13	Cass. Sez. III Civ. n. 12903	239
			19	T.A.R. Campania, Sez. IV n. 10492 (M)	268
			30	Cass. Sez. II Civ. n. 14577	238
			<i>AGOSTO</i>		
			5	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II n. 2605 (M)	268
			10	Cass. Sez. III Civ. n. 15480 (ord.)	237
			12	Cass. Sez. V Civ. n. 15665	271
			28	Cass. Sez. I Civ. n. 17207	231
			30	Cass. Sez. II Civ. n. 17400	229
			<i>SETTEMBRE</i>		
			6	Cass. Sez. I Civ. n. 17958 (M)	266
			8	Cass. Sez. I Civ. n. 18050 (M)	266
			8	Cass. Sez. I Civ. n. 18079 (M)	266
			<i>OTTOBRE</i>		
			6	Cass. Sez. III Civ. n. 19945 (ord.)	266
			7	Corte di giust. CE in causa C-103/02	263
			15	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 11122	257
			<i>NOVEMBRE</i>		
			18	Tribunale primo grado CE in causa T-176/01	264
			2005		
			<i>GENNAIO</i>		
			13	Corte di giustizia C.E. in causa C-117/03	224
			<i>MARZO</i>		
			10	Cass. Sez. III Civ. n. 5322	228

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Diritto agrario dell'impresa

di GIOVANNI GALLONI (*)

1. L'impresa al centro dello studio di Romagnoli del diritto agrario interno e comparato. - 2. Parallelismo nella disciplina dell'impresa agricola e commerciale nel codice civile del 1942. - 3. Alcune nozioni dell'impresa indicate nel codice civile riprese e rafforzate nei principi fondamentali della Costituzione. - 4. Il metodo storico applicato per lo studio dell'evoluzione del diritto agrario dell'impresa. - 5. Il contributo determinante dato per lo studio della proprietà e dell'impresa collettiva. - 6. Il metodo storico-comparativo per un esame più organico tra impresa agricola e contratti agrari. - 7. Emilio Romagnoli come figura di collegamento tra la vecchia e la nuova disciplina del diritto agrario.

1. - L'esame del contributo al «Diritto agrario dell'impresa» ci obbliga a risalire alla fine degli anni '40 in cui Emilio Romagnoli cominciò a seguire presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma le lezioni dei suoi grandi Maestri di diritto agrario e privato, Fulvio Maroi ed Emilio Betti; studi proseguiti poi nel diritto comparato agrario con Giangastone Bolla dopo il I° Congresso di Diritto agrario internazionale svoltosi a Firenze nel 1954 e soprattutto dopo la fondazione nel 1957 dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato.

In modo particolare il tema «proprietà fondiaria e impresa agraria» al livello interno e internazionale (1) è stato affrontato quando Romagnoli aveva appena assunto l'incarico di insegnamento del diritto agrario nell'Università di Cagliari. Ma è uno studio che fu poi proseguito per oltre un ventennio e si concluse con la monografia sull'imprenditore agricolo (2) e poi perfezionato nell'ultima edizione del 2001 quasi alle soglie della modificazione dell'art. 2135, che introdusse nel codice civile la nuova definizione di imprenditore agricolo.

2. - Già nel corso dei dibattiti svoltisi presso le Facoltà giuridiche di molte Università italiane in occasione del sessantesimo anno dalla entrata in vigore del codice civile del 1942 è stata sottolineata la particolare vitalità dimostrata da questo codice, pubblicato appena due anni prima della caduta del regime politico corporativo che lo aveva informato; tale codice infatti ha potuto restare in vita nelle sue parti fondamentali anche dopo i profondi mutamenti introdotti nella parte economica e sociale dalla Costituzione della Repubblica entrata in vigore a distanza di pochi anni.

In modo particolare, ancora di recente, ci siamo resi conto come per gli studiosi di diritto agrario e anche per molti illustri studiosi di diritto civile e commerciale non possa essere considerata del tutto superata la distinzione ancora profonda, anche se non sempre percettibile, tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. Sembrano avere ancora peso le diverse tradizioni storiche che

avevano condotto ad identificare il primo come produttore fondiario (art. 2135 c.c.) e il secondo come produttore commerciale (art. 2082 c.c.) e continuatore dell'atto di commercio di cui all'art. 3 del codice del 1882. Dopo l'entrata in vigore del codice del 1942 agricoltura e commercio hanno avuto come fondamento comune una *attività* e cioè una serie coordinata di atti posti in essere in vista di una determinata produzione di beni o di servizi sia mediante la coltivazione di un fondo rustico, di una selva o attraverso allevamento di animali e attività connesse, sia mediante la produzione di beni o di servizi commerciali.

Per oltre un quarantennio l'impresa agricola – e qui sta l'originalità della ricerca e del pensiero di Emilio Romagnoli – il diritto agrario di impresa viene studiato sotto il duplice profilo sia del metodo comparativo, sia dell'evoluzione storica.

3. - Se prendiamo come riferimento il citato articolo pubblicato sulla Rivista di diritto agrario del '60, il diritto comparato della legislazione agraria italiana con quella dei maggiori Paesi europei (in particolare della legislazione inglese, tedesca e francese) ci pone in evidenza come la disciplina della proprietà agraria vada di pari passo con la disciplina dei contratti agrari. E questo ci consente di trarre una prima conclusione e cioè che la disciplina della proprietà terriera si evolve ormai non tanto verso le limitazioni del diritto soggettivo di proprietà, come era tipico del diritto romano, quanto verso la disciplina dei fini dell'impresa, come avviene attualmente da parte del legislatore negli Stati europei. Proprio in questo senso il legislatore negli Stati europei tiene conto essenzialmente della destinazione produttiva dei beni, e quindi non della posizione di rendita del proprietario del fondo, ma del miglioramento del reddito dell'imprenditore, piccolo o grande, del fondo o all'incremento del profitto dell'affittuario e all'aumento della retribuzione del lavoratore agricolo subordinato.

Quello che la cultura corporativa dell'epoca in cui fu emanato il codice del 1942 propagandava come supera-

(*) In occasione della ricorrenza del primo anno dalla Sua scomparsa, ricordiamo Emilio Romagnoli attraverso il contributo dato dal nostro Direttore alla Commemorazione ufficiale tenutasi il 20 gennaio 2005 dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma «La Sapienza». Gli atti sono in corso di pubblicazione.

(1) E. ROMAGNOLI, *La disciplina della proprietà terriera e dell'impresa agraria con particolare riferimento al godimento indiretto dei fondi rustici nella legislazione italiana e in alcune legislazioni europee*, in *Riv. dir. agr.*, 1960, I, 420.

(2) E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Pietro Rescigno, Torino, 1986.

mento dell'individualismo liberale era in sostanza, per un certo aspetto, un orientamento verso il quale andavano approdando anche ordinamenti democratici addirittura prima del fascismo così come era avvenuto nella Repubblica di Weimar, che pure aveva introdotto la formula che la «proprietà obbliga».

Si spiega dunque come nella comparazione della legislazione agraria italiana con quella dei Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale, Emilio Romagnoli abbia tra i primi colto come in Italia, nonostante la formale abrogazione dell'ordinamento corporativo, alcuni aspetti del nuovo codice fossero sopravvissuti, anzi fossero usciti rafforzati, per taluni aspetti, attraverso alcune norme fondamentali della nostra Costituzione. In particolare l'art. 41 aveva riconosciuto la libertà dell'iniziativa economica (e cioè dell'impresa) pubblica e privata senza distinguere tra impresa commerciale e impresa agraria e secondo i limiti e i fini dell'interesse generale individuati dalle leggi dello Stato. Accanto ad esso l'art. 44 aveva individuato una proprietà privata terriera destinata alla produzione agricola, soggetta alle limitazioni delle leggi dello Stato per realizzare i fini di miglioramento della qualità e l'accrescimento della quantità della produzione con un incremento del reddito dei produttori e della retribuzione dei lavoratori agricoli sino a perseguire un interesse di natura pubblica e sociale come quello della difesa dell'ambiente o dell'interesse della massa dei consumatori.

Proprio lo studio dell'impresa agricola sotto il profilo del diritto comparato europeo e internazionale, iniziato alla fine degli anni '50, ha dato un contributo essenziale per sviluppare la intuizione del Bolla secondo cui il diritto agrario nasce in ogni parte del mondo ad opera di un legislatore il quale detta una disciplina che non parte da una costruzione astratta o illuministica di pensiero, ma cerca di interpretare le esigenze espresse dalla realtà della società stessa e le traduce, anzi le adegua al suo sviluppo e al suo progresso tecnico-economico. Proprio in tal modo avviene che il diritto derivi dalla società e quindi, come avevano intuito i giuristi romani nell'età classica, dal popolo secondo la formula *ubi societas ibi jus* e non che il diritto sia creato dalla volontà e dal potere politico.

In questo senso, specie in Europa, la nascita e il successivo sviluppo, prima della Comunità economica, e poi dell'Unione europea, si sono avvalsi per la disciplina degli istituti del diritto agrario degli studi, dei convegni, degli approfondimenti e dei dibattiti promossi dall'Istituto del diritto agrario, internazionale e comparato ed in cui sono stati determinanti i contributi prima del Bolla e poi quelli di Emilio Romagnoli.

4. - Non meno decisivo è stato il contributo di Romagnoli per lo studio della evoluzione storica del diritto agrario dell'impresa.

È necessario richiamare a questo riguardo la già citata monografia sull'impresa agricola pubblicata nel Trattato di Rescigno. In essa l'analisi della figura dell'imprenditore agricolo, definita nell'art. 2135 c.c., non viene compiuta con un metodo prevalentemente esegetico, come già aveva fatto il Bassanelli subito dopo l'uscita del codice civile del 1942. Il metodo adottato è qui, invece, prevalentemente storico e Romagnoli mostra di risentire dell'insegnamento dei suoi due maggiori Maestri, il Maroi e il Betti.

La distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale e poi il collegamento tra impresa agricola e contratto agrario, che era già emersa nel sistema corporativo, sono affrontate nella prima parte dello studio per mettere in rilievo appunto la evoluzione storica avvenuta nei rapporti fra agricoltura, commercio e industria dopo l'uscita del codice del 1865.

Il codice del 1942 si sostituiva ad esso, come si è detto, sotto la spinta politica dell'ordinamento corporativo. Ma l'abolizione di tale ordinamento doveva significare per l'interprete del diritto come la caduta di un regime politico, e non poteva impedire di continuare l'interpretazione del codice in coerenza con il nuovo sistema democratico e costituzionale. Non si potevano infatti interpretare la proprietà e i contratti tornando al liberismo del codice del 1865. Per questo l'imprenditore agricolo dell'art. 2135 non poteva essere identificato con il titolare dell'esercizio della proprietà sulla terra e sui beni aziendali agricoli. Ugualmente la figura dell'imprenditore commerciale, di cui all'art. 2082 c.c., non poteva più essere identificata con il titolare dell'esercizio dell'atto di commercio. Le due figure di imprenditore, come anche quella di titolare dell'impresa di navigazione, si unificano nella figura generale di imprenditore (3).

È infatti la carenza di questo metodo storico, messa in evidenza da Romagnoli, che ha fatto nel passato dubitare, pure ad illustri studiosi di diritto commerciale, che l'imprenditore agricolo si possa definire imprenditore in senso tecnico. Ed è la stessa interpretazione data da Romagnoli con metodo storico al diritto agrario dell'impresa che spiega perché la recente modificazione dell'art. 2135 del codice civile abbia fatto del tutto superare ogni residuo dubbio sulla sua natura dell'impresa agricola. La nozione tecnica di impresa si è anzi allargata se, oltre all'impresa di allevamento di animali senza fondo, si può definire agricola addirittura quella della produzione e della pesca in acqua dolce o salata.

5. - Lo stesso metodo comparato e storico nello studio del diritto agrario di impresa consente di trovare una soluzione al problema della proprietà collettiva lasciataci dal codice del 1865 e rimasto sostanzialmente immutato, per le stesse ragioni ideologiche, anche da quello del 1942.

Il contributo di Romagnoli è stato determinante anche per superare la tendenza, derivante dall'illuminismo della Rivoluzione francese e ripresa dal codice napoleonico, quella di abrogare o comunque di limitare al massimo tutti i diritti reali gravanti sulla proprietà fondiaria fatti risalire al regime feudale. Tra questi diritti reali, da escludere da ogni riconoscimento anzi da liquidare, furono individuati infatti gli usi civici ai quali furono equiparate le proprietà collettive gestite dalle popolazioni locali con denominazioni varie (Partecipazioni, Comunità, Regole, Università agrarie). Il passaggio dal codice del 1865 al codice del 1942 non aveva, sotto questo profilo, modificato la disciplina perché anche il movimento corporativo si mantenne particolarmente chiuso al riconoscimento della proprietà collettiva esercitata dalle popolazioni locali.

Il riconoscimento della proprietà collettiva e la messa in evidenza della sua distinzione dagli usi civici, iniziata dal Bolla (4) con la difesa della proprietà regoliera del Cadore e

(3) È questa l'intuizione fondamentale che deve essere attribuita al Finzi nella sua Relazione che figura agli Atti del primo Congresso nazionale del diritto agrario che anticipa lo sbocco del nuovo codice in formazione quando dice che «è dalla disciplina giuridica come cosa che verrà il nuovo diritto commerciale, e

dalla organizzazione giuridica del fondo che verrà il nuovo diritto agrario».

(4) BOLLA, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici*, in *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963, 501.

con l'appoggio di uno storico del diritto come il Grossi (5), fu continuata da Romagnoli (6). A seguito di questa battaglia furono introdotti attraverso revisioni legislative l'art. 10 della legge sulla montagna del 3 dicembre 1971, n. 1102, che ha attribuito la qualifica di proprietà privata alle terre godute collettivamente e poi l'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ha attribuito alla iniziativa delle Regioni l'attribuzione alle comunità della qualifica di persona giuridica di diritto privato.

Queste comunità, al di là della questione se – come sostiene a mio avviso giustamente il Grossi – costituiscono un genere diverso (7) dalla proprietà privata individuale e danno vita ad un ordinamento di tipo istituzionale, e cioè ad un'impresa, sulla quale l'attività dei suoi membri non è equiparabile a quella di soci di una società semplice e commerciale, ma si configura come una impresa agricola collettiva di cui appunto la proprietà collettiva è titolare.

A tale conclusione si giunge necessariamente accettando il metodo storico comparativo di interpretazione dell'imprenditore agricolo proposto da Romagnoli. Ed a tale conclusione sono giunti, infatti, non a caso spontaneamente due diretti allievi di Romagnoli, il prof. Germanò (8) e la prof.ssa Rook Basile (9).

6. - Mi sia consentita un'ultima considerazione. Il metodo storico comparativo proposto da Romagnoli per lo studio del diritto agrario dell'impresa ci consente un esame più organico dei rapporti tra impresa agricola e contratti agrari. Con l'entrata in vigore della Costituzione, che ha sostituito ai principi del diritto corporativo abrogato i nuovi principi democratici, senza consentirci quindi di tornare ai principi del codice del 1865, si viene mutando la disciplina dell'impresa agricola in funzione dei nuovi orientamenti costituzionali (in special modo dall'art. 41 all'art. 47). Così è per la legislazione sulla concessione delle terre incolte, per la formazione della proprietà coltivatrice per effetto dell'esproprio e dell'assegnazione delle terre della parziale

riforma fondiaria effettuata. Così è anche per la legislazione speciale agraria intervenuta in sostanza, secondo lo spirito della Costituzione, per riformare in generale la struttura dell'impresa agricola e orientarla secondo i nuovi principi. Tutto questo è potuto avvenire senza porre direttamente limiti al diritto della proprietà ma mediante contratti che, avendo come causa la costruzione di un'impresa agricola diversa da quella preesistente, anziché incrementare posizioni di rendita, tendeva ad espandere redditi dell'imprenditore agricolo, specie piccolo, del lavoratore e a tutelare gli interessi degli utenti dell'ambiente agricolo e gli incrementi economici dei consumatori e trasformatori dei prodotti agricoli.

In questo senso, Romagnoli, richiamandosi ai Maestri della passata generazione, come il Bolla e il Carrara, secondo i quali il contratto agrario è causa o, come diceva il Betti, funzione economico-sociale dell'impresa agricola (10) e ne disciplina l'esercizio, è anche lo strumento per mezzo del quale il legislatore interviene per regolare la gestione produttiva rispondente all'interesse della collettività e con il rispetto compatibile della libertà individuale.

7. - È possibile allora concludere la presente – sia pur parziale – analisi del pensiero di Emilio Romagnoli sul diritto agrario dell'impresa nel senso che proprio l'impresa agricola, analizzata con il metodo storico comparativo sta al centro dell'intero complessivo studio del diritto agrario da Lui prescelto.

Quella di Mimmo (così come eravamo soliti chiamare amichevolmente Romagnoli) è destinata dunque a diventare sempre di più, anche per le future generazioni, un figura di collegamento del diritto agrario collocata in posizione centrale tra la vecchia disciplina e i vecchi Maestri, a partire dall'Arcangeli, e la nuova disciplina che è destinata a svolgersi nel diritto nazionale e comunitario uscendo dagli attuali confini sino a diventare diritto dell'ambiente agrario e del consumo alimentare. □

(5) P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, Milano, 1977; ID., *Assolutismo giuridico e proprietà collettiva*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, 247 ss.; ID., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statutario*, *ivi*, 1997, I, 261.

(6) E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari e regole dell'arco alpino*, in *Riv. dir. agr.*, 1971, II, 156 ss.; ID., *Regole dell'arco alpino*, in *Novissimo digesto italiano*, 1986, 605, con vasta nota bibliografica.

(7) P. GROSSI, *I domini collettivi*, cit., 271.

(8) GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2002, 182.

(9) ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, 27.

(10) IRTI, *Appunti per una classificazione dei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1961, I, 677: «contratto agrario è il contratto messo in relazione con l'impresa: il contratto collegato con quella tipica fattispecie normativa che è l'impresa agricola». Ed aggiunge: «il problema dogmatico dei contratti agrari (...) concerne la possibilità che l'attività imprenditiva agricola entri nella causa del negozio, sì da caratterizzarne il tipo». Qui l'influenza dell'insegnamento del Betti è evidente, come risulta chiaro che l'Irti aveva avuto nel Betti un comune Maestro con Romagnoli.

La disciplina di origine comunitaria in materia di OGM. I frutti della bioingegneria fra regole proprietarie e tutela del consumatore (*)

di FRANCESCO PAOLO TRAISCI

1. Premessa: OGM e tutela del consumatore nella prospettiva comunitaria. - 2. Gli interessi in conflitto: ricerca scientifica vs. tutela dell'ambiente e del consumatore. - 3. I soggetti coinvolti nella normativa. - 4. La normativa comunitaria e, di conseguenza, quella nazionale: inquadramento. - 5. Ricerca biogenetica e proprietà industriale. - 6. La tutela del consumatore di prodotti transgenici: premessa. - 7. La regolamentazione dell'utilizzo delle biotecnologie in ambiente confinato. - 8. La disciplina dell'immissione nell'ambiente e sul mercato di OGM. - 9. L'etichettatura dei prodotti transgenici e la tracciabilità dei componenti geneticamente modificati. - 10. Le lacune della normativa. - 11. Conclusione.

1. - La presenza pressoché quotidiana sulla stampa di voci, opinioni e contributi che si aggiungono ad un dibattito sempre più acceso non può che testimoniare come quella di cui mi accingo ad illustrare gli aspetti giuridici debba essere considerata una delle questioni che per la sua modernità ed interdisciplinarietà suscitano un acceso interesse, non solo nel giurista e nell'economista ma credo, in generale, in ogni studioso di scienze umane e naturali, in quanto coinvolge anche l'uomo della strada, o per usare, nel suo significato originale, un termine ormai assai abusato, il «consumatore».

In realtà, come è noto, la figura del «consumatore», creata dal diritto comunitario alla ricerca di un interlocutore privilegiato per il proprio sforzo normativo che andasse oltre alla iniziale disciplina dettata per il coordinamento dei rapporti fra i propri Stati membri, ha assunto via via un connotato tecnico diverso rispetto a quello originale e generico di soggetto che fruisce di un bene di consumo per arrivare, grosso modo e senza mai ricevere una definizione generale che andasse oltre la specifica disposizione normativa che la coinvolgesse, a coincidere con quella di chi, al di fuori della propria attività professionale, instaura una relazione con un altro soggetto, sia esso un professionista o un imprenditore che, al contrario, agisce nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale (1).

Non credo tuttavia che sia inesatto affermare che proprio nel caso della disciplina del settore agro-alimentare le due figure tendono quanto mai a sovrapporsi. Ed infatti, lo stesso Trattato di Roma contiene, accanto alle più recenti norme, nelle quali il consumatore è richiamato nel senso tecnico di cui sopra, una esplicita menzione proprio in riferimento alla PAC ed ai soggetti da essa tutelati nell'art. 33 del Trattato di Roma (l'ex 39, per intenderci, il quale, come è noto, oltre ad individuare fra le finalità della PAC la tutela delle condizioni di vita della categoria degli agricoltori, vi

inserisce anche l'obiettivo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai «consumatori», intesi in questo caso come coloro che acquistano quei prodotti di consumo per eccellenza che sono i generi agro-alimentari).

E così, dalla commistione delle due accezioni sopra menzionate nasce la peculiarità della disciplina che il diritto comunitario (e, di conseguenza anche il nostro diritto interno che, tanto nell'ambito della disciplina del settore agro-alimentare, quanto in quella civilistica della tutela del consumatore, ne segue le linee guida) ha delineato per la produzione ed il commercio dei prodotti geneticamente modificati. Assistiamo dunque a una, direi singolare, sovrapposizione fra i settori scientifico-disciplinari coinvolti nella elaborazione della normativa, quello agraristico riguardante le norme relative alla sperimentazione ed alla commercializzazione dei prodotti e quello più specificatamente civilistico (o meglio privato-comunitaristico), avente ad oggetto la tutela del soggetto destinatario privilegiato della normativa proveniente dagli organi comunitari: il consumatore.

La volontà di tutelare quest'ultimo, ossia il soggetto debole (il consumatore in senso tecnico, per intenderci), si trasferisce dunque su ogni soggetto che acquisti o che intenda acquistare generi alimentari che contengano componenti geneticamente modificate (ossia, il consumatore in senso atecnico), andando così ben al di là degli strumenti di tutela predisposti dal Trattato per questo tipo di soggetti, e sancendone, sempre maggiormente, la prevalenza nei confronti dei portatori di interessi che a volte possono porsi in conflitto con i loro: gli agricoltori, che lo stesso legislatore comunitario ha in altri casi difeso strenuamente.

È pertanto l'importanza che la figura del consumatore in senso tecnico ha assunto all'interno della scala di valori redatta dagli organi comunitari a giustificare un approccio completamente opposto al modello nord-americano.

(*) Il presente scritto prende spunto dall'intervento svolto nel Convegno *Aspetti del biopotere: organismi geneticamente modificati e procreazione assistita*, tenutosi a Campobasso il 21 aprile 2004.

(1) Come è noto, infatti, non esiste una definizione generale di «consumatore», essendo questa stata di volta in volta fornita dalle singole disposizioni normative, mentre il titolo dedicato alla «Protezione dei consumatori», introdotto dal Trattato di Maastricht e successivamente modificato, non

contiene alcuna norma definitoria. In realtà, appare pacifico che una definizione unitaria di consumatore non esista, variando la stessa in funzione della disciplina di protezione di cui egli è, di volta in volta, destinatario. Sul punto, la bibliografia appare sterminata. Mi limiterò pertanto a richiamare qui solamente, G. ALPA, voce *Consumatore*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. III, Roma, 1988 e la più recente rassegna di G. CHINÉ, *Il consumatore*, in *Trattato di diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, vol. I, Padova, 2003, 435 e ss., con ampia bibliografia.

Approccio, quello comunitario, in cui il prodotto transgenico o che abbia componenti geneticamente modificate (sempre con i limiti che vedremo) non può essere considerato equivalente a quello naturale di cui abbia la forma, le sostanze nutritive e le caratteristiche organolettiche (2).

2. - Dopo tali premesse, al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina che andrò sinteticamente a trattare, appare utile riportare la definizione più diffusa in dottrina di «organismo geneticamente modificato», secondo la quale rientrerebbero nella categoria solo quegli organismi viventi, vegetali o animali, che abbiano «subito variazioni genetiche che intervengono con interpolazioni e sostituzioni di elementi del DNA dell'essere da modificare» e non, invece, tutti quelli la cui modificazione genetica sia semplicemente «realizzata con incroci o con altre tecniche diverse dall'intersezione di elementi di DNA provenienti da altre piante o animali» (3).

Per altro verso, è necessario rilevare come una disciplina della ricerca scientifica e della utilizzazione dei frutti ottenuti con tale ricerca è stata a lungo sollecitata anche da altre parti, apparendo necessaria al fine di temperare i numerosi interessi che da tali fenomeni vengono coinvolti. In generale si pensi al necessario temperamento fra gli interessi puramente economici di chi intende sfruttare le proprie scoperte di ingegneria genetica a fini commerciali con quelli, molteplici, dei quali può essere portatore tanto il consumatore dinanzi, in particolare, al cibo che acquista per nutrirsi (interessi, cioè, afferenti alla sua salute fisica ed alla consapevolezza di avere acquistato un prodotto con determinate caratteristiche di artificialità), quanto la collettività, titolare, a sua volta, dell'interesse alla tutela della salubrità ambientale e della cd. biodiversità (4).

Se, dunque, da una parte appare senza dubbio necessario tutelare chi investe somme a volte ingenti per ottenere un prodotto che può, come ci insegnano genetisti, economisti e sociologi, contenere proprietà migliori o comunque incontrare maggiormente i desideri ed i gusti del destinatario, appare almeno altrettanto importante tutelare chi acquista simili creazioni, costringendo chi immette sul mercato simili prodotti a verificarne l'assenza di pericoli per la salute umana ed animale ed a dichiarare, anche quando vengono in considerazione prodotti ritenuti salubri, che non si tratta di prodotti naturali.

Tenendo bene a mente tale punto fermo possiamo innanzitutto rilevare come la disciplina comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati ed in particolare quella dei cd. *novel foods* (che in generale li contengono) sia, per un verso, rivolta ad incoraggiare gli sforzi economici di soggetti privati e pubblici per quella ricerca scientifica i cui progressi ed obiettivi sono oggetto di un dibattito assai acceso fra le varie correnti di pensiero (5), mentre, per altro verso, tale normativa sia caratterizzata dalla volontà di tutelare il medesimo soggetto, il consumatore, in due diversi interessi di cui può essere portatore dinanzi al cibo che acquista per nutrirsi: la sua salute fisica e la consapevolezza di avere acquistato un prodotto con determinate caratteristiche di artificialità.

L'approccio comunitario appare dunque caratterizzato dalla volontà di temperare i due profili contrapposti che meglio possono essere illustrati dagli studiosi di economia agraria e di agronomia: da un lato quello favorevole allo sviluppo ed all'introduzione di tali organismi, in quanto attraverso la ricerca genetica possono essere ottenuti prodotti non solo più vicini ai gusti personali dei consumatori ma anche più resistenti agli attacchi di parassiti o di insetti, o ai possibili danni causati dalle avverse condizioni climatiche; dall'altro quello relativo ai dubbi etici, morali e (soprattutto) sanitari che accompagnano l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti alimentari creati dall'uomo, ai quali si accompagnano le preoccupazioni per i pericoli che simili prodotti possono celare nei confronti della biodiversità e della biosicurezza, la cui tutela rappresenta un costante impegno assunto dall'Unione in numerose dichiarazioni a partire da quella di Rio de Janeiro del 1992 fino a quella di Montreal del 2000 o quella di Tokio ancora più recente, alle quali più avanti accennerò.

Non si può, infine, non accennare alla preoccupazione che simili organismi, resistenti alle intemperie ed agli attacchi della natura, possano vanificare quella affannosa ricerca di diminuire la sovrapproduzione di prodotti agricoli che ha costantemente caratterizzato tutta la linea della PAC sin quasi dal suo inizio.

3. - L'individuazione della disciplina normativa in concreto applicabile nel nostro ordinamento alla creazione, alla produzione ed alla commercializzazione di organismi geneticamente modificati, appare peraltro assai complicata dalla molteplicità degli interessi chiamati in causa e dei soggetti che, a torto o a ragione, si sono attribuiti il potere di regolamentarla. In questo settore troviamo infatti, oltre alla normativa comunitaria, tanto una dimensione sopranazionale quanto l'impatto locale dei problemi sollevati dallo sviluppo delle applicazioni di questa tecnologia.

Problemi quali la protezione dell'ambiente, il commercio e la sicurezza alimentare sono stati infatti affrontati a livello transnazionale. Basti pensare che, oltre agli organi comunitari, da tempo organismi internazionali quali la FAO, l'OMS, l'OCSE, l'ONU, rivolgono numerosi sforzi in questo settore, mettendo in atto azioni e finanziando studi al fine di elaborare regole che possano temperare i vari interessi che si contrappongono in questo campo. Esempio chiaro di tale attività è il Protocollo di Cartagena approvato nel gennaio 2000 sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, negoziato all'interno della Convenzione sulla diversità biologica che ha tradotto i principi già espressi nella celeberrima Dichiarazione di Rio de Janeiro del 5-6 gennaio 1992 su ambiente e sviluppo (6). In esse troviamo alcuni principi cardine quali la necessità di una procedura detta di *Advanced Informed Agreement (AIA)*, in base alla quale l'importatore di prodotti geneticamente modificati che intende introdurli in un altro paese deve provvedere ad una comunicazione contenente una dettagliata descrizione dei caratteri rilevanti della modificazione genetica subita dal prodotto che intende importare, in modo da assicurare al paese importatore una valutazione preventiva del rischio derivante dall'importazione del prodotto; valutazione preventiva

(2) Di recente, tuttavia, pare che gli Stati Uniti stiano mutando la propria posizione sulla questione dei prodotti biotecnologici. V. in particolare sul punto, M. BENZO, *Stati Uniti e biotecnologie in agricoltura: un nuovo approccio al problema*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2004, 129 e ss.

(3) In tale senso, v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 3ª ed., Padova, 2004, 377 e ss. In senso apparentemente differente, v. A. GERMANO, voce *Biotecnologie in agricoltura*, in *Digesto IV*, Aggiornamento, vol. I, Torino, 2002, il quale distingue due periodi della ricerca biotecnologica: quello dei primi 50 anni del XX° secolo, in cui l'attività scientifica era rivolta al miglioramento della specie con incroci fra esemplari della medesima razza e quello, successivo, in cui nel genoma di una razza cominciarono ad essere immessi geni esogeni.

(4) Tale volontà di compromesso emerge in modo evidente già nella prima delle direttive che si sono occupate di OGM, la 90/220, di cui più avanti si parlerà. Sul punto, v. L. COSTATO, *Organismi biologicamente modificati e novel foods*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 137 e ss.

(5) V. altresì per una ulteriore analisi economica dei benefici offerti dai prodotti geneticamente modificati, G. AMADEI, *L'innovazione transgenica in agricoltura: vantaggi economici*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 357 e ss.

(6) Per una rassegna di tali strumenti e per la loro applicazione all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, v. P. BORGHI, *Biotecnologie, tutela dell'ambiente e tutela del consumatore nel quadro normativo internazionale e nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 365 e ss.

che possa quindi consentire di accettarne ovvero rifiutarne l'importazione. L'altra importante previsione del Protocollo è la *Biosafety Clearing House*, ossia un organismo che abbia sia la funzione di facilitare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed anche legali sulle conseguenze dell'introduzione sul territorio di OGM, con particolare riguardo agli effetti transfrontalieri, sia quella di assistere i paesi firmatari nell'implementazione del Protocollo (7).

Fra gli interessi coinvolti dall'introduzione di OGM sul territorio e sul mercato non bisogna tuttavia dimenticare la dimensione locale, non solo alla stregua di applicazione delle misure prese da livelli superiori, ma anche individuando gli enti locali alla stregua di portatori di interessi propri e quindi coinvolti nella elaborazione di una disciplina del settore, con obiettivi legati ad aspetti della politica e dell'economia agricola. In particolare in Italia, a parere di molti commentatori, proprio gli interventi locali hanno costituito un ostacolo quasi insormontabile per lo sviluppo e la diffusione di tali organismi nel settore agricolo ed in quello agro-alimentare, come dimostrano i numerosi provvedimenti regionali volti alla tutela dei prodotti tradizionali locali e quindi naturali, più o meno implicitamente a scapito di quelli geneticamente modificati. Sotto questo punto di vista, una rassegna della legislazione regionale può dimostrare che la visione delle Regioni è cambiata negli ultimi anni passando da una politica di prudente finanziamento della ricerca nel settore delle biotecnologie ad una loro condanna più o meno esplicita, lasciando intendere più o meno esplicitamente che il prodotto dell'ingegneria genetica sia qualcosa di cui combattere la diffusione (ad es. vietandone la somministrazione nelle scuole, negli ospedali, negli uffici pubblici ecc.), attraverso l'esaltazione dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti, ovvero, come accennato, attraverso la difesa della tradizione, della qualità, della specificità della propria produzione regionale, escludendo ovviamente da tali prodotti quelli OGM (8).

4. - Limitandoci alla prospettiva nazionale, è chiaramente rilevabile come il nostro ordinamento sia largamente tributario della disciplina elaborata dagli organi comunitari, i quali, nel rispetto del principio della unicità del mercato agro-alimentare già previsto nel Trattato di Roma, hanno affrontato in ordine temporale gli aspetti legati alla disciplina degli organismi geneticamente modificati che ora cercherò di richiamare. Compiendo una ricognizione a volo d'uccello, senza alcuna pretesa di completezza ma cercando di fornire una sorta di «guida» al lettore relativamente alle più importanti problematiche affrontate (indicando per ciascuna anche i principali strumenti normativi attualmente presenti) possiamo vedere come gli organi comunitari hanno affrontato in ordine temporale i seguenti aspetti legati alla disciplina degli OGM:

1) in primo luogo sono stati disciplinati gli esperimenti di biogenetica in luoghi chiusi con la direttiva del 23 aprile 1990, n. 90/219 attuata con la l. 19 febbraio 1992, n. 142 e modificata con la direttiva 98/81 del 26 ottobre 1998, a sua

volta attuata con l. 21 dicembre 1999, n. 526 e con il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 206;

2) contemporaneamente sono stati disciplinati gli esperimenti genetici in luoghi aperti e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con le operazioni di ingegneria genetica, con la direttiva 90/220 del 23 aprile 1990 che ha trovato esecuzione con il d.lgs. n. 92 del 3 marzo 1993 e modificata con la direttiva del 12 marzo 2001, n. 2001/18;

3) poi è venuto il turno dell'etichettatura dei nuovi alimenti disciplinata inizialmente con la già richiamata direttiva 90/220 e successivamente sia con il regolamento del 27 gennaio 1997, n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio sia, nella sua fase attuativa, dal regolamento della Commissione del 26 maggio 1998, n. 1139/98, perfezionato poi con il recente regolamento 1830 del 2003, relativo alla tracciabilità degli alimenti geneticamente modificati attraverso l'etichettatura, nonché infine con la direttiva del 12 marzo 2001, n. 2001/18 anch'essa già menzionata con la normativa sulla salubrità dei prodotti g.m.;

4) successivamente è venuta la disciplina della brevettabilità degli OGM con la direttiva del 6 luglio 1998, n. 98/44, il cui recepimento nel nostro ordinamento è in questi giorni oggetto di dibattito parlamentare (9).

Pertanto, come fra poco vedremo meglio, la disciplina comunitaria, da un lato incentiva le ricerche nel settore della bioingegneria attraverso la concessione di una privativa a favore di chi «crea» un nuovo organismo, mentre dall'altro impone una serie di limiti e di obblighi per chi svolge simili ricerche e per chi immette sul mercato i frutti delle proprie ricerche, nel senso che il prodotto contenente componenti geneticamente modificate, per potere circolare all'interno del Mercato Unico, deve rispondere a due caratteristiche:

1) deve essere un prodotto salubre, ossia che abbia ottenuto una autorizzazione ad essere immesso sul mercato in seguito di una complessa procedura di analisi, valutazione e gestione del rischio fondata su quel principio di precauzione, scelto dal legislatore comunitario per tutto il settore della sicurezza alimentare. Il principio comunitario guida, in questo caso, è quello della gestione del rischio ad opera degli organi comunitari, laddove al contrario, secondo l'approccio nord-americano, il rischio viene gestito dagli stessi produttori;

2) deve contenere, in ogni caso, una chiara indicazione sulla sua provenienza e, quindi, sulla transgenicità del prodotto o di alcuni suoi componenti: una etichettatura che è, dunque, sempre imposta.

Pur tenendo presente l'ordine cronologico sopra evidenziato, preferisco distinguere gli ambiti della normativa in funzione dei vari conflitti di interesse a cui le singole norme sono destinate, sembrandomi opportuno iniziare con la normativa a tutela del soggetto che svolge l'attività di ricerca genetica (attraverso la valutazione della possibilità che gli OGM siano oggetto di proprietà intellettuale come ogni altra scoperta o invenzione dell'uomo), per poi passare ad esaminare la normativa volta alla tutela del consumatore che acquista un prodotto geneticamente modificato, iniziando, per quanto concerne quest'ultima,

(7) Per un approfondimento sulla disciplina prevista da questa Convenzione, v. E. SIRSI, *Le norme sull'etichettatura degli organismi geneticamente modificati*, in *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, a cura di L. Costato, 3ª ed., Padova, 2003, 683 e ss.

(8) Per una panoramica rassegna dei principali provvedimenti emanati dalle Regioni in materia di OGM, v. E. SIRSI, *op. cit.*, 686 e ss. V. altresì i richiami all'interno della rassegna di C. DESIDERI, *Oltre l'agricoltura: segnali dalle Regioni*, in *Agricoltura istituzioni mercati*, 2004, 113 e ss., spec. 117 e ss.

(9) L'iter di recepimento di tale direttiva nei vari paesi facenti parte dell'Unione è stato lungo e travagliato (come peraltro lo stesso iter legislativo che ha portato alla sua approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio solo dopo una fase preparatoria durata quasi un decennio), e

per alcuni di loro, fra cui il nostro, non si è ancora concluso.

Infatti, il termine prefissato per la sua ricezione nei vari ordinamenti era stato inizialmente fissato per il 30 luglio 2000, ma era stato di fatto sospeso in seguito al ricorso per il suo annullamento presentato dai Paesi Bassi, con l'intervento adesivo dell'Italia e della Norvegia. Tale ricorso è stato rigettato ma, ad oggi, solamente alcuni dei paesi dell'Unione hanno recepito la direttiva. Il testo integrale della sentenza di rigetto, emanata dalla Corte di giustizia il 9 ottobre 2001, è stato pubblicato in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 103 e ss., con ampia nota di F. ROSSI DAL POZZO, *Legittimità della direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, *ivi*, 114 e ss., la quale si segnala anche per una dettagliata ricostruzione tanto dell'iter di approvazione della direttiva quanto dei motivi alla base della richiesta di annullamento e della pronuncia di rigetto.

dalla parte dedicata alla salubrità del prodotto per finire con quella rivolta alla tutela del diritto ad una corretta informazione (ossia quella che gli attribuisce il diritto di sapere che sta acquistando un prodotto «non naturale»).

Non intendo tuttavia entrare nei dettagli, preferendo piuttosto offrire un quadro di insieme, storico e sistematico, dell'approccio comunitario, e, di conseguenza, della situazione presente nel nostro ordinamento.

5. - Come è evidente, la possibilità di usare in esclusiva un bene rappresenta il premio per chi ha scoperto o inventato beni, procedimenti o tecniche di produzione nuove ed utili per la società. In tale senso, tale premio viene conferito attraverso gli strumenti del brevetto e della privativa (10).

È anche noto che, a livello comunitario, scoperte ed invenzioni industriali possono essere oggetto di brevetto ai sensi della l. 26 luglio 1993, n. 302 che ha ratificato la Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 in uno con la Convenzione di Monaco del 1973 relativa al brevetto europeo (11).

È tuttavia necessario esaminare il modo con il quale tale normativa è stata adattata ai frutti delle ricerche in materia di biotecnologie, ossia di prodotti della ricerca genetica che, una volta accertatane la salubrità, possono rivelarsi utili, piacevoli e sicuramente meritevoli di essere oggetto di ricerca scientifica.

Deve innanzitutto premettersi che, in virtù dell'art. 53, lett. b), della summenzionata Convenzione sul brevetto europeo, sono escluse dalla brevettabilità «le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali», con l'eccezione dei «procedimenti microbiologici» e dei «prodotti ottenuti mediante questi procedimenti» (12).

E pertanto, in un primo momento, in ossequio a tale divieto, gli organi comunitari hanno previsto uno strumento differente e più attenuato di tutela tanto per le varietà vegetali quanto per le razze animali: quello della privativa (13), di cui al regolamento 2100/94 del 27 luglio 1994, modificato poi con il regolamento 2506/95 del 25 ottobre 1995 (14). In virtù di tale apparato normativo è stato «istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali» (art. 1), in virtù del quale il titolare di una di esse ha il diritto di autorizzare (e quindi rifiutarsi di autorizzare) tutti gli atti elencati all'art. 13 dello stesso regolamento, ossia «[la] produzione o riproduzione; [il] condizionamento ai fini di moltiplicazione; [la] messa in vendita o altra commercializzazione; [l'] esportazione dalla Comunità; [l'] importazione nella Comunità; [il] magazzinaggio per uno degli scopi [sopraelencati]». E ciò quando la nuova varietà sia ottenuta mediante incroci e metodi di selezione essenzialmente naturali.

A tale disciplina si è successivamente aggiunta quella dettata dalla già richiamata direttiva n. 44 del 1998, emanata congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, la quale prevede, seppure nei limiti rivolti a tutelare le fondamentali esigenze di natura etica già enunciate dall'art. 53 della Convenzione sul brevetto europeo (15), che «le invenzioni nuove che comportino una attività inventiva e che siano suscettibili di applicazione industriale» sono brevettabili anche quando hanno ad oggetto un materiale biologico o un procedimento di produzione, lavorazione o impiego di simile materiale (art. 3, par. 1) (16), mentre il successivo par. 2 specifica che può essere oggetto di invenzione anche il materiale biologico preesistente in natura, purché isolato dall'ambiente naturale (17). Deve tuttavia segnalarsi che le norme successive intervengono a completare la definizione dell'ambito delle scoperte (o invenzioni) brevettabili, ponendo dei limiti tanto con riferimento a piante o animali (art. 4), quanto con riferimento al corpo umano (art. 5). Tralasciando quest'ultima norma che, con riguardo alle ricerche sul genoma umano ed alla clonazione umana, vuole rappresentare un difficile compromesso fra i fautori della ricerca scientifica in tali settori ed i portavoce delle correnti di pensiero che esprimono i propri dubbi e le proprie considerazioni di natura etica e religiosa nello stesso settore (in quanto, un suo esame mi porterebbe ben oltre l'ambito assegnato alle presenti considerazioni) devo brevemente accennare al contenuto dell'art. 4, il quale da un lato esclude dalla brevettabilità le nuove varietà vegetali e le nuove razze animali nonché i procedimenti biologici per ottenerle (par. 1), mentre dall'altro stabilisce che le invenzioni aventi ad oggetto piante od animali sono brevettabili solo «se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non si limita ad una determinata varietà vegetale o razza animale» (art. 4, par. 2).

In altre parole, non saranno brevettabili le nuove specie animali selezionate o le varietà vegetali ottenute dalla ibridazione, bensì i processi per ottenerli che implicino la trasformazione di materiale biologico (purché non limitati ad una sola determinata razza o varietà e sempre che possano essere applicati nella ibridazione di più razze o varietà). Non sono poi brevettabili i procedimenti essenzialmente biologici ma solo quelli che comportino una attività inventiva di ingegneria genetica e che siano suscettibili di applicazione industriale. Secondo la direttiva sono altresì brevettabili le invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico, nonché i microrganismi da esso ottenuti (18).

Pertanto, secondo quanto sino ad ora rilevato, dovrebbero essere oggetto di brevetto ai sensi della direttiva 98/44 non già le nuove specie animali o le varietà vegetali ottenute con modificazioni al loro genoma, bensì, da un lato, i vari procedimenti di clonazione animale e di creazione di piante transgeniche nonché i procedimenti di microbiologia

(10) In generale sul concetto di brevetto e di proprietà industriale si v. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003; P. GRECO e P. VERCELLONE, *L'invenzione e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassali, vol. 11, t. 2, Torino, 1968.

(11) Sul brevetto comunitario, si v. per tutti, P. IANNANTUONO, *La proprietà industriale*, in *Il diritto privato dell'Unione Europea*, a cura di A. Tizzano, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, vol. XXVI, t. II, Torino, 2000, 1092 e ss.

(12) Così la lettera dell'art. 53 b). Per un commento alla norma, v. L. BOSOTTI, Sub art. 53, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, a cura di L. Ubertazzi, Padova, 2004, 608 e ss.

(13) Sulla differenza fra lo strumento del brevetto e quello della privativa v. P. GRECO e P. VERCELLONE, *op. cit.*, 52.

(14) E tale sistema di tutela è quello ad oggi applicato nel nostro ordinamento, in seguito alla l. 23 marzo 1998, n. 110, mediante la quale è stata recepita la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali siglata a Parigi nel 1961 e revisionata, da ultimo, a Ginevra il 19 marzo 1991, per cui, in ossequio a quest'ultima, il d.lgs.

455 del 2 dicembre 1998 ha introdotto, anche nel nostro ordinamento, lo strumento della privativa.

(15) In particolare, i limiti di cui alla norma 53 a), ossia che escludono la brevettabilità dell'invenzione qualora essa sia in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume, ciò che ha determinato l'esclusione da tale forma di tutela: di tutte le procedure riguardanti la clonazione umana; di quelle che prevedono l'utilizzazione di embrioni umani a fini commerciali ed industriali; nonché infine delle procedure di modificazione dell'identità genetica degli animali idonee a provocare loro sofferenze senza alcuna utilità medica sostanziale e degli animali ottenuti da tali procedimenti.

(16) Sulla direttiva v. L. ZAGATO, *La tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche: la direttiva 98/84 del 6 luglio 1998*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, 424 e ss.

(17) E pertanto non si tratterebbe di brevetto per le sole invenzioni ma anche per le scoperte. Sul punto v. A. GERMANÒ, voce *Biotecnologie in agricoltura*, cit., 187 e s.

(18) Sul punto, v. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 5ª ed., Torino, 2003, 227 e ss.

ed i microrganismi con essi ottenuti, purché rispondenti al requisito della utilità, che deve essere valutato in base al recente Protocollo redatto dall'*European Patent Office* (ossia l'Ufficio preposto al riconoscimento ed al rilascio di tali diritti), mentre, al contrario, sarebbero oggetto di privativa concessa dall'Ufficio Comunitario Varietà Vegetali, ai sensi del regolamento 2100/94, le nuove varietà vegetali e non già i procedimenti per ottenerle.

Andando così a delimitare l'ambito di applicazione delle due normative, pare interessante rilevare che, se non sarà possibile nel contesto europeo brevettare nuove varietà vegetali ottenute mediante incroci ovvero mediante metodi di incrocio o di selezione essenzialmente biologici, le nuove specie vegetali potranno essere comunque oggetto di privativa e solamente di essa.

Sarà allora fondamentale distinguere le nuove varietà vegetali brevettabili da quelle oggetto della sola privativa. In tale senso appare condivisibile la tesi di chi ritiene non brevettabile ma tutelabile tramite la privativa la varietà «che risulta caratterizzata dal suo intero genoma e che possiede una individualità che la rende chiaramente distinguibile da altre varietà», mentre invece sarà brevettabile (o meglio sarà brevettabile il procedimento che porta a) quella «che risulta modificata nei suoi geni, per essere stato introdotto nel suo patrimonio ereditario un gene esogeno, proveniente da un batterio o da un virus, ovvero da altro organismo che possiede specifiche funzioni nella specie considerate interessanti» (19).

6. - Venendo ora alla valutazione delle norme destinate a tutelare il consumatore, possiamo ribadire come tale figura insieme all'importanza che la sua tutela ha all'interno della scala di valori redatta dagli organi comunitari giustifica un approccio completamente opposto rispetto a quello nord-americano nel quale, come si è accennato, il prodotto geneticamente modificato non riceve disciplina sostanzialmente diversa rispetto a quello di origine naturale. Al contrario, nel sistema comunitario, dobbiamo ribadire che un prodotto transgenico o che abbia componenti geneticamente modificate (seppure con il già richiamato limite dello 0,90 per cento) non è equivalente a quello naturale di cui abbia la forma, le sostanze nutritive e le caratteristiche organolettiche.

Tenendo bene a mente tale punto fermo, possiamo innanzitutto rilevare come la disciplina comunitaria in materia di prodotti transgenici, ed in particolare quella rivolta al settore dei prodotti destinati all'alimentazione (i cd. *novel foods*), sia incentrata su due poli entrambi giustificati dalla volontà di tutelare il medesimo soggetto, il consumatore, nei due diversi interessi di cui quest'ultimo può essere portatore dinanzi al cibo che acquista per nutrirsi: cibo questo che, oltre ad essere sano (come vedremo nel prossimo paragrafo), deve contenere una chiara indicazione sulla sua provenienza e quindi sulla transgenicità del prodotto o di alcuni suoi componenti: in sintesi deve contenere una etichettatura che, dunque, è sempre imposta.

7. - Dopo avere illustrato gli altri aspetti della disciplina dettata dagli organi comunitari per gli OGM, possiamo ad esaminare la regolamentazione dettata con riferimento alla salute umana, animale ed all'integrità dell'ambiente.

Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza e della salubrità dei prodotti geneticamente modificati, la prima problematica che fu affrontata dagli organi comunitari nel 1988 fu quella della sicurezza dell'uso in laboratorio insie-

me a quella della sperimentazione in campo aperto e della commercializzazione degli OGM.

Il problema che presenta l'utilizzo delle biotecnologie in laboratorio è sicuramente quello di individuare le misure di contenimento idonee ad evitare che alcuni degli agenti biologici usati, fuoriuscendo dall'ambiente chiuso, possano danneggiare ambiente e popolazione, nonché le misure necessarie per proteggere gli individui che vengano a contatto con tali sostanze.

Queste esigenze sono state affrontate con le direttive 90/219 e 90/679, rispettivamente dedicate all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, la prima, ed alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, la seconda. La direttiva 90/219 (ora modificata sensibilmente dalla direttiva 98/81) disciplinava la materia distinguendo le operazioni compiute in 4 classi a seconda del loro livello di rischio, con conseguente obbligo di comunicazione all'autorità competente dello Stato membro (da noi il Ministero della sanità) di tutta una serie di informazioni, varianti a seconda del livello di rischio in cui è inserita l'operazione. Per ciascuna classe di operazioni, poi, devono essere adottate delle misure di contenimento ed altre misure di protezione.

In particolare in virtù della normativa comunitaria, la stessa attività di modificazione genetica dei microrganismi, la loro messa in coltura e qualsiasi attività di ricerca e sperimentazione (comprese quelle di trasporto, distruzione e smaltimento che li abbia ad oggetto) deve essere controllata attentamente, «onde evitare o limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente» (20).

La successiva direttiva n. 81 del 1998, recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 12 marzo 2001, n. 206 abrogando il precedente d.lgs. del 1993 (che aveva recepito la direttiva 219), si caratterizza per lo più non tanto per il diverso approccio ma per il maggiore rigore nella valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela (21), imponendo a tutti gli Stati membri l'emanazione di specifiche misure di contenimento e di protezione che siano in armonia tanto con i principi che fanno capo alla «buona prassi microbiologica», quanto con quelli relativi alla «buona sicurezza ed igiene sul lavoro» (22).

Nella specie, essa impone a carico di tutti gli «utilizzatori», ovvero di «qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di mgm» [art. 2, lett. e)], sia obblighi relativi alla notifica di una lunga serie di informazioni (art. 7), sia obblighi aventi ad oggetto l'elaborazione di piani di emergenza (art. 14), mentre, d'altro canto, sugli Stati membri grava l'obbligo di una sollecita risposta in caso di incidente (art. 16) e di una relazione annuale (art. 18).

In particolare dunque la normativa impone una valutazione preventiva dei rischi che l'uso confinato degli OGM può determinare per la salute umana e per l'ambiente, prendendo anche in considerazione il problema della eliminazione dei rifiuti e degli effluenti (23).

8. - Evidentemente la distinzione fra esperimenti in laboratorio ed esperimenti in campo aperto riguarda la possibilità di commistione fra prodotti naturali e prodotti transgenici al momento dell'impollinazione. La stessa *ratio* giustifica una disciplina particolare per la commercializzazione dei prodotti transgenici, che durante la fase di raccolta, di trasporto e di magazzinaggio, potrebbero mischiarsi con i prodotti naturali. Con la direttiva 90/220, coeva alla 90/219 precedentemente esaminata, gli organi comunitari hanno presentato una prima

(19) Così A. GERMANÒ, voce *Biotecnologie in agricoltura*, cit., 185 e s.

(20) Così, A. GERMANÒ, voce *Biotecnologie*, cit., 189.

(21) Sul punto v. *amplius*, E. SIRSI, *op. cit.*, 688 e ss.

(22) V., in tale senso, E. ROOK BASILE, *Biotecnologie, diritti proprietari e*

ambiente, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, in *Atti del VII Congresso mondiale di diritto agrario*, a cura dell'IDAIC, tenutosi a Pisa e Siena dal 5 al 9 novembre 2002, vol. I, 395 e ss.

(23) V. *amplius* A. GERMANÒ, voce *Biotecnologie in agricoltura*, cit., 189.

posizione sul problema, successivamente modificata dalla direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001, la quale rappresenta, insieme alla appena citata direttiva n. 81 del 1998, la seconda generazione di normative in materia caratterizzata da un approccio più adeguato ai tempi (24). Difficoltà, infatti, erano sorte nell'attuazione delle procedure previste dalla direttiva precedente (la quale aveva previsto due *iter* assai diversi a seconda che si trattasse di emissione nell'ambiente o di immissione sul mercato), con particolare riferimento all'armonizzazione dei principi di valutazione del rischio ambientale, alla gestione di tutti i possibili rischi per l'ambiente e per la salute umana, ed al monitoraggio successivamente all'immissione dei prodotti g.m. sul mercato (25).

La direttiva 2001/18 ha cercato di risolvere, non sempre con soddisfazione della dottrina, tali problemi, attraverso la previsione di parametri e metodi di controllo dei rischi per la salute umana e per l'ambiente ed il ravvicinamento delle legislazioni nazionali per favorire lo sviluppo degli OGM, cercando di evitare che la complicazione dei documenti che debbono accompagnare gli OGM non sia di ostacolo alla loro diffusione (26).

E ciò in piena applicazione di quel principio di precauzione (citato ma non definito all'art. 174 del Trattato) che ha caratterizzato tutta la politica comunitaria in materia di salute, sicurezza alimentare ed ambientale (27). Esso, come è noto, si riferisce alla necessità di intervenire preventivamente per evitare un rischio alla salute umana, animale o all'ambiente dovuto all'immissione sul mercato o all'emissione nell'ambiente di un prodotto nuovo, rischio che, dai dati scientifici disponibili, non risulta essere certo, ma solamente possibile (28). In poche parole, esso interviene laddove la scienza non sia stata ancora in grado di valutare e dimostrare il grado di pericolosità di determinate azioni sull'ambiente esterno (29) (e, per una sua successiva estensione, sulla salute umana ed animale) (30). Regola cardine è quella per la quale tanto la sperimentazione sul campo quanto l'immissione sul mercato di prodotti g.m., necessitano una, seppur differente fra loro, autorizzazione del competente organo nazionale, organo che ha comunque la facoltà di sospendere l'autorizza-

zione quando emergono nuovi dati scientifici sulla ipotetica pericolosità del prodotto (31). L'attuale configurazione di tale principio, nato come principio extragiuridico (32), è stata delineata nell'art. 7 del regolamento 178/02 (33), ed è ora rivolta a regolare il difficile equilibrio fra protezione del consumatore e libertà di circolazione degli alimenti (34).

Subito dopo l'approvazione di questa direttiva, tuttavia, sei degli Stati membri hanno manifestato la ferma intenzione di non consentire nuove immissioni sul mercato senza una nuova disciplina in materia di etichettatura e di tracciabilità dei prodotti e dei componenti geneticamente modificati, ricollegando dunque fortemente il problema dell'immissione sul mercato con quello della individuazione dell'origine del prodotto. A ciò dovrebbe tuttavia avviarsi grazie alla entrata in vigore della apposita direttiva che analizzeremo fra poco.

Con riferimento al nostro ordinamento può aggiungersi che il recepimento di tale direttiva è avvenuto di recente con il d.lgs. 224 dell'8 luglio 2003, il quale prevede, nel pieno rispetto del principio di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi geneticamente modificati, tanto nei casi di immissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato quanto nei casi di immissione sul mercato come prodotti in sé o come componenti di altri prodotti (art. 1). In sintesi, lo spirito della sopramenzionata disposizione normativa consiste nell'obbligo per il quale, chiunque voglia effettuare una emissione rientrante in quest'ambito, deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte del nostro Ministero dell'ambiente, autorizzazione che può essere rilasciata solamente dopo una attenta valutazione di tutti i possibili effetti dell'emissione sulla salute umana e animale con particolare attenzione all'equilibrio degli ecosistemi naturali (art. 2). Pertanto è onere di chiunque intenda immettere nell'ambiente (e dunque anche sul mercato) prodotti g.m. (o contenenti OGM) di effettuare i test previsti dal decreto, volti alla verifica dell'assenza di effetti negativi sia diretti che indiretti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, ivi compresi quelli eventualmente provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM ad altri organismi (art. 5), e di comunicarne l'esito ad una apposita Commissione interministeriale di valuta-

(24) In particolare, l'evento richiamato da tutti è l'autorizzazione alla circolazione nel territorio comunitario di alcuni tipi di mais transgenico e la sua successiva sospensione ad opera dell'Italia. Per una ricostruzione di queste vicende, v. E. SIRSI, *Il D.P.C.M. di sospensione dei mais transgenici del 4 agosto 2000 (Note sull'applicazione della normativa comunitaria ai novel foods)*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 323 e ss.

(25) Sulla diversità fra le due procedure previste dalla direttiva, v. L. COSTATO, *Organismi biologicamente modificati e novel foods*, cit., 143 e ss.

(26) In generale, sulle novità previste nella dir. 2001/18, v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 380 e ss.

(27) Per un panorama sui principi generali della legislazione nel settore, v. G. SGARBANTI, *I principi generali della legislazione alimentare e il suo adeguamento alle norme internazionali*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, cit., vol. II, Milano, 2002, 481 e ss.

(28) In tale senso v. F. BRUNO, *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 223 e ss.

(29) Come è noto esso ha infatti origine nel diritto ambientale tedesco e, come si è accennato, è stato in seguito recepito nell'art. 174 (ex 130R) del Trattato, il quale fonda la politica della Unione in materia ambientale oltre che sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga». Sul punto, v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 80 e ss.

(30) Storicamente, una delle prime occasioni per le quali esso fu applicato alla salute umana ed animale fu la prima crisi della cd. mucca pazza. V. in tale senso, F. BRUNO, *Giudici e biotecnologie, la sentenza Monsanto II*, in *Agricoltura istituzioni mercato*, 2004, 147 e ss.

(31) In precedenza, infatti, la coincidenza fra le procedure era una seppur solo parziale coincidenza fra le procedure previste dalla dir. 90/220 e quelle previste dal reg. 258/97 in materia di etichettatura, per cui, ai fini di evitare la duplicazione della procedura autorizzativa, quest'ultimo aveva stabilito l'inapplicabilità di alcune norme della direttiva sopra richiamata. Cosicché, come affermato da un autorevole commentatore, «mentre in precedenza esisteva una analogia fra le procedura

del reg. 258/97 e dir. 90/220, oggi emerge la necessità di una sostanziale identità dei criteri di valutazione dei rischi, che sarà assicurata da una procedura che la stessa direttiva del 2001 rinvia ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del quale si darà conto più avanti (il riferimento va al reg. 1329/03). Prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, gli OGM come tali o contenuti in prodotti, anche se autorizzati in altri atti comunitari, potevano essere immessi in commercio solo previa autorizzazione (...) ai sensi della presente direttiva e, nel valutare le domande di immissione sul mercato di nuovi ingredienti geneticamente modificati (così come di OGM oggetto di normative settoriali), dovranno essere consultati gli stessi organismi istituiti dalla Comunità in base alla dir. 2001/18». Così L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 388 e s.

(32) Per una breve cronistoria di tale trasformazione, v. M. MAZZO, *Il principio di precauzione fra scienza e diritto*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, cit., vol. II, 385 e ss.

(33) Il testo dell'art. 7 è il seguente: «Qualora in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie a garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. Le misure adottate sulla base del par. 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito dalla Comunità (...) Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente».

(34) La dottrina divide così la configurazione normativa e l'applicazione di questo principio in due grandi periodi divisi proprio dall'emanazione del regolamento richiamato nel testo. Sul punto v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 85 e ss.

zione, la quale (ai sensi dell'art. 6) ha il compito sia di verificare il contenuto delle informazioni fornite e la conformità dei test effettuati con quanto prescritto dal decreto, sia di valutare ulteriormente i rischi per la salute e per l'ambiente, disponendo, eventualmente, la consultazione di comitati scientifici ed etici. Al termine delle verifiche la Commissione ha l'obbligo di redigere le proprie conclusioni al fine della concessione dell'autorizzazione da parte del Ministero.

9. - Anche la disciplina del diritto all'informazione del consumatore è stata inizialmente affrontata dalla già richiamata direttiva 90/220, con la quale veniva inaugurato una sorta di «doppio binario», inserendo la disciplina dell'informazione del consumatore accanto a quella della sicurezza del prodotto e disponendo, a carico di chi volesse immettere sul mercato prodotti OGM, accanto alle norme riguardanti la salubrità del prodotto esaminate in precedenza, quelle di una corretta informazione del consumatore. In questo senso, pare sufficiente un accenno agli artt. 11-14 che prescrivevano agli Stati membri l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti contenenti OGM (o da essi costituiti) fossero «immessi sul mercato soltanto se la loro etichetta ed il loro imballaggio» fossero «conformi a quanto specificato negli artt. 12 e 13».

Da tale normativa nasce così l'obbligo di segnalare la presenza di OGM mediante la etichettatura o la documentazione d'accompagnamento. Tale obbligo, tuttavia, non era automatico ma il suo contenuto veniva definito in sede di rilascio della autorizzazione alla vendita (e quindi all'esito degli esami previsti per la valutazione del rischio relativo alla sicurezza del prodotto), prevedendosene inoltre l'esenzione nei casi di prodotti oggetto di specifico provvedimento comunitario contenente la valutazione del rischio ambientale analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220 (art. 11) (35).

A completamento di tale normativa è stato, poi, emanato il regolamento n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997, con il quale il legislatore comunitario ha disposto che nell'etichetta si dovesse in ogni caso indicare, con la dicitura «contiene OGM», la presenza di tali organismi al momento della immissione sul mercato di qualsiasi prodotto alimentare o ingrediente «nuovo», ossia «non ancora utilizzato in misura significativa per il consumo umano» (art. 1, n. 2) (36).

Cosicché, con tale direttiva si è creata una prima disciplina riguardante l'aspetto informativo del consumatore, prevedendo essa una stretta disciplina in materia di etichettatura per alcune fattispecie di prodotti destinati all'alimentazione (*novel foods*) a fianco (e non all'interno) di quella legata alla gestione del rischio (37).

Si tratta dunque di una prima disciplina di tipo «verticale», ossia relativa ad una specifica categoria di prodotti, che si innesta pertanto nella sopra richiamata esenzione prevista dalla direttiva 90/220 (38). Nell'art. 8 del summenzionato regolamento appare dunque la previsione di una etichettatura supplementare obbligatoria per i prodotti costituiti o contenenti OGM, indipendentemente dalla valutazione della loro sicurezza, mentre per i prodotti derivati da OGM (ma che non ne contengono) viene previsto il criterio dell'equivalenza,

ossia viene esclusa l'indicazione in etichetta dei caratteri del bene che lo rendono di origine diversa da quella tradizionale, quando esso sia (benché nuovo) «equivalente ad un prodotto o ingrediente alimentare già esistente».

Come è noto, la formula usata dal legislatore è stata ritenuta alquanto laconica, considerando anche il chiarimento che lo stesso regolamento, nella medesima norma, ha tentato di fornire laddove afferma che «un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica, basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accertati di variazione naturale di tali caratteristiche» (39).

Deve così rilevarsi come la coincidenza di oggetto fra il regolamento 258/97 e la direttiva 90/220 sia solamente parziale, ma tuttavia, al fine di evitare una duplice procedura di autorizzazione, il primo prevedeva l'inapplicabilità degli artt. 11-18 della direttiva ai nuovi alimenti o ingredienti contenenti OGM o costituiti da essi. Cosicché qualora un prodotto potesse essere considerato come «prodotto o ingrediente alimentare non ancora utilizzato in maniera significativa per il consumo umano nella Comunità», ovvero come componente di tale prodotto, la sua messa in commercio era destinata a seguire una procedura particolare rispetto a quella prevista dalla direttiva 90/220 (40).

Sempre in materia di etichettatura, possiamo incontrare alcuni strumenti che si sono succeduti nella previsione di regole specifiche per la etichettatura di prodotti alimentari derivati da soia e mais geneticamente modificati, la cui immissione in commercio all'interno del Mercato Comune ha vissuto vicende alquanto travagliate iniziate con due decisioni della Commissione: la 96/281 e la 97/98 (41).

Il primo di essi è sicuramente il regolamento del 26 maggio 1998, n. 1139/98. Esso è frutto della presa di coscienza che «taluni Stati membri avevano adottato autonomi provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti transgenici e degli ingredienti alimentari derivanti dai prodotti in questione», minacciando così con la loro difformità la libera circolazione di tali prodotti nell'ambito del Mercato Comune, portando così gli organi comunitari a ritenere «necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinassero l'etichettatura dei prodotti in questione» (42).

Nel 2000, lo stesso legislatore comunitario è intervenuto nuovamente, nello stesso settore merceologico, con il regolamento n. 49/00 (con il quale ha sostituito il par. 2 del regolamento precedente ed ha introdotto il par. 2 *bis*) e con il successivo regolamento n. 50/00 dettato a suo completamento, con il quale si andavano ad elidere alcune delle esenzioni previste dalla presente disciplina (es. per gli aromi) (43).

Senza volersi dilungare nell'esame delle singole disposizioni, in quanto, come si è già accennato, esse sono state novellate profondamente ed in buona parte sostituite dalla direttiva 01/18 e dai recentissimi regolamenti 1829/03 e 1380/03, di cui si parlerà meglio fra breve, si può qui semplicemente fare menzione che, con la normativa sopra elencata, il legislatore comunitario ha inteso imporre su

(35) Così L. COSTATO, *Organismi biologicamente modificati e novel foods*, cit., 147 e s.

(36) Sulla dir. 97/258 v. L. COSTATO, *Organismi biologicamente e novel foods*, cit., 148 e ss.

(37) Per un commento alla direttiva, v. L. COSTATO, *Ennesima normativa in materia di etichettatura di OGM*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 311 e ss.

(38) Sui rapporti fra la dir. 90/220 ed il reg. 258/97 v. E. SIRSI, *Il D.P.C.M. di sospensione dei mais transgenici del 4 agosto 2000*, cit., 333 e ss.

(39) Sui dubbi in relazione all'interpretazione ed all'applicazione di tale principio, v. L. COSTATO, *Organismi biologicamente e novel foods*, cit., 156

e ss. Sulle varie interpretazioni v. E. SIRSI, *Il D.P.C.M. di sospensione dei mais transgenici del 4 agosto 2000*, cit., 333 e ss.

(40) Sulla procedura in tale senso v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 386 e ss.

(41) Per un commento sul contenuto delle due decisioni v. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 383 e ss.

(42) V. in tale senso il 4° considerando della direttiva, pubblicata in *G.U.C.E. L 159 del 3 giugno 1998*, 4.

(43) Per un commento a tali normative, v. L. COSTATO, *Ancora sugli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 342 e ss.; *Id.*, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 392 e ss.

chiunque intendesse immettere sul mercato un prodotto transgenico o contenente componenti geneticamente modificati, oltre agli obblighi che vedremo più avanti in materia di salubrità del prodotto, anche l'obbligo di fornire una completa ed adeguata informazione al potenziale acquirente del prodotto, in conformità con l'elevato livello di protezione accordato al consumatore dagli organi comunitari.

Ed infatti la direttiva 2001/18, recepita con il d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, andando, come si è già visto, ad abrogare una buona parte delle norme dettate dalla direttiva 90/220, ha modificato, insieme alla disciplina della autorizzazione relativa alla sicurezza dei prodotti da immettere in commercio, tutta la disciplina in tema etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità, imponendo, relativamente a tutti i prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore (e quindi anche relativamente a quelli transgenici o con componenti geneticamente modificate), una corretta e trasparente informazione che deve essere effettuata in modo da non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare (44) e vietando al produttore di attribuire sia al prodotto effetti o proprietà che esso non possiede, sia di suggerire che esso possiede caratteristiche particolari, quando si tratta di caratteristiche comuni a tutti i prodotti di quel genere, sia, infine, di attribuire al prodotto medesimo proprietà terapeutiche preventive o curative (con l'unica eccezione per le acque minerali e per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare). Inoltre nell'etichetta è obbligatorio menzionare, pena la comminazione di sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.700 euro, una serie di dati, quali ad esempio la denominazione di vendita (art. 4), gli ingredienti (art. 5), il tipo di aromi utilizzati (art. 6), nonché il termine minimo di conservazione (art. 8) e la data di scadenza nei prodotti rapidamente deperibili (art. 9), nonché la sede dello stabilimento di confezionamento (45).

Di recente il regolamento 1829/03, relativo agli «alimenti e ai mangimi geneticamente modificati» ha modificato ed integrato il regolamento 258/97 visto in precedenza, abrogando inoltre i regolamenti 1139/98, 49/00 e 50/00 e modificando la direttiva 01/18, in modo da regolare la materia in modo conforme al citato regolamento 178/02 (richiamato per la sua definizione del principio di precauzione). Esso, proseguendo nell'orientamento che la Comunità aveva adottato con il regolamento che ha abrogato, ribadisce che, nei casi di nuovi cibi non è sufficiente la procedura prevista dalla direttiva 01/18, ma per utilizzare ingredienti geneticamente modificati nella produzione di cibi o mangimi è necessaria una specifica autorizzazione e la predisposizione di una apposita etichetta (46).

Ancora più di recente poi, il regolamento 1830/03, adottato dal Parlamento e dal Consiglio, ha disposto (all'art. 4) che sia assicurata la «tracciabilità» degli organismi geneticamente modificati in tutte le fasi della loro messa in commercio, anche attraverso la specifica dicitura «questo prodotto contiene OGM», sempre che venga superato il limite di tolleranza dello 0,90 per cento a cui sopra si è accennato.

10. - Come abbiamo visto, tutto il sistema di tutela della salute del consumatore è improntato sul principio della prevenzione che consiste, come è noto, nella valutazione dei rischi prima della immissione nell'ambiente o sul mercato, attraverso dunque esami di laboratorio e test scientifici.

L'autorizzazione all'immissione è quindi frutto di una valutazione prognostica, anche se può essere ritirata nel caso in cui studi scientifici successivi dimostrino la pericolosità del prodotto per la salute o per l'ambiente. Nulla, invece, appare previsto nel caso in cui, malgrado l'esito favorevole di tutti gli esami previsti, il prodotto produca danni a tali beni, dovendosi in questo caso ricorrere ai tradizionali schemi previsti per il risarcimento del danno.

Non ci si può certo ritenere soddisfatti dalla attuale disciplina comunitaria in tale senso. Ed infatti, come è noto, la prima normativa comunitaria per la tutela del consumatore contro i danni derivanti da prodotti difettosi, la direttiva 85/374 del 25 luglio 1985, lasciava ai singoli Stati membri dell'Unione la facoltà di escludere, dal suo ambito di applicazione, i prodotti agricoli, ovvero i prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia. Ed è proprio di tale facoltà che il nostro legislatore si è avvalso nel d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, laddove ha lasciato la disciplina dei danni provocati da tali prodotti alle norme codicistiche sulla responsabilità civile.

Come tutti ben sanno, il vantaggio offerto dalla applicazione della normativa di origine comunitaria è rappresentato dall'introduzione di una forma di responsabilità oggettiva (*rectius*, come si vedrà, dalla inversione dell'onere della prova) in capo al produttore (47).

La giustificazione di tale esclusione veniva trovata nella presunzione legale della idoneità del consumo del prodotto agricolo naturale di provocare danni alla salute del consumatore, atteso che l'agricoltore, utilizzando tecniche tradizionali di produzione, si serviva di pratiche agronomiche ben collaudate (48).

L'evoluzione delle tecniche agronomiche e l'aumento dei rischi ambientali (si pensi alle piogge acide o ai residui chimici trasportati dal vento) hanno tuttavia indotto gli organi comunitari a modificare la loro posizione, portandoli ad eliminare, con la direttiva 99/34 del 10 maggio 1999, la facoltà concessa ai singoli Stati membri di predisporre l'esenzione dalla disciplina speciale per i prodotti agricoli. Nella specie, la nuova normativa ha evidenziato come per prodotto oggetto della speciale disciplina di responsabilità aquiliana dovesse intendersi «ogni bene mobile, anche se forma un altro bene mobile o immobile» (art. 1) (49).

Il problema interpretativo che si pone in relazione ai prodotti geneticamente modificati, in particolare dei cibi derivanti o contenenti tali prodotti, è quello dell'assunzione del rischio della difettosità da parte del consumatore. Infatti, partendo dalla considerazione per la quale il prodotto deve considerarsi difettoso «quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze» (art. 5, comma 1), in relazione ai prodotti destinati all'alimentazione di base, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati, deve essere valutato il requisito della «sicurezza che ci si può legittimamente attendere», tenendo in considerazione che il consumatore acquista un prodotto con una etichetta dalla quale deve emergere chiaramente che egli sta acquistando un bene che contiene OGM.

Pertanto, ci si deve chiedere se assolvendo l'obbligo di etichettatura, il produttore fa ritornare sul consumatore il *risk management* (cioè la gestione del rischio), ovvero se ciò non basterebbe per una simile traslazione del rischio (50).

(44) In particolare si può fare riferimento alla transgenicità del prodotto o dei suoi componenti che deve emergere chiaramente al momento della lettura delle indicazioni prescritte sulla natura, sulla conservazione sulla identità, sulla qualità, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione e di ottenimento del prodotto.

(45) Sulla dir. 2001/18, v. L. GRANDONI, *La nuova direttiva comunitaria sugli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 427 e ss.

(46) Sulle procedure previste dal regolamento richiamato nel testo v. L. COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, cit., 394 e ss.

(47) Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Appunti in tema di responsabilità del produttore nella nuova disciplina tedesca con particolare riferimento al produttore agroalimentare*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1994, 88 ss.

(48) In tal senso, v. A. GERMANÒ, *La responsabilità per prodotti difettosi in agricoltura*, in *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, cit., vol. I, 529 e ss.

(49) Tale prescrizione è stata recepita con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 25, il quale modifica il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224.

(50) Affermativamente a tale questione sembra rispondere la maggior parte della dottrina. V. ad esempio A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 534 e ss.

Allo stesso modo, particolare attenzione merita la valutazione, in relazione alle implicazioni che può avere nel settore dei cibi transgenici, della esimente conosciuta con la denominazione di «rischio di sviluppo» di cui all'art. 7, lett. e) della direttiva 85/374. Essa riguarda quel prodotto il cui difetto, esistente al momento della immissione del bene in commercio, non era in quel momento riscontrabile in base allo stato della scienza e della tecnica di allora.

Pertanto, in virtù di tale previsione, la norma esclude la responsabilità del produttore allorché lo stesso possa fornire la prova che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate al momento dell'immissione in commercio del prodotto non aveva permesso di rilevarne il difetto che successivamente si è manifestato.

Ed allora, essendo tanto il produttore di prodotti geneticamente modificati tenuto ad effettuare simili controlli nell'ambito delle procedure obbligatorie per l'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione nell'ambiente ed alla immissione sul mercato dei suoi prodotti, quanto la stessa amministrazione (che concede l'autorizzazione) obbligata a verificare i dati forniti (ed eventualmente ad integrarli con quelli di ulteriori indagini effettuate), ci si può legittimamente chiedere se l'esimente lasci completamente privi della tutela speciale i consumatori di tali prodotti, rendendo così di fatto applicabile ai danni causati da essi il principio generale codicistico della responsabilità colposa (51), ovvero se possa applicarsi la sua eccezione prevista dall'art. 2050 c.c. sulla presunzione di responsabilità per i danni provocati da attività imprenditoriale pericolosa, occorrendo dunque, per usufruire dell'esimente (a prescindere dal rispetto degli *standards* di salvaguardia prescritti dalla legge o dall'autorità amministrativa), l'effettiva adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno (52).

Una ulteriore lacuna è stata individuata nella tutela del titolare di un fondo che subisca immissioni di pollini o di parti di piante transgeniche provenienti dal fondo del vicino. Appare indubbio che anche in questo caso assistiamo al conflitto fra la norma civilistica, nella specie l'art. 844 c.c., e quella amministrativa sopra evidenziata.

In particolare al di là delle questioni relative all'applicazione della norma codicistica, concernenti la possibilità che l'ingresso di tali organismi possa rientrare nell'ambito delle fattispecie immissive previste nell'elenco redatto dal legislatore, la valutazione se sia necessaria la contiguità tra i fondi (e non sia sufficiente invece la mera vicinanza), quella della applicabilità della tutela al solo proprietario del fondo (ovvero al possessore, al locatore o anche al mero occupante), nonché infine la differenza fra un uso statico ed uno dinamico di ciascuno dei due fondi (proprietà *vs.* industria)

(53), il nodo da sciogliere in questo caso riguarda il concetto di intollerabilità della immissione, ossia la valutazione del giudice civile di un limite di tollerabilità per una immissione autorizzata dalla pubblica amministrazione all'esito delle procedure sopra evidenziate. La risposta della dottrina, che valuta tutelabile il godimento attivo del fondo immesso mediante la norma in oggetto, a meno che non vi sia stata acquiescenza all'immissione (acquiescenza rinvenibile, ad esempio, nella mancata partecipazione alla consultazione pubblica prevista nella procedura di autorizzazione) (54) seppure di fondo corretta, mi sembra in concreto di difficile applicazione. Infatti, mentre ad una azione inibitoria incardinata dinnanzi al giudice civile appare preferibile il ricorso alla tutela in via amministrativa, in quanto ogni provvedimento inibitorio può essere concesso attraverso il ritiro della autorizzazione a seguito dell'emersione di nuovi dati relativi alla dannosità della immissione nell'ambiente del prodotto g.m., il giudizio civile potrebbe avere ad oggetto quel temperamento fra le esigenze dei due fondi previsto dal secondo comma della norma, ossia potrebbe portare alla concessione di un indennizzo per il fondo ricevente che subisca una diminuzione del proprio valore o del valore dei propri prodotti (si pensi alla coltivazione di prodotti biologici) a causa dell'attività immissiva lecita (perché in regola con la normativa amministrativa e penale) ma comunque intollerabile (purché quest'ultima sia iniziata successivamente a quella presente sul fondo immesso).

11. - Quella appena effettuata può essere considerata una più che sommaria e peraltro assai approssimativa ricognizione delle numerose problematiche connesse alla disciplina degli organismi geneticamente modificati e del modo con cui il legislatore comunitario ha cercato di risolverli imponendo agli Stati membri una normativa complessa e non sempre armonica e coerente. Non ho ritenuto di entrare nel merito della valutazione delle singole fonti normative, trattandosi spesso di valutazioni di aspetti scientifici per i quali, lo confesso, non ho adeguati strumenti. Molti sono inoltre i problemi tuttora aperti ai quali il legislatore non ha ancora potuto o voluto dare risposta: ad alcuni ho accennato io, altri sicuramente saranno analizzati dalla dottrina al momento in cui dovessero essere riscontrati.

In ogni caso, ci troviamo di fronte a problemi di vastissima portata che ripropongono con una nuova veste il rapporto fra scienza e diritto. E ad un legislatore non più chiamato a recepire dati predeterminati altrove, ma (al contrario) chiamato a sciogliere in via normativa i nodi della scienza ed a indirizzare l'attività di ricerca dello scienziato verso quelle soluzioni che ritiene più meritevoli di attenzione. □

(51) Anche in questo caso per la tesi affermativa propende A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 537 e s.

(52) Questa soluzione viene preferita da E. ROOK BASILE, *Biotechnologie, diritti proprietari e ambiente*, cit., 401 e ss.

(53) In relazione alle problematiche interpretative della norma mi per-

metto di rinviare al mio *Immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona*, Napoli, 1996.

(54) In tale senso, v. A. GERMANÒ, voce *Biotechnologie in agricoltura*, cit., 190 e ss.

La nuova disciplina delle menzioni tradizionali dei vini a D.O. alla luce del regolamento C.E. n. 316/2004

di GIUSEPPE CARACCILO

Il panorama della legislazione vitivinicola comunitaria nel primo semestre del 2004 è stato vivacizzato, almeno dal punto di vista degli osservatori italiani che hanno dimostrato di esservi molto interessati, dall'emanazione del reg. CE n. 316/2004 che, particolarmente per effetto della occasionale coincidenza cronologica con la fiera veronese del settore vinicolo, ha avuto grande eco anche sulla stampa non specializzata, nella quale si è fatto largo uso di aggettivazioni ridondanti, sempre capaci di eccitare le sensibilità degli operatori che ne risultano coinvolti.

Proprio perché le novità introdotte, come vedremo, non appaiono sconvolgere gli equilibri delle tutele predisposte dalla disciplina comunitaria, ma semmai adattarli alla necessaria compatibilità delle relazioni commerciali internazionali (i cui recenti sintomi di evoluzione, grazie agli accordi raggiunti in sede di WTO, devono essere accreditati proprio alla opportuna elasticità di tutti i protagonisti), credo di poter supporre che la infastidita reazione con cui la innovazione è stata accolta da molti sia da attribuirsi piuttosto alla delusione di vedere troppo rapidamente modificata – dopo appena diciotto mesi dalla sua adozione – una situazione normativa che poteva giustificatamente apparire un traguardo ormai acquisito e non più discutibile.

Il regolamento menzionato è intitolato infatti come «modifica del reg. CE n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio» (cioè il regolamento di base nella materia vitivinicola), il quale più esattamente si occupa di «designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli». Proprio la lunga gestazione del regolamento «applicativo» del 2002 rispetto alla data della sua fonte delegante poteva lasciar supporre che ci si sarebbe trovati poi di fronte ad una disciplina sufficientemente stabile e proprio per questo fatto possono considerarsi motivati alcuni malcontenti che, probabilmente, non sarebbero neppure emersi se già il testo originario della disciplina fosse stato quello oggi vigente.

1. - La situazione anteriore alla recente modifica

Per intendere meglio il senso delle modifiche introdotte, è utile analizzare la norma nel suo processo evolutivo comparando la disciplina originaria a quella attuale.

L'art. 24 del reg. n. 753/2002 prevede, a favore dei vini ai quali si riferiscono, una riserva d'uso di alcune «menzioni tradizionali» distinguendole in tre categorie: alcuni «termini elencati nell'art. 28» non meglio qualificati; le «menzioni specifiche tradizionali» e le «menzioni tradizionali complementari». Attribuisce poi egualmente a tutte le menzionate tipologie una speciale tutela contro qualsiasi usurpazione,

imitazione o evocazione, contro qualsiasi altra indicazione abusiva falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino, contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico, così da lasciar supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta. Perciò, per la designazione di un vino che non ha diritto a fruire di tali menzioni è fatto divieto di avvalersi – si badi, sul territorio dell'Unione europea, perché è questo il limite territoriale di efficacia della disciplina – anche di marchi contenenti le anzidette menzioni, salvi i diritti acquisiti in epoca precedente all'emanazione del regolamento.

Si noti poi che la protezione a favore della menzione è espressamente limitata in relazione alla lingua (o alle lingue) che sono minuziosamente indicate nell'elenco delle menzioni, onde tenere conto della concreta origine lessicale della menzione e del confine «territoriale» dell'interesse che vi è correlato.

La categoria delle «menzioni tradizionali complementari» (definita dall'art. 23 come menzione «che si utilizza tradizionalmente per indicare i vini negli Stati membri produttori» e che «si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento, oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino (...) allo scopo di designare i vini in questione nel loro territorio») è quella esclusivamente interessata dall'innovazione di cui qui si tratta.

Nell'originario testo dell'art. 24, infatti, le menzioni tradizionali complementari venivano distinte in due gruppi (elencati in due distinte sezioni dell'Allegato III al regolamento, denominate A e B). Le menzioni afferenti all'elenco della prima sezione dovevano rispondere ai requisiti della sufficiente specificità e della sufficiente definizione da parte dello Stato membro donde si origina il vino; della sufficiente distintività o della solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario; dell'utilizzo tradizionale per almeno 10 anni in associazione con uno o più categorie di vini di origine comunitaria. Quelle afferenti all'elenco della seconda sezione, invece, oltre ai requisiti dianzi accennati, dovevano soddisfare all'ulteriore condizione di essere associate ad un vino recante un'indicazione geografica e servire ad identificare detto vino come originario di tale regione o località del territorio comunitario, non già per il significato lessicale della menzione, ma in relazione alla reputazione o ad una qualità o caratteristica espressa nella menzione ed idonea a significare un tale collegamento.

Inoltre, le due categorie risultavano differenziate anche dal fatto che soltanto in riferimento alla prima e non alla seconda si prevedeva (evidentemente, per il solo commercio sul territorio dell'Unione europea) la possibilità di «deroga», onde consentire l'utilizzo delle menzioni nell'etichetta-

tura di vini con indicazione geografica originari di Paesi diversi da quelli comunitari, sia pure a condizione: *a*) dell'invio di una domanda motivata alla Commissione ed a condizione della sussistenza dei requisiti previsti per le menzioni dell'allegato A; *b*) che la menzione venga espressa nella lingua ufficiale del Paese terzo ovvero, se espressa in lingua diversa, questa sia considerata «tradizionale» (nel senso di essere prevista comunque dalla legislazione del Paese terzo e di essere stata adoperata in modo costante dal almeno 25 anni); *c*) che – infine – l'utilizzo non sia tale da indurre il consumatore in errore circa il collegamento tra menzione e genere di vino.

Occorre a questo punto rammentare che nella sezione B dell'Allegato III all'art. 24 (in relazione alla quale, si ripete, nessuna deroga risultava consentita a favore di vini dei paesi terzi) sono contenute menzioni che, per ciò che concerne lo Stato italiano e l'origine lessicale italiana, suonano certamente notorie e tradizionali, come: Amarone, Cannellino, Brunello, Est! Est! Est!!!, Falerno, Morellino, Recioto, Sciacchetra, Sforzato, Torcolato, Vergine, Vino Nobile, Vin Santo.

Non meno tradizionali ed evocative, per quanto forse meno dotate di autonoma capacità identificativa e di collegamento con l'origine territoriale sono però anche le menzioni contenute nella *ex* sezione A, quali: Ambrato, Annoso, Buttafuoco, Cacc'e mitte, Cerasuolo, Dunkel, Falerio, Lagrima, Marsala, Passito, Sangue di Giuda, Stravecchio, Superiore, Vendemmia tardiva, Vivace, Vino novello.

2. - La disciplina attuale

Rispetto a questa situazione, il reg. n. 316/2004, sopprimendo i parr. 6 e 8 dell'art. 24 ed introducendo alcune modifiche all'art. 37, ha eliminato la differenziazione sia di elenco che di disciplina tra le menzioni tradizionali complementari, sicché tutte queste esse sono ora contenute in un unico elenco; non hanno più esigenza del requisito di identificazione dell'origine territoriale del vino (requisito, peraltro, di assai dubbia consistenza effettiva, perché originato dalla sola «reputazione» di provenienza ed astratto da qualunque collegamento di origine lessicale) e, soprattutto, sono soggette alla deroga in favore di vini originari di Paesi terzi, sia pure nel rispetto delle condizioni che già in origine erano previste ai fini della deroga d'anziché consentita solo per le menzioni della (vecchia) sezione A dell'Allegato III.

Dette condizioni, poi, sono state in qualche modo ulteriormente precisate, nel senso che si è detto espressamente che le condizioni di impiego della menzione devono essere conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del Paese terzo di cui trattasi (anche se stabilite da organizzazioni professionali rappresentative) e si è detto espressamente che la domanda motivata presentata dal Paese terzo alla Commissione deve indicare quali sono gli elementi che «permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali».

Risulta così chiaramente che la novità contenuta nel regolamento del 2004 concerne, in definitiva, soltanto il ridotto livello di tutela attribuito da ora innanzi alle menzioni prima elencate nella sezione B dell'Allegato terzo, le quali finiscono per fruire di una tutela non più «assoluta» nei confronti dei vini dei Paesi terzi, ma ormai «relativa», nel senso cioè che la «riserva d'uso» della menzione è filtrata attraverso l'apprezzamento della Commissione cui compete, nel valutare la domanda di deroga presentata dal Paese terzo (finalizzata alla commercializzazione nel territorio europeo di un vino che si avvalga di analoga menzione tradizionale complementare), di ammettere o meno il vino, così come menzionato, alla commercializzazione, ciò che suppone la formalizzazione del diritto all'uso della menzio-

ne mediante la contemplazione anche del Paese terzo nell'elenco dei paesi autorizzati di cui al citato Allegato III.

3. - Le ragioni a fondamento della modifica e i timori degli operatori

Emerge chiaramente dalle considerazioni che il legislatore comunitario ha premesso al testo della più recente direttiva che l'opportunità di realizzare la modifica della disciplina originaria muove dall'apprezzamento delle «preoccupazioni» espresse dai Paesi terzi circa l'ostacolo che essa sarebbe stata idonea a provocare in riferimento all'equilibrio del libero scambio delle merci, alla luce delle difficoltà che la tutela assoluta riconosciuta alle denominazioni tradizionali dei vini comunitari avrebbe potuto determinare nei riguardi di eventuali denominazioni tradizionali dei Paesi terzi medesimi.

E d'altronde è innegabile che l'utilizzo di strumenti *latu senso* protezionistici non costituisca il miglior viatico per prevenire pratiche ritorsive nei medesimi o in analoghi settori.

Ciò che dunque mette conto di valutare con attenzione non è tanto se fosse opportuno «cedere alle pressioni» (secondo l'impostazione di alcuni) ma se davvero le innovazioni recentemente introdotte siano idonee a consentire l'avvio o l'incremento di pratiche di concorrenza non perfettamente leale, alimentata dalla maggiore confondibilità tra i prodotti vinicoli che la minore tutela dello «avviamento» insito nell'uso delle menzioni tradizionali sarebbe idonea a provocare.

A questi fini va messo subito in rilievo che nell'ambito extracomunitario nulla è innovato e nessun eventuale pregiudizio potrebbe derivare dalla recente disciplina, perché la rete di protezione che la norma comunitaria può realizzare riguarda solo il territorio comunitario, non potendo invece costituire detta norma strumento di regolazione delle relazioni concorrenziali in ambiti territoriali che non le competono e non essendoci disciplina alcuna di livello internazionale che valga a costituire protezione dei diritti d'uso delle menzioni tradizionali in conformità alle normative nazionali o comunitarie.

Riguardando, dunque, solo il confronto con i vini importati nella Comunità, la disciplina analizzata sembra essere dotata di uno schermo di protezione già sufficiente, proprio per effetto dello strumento *latu senso* autorizzatorio che è affidato alla Commissione, cui dunque spetta il compito di vigilare perché si esiga il rispetto dei requisiti prescritti dalla disciplina e – peculiarmente – quello inerente all'aspetto dell'uso almeno decennale della menzione in lingua ufficiale del Paese terzo ovvero almeno venticinquennale per la lingua «tradizionale» diversa da quella ufficiale, il quale appare idoneo strumento di prevenzione di eventuali abusi o artificiose e strumentali valorizzazioni di menzioni similari a quelle nostrane, per non dire poi della discrezionale valutazione che la Commissione ha facoltà di fare in ordine alla esistenza degli elementi che «permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali».

Comunque, le condizioni ed i requisiti che la disciplina frappone al riconoscimento del diritto all'uso delle menzioni tradizionali in favore di vini di Paesi terzi sono tali e tante che francamente appare difficile supporre che risulti possibile a qualche operatore creare inesistenti o fittizie denominazioni senza la reale corrispondenza con un esercizio reale e tradizionale, caratteri in presenza dei quali ognuno vede che non avrebbe senso o legittimità pretendere di impedire ai produttori stranieri l'utilizzo in Europa delle menzioni di loro competenza e, contemporaneamente, pretendere che i produttori europei si avvalgano liberamente nei Paesi stranieri di quelle di propria competenza, anche ove queste possano suonare omofone a quelle tradizionalmente in uso in quei Paesi.

Il taglio visuale che proponiamo consente, poi, di riportare la questione alle sue corrette basi logiche e di rimarcare che la tutela delle menzioni non può e non deve diventare strumento di privilegio per assicurarsi – grazie a vincoli protezionistici – il successo nella competizione commerciale, ma deve costituire fonte di protezione dalle condotte illegittimamente volte ad appropriarsi dei caratteri o delle connotazioni tradizionali onde avvantaggiarsi della notorietà che essi assicurano. Non si tratta insomma di prevenire il confronto, ma di incanalarlo su corrette basi competitive.

E, soprattutto, si tratta di tornare a considerare che l'interesse sotteso all'utilizzo delle «menzioni tradizionali», come anche all'utilizzo delle «denominazioni di origine», non è – o non è solo – quello del produttore o della collettività dei produttori, che mira ad avvalersene in senso commerciale, ma è quello del consumatore, che ha diritto alla veridica corrispondenza tra le caratteristiche evocate dalla menzione ed il prodotto che essa connota, sia pure una volta che sia garantito che la pienezza dell'informazione non si trasformi in confusione circa la provenienza del prodotto.

4. - Strumenti di tutela e ruolo degli Enti e dei Consorzi di settore

In quest'ottica, anzi, ci permettiamo di segnalare che – al di là delle probabilmente modeste conseguenze pratiche che la modifica introdotta sarà idonea a determinare sulla competizione di settore nel mercato europeo – la vicenda potrebbe costituire occasione e stimolo per ripensare all'atteggiamento che le aziende europee titolari di diritti d'uso di denominazioni tradizionali devono adottare se vogliono valorizzare e tutelare siffatti diritti (mentre per quelli d'uso delle denominazioni d'origine appare già sufficiente la tutela apprestata dalle norme che vi sono dedicate nella terza sezione degli «Accordi TRIP's» stipulati nel 1994 a Marrakech come trattato allegato al WTO) anche sui mercati esteri, proteggendoli da pratiche emulative e confusive nei confronti delle quali resterebbero altrimenti sguarnite gli strumenti di cui possono invece avvalersi sul mercato comunitario.

Infatti, se pure prive di una apposita tutela internazionale, è innegabile che anche molte «menzioni tradizionali», spesso più notorie ed evocatrici di alcune denominazioni di origine, sono espressione di un vero e proprio patrimonio umano e culturale creatosi nel tempo e per effetto di fattori riferibili alle comunità locali, cui va perciò riconosciuta ben più che una semplice aspettativa.

In questa prospettiva, però, gli strumenti di tutela non possono che essere quelli che afferiscono alla tradizione privatistica, sia pure mediata dall'interesse «collettivo» che li giustifica: se l'interesse tutelato fa capo ad una comunità, gli enti esponenziali di quella comunità hanno titolo per operare ai fini della tutela e valorizzazione di quell'interesse, appunto perchè esso trascende la sfera dell'individuo.

Enti come i Consorzi volontari di tutela o come le Camere di commercio, appunto perchè deputati anche all'esercizio di attività di promozione in favore degli operatori commerciali locali, hanno di certo fra le loro finalità istituzionali anche il compito di apprestare gli strumenti validi a far sì che i caratteri tipici dei prodotti di tradizione otten-

gano la opportuna riconoscibilità nel mondo attraverso le menzioni che li individuano.

Essi, poi, potrebbero essere validi gestori di quell'ideo strumento che, sia pur non riconosciuto in tutte le legislazioni nazionali, si va diffondendo sempre di più sotto il nome di marchio collettivo, strumento la cui disciplina non impedisce che risulti oggetto della registrazione una menzione già in uso e notoria, siccome non è richiesto alcun requisito di «novità» del simbolo da registrare.

Il nostro ordinamento lo contempla in termini generali all'art. 2570 del codice civile, consentendo che «i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti». In tal modo, lo strumento di origine privatistica finisce per poter essere condiviso da una collettività di soggetti, accomunati dalla caratteristica di essere produttori di una medesima merce o perlomeno di una merce connotata attraverso una identica menzione, i quali acquisiscono la facoltà d'uso del marchio/menzione per il fatto stesso di aderire all'ente che ne ha ottenuto la registrazione, e perciò risulta titolare del diritto, impegnandosi a rispettarne i regolamenti.

Anche l'Unione europea contempla uno strumento in tutto analogo, sin da quando – con il regolamento n. 40 del 1994 – si prevede espressamente a favore di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o persone giuridiche di diritto pubblico, la facoltà di registrazione di marchi comunitari collettivi idonei a distinguere i prodotti o i servizi degli associati.

La registrazione di siffatti marchi collettivi in tutti i Paesi terzi che lo consentano (sia pure con gli inevitabili oneri di istituzione e di gestione che ciò inevitabilmente implicherà) abiliterebbe gli enti titolari del marchio – sempre che le legislazioni dei Paesi terzi concordino con quelle europee, ciò che va verificato di caso in caso – a contrastare ed impedire l'uso della menzione in difformità «alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale». Ciò che vuol dire – ancora una volta – che neanche questo strumento potrebbe essere adoperato per impedire a produttori di Paesi terzi l'utilizzo di una menzione da essi legittimamente e tradizionalmente, e comunque già prima della registrazione, adoperata.

La registrazione interna o europea del marchio collettivo indurrebbe poi l'ulteriore effetto di ripristinare, di fatto, sul territorio in cui la registrazione ha effetto, quella tutela assoluta della menzione tradizionale (di cui prima si è detto analizzando la disciplina oggi modificata), grazie al diritto riservato d'uso che attribuirebbe, in assenza di preuenti provenienti da Paesi terzi.

Resta infine da valutare l'aspetto dell'opportunità di una simile operazione, alla quale non può rimanere estraneo il solito criterio del bilanciamento dei benefici attesi con i costi solo approssimativamente prevedibili, ed è questa una valutazione che, certo, va affrontata caso per caso ma che risulta essere già stata – per le notizie che ci giungono di alcuni Consorzi di tutela che si sono affrettati a ricorrere alla registrazione dei marchi collettivi appena dopo che il regolamento comunitario n. 316/2004 è stato emanato – operata con favorevole esito, per quanto ovviamente onerose si siano prospettate le gestioni di tante registrazioni nei molti Paesi terzi potenzialmente interessati. □

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia C.E., Sez. II - 13-1-2005, in causa C-117/03 - Timmermans, pres.; Gulmann, rel.; Kokott, avv. gen. - Società Italiana Dragaggi S.p.A. (ed altri) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ambiente - Conservazione degli habitat naturali - Direttiva 92/43/CEE - Flora e fauna selvatiche - Elenco nazionale dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria - Misure di conservazione. (Dir. Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, artt. 4, n. 5, 6, n. 3 e 21; d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, art. 4)

L'art. 4, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da questa previste all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo (1).

Per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale (2).

(Omissis)

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 4, n. 5, 6, n. 3, e 21 della dir. del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (G.U. L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone in particolare la Società Italiana Dragaggi S.p.A. (in prosieguo: la «Dragaggi») al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in merito all'annullamento, disposto dall'amministrazione aggiudicatrice, di una gara d'appalto relativa a lavori di dragaggio e di scarico di sedimenti in una cassa di colmata nel porto di Monfalcone.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3. A mente del sesto «considerando» della direttiva, «per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno (s)tato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito».

4. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, «(è) costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».

5. L'art. 4 della direttiva è così formulato:

«1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'alle-

gato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. (...)

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (...)

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'art. 1, lett. c), punto iii), e dell'insieme del territorio di cui all'art. 2, par. 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5 per cento del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21.

3. L'elenco menzionato al par. 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al par. 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni (...).

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al par. 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4».

6. A norma dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, «(t)utti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria».

7. L'art. 6 della direttiva dispone quanto segue:

«(...) 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il par. 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

8. L'art. 21 della direttiva dispone che le misure progettate vengano adottate secondo una procedura di comitato.

9. Ai sensi dell'art. 23 della direttiva, la trasposizione di quest'ultima negli ordinamenti nazionali deve essere realizzata dagli Stati membri nel termine di due anni dalla notifica della direttiva stessa. Tale notifica ha avuto luogo il 10 giugno 1992.

Normativa nazionale

10. La direttiva è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano mediante il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, intitolato «Regolamento recante attuazione della dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (G.U.R.I. n. 248, supplemento ordinario n. 219/L del 23 ottobre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 357/97»).

11. In particolare, l'art. 4 del decreto n. 357/97 ricollega le misure di conservazione dei siti alla predisposizione, da parte della Commissione, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria.

Causa principale e questione pregiudiziale

12. Il 14 maggio 2001 la Dragaggi ha ottenuto l'aggiudicazione di un appalto relativo a lavori di dragaggio e di scarico di sedimenti in una cassa di colmata nel porto di Monfalcone.

13. Quattro mesi più tardi, l'amministrazione aggiudicatrice ha annullato l'intera procedura di gara per il fatto che la cassa di colmata destinata a raccogliere i materiali di scavo risultanti dai detti lavori era qualificata come sito di interesse comunitario, obbligatoriamente assoggettato a valutazione di incidenza in forza della pertinente normativa nazionale. Orbene, secondo l'autorità competente, tale valutazione non avrebbe potuto avere un esito positivo.

14. La Dragaggi ha contestato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, la legittimità della decisione di annullamento dell'aggiudicazione. Essa ha sostenuto, in particolare, che il procedimento per la classificazione fra i siti di importanza comunitaria del sito «Foce del Timavo», dove si trova la cassa di colmata interessata dai progetti di dragaggio, non era ancora concluso. Infatti, pur avendo le autorità italiane proposto alla Commissione un elenco dei siti, tra i quali quello della foce del Timavo, la detta istituzione non avrebbe ancora adottato l'elenco comunitario, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva. Pertanto, l'obbligo di procedere ad una valutazione preventiva dei progetti aventi un'incidenza significativa sul sito non sarebbe stato ancora applicabile.

15. Nella sua sentenza, il detto giudice ha respinto l'argomento relativo all'inapplicabilità al progetto in questione della procedura di valutazione dell'incidenza. Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel caso in cui uno Stato membro abbia, come nel caso di specie, individuato un sito che ospita un habitat prioritario e lo abbia inserito nell'elenco proposto alla Commissione, tale sito deve essere considerato di importanza comunitaria, ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva. Esso sarebbe dunque assoggettato, a norma dell'art. 4, n. 5, della direttiva, alle misure di salvaguardia contemplate dall'art. 6, nn. 2-4, della medesima, ed in particolare alla valutazione di incidenza prevista al n. 3.

16. Secondo il detto giudice, tale interpretazione è l'unica idonea a dare un significato logico alla direttiva, la quale, mirando a tutelare habitat o specie in pericolo di scomparsa e di estinzione, deve poter essere direttamente applicabile, quanto meno a titolo di misura di salvaguardia. Inoltre, gli atti che propongono la classificazione della foce del Timavo tra i siti prioritari, e segnatamente il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 aprile 2000, non sarebbero stati impugnati.

17. Ritenendo che una valutazione di incidenza fosse necessaria, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha accolto le altre censure della Dragaggi relative alla mancata consultazione dei soggetti interessati dalla realizzazione del progetto, per il fatto che prima di procedere all'annullamento degli atti di gara non erano state prese in considerazione soluzioni alternative a quelle definite nel progetto stesso, e che l'autorità competente non aveva esaminato la possibilità di esprimere una valutazione positiva accompagnata da condizioni.

18. La Dragaggi ha interposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare, essa ha riproposto dinanzi a tale giudice la tesi secondo cui l'art. 4, n. 5, della direttiva impone l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della direttiva medesima soltanto a partire dall'elaborazione dell'elenco comunitario. Tale tesi sarebbe confermata dall'art. 4 del decreto n. 357/1997, il quale dispone che le misure di salva-

guardia debbono essere adottate nei tre mesi successivi all'inclusione del sito nell'elenco definito dalla Commissione.

19. Il Consiglio di Stato rileva come l'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della direttiva, adottata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, non possa considerarsi manifestamente infondata, posto che l'iscrizione dei siti di importanza comunitaria ospitanti habitat prioritari pare essere un atto di natura meramente dichiarativa, il quale non richiede l'esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell'organo comunitario.

20. Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«(S)e l'art. 4, par. 5 della dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE debba interpretarsi nel senso che le misure di cui all'art. 6 ed in particolare quella di cui all'art. 6, comma 3 della stessa direttiva siano obbligatorie per gli Stati membri solo dopo la definitiva approvazione in sede comunitaria dell'elenco dei siti ai sensi dell'art. 21, o se, diversamente, al di là dell'individuazione del momento di ordinaria decorrenza delle misure di conservazione, occorra distinguere fra iscrizioni dichiarative e costitutive (incluso fra le prime quelle relative a siti prioritari), ed al fine di salvaguardare l'effetto utile della direttiva mirante alla conservazione degli habitat, nel solo caso di individuazione da parte di uno Stato membro di un sito di importanza comunitaria ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari, non debba ritenersi che sussista un obbligo di sottoposizione a valutazione di piani e progetti significativamente incidenti sul sito, anche prima della formazione da parte della Commissione del progetto di elenco dei siti o della adozione definitiva di detto elenco ai sensi dell'art. 21 della direttiva ed in sostanza a partire dalla formulazione dell'elenco nazionale.»

Sulla questione pregiudiziale

21. Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della direttiva, il regime di tutela delle zone speciali di conservazione da essa previsto all'art. 6, nn. 2-4, si applica ad un sito non appena quest'ultimo sia stato iscritto, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria, così come adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 del detto testo normativo.

22. Il fatto che, ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, tutti i siti ospitanti tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, individuati dagli Stati membri nell'ambito della fase 1 del medesimo allegato, siano considerati come siti di importanza comunitaria, non è tale da rendere applicabile, per quanto riguarda questi ultimi, il regime di tutela previsto dall'art. 6, nn. 2-4, della direttiva prima che essi figurino, conformemente all'art. 4, n. 2, terzo comma, di quest'ultima, nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione.

23. Non può trovare accoglimento la contraria tesi prospettata dal giudice del rinvio, secondo cui, qualora uno Stato membro abbia – come nella fattispecie oggetto della causa principale – individuato un sito che ospita un habitat prioritario e lo abbia incluso nell'elenco proposto alla Commissione a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva, tale sito dovrebbe considerarsi – alla luce dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva stessa – come sito di importanza comunitaria e sarebbe dunque assoggettato, a norma dell'art. 4, n. 5, della direttiva, alle misure di salvaguardia previste dall'art. 6, nn. 2-4, della medesima.

24. Infatti, da un lato, tale tesi contrasta con il tenore letterale dell'art. 4, n. 5, della direttiva, il quale ricollega espressamente l'applicazione delle dette misure di salvaguardia al fatto che il sito in questione sia inserito, a norma dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva, nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione. D'altro lato, la tesi suddetta presuppone che, quando uno Stato membro abbia individuato un sito ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari e lo abbia incluso nell'elenco proposto alla Commissione a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva, la Commissione sia obbligata ad iscriverlo nell'elenco dei siti di importanza comunitaria che essa adotta in base alla procedura prevista dall'art. 21 della direttiva stessa e di cui si fa menzione all'art. 4, n. 2, terzo comma, della medesima. Se così fosse, la Commissione – allorché elabora in accordo con ciascuno Stato membro un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva – si vedrebbe preclusa la possibilità di non includere in tale progetto qualunque sito proposto da uno Stato membro quale sito ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari, anche nel caso in cui essa reputasse che in un determinato sito non si trovino – malgrado il diverso parere dello Stato membro inte-

ressato – tipi di habitat naturali e/o specie prioritari ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva. Orbene, una situazione del genere sarebbe in contrasto, in particolare, con l'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva, letto in combinato disposto con l'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva stessa.

25. Risulta dunque da quanto sopra esposto che l'art. 4, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da questa previste all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria, adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo.

26. Ciò tuttavia non significa che gli Stati membri non siano tenuti a tutelare i siti sin dal momento in cui, a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva, li propongono nell'elenco nazionale trasmesso alla Commissione in quanto atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria.

27. Infatti, in mancanza di una tutela adeguata di tali siti sin da tale momento, la realizzazione degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche, quali indicati in particolare al sesto «considerando» ed all'art. 3, n. 1, della direttiva, rischierebbe di essere compromessa. Una tale situazione sarebbe tanto più grave per il fatto che riguarderebbe tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, i quali, a motivo delle minacce gravanti su di essi, sarebbero destinati a beneficiare, secondo quanto auspicato dal quinto «considerando» della direttiva, di una rapida attuazione di misure dirette alla loro conservazione.

28. Nella fattispecie occorre ricordare che negli elenchi nazionali di siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria debbono figurare siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con riguardo all'obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche contemplato dalla direttiva (v. sent. 7 novembre 2000, causa C-371/98, *First Corporate Shipping*, *Racc.*, pag. I-9235, punto 22).

29. Risulta pertanto che, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, tra i quali possono figurare in particolare siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, ad adottare misure di salvaguardia idonee a salvaguardare il detto interesse ecologico.

30. Occorre dunque risolvere la questione pregiudiziale proposta dichiarando quanto segue:

– l'art. 4, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da essa previste all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo;

– per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale.

Sulle spese

31. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'art. 4, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,

92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le misure di salvaguardia da questa previste all'art. 6, nn. 2-4, si impongono soltanto in relazione ai siti che siano iscritti, in conformità dell'art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva stessa, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la procedura prevista dall'art. 21 del detto testo normativo.

Per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale. (*Omissis*)

(1-2) LA CORTE EUROPEA E LE MISURE DI SALVAGUARDIA NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI DALL'ITALIA.

1. - La Corte di giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità del regime di tutela introdotto dall'art. 6, parr. 2-4, direttiva «Habitat» 92/43/CEE, ad un sito naturale proposto dall'Italia, ai sensi dell'art. 4, par. 1, non ancora incluso nell'elenco dei «siti d'importanza comunitaria».

La Corte si è pronunciata a favore di un'interpretazione letterale della norma, per cui le misure di tutela previste dall'art. 6 si applicano unicamente ai siti iscritti nell'elenco dei siti selezionati quali S.I.C., adottato dalla Commissione europea.

L'attività di riconoscimento ufficiale prevista dall'art. 4 non può essere intesa quindi come meramente dichiarativa, come sostenuto dalle Corti amministrative italiane, ma propriamente costitutiva, in quanto la Commissione non è vincolata alla proposta dei siti e ben può negarne l'inserimento qualora non riscontri nel sito proposto i tipi di habitat naturali e/o le specie prioritari ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, malgrado il diverso parere dello Stato proponente (1).

La Corte ha però affermato, nello stesso tempo, un obbligo di tutela, a carico degli Stati membri, sin dal momento in cui i siti naturali vengono proposti nell'elenco nazionale trasmesso alla Commissione, in quanto atti ad essere individuati come S.I.C., anche se non ha proceduto a delimitare il margine discrezionale di cui dispongono gli stessi nella salvaguardia delle «esigenze ecologiche del sito».

Vediamo allora di interpretare questa sentenza alla luce della situazione italiana.

2. - L'applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli» ha trovato nel nostro Paese un campo estremamente propizio: in Italia sono presenti circa il 65 per cento degli habitat elencati nell'allegato 1 della direttiva «Habitat» e oltre il 30 per cento delle specie animali e vegetali indicate nell'allegato 2.

L'Italia è interessata dalla presenza di tre regioni biogeografiche: alpina, continentale e mediterranea (2).

L'individuazione dei p.S.I.C. è stata realizzata, dal 1995 al 1997, nell'ambito del programma *BioItaly*, Progetto *Life* Natura 1994 del Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura, a cui hanno partecipato le Regioni e le Province autonome (3).

(1) Un effetto diretto dell'art. 6, nn. 2-4, anticiperebbe in modo inammissibile, secondo l'avvocato generale della Corte, la decisione della Commissione, che è l'unica ad avere «una visione di insieme sul tutto il territorio europeo».

(2) La lista di siti prevista dalla direttiva «Habitat» è suddivisa in sei regioni biogeografiche. Ad oggi, sono stati approvati gli elenchi di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, macaronesica (che com-

prende le Azzorre, Madera e le Canarie), atlantica, continentale e, ultima in ordine di tempo, boreale (decisione della Commissione n. 2005/101/CE, del 13 gennaio 2005, in *G.U.* L 40 dell'11 febbraio 2005, p. 1).

(3) Le Regioni e le Province autonome, per l'individuazione delle aree da proporre come S.I.C., si sono avvalse della collaborazione scientifica della Società botanica italiana (SBI), dell'Unione zoologica italiana (UZI) e della Società italiana di ecologia (SiE).

La lista delle aree è stata inviata alla Commissione europea come «siti di importanza comunitaria» proposti (p.S.I.C.) il 30 giugno 1997, nei termini previsti.

Attualmente le Regioni italiane hanno individuato 2.413 aree che rispondono ai requisiti indicati dalla direttiva «Habitat» (4).

Il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali nell'edificazione della Rete Natura 2000 è continuato poi a svilupparsi nella gestione dei siti, che rappresenta la fase successiva per la reale attivazione della rete Natura 2000 sul territorio. Vediamo in che modo.

3. - La vigente normativa nazionale (5) attribuisce a Regioni e Province autonome le competenze relative alla conservazione degli habitat e delle specie presenti sul proprio territorio attraverso la gestione dei siti Natura 2000 da esse proposti.

Se, da un lato, le zone di protezione speciale (Z.P.S.) fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione, dall'altro per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell'ambiente.

Diversamente da quanto avviene, infatti, con la direttiva «Uccelli», secondo la quale le zone di protezione sono designate esclusivamente dagli Stati membri e quindi quelle non dichiarate come zone speciali di protezione per gli uccelli, che invece avrebbero dovuto esserlo, sono ugualmente assoggettate alla tutela prevista per quelle dichiarate, nel caso della direttiva «Habitat» gli Stati membri devono proporre alla Commissione un elenco dei siti ospitanti gli habitat naturali e le specie indigene, e solo successivamente la Commissione adotterà un elenco dei siti d'importanza comunitaria.

L'elenco dei siti proposti alla Commissione è stato ufficializzato con il d.m. 3 aprile 2000 (6).

È sorta una contesa fra lo Stato ed alcune Regioni proprio in merito al regime di protezione e agli interventi attuati in un S.I.C. prima e dopo l'atto formale di ufficializzazione.

Il Ministero dell'ambiente ha in seguito diramato una importante nota informativa, indirizzata alle Regioni e alle Province autonome, tendente ad avviare azioni di salvaguardia dei siti Natura 2000 attivando la «valutazione di incidenza» (7) in presenza di interventi di trasformazione (8).

Si sono poi succeduti il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, concernente gli «Indirizzi per la gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE»; e, ultimo in ordine di tempo, il d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120, che ha sostituito e modificato il d.p.r.

357/1997, a seguito di apertura di procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. In particolare, ha riformulato la procedura per la «valutazione d'incidenza» (art. 6), elaborata nel precedente decreto in maniera poco chiara e non conforme alla direttiva.

4. - Ecco allora che Regioni e Province autonome rispondono, coerentemente alle linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con ampia libertà decisionale nella scelta delle misure di conservazione necessarie, che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat protetti.

Tali misure devono necessariamente evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie nei siti Natura 2000, così come indicato anche dalla Corte di giustizia con questa sentenza, laddove afferma che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43/CEE, ad adottare misure di tutela idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione indicato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale.

Quindi fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i p.S.I.C. definitivamente inseriti nella rete, essi devono comunque essere tutelati.

Ciò è previsto anche dal Trattato dell'Unione, secondo i cui principi e, in particolare, secondo l'art. 10 (9), non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000, riconoscendone così il valore naturalistico, e dall'altra conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati (10).

Infatti, sebbene i siti siano proposti a livello nazionale, essi vengono inseriti in una rete di rilevanza comunitaria: una lesione delle caratteristiche nelle more dell'iscrizione nell'elenco ufficiale comprometterebbe parti insostituibili del comune patrimonio ambientale europeo, frustrando di conseguenza lo scopo della direttiva ed il suo effetto utile.

Pertanto, come ci ricorda anche la Corte, l'interesse ecologico tutelato non è solo quello italiano, bensì europeo, in quanto verrebbe diminuito il contributo di tali siti alla rete comunitaria.

5. - In Italia i compiti e gli obblighi fondamentali per l'applicazione della direttiva 92/43/CEE spettano, come abbiamo visto, alle Regioni e alle Province autonome, ferma restando la responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione europea e dei principi costituzionali.

Dunque, a partire dal 1999 e soprattutto dal 2000, a seguito della nota del Ministero dell'ambiente tendente ad

(4) Per quel che riguarda la direttiva «Uccelli», 79/409/CEE, l'Italia ha designato, al gennaio 2002, 341 aree come zone di protezione speciale (ZPS). Il dato è destinato a crescere quando si sarà conclusa la fase di concertazione e di collaborazione con le singole Regioni e Province autonome.

(5) Lo Stato italiano recepisce la direttiva «Habitat» con il regolamento di attuazione d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357.

(6) Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, «Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE».

(7) Una nuova procedura di valutazione preventiva che riguarda gli effetti di piani e progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati individuati è appunto la valutazione d'incidenza.

A questo proposito è indispensabile far riferimento a due documenti esplicativi che la Commissione europea, data la situazione di difficile e confuso avvio dell'applicazione dell'art. 6 della direttiva, quello riguardante appunto la valutazione di incidenza, ha ritenuto opportuno diffondere.

Nel 2000 è stato pubblicato *La gestione dei siti della rete Natura 2000* -

Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE.

Alla fine del 2001 è stato diffuso su Internet un documento sulle linee guida per la valutazione di incidenza dal titolo *Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites - Methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the «Habitats» Directive 92/43/EEC* (La valutazione di piani e progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6, commi 3 e 4 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE).

(8) Nota prot. N SCN/20/2000/1248 del 25 gennaio 2000.

(9) Si tratta del divieto di vanificare lo scopo delle direttive comunitarie: in pendenza del termine fissato da una direttiva per la sua trasposizione nel diritto nazionale, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.

(10) A questo proposito esiste ormai una serie di precedenti legali dell'Unione secondo i quali la Commissione può attivare procedure di infrazione contro lo Stato membro che adotti un comportamento così contraddittorio.

attivare misure di salvaguardia dei siti attraverso l'applicazione della valutazione di incidenza (probabilmente stimolato anche da alcune sentenze della Corte costituzionale e da procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea), le Regioni e le Province autonome hanno iniziato ad integrare la valutazione di incidenza nella loro normativa o a recepire quanto indicato nel d.p.r. 357/97 nelle proprie procedure autorizzative e di V.I.A. (valutazione d'impatto ambientale).

Nella pratica, tuttavia, la valutazione di incidenza sembra essere una procedura ancora in fase di sperimentazione e le modalità di applicazione concreta variano considerevolmente da un contesto all'altro.

Si va dalla semplice applicazione della norma nazionale alle situazioni locali all'inserimento della valutazione di incidenza nelle leggi regionali relative alle V.I.A. o alla conservazione della natura, all'emissione di delibere *ad hoc*.

Una prima tipologia vede il riferimento diretto alla norma nazionale e l'inserimento della valutazione di incidenza nelle procedure di V.I.A. regionali/provinciali (11).

La Toscana, invece, inserisce la valutazione di incidenza, anziché nelle leggi sulla V.I.A., nella l.r. 6 aprile 2000, n. 56, «Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49» (12).

Un altro insieme di normative, generalmente più recenti delle precedenti, è rappresentato da specifiche ed articolate delibere di Giunta che ordinano la materia in Regioni come la Liguria, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento (13).

In conclusione, per quanto riguarda l'applicazione della valutazione di incidenza a livello regionale, la situazione è molto eterogenea.

In genere, le norme meno recenti si riferiscono esplicitamente ai progetti e non ai piani; quelle più recenti, probabilmente anche a seguito della costituzione di un tavolo tecnico di confronto tra Ministero, Regioni e Province autonome e dell'invio della nota esplicativa di cui sopra, fanno riferimento anche ai piani e ai programmi.

L'approccio varia da Regione a Regione: in alcuni casi l'accento è posto più sulla procedura, in altri sull'individuazione delle autorità competenti, in altri ancora sulla relazione per la valutazione di incidenza.

La sfida che lo Stato e le Regioni, nello spirito di leale collaborazione come indicato dalla nostra Carta costituzionale, devono intraprendere per il futuro, anche facendo proprie le conclusioni cui perviene la Corte europea con questa ultima pronuncia, è allora quella (di cercare) di evitare che venga vanificato lo scopo della direttiva, attuando – ognuno per le proprie competenze – l'obbligo che ricade sugli stessi Stati membri (e in Italia sulle Regioni) di «adottare misure di salvaguardia idonee (...) a salvaguardare il pertinente interesse ecologico» rivestito dai «siti atti ad essere individuati quali siti d'importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie».

Fulvio Di Dio

(11) È il caso, ad esempio, di Lazio, Basilicata, Umbria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Emilia Romagna e Valle d'Aosta.

(12) La Regione si provvede in questo modo di un solido strumento normativo per la gestione del territorio ai fini della conservazione della natura.

(13) In questi casi l'equivalenza tra procedura di valutazione di incidenza e salvaguardia dell'integrità dei siti in attesa della completa applicazione della direttiva è un riferimento anche esplicito.

Cass. Sez. III Civ. - 10-3-2005, n. 5322 - Preden, pres.; Calabrese, est.; Golia, P.M. (conf.) - Galano ed altri (avv. Maglione) c. Cacace (avv. Lambiase). (Conferma App. Napoli, Sez. spec. agr. 22 ottobre 2003)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto all'indennizzo - Presupposti - Prova - Onere - Soggetto gravato - Affittuario - Contestazioni da parte del concedente - Natura di eccezione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze (L. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 11 e 14; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 16)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Proposizione - Introduzione del relativo giudizio - Proposizione di successiva ed analoga domanda in altro giudizio - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

In tema di miglioramenti agrari, le condizioni legittimanti il diritto all'indennizzo riconosciuto all'affittuario (consenso del concedente ovvero autorizzazione dell'IPA) rappresentano elementi costitutivi del diritto stesso, e, pertanto, vanno provate dall'affittuario, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (1).

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 va esperito, pena l'improponibilità della relativa azione giudiziaria, prima della proposizione di una domanda giudiziale attinente a controversia in materia di contratti agrari, ma non anche prima della proposizione della detta domanda in ciascun successivo processo o giudizio, con la conseguenza che, esperito ritualmente il tentativo di cui ed introdotta la relativa domanda giudiziale, un'eventuale riproposizione della medesima pretesa (senza alcuna rilevante modificazione dei suoi elementi costitutivi: soggetti, petitum, causa petendi) dinanzi ad altro (o allo stesso) giudice non postula la necessità di un nuovo tentativo di conciliazione (2).

(Omissis). - Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente motivazione, lamentano che la Corte di merito non abbia ritenuto che il rapporto di affitto si era nella specie rinnovato per effetto della mancanza di una rituale ed efficace disdetta, atteso che la stessa era stata inviata a Galano Orlando (persona diversa) e non ad esso Galano Osvaldo.

(1-2) Entrambi i principi di diritto della decisione in annotazione, confermano precedenti decisioni della S.C. Sulla prima massima, in tal senso, fra le altre, si v., Cass., 4 giugno 2002, n. 8072, in questa Riv., 2003, 102, con nota di SIRIGU.; Id., 20 agosto 1983, n. 5426, in *Giur. agr. it. (M)*, 1984, 567; Id., 28 ottobre 1978, n. 4936, in *Giur. agr. it.*, 1981, 36, con nota di GIUNTA; in *Giust. civ.*, 1978, I, 279, con nota di TRIOLA. Sulla seconda, in tal senso, si v., Cass. 21 febbraio 2002, n. 2509, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 268. Secondo la quale, constatata l'impossibilità di una definizione bonaria delle pretese *hinc inde* dedotte, sarebbe consentito alle parti proporre in sede giudiziaria la detta domanda. Con la conseguenza che il tentativo di conciliazione non solo, non deve essere rinnovato nell'ipotesi in cui, ad esempio, depositato il ricorso, per qualsiasi motivo lo stesso (e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) non sia stato notificato all'altra parte, ma anche nell'eventualità che sia adito un giudice incompetente, per materia o per territorio. In questa ultima eventualità, ove rimangano fermi gli estremi della controversia (soggetti, *petitum* e *causa petendi*) sia che il processo sia riassunto innanzi al giudice indicato come competente, sia che il processo stesso sia iniziato *ex novo* (dopo la scadenza del termine eventualmente assegnato per la riassunzione), la parte attrice non propone una «nuova» domanda in materia di contratti agrari, che deve essere preceduta da nuovo tentativo di conciliazione, ma ripropone, al giudice competente la stessa domanda che, pertanto, non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione. (I.C.)

Il motivo va disatteso.

La Corte napoletana con accertamento di fatto sufficientemente motivato ha rilevato che la disdetta del 10 aprile 1992, tempestivamente intimata, venne indirizzata «per mero errore», a Galano Orlando e non Osvaldo, ma fu comunque ricevuta da quest'ultimo, come attestato dalla relativa sottoscrizione.

A parte, dunque, che l'atto ha in effetti raggiunto il suo scopo, non va escluso che la Corte abbia ragionevolmente ritenuto che la Cacace avesse inserito nella disdetta inviata tutti gli elementi tali da poter sicuramente individuare chi fossero gli affittuari, quale il fondo relativo al rapporto agrario ed il luogo ove tale fondo fosse situato, ecc.

In questo caso l'errore concernente il nome della persona destinataria della raccomandata non può ritenersi incidente sulla validità dell'atto stesso, essendo agevole identificare con certezza quale dovesse intendersi per parte.

Né, del resto, Galano Osvaldo ha contestato la sua qualità di affittuario del rapporto in oggetto.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (tra cui quelle degli artt. 46 legge 203/82 e 310 c.p.c.) e insufficiente motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ritenuto che il tentativo di conciliazione richiesto – (anche) nei confronti di Celio Concetta – da Cacace Rosa con raccomandata 10 aprile 1992, poiché il successivo procedimento n. 3137/94 si era estinto, fosse valido nei confronti della stessa Celio per l'instaurazione del nuovo, presente procedimento n. 1021/97. In altri termini si adduce che l'estinzione del primo giudizio ha travolto anche il tentativo di conciliazione esperito (allora) nei confronti della Celio.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

Questa Corte invero ritiene la possibilità di proporre o riproporre la stessa domanda, dinanzi ad altro o allo stesso giudice, una volta compiuta la formalità del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/82 (v. Cass. n. 2509/2002).

Al proposito si osserva che il tentativo di conciliazione deve precedere la «proposizione» della «domanda», che si intende avanzare in giudizio, relativa a una controversia in materia di contratti agrari, non ogni singolo «giudizio» o «processo» in materia di contratti agrari, per cui, esperito il tentativo di conciliazione ed introdotta la domanda giudiziale, una eventuale riproposizione della medesima domanda, che cioè conserva – come pacifico nella specie – gli stessi elementi costitutivi dei soggetti, del *petitum* e della *causa petendi*, non postula la necessità di un nuovo tentativo di conciliazione.

In questo caso la parte attrice infatti non propone una «nuova» domanda in materia di contratti agrari, che deve come tale essere preceduta da nuovo tentativo di conciliazione, ma ripropone allo stesso giudice (o al giudice competente) la «stessa» domanda che, pertanto, non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione.

A detti criteri si è, dunque, sostanzialmente attenuta la Corte di merito napoletana, la cui decisione sul punto si sottrae quindi alla censura dei ricorrenti.

Con il terzo motivo costoro, denunciando violazione e/o falsa applicazione, tra gli altri, degli artt. 15 legge n. 11/1971, 16-17 legge n. 203/82 e 244 c.p.c. e insufficiente motivazione, si dolgono per avere a Corte d'appello disatteso la domanda riconvenzionale afferente ai miglioramenti da loro apportati al fondo, all'uopo negando ingresso alla prova testimoniale richiesta.

Il motivo va parimenti disatteso, fondandosi la decisione su un incensurabile apprezzamento di fatto del giudice di merito, che ha ritenuto del tutto generica la relativa articolazione istruttoria perché priva di qualsiasi riferimento all'epoca di realizzazione dei miglioramenti.

L'obiezione peraltro dei ricorrenti, che richiesto cioè di provare il consenso del locatore inutile sarebbe qualsiasi precisazione, non pare cogliere nel segno.

Il consenso del concedente (al pari del parere favorevole espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura) costituisce una condizione essenziale del diritto all'indennità che deve precedere l'esecuzione dei miglioramenti e che involge quindi la necessità anche rispetto ad esso della indicazione – che dalla prova trascritta nel ricorso non si desume – dell'epoca in cui il consenso medesimo è avvenuto, per accertare la preventività dello stesso e per verificare se quali delle opere consentite avessero esaurito nel tempo la loro peculiare funzione.

(Omissis)

Cass. Sez. II Civ. - 30-8-2004, n. 17400 - Calfapietra, pres.; Migliucci, est.; Ceniccola, P.M. (diff.) - Sapino (avv. Reineri) c. Pessuto ed altri (avv. Pacifici). (Cassa con rinvio Trib. Torino 18 maggio 2000)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - Di alto fusto - Distanze per le piantagioni indicate dall'art. 893 c.c. - Rinvio alla disciplina di cui all'art. 892 c.c. - Ambito di applicazione - Distanze stabilite in via generale dai regolamenti comunali - Estensione - Necessità. (C.c., artt. 892, 893)

In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali – che siano di proprietà privata – il rinvio all'art. 892 c.c. formulato dall'ultimo comma dell'art. 893 c.c., con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell'art. 892 c.c. (1).

(Omissis)

FATTO. - Con atto di citazione notificato il 21 luglio 1997 M.P., G.P. e G.P. convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Chieri L.S. per sentirlo condannare all'abbattimento di alcuni filari di poppi, piantati nel terreno di sua proprietà confinante con quello appartenente alle attrici a distanza inferiore a quella prevista dalla delibera consiliare n. 39 del 1876 emessa dal Comune di Cambiano e modificativa del regolamento di polizia rurale.

Il S. si costituiva in giudizio.

All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 29 marzo 1999, il giudice di pace accoglieva la domanda.

Con sentenza del 17 maggio 2000 il Tribunale di Torino in composizione monocratica rigettava l'appello proposto dal S. che condannava al pagamento delle spese del grado.

Il giudice di appello riteneva quanto segue.

Corretta si era rivelata la decisione del primo giudice che aveva ritenuto applicabile, per il disposto dell'art. 892 c.c., l'art. 60 bis del regolamento comunale di polizia urbana del Comune di Cambiano secondo cui era fissata in metri 15 la distanza del confine della proprietà per i piantamenti a filare unico e a bosco di pioppi od altre piante di alto fusto, siti vicini a terreni coltivati.

L'appellante, nell'impugnare la decisione di primo grado, aveva dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, nella specie doveva trovare applicazione l'art. 893 c.c., giacché tra i pioppi piantati dall'appellante e la proprietà delle attrici esistevano una strada privata e un canale, sicché, in mancanza dei regolamenti o di usi locali specificamente previsti da quest'ultima, la distanza prescritta era quella di norma, metri tre sancita dall'art. 892 c.c., richiamato dall'art. 893 c.c.

Secondo il giudice di appello il richiamo dell'art. 892 c.c., compiuto nell'ultima parte dell'art. 893 c.c. – in relazione alla mancanza di disposizioni – si riferisce non solo alla disciplina legale ma anche a quella regolamentare: pertanto, le distanze legali previste dall'art. 892 c.c. trovano applicazione soltanto se manchino non solo le norme regolamentari previste dall'art. 893 c.c. ma anche quelle stabilite dall'art. 892 c.c.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il S. sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso M.P., G.P. e G.P.

DIRITTO. - Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 892 e 893 c.c., deduce che, in considerazione del carattere di specialità dell'art. 893 c.c. rispetto all'art. 892 c.c., andava applicata la prima norma, secondo cui in mancanza di specifiche norme regolamentari o degli usi locali dettati in materia di alberi piantati lungo strade o canali, le distanze legali erano quelle previste dall'art. 892 c.c.: nessun rilievo poteva avere il regolamento comunale di polizia rurale.

Il richiamo dell'art. 892 c.c., compiuto dall'art. 893 c.c., è inteso all'applicazione della disciplina codicistica soltanto se non vi sia alcuna disposizione regolamentare o degli usi locali; d'altra parte, il riferimento alle distanze non può che riferirsi all'unica parte prescrittiva dell'art. 892 c.c. che indica specificamente le distanze da osservarsi nella piantumazione.

Il precedente della Suprema Corte richiamato dal giudice di appello non era applicabile alla specie tenuto conto che le norme del regolamento di polizia rurale del Comune di Cambiano erano prive del carattere di generalità.

Il motivo va disatteso.

Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che nella specie trovavano applicazione le distanze previste – in materia di piantamento di alberi di alto fusto – dal regolamento di polizia rurale del Comune di Cambiano.

L'art. 892 c.c., nel disciplinare in via generale le distanze dal confine prescritte per le piantagioni di alberi, prevede gradatamente le relative fonti: si applicano le disposizioni regolamentari, o, in mancanza, gli usi locali; altrimenti quelle stabilite dallo stesso articolo.

L'art. 893 c.c., regolando delle ipotesi particolari, detta la normativa sulle distanze degli alberi che nascono o si piantano nei boschi privati sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata.

La norma stabilisce che si osservano: i regolamenti o, in mancanza, gli usi locali; altrimenti le distanze prescritte dall'art. 892 c.c.

Qualora, come nella specie, il regolamento comunale non contenga disposizioni specifiche per le piantagioni descritte dall'art. 893 c.c. si pone la questione se il richiamo dell'art. 892 c.c. formulato dall'art. 893 c.c. debba intendersi esteso anche alle norme regolamentari previste in via generale in materia di piantagioni di alberi di cui all'art. 892 c.c. oppure debba ritenersi limitato alle distanze indicate dallo stesso art. 892 c.c.

Orbene, in base a un'interpretazione sistematica derivante dal coordinamento delle due norme, deve ritenersi che l'art. 892 c.c., costituendo la norma generale in materia di piantagioni di alberi, si riferisce a un *genus*, che l'art. 893 c.c. specifica in relazione alla particolare ubicazione delle piantagioni.

Quest'ultima norma, nel riferirsi agli alberi che delimitano strade, canali e boschi, è dettata da peculiari finalità – prevalentemente estetiche e panoramiche – mirando all'allineamento delle piante. Qualora in mancanza di disposizioni regolamentari specifiche non vi sia il presupposto per la tutela più favorevole prevista dall'art. 893 c.c., non vi è ragione perché non debbano essere osservate le distanze previste in via generale dall'art. 892 c.c. a tutela del fondo vicino da espansioni di radici e chiome: pertanto trovano applicazione le norme regolamentari richiamate dall'art. 892 c.c. (Cass. 5233/1979).

Nella specie l'art. 60 *bis* del regolamento di polizia rurale, nel prevedere in deroga alle norme del codice civile e in relazione alle esigenze locali le distanze da osservarsi nel piantamento dei poppi o di altri alberi di alto fusto, detta la disciplina di carattere generale che, pertanto, andava applicata.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 892 e 893 c.c., 60 *bis* regolamento di polizia rurale del Comune di Cambiano, censura la decisione gravata che senza alcuna motivazione aveva escluso l'applicazione dell'art. 60 *bis*, lett. *a*) del regolamento comunale (chiesta dall'appellante in via subordinata) secondo cui è prescritta la distanza di metri quattro per gli alberi piantumati in prossimità di fossi di scolo per acque piovane.

Il motivo è fondato.

La sentenza di appello ha ritenuto che:

1) andava applicato l'art. 60 *bis*, lett. *b*) del regolamento comunale che fissa la distanza di metri 15 dal confine per i piantamenti a filare o a bosco di pioppi o altre piante di alto fusto;

2) non poteva trovare applicazione l'art. 60 *bis*, lett. *a*), perché tale norma «si riferisce alla differente fattispecie dei piantamenti a filare unico da porsi lungo le strade comunali».

Orbene il citato art. 60 *bis*, lett. *a*), nello stabilire le distanze per i piantamenti a filare unico, prevede due ipotesi: la distanza (di mt. 3) dal ciglio o fosso della strada lungo le strade comunali; quella (di mt. 4) dai fossi di scolo delle acque piovane.

La sentenza, come si è detto, ha escluso l'applicabilità della lett. *a*), art. 60 *bis* del regolamento sul rilievo che tale norma faceva riferimento alla diversa fattispecie dei piantamenti a filare unico lungo le strade comunali.

La decisione è incorsa in violazione di legge perché, nell'escludere l'applicabilità del citato art. 60 *bis*, lett. *a*), non ha preso in esame il complessivo contenuto della norma (che prevede anche la distanza di mt. 4 dai fossi di scolo), omettendo così di verificare – a stregua di quanto dedotto dall'appellante – se la fattispecie in esame potesse rientrare o meno nella previsione normativa.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 892 e 893 c.c., 60 *bis* regolamento di polizia rurale del Comune di Cambiano, censura la decisione gravata che non aveva accertato la natura coltiva dei terreni delle attrici, che costituiva il presupposto per l'applicazione dell'art. 60 *bis*, lett. *b*) del regolamento comunale: le attrici avrebbero dovuto fornire la relativa prova.

Il motivo è inammissibile.

La questione, non risultando in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, deve ritenersi nuova e perciò, comportando degli accertamenti di fatto, non è deducibile in sede di legittimità: per non incorrere in tale sanzione, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere sollevato la questione, indicando l'atto processuale in cui l'aveva trattata.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra Sezione del Tribunale di Torino.

P.Q.M., accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra Sezione del Tribunale di Torino. (*Omissis*)

(1) SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA PER GLI ALBERI EX ART. 893 C.C.

Coll'annotata decisione, la S.C. ha statuito che per determinare la distanza d'allineamento degli alberi, nell'ipotesi di cui all'art. 893 c.c., ove il competente regolamento territoriale nulla prescriva (nell'implicita insussistenza di usi locali), occorre far riferimento non alle disposizioni generali dell'art. 892 c.c. quanto alle disposizioni di carattere generale del regolamento. Quantunque queste disposizioni, appunto, disciplinino esclusivamente le distanze per gli alberi fra proprietà confinanti. La ragione è che l'applicabilità delle norme che lo stesso articolo prescrive, in uno dei casi di cui all'art. 893 c.c., è condizionata all'insussistenza assoluta di norme regolamentari. Od anche, e soprattutto, che il richiamo, contenuto nell'art. 893 c.c., alle distanze di cui all'art. 892 c.c., si riferisca anche a quelle stabilite, in via generale, dai regolamenti, i quali, appunto, prescrivono la regola base da applicarsi in ogni caso.

Nel caso di specie, un giudice di pace, dovendo decidere sulla pretesa d'estirpazione d'alcuni filari di pioppi piantati in una delle ipotesi di cui all'art. 893 c.c. a distanza non regolamentare, a fronte di una lacuna del regolamento comunale, non contenendo questo alcuna specifica normazione, ha utilizzato, per risolvere la controversia, le disposizioni del relativo regolamento prescritte per tutte le distanze di alberi. L'altra parte, al contrario, ha impugnato, dapprima in Tribunale e dappoi in Cassazione, assumendo che la distanza, in questo caso, sarebbe dovuta assumersi facendosi applicazione delle norme che l'art. 892 c.c. al riguardo prescrive. La Cassazione, confermando un proprio datato precedente, ha rigettato il ricorso. L'art. 892 c.c., si legge in motivazione, nel disciplinare in via generale di stanze dal confine prescritte per le piantagioni di alberi, prevede gradatamente le relative fonti: si applicano le disposizioni regolamentari, o, in mancanza, gli usi locali, altrimenti quelle stabilite dallo stesso articolo. Il rimando che il successivo articolo contiene, pertanto, è a tutta la norma.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte, come abbiamo detto, appare in linea ed in coerenza coll'usuale interpretazione giurisprudenziale della norma *de qua*, secondo la quale (Cass. 9 ottobre 1979, n. 5233; Id. 16 giugno 1977, n. 2505, in *Giur. agr. it.*, 1979, 279, con nota PALMIERI A., *Sulla distanza degli alberi dai canali*) l'art. 892 c.c. costituisce la norma generale in materia di piantagioni di alberi, mentre l'art. 893 è una specificazione della regola generale che, in relazione alla particolare ubicazione delle piantagioni, specifica quale sia la regolamentazione positiva. Ciò perché, rispetto all'art. 892 c.c., il quale prevede in via generale le distanze, poste gradatamente dai regolamenti, dagli usi e dall'articolo stesso, da osservare verso il confine nella piantagione di alberi e siepi, graduando le ultime a seconda del possibile sviluppo in altezza e della natura delle piante, l'art. 893 c.c. disciplina delle ipotesi particolari: quelle delle piante che nascono o vengono piantate nei boschi privati sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali privati (artificiali o naturali). Sotto il profilo, poi, del coordinamento logico delle due norme, poiché la prima si riferisce ad un *genus* che la

seconda specifica in relazione alla sua ubicazione, è del tutto coerente che, mancando una particolare disciplina per le piante con una specifica ubicazione, come nel caso della decisione in annotazione, riprenda vigore, nella sua interezza, il regime previsto per le piante in generale.

La *ratio legis* dell'art. 893 c.c. si opina sia riferita essenzialmente alle ipotesi d'alberi e siepi che delimitano, con minima possibilità di scarto, le strade, i canali ed i boschi, consentendo per esse una disciplina particolare che permetta siffatta ubicazione in aderenza a esigenze diverse (estetiche, panoramiche, economiche, di staticità dei cigli e delle sponde) rispetto a quelle tutelate dall'art. 892 c.c., inteso principalmente ad evitare l'invasione del fondo altrui mediante espansione di radici e di chiome. Ed invero, la finalità perseguita dalla citata disposizione consiste nella tutela di particolari situazioni locali ove i piantamenti di alberi sui confini anziché rappresentare un danno determinano al contrario una qualche utilità (Cass. 16 giugno 1977, n. 2505, cit.).

Al contrario, lo scopo e la *ratio* delle azioni vertenti in tema di distanze legali per alberi e siepi ex art. 892 c.c. è prefissata dal legislatore nella semplice piantagione di alberi e/o siepi a distanza diversa da quella obbligatoriamente stabilita. La norma, invero, si limita a concedere al proprietario frontista la facoltà di esigere in ogni tempo l'estirpazione degli alberi o delle siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quella prescritta (in tal senso, si v. CASADEI E., *Alberi*, in *Dig. disc. priv. sez. civile*, Torino, 1987, 217). Ciò è testimoniato e confermato dalla circostanza secondo cui la predetta norma non ammette la prova che, nonostante il rispetto delle distanze, l'albero e/o siepe danneggi egualmente il fondo del vicino, ed analogamente questa non considera assolutamente rilevante che, malgrado l'inosservanza della distanza predetta, il fondo vicino non subisca in concreto alcun danno (così, E. OTTOLENGHI-G. SCALITI-A. TABET, *La proprietà*, Torino, 1968, 458). In proposito, la giurisprudenza (Cass. 9 luglio 1962, n. 1792, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, 1497) ha esplicitato come la *ratio* della norma consista nell'esigenza di evitare che la crescita degli alberi e/o siepi porti a invasione del fondo vicino, precisando inoltre come lo scopo della norma *de qua* sia precipuamente quello di impedire immissioni di ombra e umidità. Ciò è tanto vero che per costante orientamento giurisprudenziale chi pianta alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art. 892 c.c. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo (fra le ultime, si v. Cass. 22 dicembre 1999, n. 14455, in questa Riv., 2001, 48).

Evidente, perciò è la profonda diversità teleologica e funzionale delle due disposizioni. Confermata dalla circostanza che nell'art. 893 c.c. viene utilizzata l'espressione «si osservano i regolamenti, o, in mancanza, gli usi», mentre nell'art. 892 si parla sempre di osservanza delle distanze. Il che significa che l'art. 893 considera essenzialmente meritevole di tutela un allineamento determinato degli alberi agli scopi suindicati e rispetto al quale la distanza dal confine potrebbe essere ridotta al minimo e perfino soppressa dai regolamenti e dagli usi, o comunque servire da parametro perché l'allineamento abbia o non abbia luogo, esula il presupposto per una tutela particolare più favorevole, e non v'è ragione perché non debbano essere osservate le distanze previste in via generale dall'art. 892 secondo l'intera gerarchia delle fonti in esso prevista. Ed invero, «l'art. 893 ipotizza una specifica situazione di fatto e stabilisce gradatamente il suo assoggettamento in primo luogo ai regolamenti, in secondo luogo agli usi locali e soltanto in via sussidiaria, ove gli uni e gli altri non dispongano, alle regole poste nel precedente articolo» (costì, Cass. 16 giugno 1977, n. 2505, cit.).

Ivan Cimatti

Cass. Sez. I Civ. - 28-8-2004, n. 17207 - Saggio, pres.; Ceccherini, est.; Martone, P.M. (conf.) - Windisch Graetz ed altro (avv. Porcacchia) c. Min. economia e finanze (Avv. gen. Stato). (Cassa con rinvio App. Roma 9 aprile 2001)

Azienda agricola - Beni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 1947 - Richiesta di indennizzo ex legge n. 1064 del 1949 - Definizione del giudizio con giudicato - Successiva domanda di indennizzo per l'avviamento agricolo, ex art. 1 legge n. 98/1994 - Inammissibilità - Fondamento. (Trattato int.le 10 febbraio 1947; d.lgs.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430; l. 5 dicembre 1952, n. 1064, art. 1; l. 25 novembre 1952, n. 3054; l. 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1; c.c., art. 2909)

In tema di indennizzo - previsto dalla l. 5 dicembre 1949, n. 1064, e successive modificazioni ed integrazioni - in favore dei titolari di beni situati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, o nell'antico territorio jugoslavo, ed ivi sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà, qualora sia stata proposta domanda di indennizzo in relazione alla perdita di azienda agricola ed il relativo giudizio sia stato definito con giudicato, è inammissibile una successiva richiesta di indennità per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dal sopravvenuto art. 1 della l. 29 gennaio 1994, n. 98 (qualificato in rubrica come norma di interpretazione autentica). Oggetto dell'indennizzo in questione è, infatti, la perdita dell'azienda agricola, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento, il quale costituisce, quindi, soltanto una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità, con la conseguenza che il giudicato, formandosi in relazione a ciascun bene, fisicamente identificato, dedotto in giudizio, definisce il rapporto giuridico ad esso relativo - salva espressa riserva di richiesta in altro giudizio di voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa - e resta insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto stesso, anche di natura retroattiva (1).

(Omissis)

Con il primo motivo di ricorso si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 29 gennaio 1994, n. 98; 11 e 12 Preleggi, 2909 e 2135 ss. c.c., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; si deduce che l'indennizzo per le attività agricole non poteva essere richiesto prima dell'entrata in vigore della legge n. 98/1994 che per la prima volta lo riconosceva, perché la nozione di avviamento agricolo era estranea all'ordinamento, che conosceva solo l'avviamento dell'impresa commerciale, sicché la prima disposizione citata aveva per questa parte valore innovativo, sebbene retroattivo, e non meramente interpretativo, e il mancato esercizio della medesima facoltà non era coperto dal giudicato.

Il motivo è infondato. L'indennità alla quale si fa riferimento, vale a dire quella per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dalla norma contenuta nell'art. 1 della l. 29 gennaio 1994, n. 98, la cui rubrica è «norme di interpretazione autentica», non costituisce l'oggetto di un diritto autonomo, valutabile indipendentemente dalla - nelle parole della citata disposizione - ditta esercente attività agricola. Oggetto dell'indennità, infatti, è la perdita dell'azienda agricola posseduta nei territori ceduti alla ex Repubblica Jugoslava, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento agricolo, che costituisce, conseguentemente, solo una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità.

In materia di risarcimento danni, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, salve le ipotesi in cui l'attore fa presente alla controparte che si riserva di chiedere in altro giudizio voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa, ovvero vi sia un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno, deve escludersi che sia consentito agire in giudizio per il risarcimento dei danni esponendo all'uopo determinate voci e poi, definito il giudizio con giudicato, agire *ex novo* per risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto ma in relazione a voci nuove diverse, perché il giudicato copre - di regola e salvo

le ricordate eccezioni – anche le voci non formanti oggetto specifico della domanda (Cass. 8 luglio 1981, n. 4488; 6 agosto 1997, n. 7275). Non v'è ragione di discostarsi da quel principio in materia di indennizzo per i beni sottoposti in Jugoslavia alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà, dovendosi ritenere che il giudicato, formandosi in relazione a ciascun bene, fisicamente identificato, dedotto in giudizio, definisca il rapporto giuridico ad esso relativo, e resti insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto.

Decisivo, in questo caso, è il rilievo che il rapporto giuridico indennitario, configurato dalla legislazione di settore, e nel quale lo Stato assume la veste di debitore del soggetto danneggiato, pur comprendendo «beni, diritti e interessi», si costituisce in relazione ai singoli beni fisici dei quali si lamenta la perdita, e la liquidazione dei quali include le diverse voci contemplate dalla legge. La liquidazione dell'indennità in parola, pertanto, è fatta unitariamente, con riferimento all'azienda, senza che l'eventuale articolazione nel tempo delle diverse operazioni di accertamento e quantificazione costituisca elemento rilevante per l'identificazione del bene giuridico perduto.

Né a diversa conclusione induce il fatto che nella specie ci si trovi in presenza di *jus superveniens*, avendo questa Corte già ad altro proposito affermato che la sopravvenienza di norme retroattive non permette comunque di mettere in discussione la cosa giudicata, anche se concerna rapporti aventi il medesimo oggetto (Cass. 10 agosto 1995, n. 8797; 12 dicembre 1995, n. 12701). Poiché dunque, in ogni caso, la retroattività della norma incontra il limite del giudicato formatosi, con sentenza di questa Corte in data 7 ottobre 1993, n. 9941, sulla misura dell'indennità dovuta per l'azienda agricola dei ricorrenti, e comprensiva di ogni voce inerente all'azienda medesima, la discussione stessa sulla natura autenticamente interpretativa – o non – della norma citata, non è decisiva per la soluzione della questione qui esaminata, da decidersi nel senso indicato.

Con il secondo motivo di ricorso si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 74 e 71 del Trattato di pace 10 febbraio 1947, ratificato con l. 25 novembre 1952, n. 3054, l. 5 dicembre 1949, n. 1064, l. 29 ottobre 1954, n. 1050 e succ. integrazioni e modificazioni, l. 26 gennaio 1980, n. 16, l. 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, comma 2, l. 29 gennaio 1994, n. 98, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. In fatto i ricorrenti deducono che, come risultava da un documento prodotto nel giudizio di appello, il Ministero del tesoro aveva già accertato, con la relazione del 13 maggio 1961 dell'ufficio stime, che il compendio forestale in questione era stato, per una parte, «confiscato per l'art. 79» (del Trattato di pace), e ritenuto indennizzabile dallo Stato italiano in base ai valori unilateralmente stabiliti dall'Amministrazione in forza della l. 29 ottobre 1954, n. 1050, la quale contemplava esclusivamente e per la prima volta gli indennizzi dovuti per la perdita all'estero per effetto degli artt. 74 e 79 del Trattato, con esclusione di quelli riguardanti i territori ceduti. I ricorrenti deducono quindi, in diritto, che la facoltà di chiedere l'indennizzo per la perdita di beni siti in territori appartenenti *ab origine* alla Jugoslavia, contemplata da una distinta disposizione del Trattato di pace (art. 79), costituisce un diritto autonomo, il cui mancato esercizio nel precedente giudizio non comporta alcuna preclusione per cosa giudicata, e che la stessa conclusione s'imporrebbe se si trattasse di un unico rapporto, comprendente tutti i beni compresi nei territori della Jugoslavia, avendo la parte legittimamente esercitato l'azione con riguardo ad una parte soltanto del rapporto.

Il motivo è fondato, per ragioni riconducibili ai medesimi principi che hanno portato alla reiezione del motivo precedente.

Occorre premettere che, nella legislazione formatasi con il tempo in materia, l'indennizzo, riconosciuto per i beni posseduti nei territori ceduti dall'Italia alla Repubblica di Jugoslavia per effetto del Trattato di pace, artt. 3 e 11, e del relativo Allegato XIV, e fatti oggetto di misure di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, è distinto da quello riconosciuto per i beni appartenenti, all'Italia o a cittadini italiani, nei territori jugoslavi *ab origine*, e confiscati dalla Jugoslavia per riparazione dei danni di guerra in base all'art. 79 del Trattato medesimo. Per i primi l'indennizzo è regolato dalla l. 5 dicembre 1949, n. 1064, e dalle successive leggi di modifica o integrazioni; per i secondi dalla l. 9 ottobre 1954, n. 1050, e succ. modifiche ed integrazioni. I due indennizzi, oltre ad avere diverso titolo giuridico, e a riferirsi a

beni collocati in aree geografiche di estensione diversa, hanno avuto un diverso regolamento anche sotto il profilo giuridico ed economico. Conseguentemente, è certamente errato il riferimento, nell'impugnata sentenza, agli artt. 1 e 2 della legge n. 1064/1949: questa considera, effettivamente, anche i beni posseduti da cittadini italiani nell'antico territorio jugoslavo, ma alla esplicita condizione, enunciata nell'art. 1, che fossero stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà.

Peraltro, l'identità del titolo giuridico fatto valere in questo giudizio con quello già accertato con efficacia di giudicato, non comporta la preclusione a domandare un diverso *petitum*. Il giudicato, infatti, non riguarda comunque quei diritti che concretino la richiesta di una *res* diversa o la deduzione di rapporti giuridici diversi (in tal senso, già Cass. 22 marzo 1950, n. 883). E tali sono, per le considerazioni già esposte a proposito del primo motivo, i diritti identificati con riferimento a beni diversi.

Ne deriva che il giudicato formatosi in relazione all'indennizzo spettante per i beni perduti in Jugoslavia, dedotti nel precedente giudizio, non preclude la proposizione della nuova domanda di indennizzo per beni diversi da quelli.

L'impugnata sentenza, affermando una preclusione da giudicato in contrasto con i principi sopra ricordati, è incorsa in violazione di legge, e ciò ne comporta la cassazione nella parte relativa. La causa deve essere pertanto rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, che, nel riesaminare, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio, la domanda di indennizzo per i beni confiscati a norma dell'art. 79 del Trattato di pace, eseguito con il d.lgs.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con la l. 25 novembre 1952, n. 3054, si uniformerà al seguente principio di diritto:

il giudicato che si sia formato in relazione all'indennizzo per i beni perduti dagli italiani in Jugoslavia, perché sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale e particolare concernente la proprietà in Jugoslavia, non preclude la proposizione di una nuova domanda di indennizzo per beni, diversi da quelli dedotti nel precedente giudizio, già posseduti in Jugoslavia, e confiscati a norma dell'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (*Omissis*)

(1) BREVI NOTE IN TEMA DI AVVIAMENTO AGRICOLO.

1. - Una società per azioni, titolare di impresa agricola, agisce in giudizio per ottenere la liquidazione di nuovi indennizzi relativamente ai beni e alle attività agricole perduti, per nazionalizzazione, riforma agraria e misure ablativo della proprietà, in territorio ceduto dall'Italia alla *ex* Jugoslavia a seguito degli eventi bellici del 1940/1945. Il ricorrente invoca la sopravvenienza della l. 29 gennaio 1994, n. 98, recante disposizioni per la liquidazione dell'indennizzo per l'avviamento di imprese industriali, commerciali, agricole, marittime, immobiliari, professionali e artigianali, chiedendo di essere ammesso a beneficiare della corresponsione, prevista dalla legge richiamata, del maggior valore del complesso aziendale perduto, e ciò nonostante la quantificazione e la liquidazione del danno derivante dalla perdita dell'azienda agricola fossero già avvenute in seguito all'esito dei tre gradi di giudizio, conclusi con sentenza emanata nell'anno 1993 e passata in giudicato. Deduce, in particolare, il ricorrente che l'indennizzo relativo al valore di avviamento per le attività agricole non poteva essere richiesto prima dell'entrata in vigore della legge n. 98/1994 «perché la nozione di avviamento agricolo era estranea all'ordinamento, che conosceva solo l'avviamento dell'impresa commerciale». Trattandosi, dunque, di norma innovativa, l'intervenuto giudicato non impedirebbe, secondo il ricorrente, la richiesta di liquidazione dei nuovi danni.

La Corte rigetta il ricorso, motivando che oggetto dell'indennità, già corrisposta al ricorrente per la perdita

dell'azienda agricola sita nei territori della *ex* Jugoslavia, è stata l'azienda «con tutto ciò che essa comporta», ivi compreso l'avviamento agricolo, il quale costituisce una qualità dell'azienda ma non un bene indennizzabile indipendentemente da quella. Per tale motivo, il giudicato formatosi in relazione alla liquidazione dei danni arrecati all'azienda agricola di proprietà del ricorrente dalle misure ablatorie nei territori della *ex* Jugoslavia ha definito il rapporto giuridico, restando insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto stesso.

La pronuncia è pienamente condivisibile, sia con riguardo alla generale qualificazione dell'avviamento, sia con specifico riferimento all'avviamento in agricoltura.

2. - Sotto il primo profilo, merita ricordare che, dal punto di vista economico, la dottrina aziendalista ha esaminato il problema dell'avviamento dall'angolo visuale della sua valutazione ai fini della determinazione del valore dell'azienda (1), designando con il termine avviamento il complesso di condizioni immateriali che concorrono a conferire alla gestione una data redditività (2), con maggior valore rispetto ai singoli componenti patrimoniali (3), ovvero la condizione in grado di consentire all'azienda di produrre redditi superiori a quelli richiesti dal minimo della convenienza economica (4). Dal punto di vista giuridico, l'avviamento è stato identificato ora con la clientela (5), ora con l'organizzazione aziendale (6), ora con l'economicità, declinata nella economicità pura, se i ricavi almeno eguagliano i costi, nel guadagno, quando la differenza positiva tra costi e ricavi compensa l'imprenditore dell'investimento, nel profitto, quando il supero della gestione è maggiore del guadagno e l'azienda dà all'imprenditore un risultato che non si sarebbe potuto raggiungere senza la sua creazione (7), laddove la giurisprudenza sintetizza l'avviamento come la capacità dell'azienda di continuare a produrre profitto (8).

Le diverse articolazioni delle posizioni in materia trovano punto di incontro nella affermazione reiterata che il valore di avviamento non ha determinazione autonoma rispetto alla ricchezza economica dell'azienda, con la conseguente esclusione della configurabilità dell'avviamento come elemento patrimoniale suscettibile di considerazione indipendente rispetto al complesso produttivo quale bene distinto da esso (9). In quanto non trasferibile in modo avulso dall'azienda, l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda stessa, un valore privo di vita separata ed autonoma dal complesso aziendale, del quale rappresenta il plusvalore rispetto ai singoli beni che la compongono, un'entità economica iscrivibile in bilancio ma non un bene immateriale oggetto di autonoma tutela e di autonomi negozi giuridici, diritti e rapporti (10). L'elevazione, invero, di una qualità o di un modo di essere ad una specifica entità dotata di valore non determina l'affermazione della identità indipendente di tale valore, suscettibile di costituire l'oggetto individuo di un trasferimento o di un autonomo negozio. Quando si qualifica l'avviamento come qualità dell'azienda, non si intende dire che esso possa circolare a prescindere dal supporto collettore (11).

In questa prospettiva, la corretta precisazione della Corte, nella sentenza in esame, secondo la quale l'avviamento non costituisce un bene indennizzabile separatamente dall'azienda, mentre sottolinea che l'avviamento non si esaurisce nella comune funzionalità dei singoli beni, considerati nel loro valore di uso, rappresentando, piuttosto, il plusvalore che l'azienda acquisisce in eccedenza al valore dei beni materiali ed immateriali che la compongono, in dipendenza della gestione produttiva protratta nel tempo (12), evidenzia al tempo stesso che, proprio in quanto plusvalore, l'avviamento non è scindibile dal complesso di beni organizzati, del quale costituisce l'indice di redditività.

(1) Cfr., a titolo esemplificativo, GUATRI, *L'avviamento d'impresa: un modello quantitativo per l'analisi e la misurazione del fenomeno*, Milano, 1957; LAMONICA, *La valutazione aziendale ai fini della cessione*, in *Riv. dott. comm.*, 1983, 33 ss.; FRATTINI, *Il valore di acquisizione delle imprese in funzionamento*, *ivi*, 1984, 837; PAGANELLI, LAMBERTINI, *Valutazioni di cessione delle aziende in esercizio*, Bologna, 1986, 33 ss.

(2) Sulla distinzione tra avviamento generico, con riferimento a quelle unità che, superata la fase istituzionale, hanno attivato le relazioni sistematiche tra i fattori della produzione e si trovano in fase di gestione operativa, e avviamento specifico, con riguardo a quelle unità che sono in grado di produrre reddito, BIANCHI MARTINI, *Interpretazione del concetto di avviamento*, Milano, 1996, 173 ss., il quale precisa che, mentre nel caso di avviamento inteso in senso generico la redditività di esercizio può essere contenuta, nulla o anche negativa, non essendo la redditività condizione necessaria per aversi azienda avviata in senso generico, dove, invece, ciò che rileva è l'attivazione del c.d. effetto sistema tra i fattori della produzione, in senso specifico l'avviamento indica il sovra-reddito aziendale, determinato confrontando i redditi prospettici dell'azienda con quelli di individuate imprese simili.

(3) ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1968, 659. Ma sull'avviamento c.d. negativo v. ANGIOLA, *L'avviamento negativo. Problematiche economiche e contabili*, Torino, 1997.

(4) ARDEMANI, *L'avviamento dell'impresa*, Milano, 1958, 10 ss.; D'IPPOLITO, *L'avviamento*, Palermo, Roma, 1963, 11 ss.; GUATRI, *La valutazione delle aziende*, Milano, 1984, 122 ss.

(5) Fondamentale, al riguardo, VIVANTE, *La proprietà commerciale della clientela*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I, 407. È doveroso, però, ricordare che, nell'elaborazione di Vivante, l'inserimento della clientela tra i beni oggetto del diritto di proprietà commerciale, suscettibile di indennizzo nel caso di perdita, fu determinata dalle pressioni del ceto commerciale di avere un supporto giuridico, in mancanza di specifica normativa, che consentisse di ottenere dai proprietari dei fondi, cessata la locazione, una somma proporzionata alla valorizzazione procurata dall'attività imprenditoriale al locale stesso. Sulla clientela come «accreditamento dell'azienda presso i clienti», CARNELUTTI, *Proprietà della clientela*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, I, 333 ss. Cfr. CARUSI, *Avviamento, proprietà e locazione*, Milano, 1992.

(6) La definizione di avviamento come «risultato di organizzazione» risale, com'è noto, a MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Milano, 1942, 383.

(7) In questi termini, AULETTA, voce *Avviamento commerciale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1989, 1-2. Cfr. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 2003, 72.

(8) Cfr., *ex pluribus*, Cass. 3 ottobre 1968, n. 3083, in *Foro it.*, 1968 I, 2387; Cass. 18 giugno 1980, n. 3860, in *Foro it. Rep.*, 1980, 1770 ss. Per una panoramica, IZZO, *La tutela dell'avviamento commerciale nella giurisprudenza*, Roma, 1993.

(9) Per tutti, si rinvia alla sintesi di SASSO, voce *Avviamento d'impresa*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. Comm., vol. II, Torino, 1987.

(10) In senso contrario, Trib. Bologna 29 marzo 1986, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2, 973 ss., che, con decisione isolata, afferma la possibilità che l'avviamento, come bene immateriale e non qualità dell'azienda, possa formare oggetto di pattuizioni autonome rispetto alla cessione di azienda. Nel caso specifico, che riguardava una cessazione del rapporto di locazione per fatto del conduttore e non già del locatore, argomenta il giudice che tutti i beni, materiali ed immateriali, possono formare oggetto di trasferimento, dunque anche l'avviamento, in quanto proprietà commerciale dell'imprenditore. In senso critico, PIAZZA, *Il patto di «ceditura» tra conduttori commercianti: mancanza o illiceità dell'oggetto?*, *ivi*, 976 ss., la quale, evidenziando la non coincidenza tra l'area dei beni e degli oggetti di un diritto o di una situazione giuridicamente tutelata e quella dei beni suscettibili di essere incisi da un effetto traslativo, puntualizza che il valore di avviamento viene in rilievo nei soli casi di lesione subita dal titolare dell'azienda, in seguito ad una violazione ingiusta, come nell'ipotesi di danno derivante da concorrenza sleale, o nel caso di cessazione del rapporto di locazione per volontà del proprietario del fondo. Per il rilievo che, ipotizzando un diritto assoluto sull'avviamento concepito come bene immateriale, o sulla clientela, si precluderebbe ogni possibilità di spiegare la differenza tra concorrenza sleale e leale «chè, ciò che è pregiudicato dalla seconda è pregiudicato anche dalla prima», ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 188.

(11) «Si potrebbe anche asserire che (...) la fertilità del fondo Tuscolano» costituisca un bene suscettibile di un'autonoma lesione; «ma l'ipotesi non può spingersi fino al paradosso di ammettere che (...) il proprietario del fondo Tuscolano possa trasferire per contratto la fertilità del terreno, senza il terreno stesso»: così, esemplificando, PIAZZA, *Il patto di «ceditura» tra conduttori e commercianti: mancanza o illiceità dell'oggetto*, cit., 979.

(12) In questo senso, Cass. 9 luglio 1968, n. 2355, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 438.

Ne deriva che la determinazione dell'indennizzo, in ogni ipotesi di perdita di azienda, quindi anche nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, ha riguardo allora non già al valore di uso dei singoli beni aziendali, cui si aggiunge l'avviamento come bene autonomo, bensì al complesso aziendale in tutta la sua utilità, da intendere come utilità non di uso ma di scambio, data dalla funzionalità o produttività, dalla capacità di tenere il mercato, dalla politica commerciale, dalla capacità di variare, completando o mutando, l'originario progetto produttivo in conseguenza delle variazioni di mercato e del progresso tecnico ed economico, dalla economicità, *lato sensu* intesa, dell'azienda stessa (13). L'avviamento, come indice della funzionalità economica dell'azienda, è l'ultimo dei risultati raggiunti con la creazione del complesso organizzato di beni, rappresentando il valore aggiunto dell'organizzazione e della gestione produttiva, ovvero il valore non storico, riferito al momento della creazione dell'azienda, ma attuale degli investimenti, corretto in relazione alla capacità dell'azienda di ottenere risultati economici (14). La capacità di produrre profitto non costituisce «altro» rispetto all'organizzazione, esprimendo un suo modo di essere, raggiunto con il reiterato esercizio dell'attività di impresa, un suo connotato intrinseco, non originario ma acquisito, che, in quanto connotato all'organizzazione, necessariamente entra nel calcolo del valore complessivo dell'azienda da corrispondere al titolare in ogni ipotesi di perdita di essa, volontaria o, come nella fattispecie concreta, coattiva.

Ciò significa che la quantificazione dell'indennizzo in caso di perdita, per nazionalizzazione o per altre misure ablativo della proprietà, del complesso produttivo comprende, ed ha compreso nel caso di specie, come ben evidenzia la Corte, di per sé l'avviamento, in quanto espressione del valore di mercato dell'azienda, distinto e superiore rispetto al valore dei singoli beni che la compongono, costituendo l'indice della dinamicità produttiva, concorrenziale e reddituale dell'azienda. Correttamente, dunque, la Corte ha escluso che, nel caso in esame, si potesse procedere ad una riliquidazione dell'avviamento dell'azienda perduta, proprio in quanto l'indennizzo, in precedenza corrisposto al titolare, era già comprensivo di tale voce, avendo riguardato il valore non di uso ma di scambio dell'organizzazione, risultando, cioè, già comprensivo della clientela e della capacità di produrre profitto del complesso aziendale.

3. - Né, sotto il secondo profilo, la decisione in esame può essere inficiata dall'osservazione, peraltro proposta dal ricorrente, che il riconoscimento normativo dell'indennizzabilità dell'avviamento agricolo è posteriore al giudicato avente ad oggetto la liquidazione dell'indennizzo per la perdita dell'azienda agricola situata nei territori della ex Jugoslavia. Con la conseguenza che, trattandosi di disposizione con carattere innovativo, la legge n. 98 del 1994 legittimerebbe la richiesta di riliquidazione dell'indennizzo agricolo, indipendentemente dall'intervenuto giudicato.

Vero è, in proposito, che l'art. 1 della richiamata l. 29 gennaio 1994, n. 98 prevede espressamente la liquidazione del valore di avviamento alle imprese agricole italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, equiparando avviamento agricolo e avviamento commerciale. Ma è anche vero che una simile disposizione non ha carattere innovativo, né introduce, come viceversa sostenuto da parte ricorrente, una nozione di avviamento agricolo fino al 1994 sconosciuta all'ordinamento giuridico. Dall'impostazione del ricorrente sembrerebbe lecito dedur-

re che fino al 1994 oggetto di indennizzo sarebbe stato il solo avviamento commerciale, laddove alle imprese agricole avrebbe potuto essere liquidato il solo valore dei beni aziendali, con, occorre segnalare, evidente disparità di trattamento tra complessi aziendali e tra attività di impresa. Una simile impostazione non è accoglibile.

È opportuno, al riguardo, ribadire che l'avviamento è la qualità che l'azienda arriva a possedere successivamente alla fase di acquisizione di beni e servizi coordinati per soddisfare le esigenze della produzione, la quale prosegue con l'impatto con il mercato e con la realizzazione di un determinato livello di domanda dei beni e servizi prodotti, a cui segue ancora la fase di conservazione ed incremento della clientela, per giungere al risultato finale in termini di guadagni o di perdite, conseguenti al rapporto tra ricavi e costi. L'avviamento è valore composto, sulla cui quantificazione incidono l'ubicazione, la clientela, l'abilità dell'imprenditore, il sistema di commercializzazione della produzione aziendale, i rapporti con i fornitori, il grado di capacità dei lavoratori dipendenti e degli ausiliari autonomi, l'organizzazione e le strategie della produzione, la qualità degli impianti, i segni distintivi, i sistemi di pubblicità, la qualità dei prodotti, le tecniche utilizzate nel processo produttivo, i brevetti, il *know how* e, più in generale, il capitale tecnologico impiegato nell'azienda. Tutti questi fattori, che singolarmente e complessivamente costituiscono la fonte e i parametri di determinazione del valore di avviamento, appartengono all'azienda, specificando la nozione generica data dall'art. 2555 c.c., ovvero dando fisionomia all'indistinto «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», colto nel momento non statico, descritto dalla norma, ma nel momento dinamico dell'esercizio dell'attività.

Ora, se l'avviamento è qualità dell'azienda, cui concorrono gli elementi indicati, l'avviamento, in quanto attributo, non ha natura propria, ma si colora necessariamente dei connotati dell'azienda. Laddove, invero, il codice civile istituisce un perfetto parallelismo tra nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.) e nozione generale di azienda (art. 2555 c.c.), l'interprete, nel momento in cui deve connotare l'avviamento come valore dell'azienda *ex art.* 2555 c.c., dunque del complesso dei beni organizzati per l'esercizio di quell'impresa soggettivamente e genericamente definita dall'art. 2082 c.c., non può legittimamente discostarsi dal percorso segnato dal codificatore, introducendo aprioristiche distinzioni tra nozioni di avviamento. In presenza di una definizione neutra di imprenditore e di azienda, la «colorazione» dell'avviamento non può che essere altrettanto neutra, appartenendo alla categoria delle qualità di un complesso aziendale in ordine al quale il legislatore non ha introdotto distinzioni. La qualificazione dell'avviamento come agricolo o commerciale dipende cioè da quell'unica variabile idonea a connotare il complesso aziendale in termini di commercialità o di agrarietà, data dalla qualificazione soggettiva dell'imprenditore. Invero, affidando, sotto la comune definizione dell'art. 2082 c.c., la partizione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale agli artt. 2135 e 2195 c.c., il codice assegna la connotazione dell'azienda alla natura dell'attività svolta dall'imprenditore, colorandosi la neutra definizione dell'art. 2555 in termini di agrarietà o di commercialità a seconda che il titolare sia riconducibile all'art. 2135 o all'art. 2195 c.c. (15). E a questa operazione qualificatoria non resta estraneo l'avviamento, come qualità del complesso aziendale. Laddove la neutra-

(13) Cfr. AULETTA, voce *Avviamento*, cit.

(14) AULETTA, voce *Avviamento*, cit., 2. V. anche *infra*, nel testo.

(15) Sulla nozione unitaria di azienda, ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 13.

lità e l'unitarietà della nozione di azienda si specificano nelle nozioni di azienda agricola e di azienda commerciale in dipendenza della qualificazione del soggetto imprenditore, tale specificazione investe necessariamente l'elemento che segnala il plusvalore dell'azienda, dovendosi allora parlare di avviamento agricolo in presenza di azienda agricola e di avviamento commerciale in presenza di azienda commerciale. Gli artt. 2135 e 2195 c.c. sono, in definitiva, i soli parametri sulla base dei quali procedere alla qualificazione dell'avviamento, senza che possano rinvenirsi distinzioni tra avviamento agricolo e avviamento commerciale né in ordine ai fattori che determinano l'avviamento stesso né in ordine a dati normativi.

Invero, i fattori che incidono sul valore di avviamento sono i medesimi per l'azienda agricola e per l'azienda commerciale, sia pur con le specificità dei beni organizzati nell'azienda agricola (16), così come indifferentemente per l'azienda agricola e per l'azienda commerciale sono individuabili l'avviamento c.d. di posizione, dato dalla qualità del terreno e dai locali nell'un caso e dall'immobile di esercizio dell'attività nell'altro, l'avviamento c.d. oggettivo, costituito in entrambi i casi dalla qualità degli impianti, dall'uso di brevetti, dalla capacità attrattiva dei marchi, dall'utilizzabilità di segni distintivi e di qualità, dalla competenza dei dipendenti, nonché l'avviamento c.d. soggettivo, rappresentato, in modo indistinto per i due tipi di azienda, dalla capacità e dal prestigio dell'imprenditore (17).

Nel senso della neutralità della nozione di avviamento e, dunque, della sua qualificazione in dipendenza della connotazione dell'azienda della quale esprime il valore di scambio, sono anche le indicazioni normative in tema di tutela dell'avviamento stesso.

4. - Si pensi all'art. 2424 c.c., che, in materia di contenuto dello stato patrimoniale, non opera alcun *distinguo* tra avviamento agricolo e avviamento commerciale, riferendosi puramente al generico e neutro «avviamento» come immobilizzazione immateriale da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale (18). Si pensi, inoltre, al noto art. 34 della l. 27 luglio 1978, n. 392, la cui rubrica segnala, ed il cui contenuto ribadisce, l'insussistenza di differenziazione alcuna tra avviamento agricolo e avviamento commerciale, mirando la norma a garantire la corresponsione di un indennizzo per la perdita del valore aggiunto dell'azienda ubicata in locali dei quali il conduttore si trova a perdere la disponibilità (19). Con una precisazione.

Rubricando genericamente «indennità per la perdita dell'avviamento», l'art. 34 rinvia alla fattispecie della cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili «di cui all'art. 27». Sembra, *prima facie*, che la neutralità dell'avviamento, emergente dalla lettera dell'art. 34, sia destinata a perdere consistenza di fronte al richiamo della locazione di immobili adibiti ad attività «industriali, com-

merciali e artigianali», *ex art. 27*, riconoscendo, in tal modo, il diritto all'indennizzo per l'avviamento nel solo caso di perdita di azienda commerciale. Tuttavia, la neutralità della nozione di avviamento e la sua rilevanza in caso di perdita di ogni azienda, indipendentemente dall'attività di impresa con essa esercitata, con attivazione della tutela predisposta dall'art. 34, trova conferma nella interpretazione data al citato art. 27 dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza interpretativa 22 febbraio 1984, n. 40 (20), prima, e con indirizzo ribadito con sentenza 23 dicembre 1987, n. 578, poi, ha spiegato che il mancato riferimento dell'art. 27 alle attività agricole, siano esse principali o connesse, non vale ad espungere la perdita dell'immobile urbano utilizzato per l'esercizio dell'impresa agricola dall'area di applicazione dell'art. 34, trovando la norma fondamento nell'esigenza di tutela dell'attività d'impresa. E, giova aggiungere, è intuitivo che, in qualunque accezione si voglia intendere la *ratio* del diritto all'indennizzo per perdita dell'avviamento, riconducendola al *favor* per la stabilità dell'organizzazione produttiva, piuttosto che privilegiando la funzionalizzazione della tutela all'espressione di un principio di disfavore per la rendita fondiaria di posizione (21), o evidenziando la necessità di evitare l'indebito arricchimento del proprietario dell'immobile (22), fino a neutralizzare «la strapotenza» del locatore» ed il suo abuso del diritto di proprietà (23), una simile tutela investe ed interessa in ugual misura l'azienda agricola e l'azienda commerciale, rinvenendosi per entrambe i medesimi presupposti (perdita dei locali) e la medesima *ratio* (protezione dell'attività). Con una peculiarità nel caso di azienda agricola.

La Corte delimita l'applicazione dell'art. 34 nel caso di azienda agricola alla sola ipotesi di cessazione di locazione di immobili urbani e non di cessazione dell'affitto di fondi rustici. Questo significa che l'indennizzo previsto dall'art. 34 deve essere corrisposto dal locatore all'imprenditore agricolo conduttore nel solo caso di cessazione del rapporto di concessione avente ad oggetto un immobile la cui qualificazione come «urbano» non dipende dall'ubicazione geografica, bensì dalla destinazione impressa, che può essere abitativa, commerciale, artigianale, agricola, così che la legge n. 392 trova applicazione con riguardo «a tutti gli edifici in cui l'agricoltore esercita fasi della sua attività imprenditoriale in contatto con il pubblico dei clienti» (24). Nella diversa ipotesi in cui la cessazione del rapporto riguardi l'affitto di fondo rustico, per l'imprenditore agricolo affittuario si attiverà la tutela prevista dall'art. 43 della legge n. 203/1982, dove l'estinzione del rapporto per causa non imputabile all'affittuario è compensata sul piano patrimoniale dalla corresponsione di un equo indennizzo diretto a ristorare «il sacrificio incolpevole del suo lavoro e della sua impresa» (25), cioè la perdita dell'integrità aziendale. In questa prospettiva, la circostanza che tra i fattori della produzione

(16) Sul fattore terra e sui beni specifici dell'azienda agricola si rinvia, per tutti, a GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2003, 213 ss.

(17) Con specifico riguardo all'avviamento agricolo, GERMANÒ, *Manuale*, cit., 277.

(18) Cfr., a titolo esemplificativo, sui profili di bilancio dell'avviamento, CAMISASCA, SALVI, *Immobilizzazioni materiali*, Milano, 1986.

(19) Sulla tutela dell'avviamento nei rapporti di locazione, DE TILLA, *Le locazioni*, Milano, 2002-2003, t. 4.

(20) In *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 306 ss, con nota di MAGNO, *L'impresa agricola e la legge sull'equo canone per le locazioni urbane*.

(21) Sulla svalutazione della proprietà di fronte alle esigenze delle attività professionali, FERRI, *Considerazioni sulla legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, 129.

(22) Per una panoramica, si rinvia a CARUSI, *Avviamento, proprietà e locazione*, Milano, 1992.

(23) COVIELLO, *La «proprietà commerciale» nella dinamica dell'azienda*, Milano, 1966, 80 ss.

(24) Così SALARIS, *Osservazioni sull'avviamento dell'azienda agraria*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, II, 1103.

(25) GERMANÒ, *Manuale*, cit., 279. Analoga previsione sussiste nel caso di esproprio del terreno, nella quale l'art. 40 d.lgs. n. 325/2001 articola l'indennizzo in due parti, con valore risarcitorio avendo riguardo al terreno, e con valore risarcitorio avendo riguardo all'attività di coltivazione, attribuendo la percezione dei due indennizzi in modo separato al proprietario del terreno e all'affittuario nel caso di contratto agrario. Sul punto, ROOK BASILE, *Proprietà diretto coltivatrice e regime di esproprio*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, I, 38; FRANCIOSI, *Proprietà agraria e indennizzo personalizzato*, Milano, 1996; MOSCARINI, *Le nozioni di «coltivatore diretto», «proprietario diretto coltivatore» e «imprenditore a titolo principale» nella disciplina dell'indennità espropriativa*, in *Agricoltura e diritto*, cit., 841 ss.

organizzati nell'azienda agricola vi sia la terra, se da un lato connota la specificità dell'azienda agricola con riflesso sulla determinazione del valore di avviamento, diversamente articolato se a cessare è la locazione dell'immobile, con applicazione della medesima disciplina prevista per l'impresa commerciale, oppure in caso di risoluzione incolpevole del rapporto di affitto di fondo, con applicazione della disciplina peculiare per l'impresa agricola, dall'altro non incide però sulla nozione unitaria dell'avviamento stesso, la cui considerazione normativa è impostata dall'ordinamento in modo indifferenziato per agricoltura e industria.

La tutela dell'avviamento agricolo, allora, non nasce, come invece prospettato dal ricorrente nel caso di specie, con la previsione della legge n. 98 del 1994, ma è insita nella nozione di azienda, dalla quale ripete la qualificazione, senza che possa rintracciarsi nell'ordinamento una successione di previsioni di tutela dell'avviamento commerciale prima e dell'avviamento agricolo poi. In quanto valore acquisito dal complesso dei beni organizzati durante l'esercizio dell'impresa, l'avviamento è qualità, caratteristica, indice di redditività, al quale il legislatore ha accordato valenza unitaria, così come unitaria e neutra è la definizione di azienda. La connotazione dell'azienda come agricola, e la conseguente connotazione dell'avviamento come agricolo in dipendenza della qualificazione giuridica soggettiva dell'imprenditore, legittima l'applicazione, accanto alla normativa indifferenziata sull'avviamento, della tutela specifica in presenza delle specificità date dalla presenza nell'azienda agricola del bene terra.

Correttamente, dunque, la Corte, nella pronuncia in commento, ha escluso il carattere innovativo della legge n. 98/1994, negando che la previsione *de qua* introducesse la indennizzabilità dell'avviamento agricolo fino a quel momento sconosciuta all'ordinamento, essendo, invero, la tutela giuridica del valore aziendale unitaria, dove le differenziazioni non dipendono da qualificazioni introdotte dal legislatore bensì dalla natura dell'attività esercitata con l'organizzazione dei beni.

5. - Questione diversa è se l'avviamento agricolo presenti profili di specificità rispetto all'avviamento commerciale. Occorre, cioè, chiedersi se, oltre all'aspetto legato alla corresponsione dell'indennizzo per perdita dei locali e del fondo, con disposizione specifica dell'art. 43 legge n. 203/1982 rispetto all'indifferenziato art. 34 legge n. 392/1978, l'avviamento in agricoltura mostri ulteriori indici di differenziazione derivanti dalla peculiarità dell'azienda e dell'attività di impresa.

Al riguardo, merita soffermare l'attenzione su quel tipico indice dell'avviamento costituito dalla clientela.

La clientela è attratta dalla qualità dei beni e servizi prodotti dall'imprenditore e dalla politica commerciale adottata dal titolare dell'impresa nei suoi confronti, intendendosi per tale le condizioni contrattuali applicate, le informazioni fornite al consumatore, la pubblicità posta in essere. Ora, quando la clientela istituisce un collegamento tra qualità dei prodotti e organizzazione del complesso produttivo, nel caso di trasferimento della titolarità dell'azienda, laddove gli elementi ceduti siano tutti quelli rilevanti per la clientela, e laddove il cessionario sia posto nelle condizioni di continuare la medesima politica commerciale e di usare i medesimi segni distintivi, la clientela seguirà l'azienda, rimanendo in ombra il cambiamento dell'imprenditore. Il passaggio della clientela dal cedente al cessionario, e, dunque, la quantificazione del valore di

avviamento dell'azienda ceduta, può, tuttavia, variare nelle ipotesi nelle quali il nesso istituito tra qualità del prodotto e azienda investe, sia pur con gradazioni variabili, la persona dell'imprenditore e la fiducia che i consumatori ripongono nel cedente, dove ad acquisire rilevanza nella vicenda traslativa è non tanto il trasferimento del complesso produttivo quanto il cambiamento del soggetto imprenditore. Volendo procedere per classificazioni, sia pur necessariamente approssimative, si potrebbe affermare l'esistenza di tre tipi di clientela. Una clientela assolutamente oggettiva, disposta a seguire l'azienda nei suoi trasferimenti, in quanto attratta esclusivamente dagli elementi aziendali; una clientela marcatamente soggettiva, legata all'imprenditore da un rapporto di fiducia esclusivo, dunque non conseguibile da un altro imprenditore, tale da determinare la non coincidenza tra trasferimento di azienda e trasferimento della clientela, la quale rimarrà legata all'imprenditore cedente; una clientela relativamente oggettiva, legata in parte alle qualità dell'imprenditore e in parte alle caratteristiche del complesso aziendale, dunque computabile nel valore di avviamento solo in percentuale (26).

Se, in una valutazione complessiva, può imputarsi all'azienda, come indice di avviamento, la clientela assolutamente e relativamente oggettiva, non essendo frequente che le relazioni con i clienti dipendano dalla fiducia verso l'imprenditore, procedendo alla valutazione specifica della clientela imputabile all'azienda agricola, ai fini della determinazione del valore di avviamento, il possibile atteggiarsi dei consumatori nei confronti del trasferimento di azienda agricola è idoneo ad indurre variazioni rispetto al corrispondente atteggiamento nel caso di trasferimento di azienda commerciale. Invero, alla indubbia rilevanza della terra, soprattutto nel caso di produzioni tipiche, dove la collocazione geografica dell'impresa, con la conseguente possibilità di fregiarsi di denominazioni geografiche, costituisce l'elemento principale se non esclusivo collettore della clientela, attratta dalle caratteristiche organolettiche del prodotto conferite dal terreno situato in quella specifica area geografica, si accompagna la considerazione che la peculiare produzione dell'azienda agricola è tale da determinare l'instaurazione di un forte rapporto di fiducia tra clientela e imprenditore.

In particolare, nell'ipotesi di produzione di qualità a connotazione geografica, la clientela imputabile all'azienda sarà tendenzialmente assolutamente oggettiva o, al più, relativamente oggettiva, in quanto legata al complesso aziendale e alle caratteristiche del territorio più che al soggetto produttore. In questo caso, il trasferimento di azienda con il mutamento del soggetto imprenditore risulterà irrilevante per la clientela, che rimarrà fedele al prodotto di quello specifico complesso aziendale, indipendentemente dalla circostanza che capo dell'impresa sia un soggetto piuttosto che un altro. Viceversa, nella diversa ipotesi di produzione agricola, per così dire, generica, priva di valenza qualitativa legata ad uno specifico luogo, la clientela può assumere caratteri di soggettività. Invero, la circostanza che l'impresa agricola produca per lo più beni destinati a soddisfare bisogni alimentari può costituire un elemento tale da spostare la tradizionale configurazione della clientela dall'area della oggettività, assoluta o relativa, verso l'area della rilevanza della persona dell'imprenditore, facendo sì che il legame tra imprenditore agricolo,

(26) Sui diversi tipi di clientela, v. AULETTA, voce *Avviamento commer-*

ciale, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. IV, cit., 2.

specialmente se piccolo imprenditore, e clientela si attinge e si presenti informato quasi all'*intuitu personae*, connotando in tal modo la clientela in senso marcatamente soggettivo. La peculiarità dell'attività agricola di produrre beni diretti a soddisfare bisogni primari può, a ben vedere, acuire la sensibilità del consumatore in ordine al soggetto produttore, elevando la soglia di indifferenza di fronte a fattispecie di trasferimento del complesso aziendale. Soprattutto in caso di produzione alimentare che non tributa le proprie caratteristiche qualitative al terreno e soprattutto in caso di produzione realizzata con il lavoro personale e qualificato dall'imprenditore, il consumatore può essere indotto ad istituire un rapporto di fiducia con l'imprenditore agricolo, esclusivamente alla cui abilità e competenza imputa la qualità del prodotto, la sua salubrità e le caratteristiche intrinseche, che rendono il consumatore cliente di quell'azienda piuttosto che di un'altra. Ne deriva che in caso di trasferimento dell'azienda, con mutamento del titolare, la modificazione soggettiva del complesso produttivo potrebbe non risultare irrilevante per la clientela, la quale potrebbe essere indotta a seguire non l'azienda ma l'imprenditore, proprio perché il legame tra prodotto e produttore potrebbe essere riferito dai consumatori non all'organizzazione economica ma alle qualità ed abilità personali dell'imprenditore.

Occorre, allora, forse riflettere sulla circostanza che se il trasferimento di azienda agricola fa acquisire al cedente il plusvalore di avviamento con riguardo anche alla clientela, in modo indifferenziato rispetto al trasferimento di azienda commerciale, il trasferimento di azienda agricola nella quale la clientela sia imputabile se non del tutto, comunque in gran parte, all'imprenditore, piuttosto che all'organizzazione, per il rapporto di fiducia che si è instaurato tra il titolare e il consumatore di prodotti agricoli, per la attribuzione da parte dei clienti delle qualità del prodotto alimentare alle capacità dell'imprenditore, non replicabili da altro soggetto a parità di complesso aziendale, potrebbe far acquisire al cedente un plusvalore inferiore rispetto ad una corrispondente ipotesi di trasferimento di azienda commerciale, non essendo qui la clientela disposta a seguire l'azienda, ma restando ancorata alla persona dell'originario titolare (27). Nell'ipotesi prospettata, la diversa situazione nella quale si verrebbe a trovare l'imprenditore agricolo rispetto all'imprenditore commerciale, a parità di presupposti e condizioni (cessione di azienda), sarebbe riferibile non ad una presunta diversità tra avviamento agricolo e avviamento commerciale, bensì piuttosto alla diversità ontologica tra impresa agricola e impresa commerciale e alla circostanza che la prima produce beni diretti a soddisfare il primario bisogno dell'alimentazione.

La specificità dell'attività e della produzione agricola può, in definitiva, incidere sul legame tra clientela e azienda, determinando lo spostamento dell'affidamento dei consumatori dalla relazione prodotto-organizzazione produttrice al binomio prodotto-produttore, riflettendosi sul plusvalore aziendale, in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla trasferibilità della clientela.

Sonia Carmignani

(27) Con la conseguenza però che il cedente di azienda agricola che produce beni alimentari non trasformati potrebbe iniziare una nuova attività, con il medesimo oggetto, e continuerebbe ad usufruire della clientela dell'azienda ceduta, senza che, nel caso di specie, possa invocarsi l'art. 2557 c.c., il cui divieto di concorrenza si applica, com'è noto, «alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse».

Cass. Sez. III Civ. - 10-8-2004, n. 15480 (ord.) - Duva, pres.; Malzone, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Bentivegna (avv. Sicilia) c. Squillaci. (*Regola competenza*)

Contratti agrari - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata - Domanda di risarcimento del danno da ritardo nella restituzione di fondo rustico - Competenza funzionale ed inderogabile - Rapporto agrario già cessato - Irrilevanza - Fondamento. (C.c., art. 1591; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

L'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 attribuisce alla Sezione specializzata agraria del Tribunale tutte le controversie in materia di contratti e perciò anche la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione di un fondo rustico da parte dell'affittuario del medesimo spetta alla competenza funzionale ed inderogabile di detta Sezione perché, pur se il rapporto agrario è cessato, esso comunque costituisce il presupposto logico e giuridico della causa petendi (1).

(Omissis)

FAITTO. - Con ricorso 8 giugno-3 luglio 1999 Squillaci Mariana conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nicosia, Sez. spec. agr., Bentivegna Giuseppe per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla ritardata consegna del fondo rustico sito in contrada «Scudellaffe» dell'agro di Troina, di cui con sentenza n. 19/94 della Sez. spec. agr. dello stesso Tribunale era stato dichiarato risolto a far data dell'11 novembre 1996 il contratto di affitto intercorso fra le stesse parti.

Il Bentivegna, costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione e chiedeva il rigetto della domanda e la sospensione del giudizio, essendo ancora pendente il giudizio sull'esistenza e la validità del contratto d'affitto.

Il giudice adito con sentenza n. 295/99 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale in composizione ordinaria.

L'attrice riassumeva la causa davanti al giudice ritenuto competente e il Bentivegna, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice ordinario ex art. 9 legge 29/90, chiedendo la sospensione del giudizio sino all'esito della decisione sul regolamento di competenza avanzato nella causa per finita locazione pendente fra le stesse parti.

Il presente giudizio era, quindi, sospeso in attesa della decisione sul regolamento di competenza chiesto nel secondo giudizio.

Intervenuta la sentenza n. 5405/01 della Corte di cassazione, dichiarativa della competenza della Sezione specializzata agraria di tale Tribunale, la Squillaci riassumeva il giudizio per risarcimento dei danni e il Bentivegna reiterava l'eccezione di incompetenza per materia del giudice ordinario.

Con sentenza n. 356/02 il Tribunale ordinario in composizione monocratica riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto e dichiarava la propria competenza a conoscere della domanda di risarcimento danni per detenzione *sine titulo* da parte del convenuto del fondo di proprietà dell'attrice.

Avverso tale decisione ricorre per regolamento di competenza il Bentivegna, insistendo nella competenza della Sezione specializzata agraria di tale Tribunale. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato.

Il P.M. si è espresso per la declaratoria della competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nicosia.

DIRITTO. - In forza dell'art. 9 della legge 29/90 tutte le controversie in materia di contratti agrari sono di competenza della Sezione specializzata agraria. La *ratio* di tale disposizione di legge è da ravvisarsi nell'avvertita esigenza del legislatore di porre fine

(1) In senso conforme Cass. 25 giugno 1982, n. 3848, in *Giur. agr. it.*, 1983, 154, con nota di I. CAPPIELLO; Cass. 20 agosto 1990, n. 8486, *ivi*, 1991, 352. Cfr. inoltre, in tema di risarcimento per ritardata restituzione del fondo, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, in questa Riv., 2000, 679, con nota di N. RAUSEO.

alla ripartizione della competenza tra giudice specializzato agrario e giudice ordinario attribuendo esclusivamente alla competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie agrarie che implicano un accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata ad affermare che la competenza per materia della Sezione specializzata agraria va ravvisata anche con riferimento alla domanda di risarcimento danni conseguenti alla ritardata restituzione del fondo da parte dell'affittuario (cfr. Cass. Sez. III n. 3848 del 25 giugno 1982; n. 8486 del 20 agosto 1990).

Nel caso in esame il Tribunale di Nicosia ha escluso la competenza per materia della Sezione specializzata agraria ritenendo *prima facie* ormai superata ogni questione circa l'esistenza o meno del contratto agrario, per essere stato giudizialmente accertato che il rapporto tra le parti era venuto a cessare per effetto dell'avvenuta disdetta; ma la decisione non tiene conto che la *causa petendi* della domanda di risarcimento danni ha il suo presupposto logico e giuridico nella precedente esistenza di un rapporto agrario.

Ne consegue la declaratoria della competenza per materia della Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, anche per la domanda il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata consegna del fondo. (*Omissis*)

*

Cass. Sez. II Civ. - 30-7-2004, n. 14577 - Vella, pres.; Bognanni, est.; Destro, P.M. (conf.) - ISA S.p.A. (avv. Prosperi Mangili e altro) c. Boscolo Meneguolo Santa ed altri (avv. Polese Bettiol e altro). (*Conferma App. Venezia 13 dicembre 2000*)

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159 c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità. (C.c., art. 1159 *bis*; l. 10 maggio 1976, n. 346, artt. 1, 2, 3)

Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. - introdotta dalla legge 346/1976 con la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva (1).

(*Omissis*). - In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., atteso che con essi è stata impugnata la stessa sentenza.

1) Con entrambi i motivi la società ricorrente deduce violazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, senza l'indicazione dei relativi articoli del codice, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha ritenuto che non fosse maturata l'usucapione speciale per mancato decorso del termine prescritto di anni quindici, e invece ha ritenuto maturato quello maggiore di venti anni per l'usucapione ordinaria. Ebbene se non era decorso il tempo migliore per l'usucapione speciale, a maggior ragione non poteva ritenersi maturato quello relativo alla usucapione ordinaria, che è più lungo. Infatti essa ha dato atto che, giusta la deposizione del geom. Dino Biasato, assunto come testimone, il terreno in questione ancora nel 1982 presentava tracce di radici di acacia ed era sabbioso. Pertanto non era ancora stato bonificato. Inoltre era pacifico che il canale Brenta era stato chiuso nel 1970, e quindi solo successivamente poteva essere realizzata la bonifica della

zona interessata. Pertanto non era ancora maturato il termine prescritto ai fini dell'usucapione né speciale, e nemmeno ordinaria, dal momento che la citazione era stata notificata nel 1989.

Questi motivi vengono esaminati assieme, stante la loro stretta connessione.

Essi sono infondati.

Ed invero la Corte di appello ha messo in evidenza che attraverso la deposizione di Biasato era emerso che nel 1982 il terreno era sabbioso e presentava radici di acacia. Pertanto non era stato ancora bonificato. Inoltre era pacifico che il canale Brenta era stato chiuso nel 1970. Pertanto solo in epoca successiva era possibile un'opera di bonifica di tutta la zona. Sicché, non essendo fondo rustico, nel senso che fosse idoneo per la coltivazione agricola, esso non era possibile oggetto di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, che presuppone la caratteristica di fondo rustico, affinché essa possa verificarsi, e il termine sia quindi più breve di quello ordinario.

Attraverso i testimoni escussi in prime cure tuttavia era emerso che sia il dante causa dei resistenti, che essi stessi avevano avuto il possesso del bene per oltre venti anni, e quindi l'usucapione ordinaria già era maturata.

Si tratta di valutazioni corrette dal punto di vista giuridico e logico, atteso che per fondo rustico deve intendersi un terreno idoneo alla coltivazione agricola, e tale non è un fondo sino a quando non venga bonificato, come nel caso in specie.

Al riguardo infatti, come è noto, questa Corte ha statuito che per l'applicazione della usucapione speciale, di cui all'art. 1159 *bis*, c.c. - introdotta dalla l. 10 maggio 1976, n. 346 - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione può avere per oggetto soltanto un fondo rustico, inteso come entità agricola ben individuata, che esso sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva (cfr. Sez. II sent. 01045 del 28 gennaio 1995). E così pure atteso che la legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 *bis* c.c., ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo, condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico (v. anche Sez. II sent. 13325 del 6 ottobre 2000).

Quanto poi alla prova del possesso ultraventennale la Corte territoriale, ancorché in modo sintetico, si è riportata alle dichiarazioni dei testimoni adottati dagli allora convenuti, i quali avevano affermato che il padre dei medesimi, e comunque la famiglia Boscolo Meneguolo, aveva iniziato la bonifica e coltivazione del fondo sin dal 1962. Quanto basta per ritenere motivato il giudizio del giudice di secondo grado.

Né d'altra parte tali affermazioni erano state smentite da altre opposte risultanze istruttorie, per come rilevato dallo stesso giudice.

E tanto basta perché il diritto rivendicato dai resistenti potesse considerarsi provato.

In proposito infatti questa Corte ha più volte statuito che colui che agisce per l'accertamento dell'acquisto della proprietà su di un bene a titolo originario, deve dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi di esso (V. Sez. II sent. 12984 del 6 settembre 2002; e così pure Sez. II sent. 00975 del 28 gennaio 2000).

Né in sede di legittimità può essere posta in dubbio da una delle parti la valutazione fatta dal giudice circa le prove assunte, col proporre in alternativa altro vaglio favorevole a sé. Al riguardo infatti questa Corte costantemente ha statuito che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e

(1) Nello stesso senso cfr. Cass. 28 gennaio 1995, n. 1045, richiamata in motivazione, in questa Riv., 1996, 40, con ampi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. Più di recente, sempre sull'usucapione speciale, v. Cass. 6 ottobre 2000, n. 13325, *ivi*, 2002, 272.

la concluzione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360, n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (v. Sez. III sent. 02222 del 14 febbraio 2003, rv. 560.509).

Su tali punti dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente e logicamente corretto.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

2) Col motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale condizionato i resistenti denunciano violazione di norme di diritto, omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, relativamente all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la Corte di appello ha ritenuto di dare attendibilità alle dichiarazioni di Biasato, nonostante che egli all'epoca dell'atto pubblico di acquisto del terreno da parte della società ISA, era il procuratore della stessa.

Inoltre il fatto che egli avesse notato qualche traccia di radice di acacia nel terreno non dimostra che questo fosse tutto da bonificare, potendosi invece trattare solo di un tratto molto esiguo. Semmai solo una consulenza tecnica avrebbe potuto chiarire questo aspetto. D'altronde un terreno non si bonifica in un arco di tempo molto ristretto. Orbene, se il canale Brenta era stato definitivamente chiuso nel 1970, erano allora passati ben diciannove anni prima che la ricorrente principale instaurasse il giudizio.

Questa censura rimane assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso principale. (Omissis)

*

Cass. Sez. III Civ. - 13-7-2004, n. 12903 - Nicastro, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (conf.) - Biffani (avv. Campani) c. Bergamo ed altro (avv. De Martino). (Conferma App. Firenze 31 gennaio 2001)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - Prova scritta - Necessità - Estensione alla indicata qualità del conduttore - Adozione di espressione di diverso tenore - Ammissibilità - Condizioni - Ommissione - Conseguenze. (C.c., art. 2697; l. 22 luglio 1966, n. 606, art. 3; l. 3 maggio 1982, n. 203)

Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo obbligatorio di conciliazione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 4, 46, 48; c.c., artt. 2257, 2266)

Per il disposto dell'art. 3 legge n. 606/66 - non abrogato dalla legge n. 203/82 - il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata - esige la prova scritta, estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a «conduttore non coltivatore diretto». Al riguardo, peraltro, non è richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso, anche perifrastiche, purché ido-

nee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza. Ne consegue che la sussistenza di un motivo di nullità di un contratto di affitto a coltivatore diretto non è sufficiente per attribuirgli la diversa qualificazione di affitto a conduttore non coltivatore diretto (1).

Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente ai sensi dell'art. 48 della l. 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 c.c. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa; ne consegue che, al fine della cessazione del contratto alla scadenza, è sufficiente che la disdetta (di cui all'art. 4 legge cit.) sia inviata a uno solo dei componenti della famiglia e, inoltre, che la mancata convocazione di uno di detti componenti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge) non comporta alcun vizio procedurale (2).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso 29 dicembre 1997 Bergamo Gianni e Alberti De Mazzeri Stefano hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Siena, Sezione specializzata agraria, Biffani Raniero, chiedendo che l'adita Sezione dichiarasse cessato, alla data del 6 maggio 1997, il contratto di affitto agrario *inter partes* avente ad oggetto l'azienda agraria denominata Tenuta di fungaia, in Monterrigioni, di proprietà di essi attori.

Esponevano i ricorrenti, a fondamento della spiegata domanda, che l'azienda *de qua* era stata concessa in affitto al Biffani con contratto 18 dicembre 1972 dalla precedente proprietaria di questa (Ente Opera del Duomo) e che, pertanto, il contratto sarebbe cessato, a norma dell'art. 2, lett. e), l. 3 maggio 1982, n. 203, il 6 maggio 1997.

Costituitosi in giudizio il convenuto ha resistito alla avversa domanda, eccependo, da un lato, che la pretesa avversaria era improcedibile perché era mancata la convocazione innanzi all'Ispettorato agrario (per l'espletamento del tentativo di conciliazione di legge) di tutti i componenti la famiglia coltivatrice, dall'altro, che il contratto *inter partes* era un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto con scadenza al 17 dicembre 1987 e, per l'effetto, in difetto di tempestiva disdetta, rinnovatosi sino al 17 dicembre 2002.

Da ultimo, in via riconvenzionale, il convenuto faceva presente che le controparti avevano tenuto in modo negligente i terreni oggetto di controversia per cui chiedeva la loro condanna al risarcimento dei danni patiti.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adita Sezione con sentenza 1° giugno 1999, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda, escluso, ancora, che il contratto *inter partes* integrasse un contratto con conduttore non coltivatore diretto, dichiarava cessato il rapporto di affitto al 6 maggio 1997, con condanna del resistente al rilascio dei fondi entro il 10 novembre 1999.

Gravata tale pronuncia dal soccombente Biffani la Corte di appello di Firenze, Sezione specializzata agraria, con sentenza 9 ottobre 2000-31 gennaio 2001 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia, notificata il 30 marzo 2001, ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 maggio 2001 e affidato a due motivi Biffani Raniero.

Resistono, con controricorso, Bergamo Giovanni e Alberti De Mazzeri Stefano.

DIRITTO. - 1. Premesso che in forza del disposto di cui all'art. 3 della l. 22 luglio 1966, n. 606 il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto esige la prova scritta, estesa anche alla qualifica soggettiva dell'affittuario, e che, per converso, nel contratto

(1-2) Sul primo principio, in senso conforme, cfr. Cass. 12 giugno 2002, n. 8373, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 998; Cass. 11 novembre 1995, n. 11722, in questa Riv., 1996, 613, con nota di TRIOLA R., *Osservazioni in tema di controversie agrarie e competenze per territorio*. In merito alla seconda

massima, il punto è pacifico. Cfr. Cass. 6 giugno 2002, n. 8218, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1317; Cass. 1° agosto 2001, n. 10487, in *Arch. civ.*, 2002, 58; Cass. 14 aprile 2000, n. 4859, in questa Riv. (M), 2000, 492; Cass. 11 gennaio 2000, n. 186, *ivi*, 2000, 463.

scritto vigente tra le parti – stipulato il 18 dicembre 1972 – nulla è precisato in ordine a tale pretesa qualifica di affittuario non coltivatore del Biffani, i giudici del merito hanno ritenuto il contratto stesso soggetto alla disciplina di cui all'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto in corso alla data di entrata in vigore della ricordata legge) e non a quella, diversa, contenuta nell'art. 22 della stessa legge (relativo al computo della durata del contratto, quanto ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto), escludendo, altresì, che potesse invocarsi – in senso contrario – la sentenza del Tribunale di Siena, passata in cosa giudicata, invocata dal Biffani, sentenza che ha rigettato la domanda di riscatto agrario da quest'ultimo proposta perché «i particolari beni su cui egli intendeva far valere la prelazione avevano da tempo perduto la loro destinazione agricola, prima ancora del sorgere del rapporto d'affitto, presupposto per l'esercizio del diritto di prelazione».

2. Il ricorrente censura tale capo della pronuncia impugnata, con il primo motivo, con il quale lamenta, in particolare, «erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 3, legge n. 606 del 1966».

Si osserva, infatti, che la descritta norma «surrettiziamente applicata (dai giudici *a quibus*) dispiega i propri effetti alla imprescindibile condizione che siano sussistiti al momento della conclusione del contratto, in capo all'affittuario, i requisiti per la conduzione diretta», requisiti certamente inesistenti nella specie attese la dimensioni del fondo oggetto di affitto.

Ne segue, conclude il ricorrente, che «i giudici di merito hanno erroneamente e falsamente applicato l'art. 3 della legge n. 606 del 1966, omettendo di valutare, *ex ante* la possibilità lavorativa del (...) Biffani, in forza delle necessità aziendali del fondo condotto».

3. La deduzione è infondata.

Giusta la testuale previsione di cui all'art. 3, comma 1, l. 22 luglio 1966, n. 606 (non abrogato dalla legislazione successiva e ancora applicabile con riguardo ai contratti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, cfr. Cass. 7 marzo 2001, n. 3340; Cass. 18 maggio 1999, n. 4804) «il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto».

Una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (le cui conclusioni non sono in alcun modo contestate dall'attuale ricorrente) legge la disposizione in esame, come noto, nel senso che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto – al di fuori delle ipotesi dell'ammissione in giudizio della parte controinteressata – esige la prova scritta estesa, oltre che alla descrizione dell'immobile, alla qualifica soggettiva dell'affittuario, dovendo espressamente risultare dalla scrittura che il fondo viene concesso a «conduttore non coltivatore diretto» (Cass. 11 novembre 1995, n. 11722; Cass. 27 ottobre 1992, n. 11689), ancorché al riguardo non sia richiesta l'adozione di tale espressione tecnica, essendo ammesso il ricorso ad espressioni di tenore diverso, anche perifrastiche, purché idonee ad esprimere il medesimo concetto con la medesima chiarezza (Cass. 12 giugno 2002, n. 8373).

Pacifico quanto precede, non controverso che – come accertato in linea di fatto in sede di merito e in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente che non solo non ha formulato, al riguardo, alcuna censura ma ha anche omesso di trascrivere in ricorso il contratto per la parte *de qua* – nel contratto 18 dicembre 1972 non si fa mai riferimento al Biffani come a soggetto conduttore non coltivatore diretto (né ad altre espressioni equivalenti), è di palmare evidenza che non vi è stata, da parte della sentenza gravata, la denunciata violazione di legge.

L'assunto da cui muove il ricorrente e in forza del quale, in buona sostanza, devono qualificarsi contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto tutti i contratti di affitto ove si accerti che al momento della loro stipulazione il conduttore era privo della capacità lavorativa per la conduzione diretta, è insostenibile perché in contrasto con la chiara formulazione della norma positiva.

Come sopra osservato, in forza della sopra richiamata norma positiva la disciplina, particolare, dettata con riguardo ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto può trovare applicazione solo in presenza di un contratto scritto dal quale risulti non solo la puntuale descrizione del fondo oggetto del contratto, ma anche la precisazione che il fondo è concesso (in affitto) a conduttore non coltivatore diretto.

Sussistendo, nel caso concreto, solo la prima delle richieste indicazioni (descrizione del fondo) e non anche la seconda, è palese – come sopra anticipato – che correttamente i giudici del

merito hanno disatteso le difese dell'attuale ricorrente volte a inquadrare il rapporto *inter partes* nel novero dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

In realtà, qualora, per ipotesi, sia stipulato un contratto di affitto a coltivatore diretto ma l'affittuario e la sua famiglia dispongano di una forza lavorativa tale da non costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo (art. 6, comma 1, legge n. 203 del 1982) il contratto sarà nullo, per difetto di uno degli elementi necessari per potersi qualificare «affitto a conduttore diretto», ma non per questo solo, come del tutto apoditticamente assume l'attuale ricorrente, può qualificarsi contratto di «affitto a conduttore non coltivatore diretto».

4. Sempre con il primo motivo il ricorrente deduce che con la sentenza n. 279 del 1983, confermata in appello, è stata accertata la sua qualità di conduttore non coltivatore diretto, che – pertanto – non poteva essere disconosciuta dalla pronuncia in questa sede impugnata.

5. Al pari del precedente il rilievo è infondato.

A prescindere dal considerare che ove nessuna delle parti abbia chiesto, al riguardo, un accertamento con effetti di giudicato l'accertamento compiuto dal giudice della prelazione o del riscatto agrario quanto alla titolarità, in capo al retraente, di un certo contratto di affitto è puramente incidentale, e inidoneo a produrre effetti in altri giudizi (Cass. 17 novembre 1998, n. 11553, nonché arg. *ex* Cass. 25 luglio 2002, n. 11571; Cass. 13 marzo 2003, n. 3737), si osserva che – come correttamente e puntualmente sottolineato dalla sentenza gravata – il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda di riscatto di alcune porzioni del terreno condotto dal Biffani, non perché il contratto 18 dicembre 1972 integrava un contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto, ma perché il Biffani, conduttore coltivatore diretto dei fondi oggetto del riscatto, pretendeva di essere titolare del diritto di prelazione su terreni scorporati dalle rispettive unità produttive e locati ad uso strettamente abitativo già all'epoca della stipulazione del contratto di affitto.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando «erronea applicazione dell'art. 2266 c.c. Carezza di motivazione» censura la sentenza impugnata osservando che sia la disdetta, sia la richiesta del tentativo di conciliazione sono stati comunicati ad esso concludente in proprio e non nella qualità di rappresentante della famiglia diretto coltivatrice, insediata sul fondo, come esso conclude aveva chiesto di provare sin dal giudizio di primo grado.

7. Al pari del precedente il motivo è infondato.

Questa Corte regolatrice, in particolare, è fermissima, da lustri, nell'affermare che alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della l. 3 maggio 1982, n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei suoi componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio (in questo senso, tra le tantissime, Cass. 28 agosto 1990, n. 8854; Cass. 16 aprile 1992, n. 4689; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1382; Cass. 17 aprile 1996, n. 3626; Cass. 12 luglio 1996, n. 6328; Cass. 3 ottobre 1996, n. 8655) ed è sufficiente, quindi, che il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 legge n. 203 del 1982 sia stato espletato nei confronti di uno solo dei consociati (Cass. 12 maggio 1999, n. 4686; Cass. 11 gennaio 2000, n. 186).

Pertanto, la sentenza che dichiara cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, né intervenuto in primo grado, sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 c.p.c., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso (Cass. 25 maggio 1999, n. 5071).

Né – ancora – al riguardo, può affermarsi, con l'attuale ricorrente, che in tanto il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 può dirsi validamente esperito nel contraddittorio di uno solo dei partecipanti alla famiglia colonica

in quanto costui sia stato *expressis* convocato in tale qualità e come tale – cioè quale membro dell'impresa – abbia partecipato all'esperimento, dovendo – in difetto – ritenersi l'adempimento privo di effetti.

Una tale conclusione (come già osservato da questa Corte nella pronuncia Cass. 14 aprile 2000, n. 4859, specie in motivazione) non può ricavarsi né dall'art. 48 della legge n. 203 del 1982, né dall'art. 2267 c.c.

Atteso, in particolare, che la famiglia coltivatrice è equiparabile alla società semplice (cfr., Cass. 3 ottobre 1996, n. 8655), si osserva che riguardo a questa ultima è pacifico – in dottrina come in giurisprudenza – che non occorre che le manifestazioni esteriori, atte a rivelare ai terzi l'agire del socio in nome della società, assurgano alla spendita del nome dell'altro o degli altri soci, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisce per la società sia tale da rendere palesi al terzo il vincolo sociale e l'esplicazione dell'attività nell'interesse comune, e inequivoca la riferibilità del negozio alla società stessa (cfr. Cass. 18 marzo 1986, n. 1843).

Contemporaneamente, deve escludersi che fosse onere, nel caso concreto, dei concedenti sollecitare il tentativo di conciliazione nei confronti di Biffani Raniero in qualità di rappresentante della (sua) famiglia coltivatrice, e non – come è avvenuto – in qualità di «conduttore», essendo pacifico – in linea di fatto – che nella specie si è certamente a fronte di un contratto che ha avuto inizio nel 1972 concluso da Biffani in proprio e senza fare alcuna menzione della famiglia coltivatrice esistente con alcuni membri del suo nucleo familiare.

Non avendo – come era, eventualmente, puntuale suo onere – il Biffani mai dato notizie alla parte concedente, anteriormente al presente giudizio, in ordine famiglia colonica insediata sul fondo e della sua composizione, è palese che correttamente i concedenti hanno sollecitato il tentativo di conciliazione nei confronti dell'unico conduttore, loro controparte.

Specie considerato che non era affatto onere dei concedenti, prima della proposizione del giudizio, compiere un accertamento in fatto – con lesione della *privacy* della controparte – sia circa l'esistenza, o meno, di una «impresa familiare coltivatrice» di cui Biffani Raniero fosse, eventualmente, partecipe, sia in ordine alla composizione della stessa (al fine di verificare i nominativi di tutti i partecipanti).

Anche a prescindere da quanto precede, come si ricava dalla stessa formulazione letterale dell'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203 «in presenza di impresa familiare» il «rapporto di «colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario» «intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice».

Ciò – occorre sottolineare – si verifica non per scelta delle parti private (e, in particolare, del conduttore e del concedente che abbiano dichiarato, il primo, di volere concludere un contratto in nome e per conto della propria «famiglia», il secondo di voler concedere il godimento del proprio fondo a quella certa «famiglia», rappresentata da un certo contraente) ma per volontà di legge.

Accertato che in sede di stipula di un contratto agrario è irrilevante, perché il rapporto – in presenza di impresa familiare – sia riferibile alla famiglia, che il conduttore spenda il nome di questa, deve concludersi che il concedente, per far valere i diritti derivanti dal contratto, non deve evocare in giudizio l'originario conduttore «nella qualità» di rappresentante della famiglia.

In un caso e nell'altro, infatti, gli effetti – in un caso del contratto, nell'altro dell'azione giudiziaria intrapresa – saranno opponibili alla famiglia coltivatrice e ai singoli membri di questa, senza alcuna necessità di spendita del nome della impresa familiare o di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i singoli partecipanti alla famiglia stessa, ma per una espressa scelta legislativa.

Né – infine – per concludere sul punto, è rilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, che è «diritto e dovere di tutti i componenti partecipare in modo paritario all'attività della famiglia coltivatrice», certo essendo che era onere di B.R., venuto a conoscenza dell'iniziativa di parte concedente (e, in particolare, del sollecitato tentativo di conciliazione), mettere a conoscenza di questa i membri della propria famiglia, i quali erano liberi – eventualmente – di intervenire in giudizio *ex art.* 105 c.p.c.

8. Risultato totalmente infondato, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

Cass. Sez. III Civ. - 9-6-2004, n. 10972 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Scardaccione, P.M. (conf.) - Borelli (avv. Melega) c. Benati (avv. Preziosi) (*Cass. con rinvio App. Bologna 17 aprile 2000*)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Qualifica di coltivatore diretto - Attualità della qualifica in riferimento al momento in cui il riscatto viene esercitato - Necessità.
(L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto agrario, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, l'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo a chi intende esercitare il riscatto va accertata in riferimento all'epoca in cui il diritto di riscatto viene esercitato, in termini sia di attualità che di prospettiva futura, rimanendo irrilevante che la qualifica di coltivatore diretto in capo al soggetto e l'esistenza del contratto di affitto fossero state accertate con sentenza passata in giudicato ma in riferimento ad un momento precedente (1).

(*Omissis*)

FATTO. - Con contratto in data 10 dicembre 1975 Borelli Petronio, socio assegnatario della Cooperativa coltivatori diretti Renazzo Bevilacqua del terreno agricolo con sovrastante porzione di fabbricato rurale della superficie di Ha 2.21.16 sito in agro di Crevalcore, frazione Bevilacqua, concedeva in affitto a Borgatti Ennio una porzione di Ha 1.70.00 di detto terreno.

Deceduto nel giugno 1977 Borelli Petronio, la moglie Natali Anna e i figli Borelli Mario, Maria e Cleontina rinunciavano all'eredità e rifiutavano di ricevere i canoni offerti dal Borgatti.

Con atto per Notaio Tura in data 30 giugno 1983 la menzionata Cooperativa alienava il descritto terreno ai fratelli Borelli Mario, Maria e Cleontina, che nel frattempo avevano convenuto in giudizio il Borgatti per sentirlo dichiarare occupante senza titolo del terreno.

Tanto premesso, con atto di citazione notificato nel febbraio 1984 Borgatti Ennio, assumendo la violazione del suo diritto di prelazione *ex art.* 8 legge n. 590/1965, quale affittuario, conveniva avanti al Tribunale di Bologna Borelli Mario, Maria e Cleontina, Danti Mariella in Borelli e la Cooperativa coltivatori diretti Renazzo Bevilacqua a r.l. per sentir dichiarare il riscatto del fondo in suo favore.

I convenuti Borelli e Danti resistevano alla domanda, mentre la Cooperativa rimaneva contumace.

Con sentenza del 19 dicembre 1996 il Tribunale accoglieva la domanda del Borgatti, dichiarando il diritto dello stesso al riscatto e provvedendo come da relativo dispositivo.

Su appello dei Borelli e Danti, cui resisteva Benati Fernanda, erede di Borgatti Ennio, la Corte d'appello di Bologna con sentenza del 17 aprile 2000, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava che il diritto di riscatto era stato validamente esercitato dal Borgatti sulla porzione di Ha 1.70.000 di detto fondo e non su tutto il fondo stesso.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi Borelli Mario, Cleontina e Maria e Danti Mariella. Resiste con controricorso Benati Franca.

DIRITTO. - Nel primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965, violazione degli artt. 1414 e 1470 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti lamentano che la Corte di merito non ha fornito adeguata motivazione della ritenuta qualifica di atto di compravendita del rogito Tura in data 30 giugno 1983. Assumono – posto che il trasferimento a titolo oneroso di un fondo non sussiste, conseguendone la non ammissibilità del riscatto, nell'ipotesi in cui sia assegnata in natura ai soci una parte dei beni della società – che erano soci della Cooperativa per titolo autonomo e non per successione del padre Petronio Borelli e, come tali, meri proprietari di quote sociali corrispondenti a quote indivise del patrimonio, delle quali l'atto per Notaio Tura del 30 giugno 1983 ha in concreto realizzato l'individuazione e l'attribuzione ad essi. Deducono, anche, che mancava la corresponsione di un prezzo, poiché l'assunzione, nell'atto, da parte loro, della residua quota di mutuo era funzionale all'estinzione dell'ipoteca che gravava sul bene e non al pagamento di un prezzo.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Posto che in tema di interpretazione del contenuto degli atti negoziali il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, nella specie la Corte bolognese, ancorché sinteticamente, ma sufficientemente, ha rilevato che «l'atto stipulato (ovverossia il rogito Tura 30 giugno 1983) è una vera e propria vendita, contenente il bene alienato ed il corrispettivo».

La previsione poi che il pagamento del prezzo avveniva mediante accollo del residuo mutuo gravante sull'immobile, contenuta nell'atto, non era idonea ad escludere il carattere oneroso del trasferimento, giacché, secondo l'insindacabile apprezzamento di fatto dei giudici di merito, tale accollo rappresentava per la Cooperativa alienante un risparmio di spesa e, quindi, un vantaggio patrimoniale, senza perciò essere solo funzionale all'estinzione del mutuo che gravava sul bene.

Nessuna prova della propria qualità di «soci della Cooperativa per titolo autonomo» risulta, del resto, fornita dai Borelli, ed anzi il loro assunto è contraddetto in base alle circostanze che assegnatario del fondo *de quo* era il loro genitore Petronio Borelli, che il fondo tornò nella titolarità della Cooperativa in seguito alla rinuncia all'eredità del medesimo genitore, dopo la morte di questi, e che oggetto dell'atto per Notaio Tura in data 30 giugno 1983 è stato tale stesso immobile.

Nel secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 590/1965 per l'erronea attribuzione al Borgatti delle condizioni soggettive necessarie per l'esercizio del diritto di prelazione, difetto e contraddittorietà della motivazione sul punto ed omesso esame di questioni dedotte in atto di appello. I ricorrenti assumono, in particolare, che, oltre alla insussistenza della qualità di coltivatore diretto e della titolarità di un contratto di affitto in capo al Borgatti, avevano rilevato in appello che neppure le altre condizioni soggettive erano state provate dall'attore.

Tale motivo è fondato.

Se è vero, infatti, che la qualifica di coltivatore diretto in capo al Borgatti e l'esistenza del contratto di affitto con il Borelli erano state positivamente decise con sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bologna del 14 febbraio 1986, è, tuttavia, altrettanto indubbio che la qualità di coltivatore diretto del Borgatti andava accertata con riferimento all'epoca in cui il diritto di riscatto era stato da quest'ultimo esercitato, in termini sia di attualità che di sua prospettiva futura (v. Cass. n. 4894/1988; Cass. n. 2052/1988).

Pacifico inoltre essendo che in capo al soggetto che agisce per il riscatto devono altresì sussistere le condizioni della capacità lavorativa, della biennale coltivazione del fondo e della mancata alienazione di fondi nel biennio, nella specie la Corte bolognese non ha – con chiara violazione della denunciata norma dell'art. 8 legge n. 590/65 e difetto di motivazione – riscontrato l'esistenza delle stesse, rispetto alle quali c'era specifica censura dei Borelli che avevano dedotto «l'erronea attribuzione al Borgatti delle condizioni soggettive necessarie per l'esercizio del diritto di prelazione».

A tanto non adempie di certo, infatti, dato il suo generico ed equivoco tenore, l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui l'affittuario (Borgatti) «ha fornito agli appellanti (attuali ricorrenti), da cui venne evocato in giudizio, tutte le delucidazioni possibili, come la menzionata sentenza del Tribunale di Bologna ha definitivamente accertato».

Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato ed accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M., la Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. (Omissis)

(1) I MOMENTI RILEVANTI DELLE CONDIZIONI DEL RISCATTO AGRARIO.

La sentenza in esame si colloca, con lucide argomentazioni, nel solco di un indirizzo consolidato, secondo il quale i momenti rilevanti della sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive del diritto di riscatto sono quelli relativi alla conclusione della compravendita e alla dichiarazione di esercizio del riscatto e non ha pertanto rilevanza la loro insorgenza in momenti diversi (1).

In questo quadro vogliamo rammentare la questione posta sulla sussistenza delle predette condizioni in riferimento alla morte del retraente e alla mutata destinazione da agricola ad edilizia del terreno per effetto di strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda il primo profilo, cioè l'ipotesi di morte del retraente nel corso del giudizio in cui si controverta del retratto, la Suprema Corte (2) rilevò che se le condizioni soggettive ed oggettive sussistevano al momento della compravendita e dell'esercizio del riscatto, l'evento morte comporta solo la successione degli eredi nella posizione processuale del *de cuius* e nel diritto controverso che risulterà eventualmente accertato giudizialmente essere stato già acquisito dal *de cuius* medesimo.

Ad analoga conclusione si perviene per quanto attiene al secondo profilo relativo alla mutata destinazione urbanistica. Se infatti la mutazione da destinazione agricola ad edilizia sopravviene nel corso del giudizio di riscatto, questo si intende ben esercitato in quanto la comunicazione della dichiarazione del coltivatore retraente produce *ipso iure* la sua sostituzione nella posizione del retrattato con effetto dalla compravendita (3).

La sentenza in esame afferma tuttavia, sulla scia di quanto statuito in precedenti pronunce della stessa Suprema Corte [Cass. n. 4894 del 1988 e Cass. n. 2052 del 1988] (4), che la qualità di coltivatore diretto in capo a chi esercita il riscatto va accertata non solo in termini di attualità ma anche di prospettiva futura. Il concetto di prospettiva rinvia a valutazioni di prevedibilità di perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte del prelante-riscattante, creando difficoltà in sede probatoria.

In questo senso richiamiamo quanto assume Silvia Manservigi in nota di commento alla sentenza 26 febbraio 1988, n. 2052 della Suprema Corte (5).

In particolare suscita interrogativi e perplessità la rilevanza attribuita dalla sentenza in commento ad elementi futuri e potenziali allorché fa riferimento alla configurazione del coltivatore diretto anche in termini di prospettiva futura.

Il parametro della prevedibilità di mutamenti della capacità lavorativa futura del coldiretto pone problemi sul piano probatorio e pertanto di rigore nell'accertamento giudiziale che dovrà verificare la sussistenza certa e attuale delle premesse di quei mutamenti che possono ravvisarsi in una varietà di situazioni.

Si pensi al caso di un coltivatore che ha già presentato un piano di sviluppo culturale destinato a incidere negativamente sul requisito del «terzo» di capacità lavorativa oppure all'ipotesi di un prelante in età avanzata che fa seriamente dubitare in ordine ad una prospettiva futura di coltivazione.

È pertanto corretto concludere che solo nei limiti di un accertamento giudiziale rigoroso e fondato su prove certe potrà trovare giustificazione il parametro della prevedibilità di mutamenti futuri.

Gianfranco Busetto

(1) Cass. 24 febbraio 1986, n. 1130, in *Giur. agr. it.*, 1986, 507; Cass. 23 luglio 1991, n. 8620, in questa Riv., 1992, 506; Cass. 27 luglio 2002, n. 11134, *ivi*, 2003, 428, con nota di N. FERRUCCI.

(2) Cass. 17 maggio 1985, in *Giur. agr. it.*, 1986, 414., con nota di V. MARTELLA.

(3) In dottrina: CAPIZZANO, CALABRESE, PERFETTI, *La prelazione e il riscatto*

agrari, Padova, 264 e segg.

(4) Cfr. Cass. 9 agosto 1988, n. 4894 e Cass. 26 febbraio 1988, n. 2052, in *Giur. agr. it.*, 1988, rispettivamente a pagg. 661 e 484, annotate in R. TRIOLA.

(5) S. MANSERVIGI: *L'accertamento della qualità di coltivatore diretto per l'esercizio della prelazione*, in *Riv. dir. agr.*, fasc. 1 del 1990, parte seconda, 25 e segg.

Cass. Sez. Lav. - 10-11-2003, n. 16865 - Senese, pres.; Cellerino, est.; Destro, P.M. (conf.) - D.B. (avv. Magaraglia) c. INPS (avv. ti Pulli, Ponturo e Fonzo). (*Conferma Trib. Lecce 3 aprile 2000*)

Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Compartecipanti familiari - Diritto all'iscrizione - Presupposti - Prova della sussistenza del rapporto di lavoro - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. (R.d. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12; l. 12 marzo 1968, n. 334, art. 8; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 7; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6; d.l. 1 ottobre 1996, n. 511, art. 4; l. 28 novembre 1996, n. 608)

Il diritto dei compartecipanti familiari alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli si fonda sugli elementi di fatto che legittimano l'esistenza del rapporto contrattuale (apporto di lavoro del conferente, legato da vincoli di parentela, affinità o coniugio con il concessionario, nei limiti consentiti dall'assorbimento di manodopera sul fondo) e gli adempimenti amministrativi richiesti hanno la funzione di consentire la verifica della reale esistenza, consistenza e modalità di svolgimento del rapporto stesso. Ne consegue che per l'accertamento di tale diritto non è sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro prestate. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto all'iscrizione per mancanza di prova sul numero di giornate effettivamente lavorate, rilevando l'assenza nel ricorso di ogni riferimento alla consistenza della compartecipazione familiare e la circostanza che la dimostrazione del fabbisogno lavorativo del fondo non valeva a dimostrare quale fosse stato il numero dei giorni dedicati dalla ricorrente alla lavorazione) (1).

(Omissis)

FATTO. - La sig.ra D.B. ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Lecce che ha respinto, nel merito, la domanda da lei proposta nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere, in qualità di compartecipante familiare addetta ad attività agricole su determinati fondi, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli per l'anno 1993.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto ancora interessa la vicenda, che le prove assunte non offrivano alcun'indicazione sul numero delle giornate lavorate dall'odierna ricorrente e che il fabbisogno lavorativo del fondo, rapportato all'estensione e alle colture praticate, per il quale era stato denunciato il rapporto di compartecipazione familiare, risultava di 95 giornate, secondo quanto accertato da apposita ctu, e non di 102, come richiesto dalla B.

Contro questa sentenza la ricorrente prospetta due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'Istituto con controricorso.

DIRITTO. - Con il primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 15, d.p.r. 3 febbraio 1970, n. 7 e dell'art. 9, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, in relazione all'art. 113 c.p.c., oltre a vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), perché, stante il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli «indipendentemente dal numero delle giornate prestate, dovendosi avere solo riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro (...) di natura subordinata o associativa (nella specie di compartecipazione familiare)», il Tribunale, in applicazione dell'art. 113 c.p.c. e del principio del rapporto di continenza, in un *petitum* più ampio, del *petitum* più limitato (come avviene in caso di pensione d'inabilità/assegno d'invalidità o in caso di reintegrazione/riassunzione a seguito di licenziamento) avrebbe dovuto accogliere la domanda d'iscrizione limitatamente a 95 giornate.

Con il secondo mezzo lamenta l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza per avere il giudice d'appello ritenuto carente di prova il numero delle giornate da lei svolte sui fondi in questione, senza tener conto, nell'ottica del principio di ragionevolezza che deve presiedere anche il giudizio civile, della difficoltà della prova sul numero delle giornate lavorate, sia in considerazione della posizione dei fondi, collocati in zone non molto

frequentate e della saltuarietà del lavoro agricolo in relazione al ciclo della coltura praticata, sia della valutazione approssimativa, a carattere presuntivo e non assoluto, della ctu.

Appare opportuno, per ragioni di priorità logica, esaminare per primo il secondo motivo di gravame, la cui genericità appare evidente laddove, suggerendo d'importare nel processo civile un istituto del giudizio di costituzionalità delle leggi (in cui il limite di costituzionalità della norma sospettata d'incostituzionalità si definisce attraverso il suo confronto con la regola costituzionale, invocata come misura di paragone, sicché il conseguente giudizio consiste in una ragionevole verifica dell'interpretazione bilanciata di due norme di diversa valenza), si propone surrettiziamente di allentare il canone fondamentale dell'acquisizione della prova sul fatto costitutivo della pretesa, ovvero sulla realtà in contestazione, edulcorandone il principio e fondandolo su una ragionevole interpretazione della prova, che sfilaccia ulteriormente il confine costituito dal principio del libero convincimento del giudice del merito, intangibile se idoneamente e congruamente motivato.

In particolare, attraverso quest'impostazione, la ricorrente tenta di annullare, al di fuori della regola dell'art. 360, n. 5 c.p.c., che consente di confutare una motivazione carente nell'analisi di un dato altrimenti decisivo, la valutazione del Tribunale, secondo la quale non è stata raggiunta la prova della «precisa indicazione del numero delle giornate lavorative effettuate dall'appellante sui fondi indicati in atti».

Infatti, l'impugnazione si limita a contestare, attraverso l'accennato *escamotage*, il giudizio del Tribunale per il quale «le prove testimoniali assunte (...) non hanno offerto alcuna precisa indicazione in ordine al numero delle giornate lavorative effettuate dall'appellante sui fondi indicati in atti», mentre «la ctu (...) ha invece accertato che sulla base delle colture praticate il fabbisogno lavorativo dei fondi in relazione ai quali è stato denunciato il rapporto di compartecipazione familiare è di 95 giornate».

Quanto al primo motivo d'impugnazione l'affermazione secondo cui «il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli è indipendente dal numero delle giornate prestate, dovendosi avere solo riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro» appare apodittica e non merita di essere assecondata.

Essa prescinde dall'individuazione degli elementi di fatto che legittimano l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa la compartecipazione familiare relativamente all'attività agricola dedotta [contratto di compartecipazione tra concessionario e cedente, composizione del nucleo familiare occupato, ovvero stato di famiglia, ripartizione delle giornate di lavoro tra ciascun compartecipe, derivante dall'applicazione dei valori medi d'estensione e ubicazione del fondo, colture e allevamenti praticati, ecc., (v. art. 7, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, commi 2, 3 e 4, nonché art. 6, commi 3 e 4 d.lgs. n. 375/93, ora confermato dall'art. 4, commi 12 e 13, del d.l. n. 40/96, infine convertito dalla legge n. 608/96)].

Nella compartecipazione familiare (che non ha natura associativa come avviene, invece, nella colonia parziaria, né trova fondamento nell'art. 230-bis c.c.), l'elemento caratterizzante è dato dall'apporto del lavoro del conferente, legato da vincoli di parentela, affinità o coniugio, con il concessionario, nei limiti consentiti dall'assorbimento di manodopera sul fondo.

In questo contesto gli adempimenti amministrativi richiesti agli interessati hanno l'obiettivo di consentire la verifica della reale esistenza, consistenza e modalità del suo svolgimento.

La ricostruzione normativa della figura del compartecipante familiare risale al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, in tema, tra l'altro, di «modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura», dove fu previsto, all'art. 12, che «per ciascun Comune» doveva essere compilato «l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in (...) coloni e mezzadri, compartecipanti familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno».

La disposizione appena riferita trova il suo esplicito richiamo nell'art. 7, comma 2°, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7.

Vi si legge infatti: «Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque (ovvero dell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli subordinati di cui, appunto, all'art. 12, r.d. 1949/40, come esplicita al n. 5 il precedente comma, che elenca i compiti della Commissione locale per la manodopera agricola), la Commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della l. 12 marzo 1968, n. 334».

Il successivo terzo comma esplicita: «Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della l. 12 marzo 1968, n. 334, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali».

È significativo, a questo riguardo, richiamare anche il successivo comma quinto, che consente, con espresso riferimento ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti di cumulare «le giornate accertate a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati».

Infatti, il compartecipante familiare è «equiparato, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna» (art. 8, l. 12 marzo 1968, n. 334).

In questa ricostruzione sovviene, infine, il d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che all'art. 6, commi 3, 4 e 5, per la «dichiarazione della manodopera occupata», recita:

«3) I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU (ora INPS, ex art. 19, l. 23 dicembre 1994, n. 724) competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati.

4) La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione è altresì presentata, nei casi di variazione nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perché possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonché alla Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.

5) Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalità previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 marzo 1970, n. 83.

6) Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti».

Il mancato approfondimento, nel ricorso, del complesso delle riferite circostanze impedisce un esame appropriato della censura e svuota di contenuto l'adombrata questione circa un'ipotetica continenza, nella domanda originaria, di un *petitum* inferiore, non solo perché, come detto, manca ogni riferimento alla consistenza della compartecipazione familiare, non essendo stato identificato, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, desumibile dall'art. 366 c.p.c., alcun elemento che dia ragione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del rapporto, ma anche perché il fabbisogno lavorativo del fondo (accertato senza contestazione in 95 giornate) è cosa ben diversa dal numero dei giorni dedicati dalla ricorrente alla lavorazione, di cui le prove testimoniali non hanno saputo dare indicazioni persuasive.

Il ricorso, pertanto, non merita di essere accolto. (*Omissis*)

(1) CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE DEI «COMPARTICIPANTI FAMILIARI» NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AGRICOLI.

1. - Sulla questione decisa con la sentenza in epigrafe non si rinvencono precedenti specifici. Dalla esposizione inerente allo svolgimento del processo, peraltro, non è dato

individuare gli esatti termini della controversia, in particolare sulla sua origine, facendosi in essa riferimento direttamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, impugnata per cassazione, senza alcun riferimento alla domanda iniziale avanzata in primo grado né alla posizione dialettica su di essa assunta dall'Istituto previdenziale.

Sta di fatto, che il giudice d'appello – pur in presenza di una consulenza tecnica d'ufficio secondo cui il fabbisogno lavorativo del fondo, rapportato all'estensione e alle colture praticate, per il quale era stato denunciato il rapporto di compartecipazione familiare, risultava di 95 giornate e non di 102 come richiesto dalla lavoratrice interessata – aveva ritenuto che le prove testimoniali assunte, forse per la loro genericità, non offrivano alcuna indicazione sul numero delle giornate lavorate dalla compartecipante medesima, negandole, pertanto, il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 1993.

Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione in cui si sostiene, nella sostanza, che il diritto alla iscrizione nei detti elenchi sussiste «indipendentemente dal numero delle giornate prestate, dovendosi avere solo riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro (...) di natura subordinata o associativa (nella specie di compartecipazione familiare)» e che, comunque, il Tribunale – in applicazione dell'art. 113 c.p.c. e del principio del rapporto di continenza – avrebbe dovuto accogliere la domanda d'iscrizione limitatamente a 95 giornate, risultando questo dato più limitato, rispetto al più ampio *petitum* (iscrizione per 102 giornate) avanzato nella domanda stessa.

2. - La sentenza sopra riportata – che ha respinto tale motivo di ricorso – si segnala soprattutto per la ricostruzione normativa della figura del compartecipante familiare quale configurato nell'ordinamento previdenziale, anche se nella definizione del relativo rapporto incorre in evidente imperfezione – di cui è traccia nella massima ufficiale, sopra riportata – laddove afferma che «nella compartecipazione familiare (che non ha natura associativa come avviene, invece, nella colonia parziaria, né trova fondamento nell'art. 230-bis c.c.), l'elemento caratterizzante è dato dall'apporto del conferente, legato da vincoli di parentela, affinità o coniugio, con il concessionario, nei limiti consentiti dall'assorbimento di manodopera del fondo» (corsi-vio mio).

In verità nel rapporto di compartecipazione non v'è alcun apporto lavorativo del «conferente» (o concedente del fondo), né alcuna (necessaria) relazione di parentela, affinità o coniugio di questi col concessionario.

Ho affrontato l'argomento nel mio scritto: *I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni nell'ordinamento previdenziale* (in *Giur. agr. it.*, 1989, 204 ss., successivamente riprodotto nel volume: *L'ordinamento previdenziale del lavoro agricolo*, Roma, 1990, 90 ss.) nel quale sottolineavo che l'art. 12 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 già indicava i compartecipanti familiari, come categoria distinta dai lavoratori subordinati e dai coloni e mezzadri, da iscrivere negli elenchi nominativi comunali dei lavoratori dell'agricoltura ai fini dell'acquisizione della qualità di soggetti aventi diritto a talune prestazioni previdenziali. Essi sono individuati, nella normativa sindacale e nella prassi applicativa (risalenti alla disciplina vigente in epoca corporativa, successivamente conservata nella sostanza), in coloro i quali, in base a patti contrattuali stipulati con il concedente, si impegnano ad apportare nell'attività di coltivazione dei terreni l'opera di tutta la compagine familiare sino alla concorrenza dell'assorbimento di manodopera del fondo avuto in concessione a compartecipazione.

Questi rapporti, pur contenendo taluni elementi comuni anche ai rapporti associativi (clausola parziaria nella ripartizione dei prodotti realizzati), da questi si distinguono per la diversità degli apporti recati dal nucleo coltivatore

(limitati agli attrezzi di lavoro ed alle relative prestazioni lavorative ma senza partecipazione alle spese di gestione né all'acquisizione di scorte vive e morte) e, quindi, lasciando nella piena disponibilità del concedente di fissare gli indirizzi produttivi, di provvedere alla conduzione aziendale e di esercitare, ove richiesto dalla relativa organizzazione, anche funzioni propriamente imprenditoriali.

È per tali motivi che questa categoria di lavoratori è stata assimilata a quella dei lavoratori subordinati in svariate occasioni. L'art. 8, l. 12 marzo 1968, n. 334 (integrato dall'art. 4, comma 17-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638) ha definitivamente stabilito che «i compartecipanti familiari (...) sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna» (ora operai a tempo determinato).

Le modalità di accertamento di detti soggetti ed i criteri della loro iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sono state esattamente individuate dalla sentenza annotata.

Infatti, la Commissione circoscrizionale per il collocamento (denominazione assunta dalla Commissione locale per la manodopera agricola per effetto dell'art. 2, secondo comma, l. 28 febbraio 1987, n. 56), ha il compito (art. 7, secondo comma, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv., con modificazioni, in l. 11 marzo 1970, n. 83) – ai fini della compilazione di tali elenchi – di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari.

Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui sopra, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola – previste dal primo comma dell'art. 4, d.l. n. 7 del 1970 e la cui composizione è stata modificata dall'art. 4, d.l. 1 luglio 1972, n. 287 – avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali (art. 7, terzo comma, d.l. n. 7 cit.). Dette deliberazioni sono approvate, seguendo apposita procedura prevista dal quarto comma della disposizione in questione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Le giornate così accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati (quinto comma, art. 7 cit.).

Le surriferite procedure sono state integrate dalle disposizioni di cui ai commi 3-6 dell'art. 6, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 che sanciscono l'obbligo, a carico dei concedenti di terreni a compartecipazione familiare, della presentazione – agli uffici del Servizio per i contributi agricoli unificati competenti per territorio e su apposito modulo predisposto dall'ente (ora alle sedi periferiche dell'INPS, a seguito della soppressione dello SCAU) – di una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati (comma 3); tale dichiarazione – controfirmata dal titolare concessionario – deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e successivamente entro il 30 gennaio di ciascun anno; nei casi di variazioni sopravvenute nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data dell'evento modificativo. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perché possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, secondo comma, d.l. n. 7 del 1970, e cioè ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno: in tal caso l'ufficio SCAU (ora INPS) effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonché alla Commissione circoscrizio-

nale per il collocamento agricolo (comma 4). Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare continua ad essere determinato secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 3 e 4, cit., d.l. n. 7 del 1970 come sopra riferito (comma 5). Le dichiarazioni in questione fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenute (comma 6). (Al riguardo, v. GATTA, *Previdenza e assistenza in agricoltura*, voce del *Digesto disc. priv.*, Sez. *commerciale*, IV^a ed., Torino, 1995, 277 s.).

Le conclusioni di reiezione del ricorso tratte dalla sentenza in commento vengono motivate per il rilievo che «il mancato approfondimento (...) del complesso delle riferite circostanze» – cioè la mancata indicazione degli elementi fattuali richiesti dalle norme richiamate – «impedisce un esame appropriato della censura e svuota di contenuto l'adombrata questione circa un'ipotetica continenza, nella domanda originaria, di un *petitum* inferiore, non solo perché, come detto, manca ogni riferimento alla consistenza della compartecipazione familiare, non essendo stato identificato, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, desumibile dall'art. 366 c.p.c., alcun elemento che dia ragione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, del rapporto, ma anche perché il fabbisogno lavorativo del fondo (accertato senza contestazione in 95 giornate) è cosa ben diversa dal numero dei giorni dedicati dalla ricorrente alla lavorazione, di cui le prove testimoniali non hanno saputo dare indicazioni persuasive».

3. - La decisione annotata indica, *en passant*, che le norme richiamate dal d.lgs. n. 375 del 1993, sono state confermate «dall'art. 4, commi 12 e 13, del d.l. n. 40/96, infine convertito dalla legge n. 608/96».

Anche se non direttamente influente sulla questione decisa, *ratione temporis*, mi sembra opportuno, per una completa conoscenza dell'argomento affrontato, dar conto anche di questo aspetto.

Effettivamente, in sede di conversione del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», la relativa legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608 ha recepito anche la maggior parte delle norme contenute nel d.l. 1° ottobre 1996, n. 511, recante «Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione». Tale decreto – reiterativo di una serie di decreti d'urgenza non convertiti, ad iniziare appunto dal d.l. n. 40 del 1996 – ove non fosse stato sussunto nella legge n. 608 cit., sarebbe decaduto e non sarebbe stato più ripetibile per il divieto opposto da una nota sentenza della Corte costituzionale alla riproduzione pedissequa dei decreti-legge non approvati dal Parlamento nei termini previsti.

Sull'argomento rinvio alla mia nota: *Alcune recenti modifiche dell'ordinamento previdenziale agricolo*, in *Dir. lav.*, 1997, I, 335 ss.

In materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo, la fondamentale innovazione, contenuta nell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608 del 1996, riguarda la competenza e le procedure di formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la cui compilazione è affidata all'INPS.

Per quanto qui interessa, è disposto che l'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, anche le giornate prestate dai compartecipanti familiari, provvedendo alla loro iscrizione nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte dai concedenti ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 375 del 1993, precisando al comma 13, art. 9-*quinquies* cit., che tali dichiarazioni debbono essere corredate anche dalla copia autentica del contratto registrato ovvero stipula-

to con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi utilizzati per l'accertamento delle giornate di lavoro dei compartecipanti familiari. Tali valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame sono determinati, per ciascuna Provincia, con decreto del Ministro del lavoro, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, istituita presso l'INPS, previa proposta delle Commissioni provinciali della manodopera agricola e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, valgono per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori interessati. È prevista la revisione almeno ogni tre anni dei suddetti valori medi.

Carlo Gatta

*

Cass. Sez. III Civ. - 24-6-2003, n. 10012 - Duva, pres.; Finocchiaro, est.; Golia, P.M. (conf.) - Amorosi ed altri (avv. Mattei ed altro) c. Pasciucco (avv. n.c.). (Cassa con rinvio App. Potenza 9 dicembre 1999)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione ex art. 5 legge n. 203 del 1982 - Offerta da parte del conduttore di una somma nel termine per la purgazione della mora - Mancata accettazione - Disaccordo sulla misura del canone dovuto - Domanda di risoluzione del contratto - Onere del giudice di verificare incidenter tantum ed eventualmente anche ex officio l'entità del debito del conduttore per canoni non corrisposti e di accertare alla stregua della somma offerta e della relativa svalutazione ed interessi la persistenza della mora - Sussistenza - Ammissibilità di ulteriori valutazioni - Esclusione. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, commi 4, 46)

In tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento dei canoni, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi, puntualmente indicati nell'art. 5, comma quarto, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso). Ne consegue che, assegnato, ai sensi dell'art. 46 della citata legge n. 203 del 1982, genericamente termine al conduttore per la purgazione della mora, ove il conduttore abbia fatto offerta di una certa somma, non accettata dal concedente, il giudice, qualora non sia incontrastata, tra le parti, la misura del canone dovuto, al fine di pronunziarsi sulla domanda di risoluzione deve, incidenter tantum, ed eventualmente anche ex officio, da un lato, verificare quale sia il debito del conduttore per canoni non corrisposti sino alla data della ordinanza ex art. 46, comma settimo, della legge n. 203 del 1982, dall'altro, accertare se la somma offerta, tenuto presenti la svalutazione e gli interessi maturati successivamente alla scadenza dei singoli canoni, sia tale da escludere il permanere della mora pur dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per il pagamento, restando esclusa ogni altra valutazione (1).

(1) Sulla risoluzione del contratto di affitto per morosità ex art. 5 legge 203/82, vedi Cass. 8 marzo 2001, n. 3442 e Cass. 24 giugno 2003, n. 10012, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 1508 e Cass. 25 luglio 1990, n. 7509, in *Giur. agr. it.*, 1991, 354.

(Omissis)

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Precisato che i ricorrenti imputavano all'affittuario quattro inadempimenti - a) mancato pagamento del canone successivamente all'anno 1990; b) mutamento della destinazione del fondo, a seguito dell'espianto della vigna sullo stesso esistente; c) rifiuto, da parte dell'affittuario, di fornire ai concedenti notizie e chiarimenti in ordine alla fruizione del contributo concesso per la ricostruzione del fabbricato esistente sul fondo; d) realizzazione, da parte del conduttore, di una piattaforma di cemento armato di circa mq. 60, all'insaputa dei proprietari - i giudici del merito hanno rigettato la domanda di risoluzione, per inadempimento, del contratto di affitto *inter partes* sul rilievo che nessuno dei contestati inadempimenti era tale da giustificare la richiesta risoluzione.

In particolare, quanto agli inadempimenti *sub b)* e *c)* in ordine agli stessi i concedenti, nel corso del giudizio di primo grado, avevano deferito giuramento decisorio al Pasciucco che aveva prestato giuramento negando entrambe le circostanze capitolate.

Quanto ancora all'inadempimento *sub d)* lo stesso, hanno osservato quei giudici, non giustifica la pronunzia richiesta sia perché il Pasciucco ebbe a giurare di essere stato formalmente autorizzato alla realizzazione della piattaforma da Ciruzzi Vincenzo e dal cugino di Milano, sia perché il fatto incideva in via diretta sul rapporto con la pubblica amministrazione, sia, perché, infine, non solo il Pasciucco, in sede di giuramento, aveva affermato di avere eliminato la piattaforma, ma tale circostanza non era stata oggetto di alcuna contestazione ad opera di controparte, per cui doveva ritenersi pacifica.

Quanto, infine, al mancato pagamento dei canoni risultava:

- il 4 dicembre 1991, anteriormente alla introduzione del giudizio, il Pasciucco aveva inviato la somma di lire 540.000 per le annate 1990-1992, ma la somma era stata restituita dai destinatari;

- tale importo era stato depositato su libretto bancario, come ammesso dagli stessi concedenti negli atti di causa;

- il Pasciucco nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto, e ottenuto, la concessione del termine di grazia per purgare la mora, ai sensi dell'art. 46, comma 6, della l. 3 maggio 1982, n. 203, e a tale scopo aveva inviato l'importo di lire 2 milioni restituito al mittente.

Le riferite circostanze - hanno evidenziato i giudici del merito - sono indici della concreta disponibilità del Pasciucco ad adempiere alla propria obbligazione e rilevano al fine della valutazione dell'elemento soggettivo dell'inadempimento ai fini della gravità dell'inadempimento che non può, pertanto, definirsi grave.

3. I ricorrenti censurano le riassunte considerazioni con il primo motivo con il quale denunziano, in particolare «violazione» dell'art. 360, nn. 3 e 5 (c.p.c.) con riferimento all'art. 5, legge n. 203 del 1982», atteso che la Corte non si è neppure curata di verificare l'entità del debito, per poi valutare la proporzione tra le somme versate e il debito stesso, al fine di stabilire se la buona volontà poteva escludere la gravità».

4. Il motivo è fondato, e meritevole di integrale accoglimento.

Recita l'art. 5, comma 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203, per quanto rilevante al fine del decidere, «la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto (di affitto agrario) ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità».

Il successivo art. 46, comma 6, della stessa legge prevede, ancora, che «quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento concede al convenuto stesso un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità».

Certo quanto sopra, è palese la falsa applicazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (denunziata dalla parte ricorrente), allorché detto giudice, totalmente prescindendo sia dal tenore testuale dell'art. 5, legge n. 203 del 1982, sopra trascritto, sia dalla interpretazione che dello stesso dà la pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ha ritenuto, in buona sostanza, di poter valutare se l'inadempimento, del conduttore, quanto al mancato tempestivo pagamento dei canoni fosse o meno «grave», ai sensi dell'art. 1455 c.c., privilegiando, al

fine di escludere tale gravità, la concreta disponibilità manifestata del Pasciucco ad adempiere le proprie obbligazioni, quanto al pagamento dei canoni maturati successivamente all'annata agraria 1990 (ancorché fosse mancato il puntuale adempimento delle prescrizioni di legge quanto al perfezionarsi dell'offerta reale).

5. In particolare, in termini opposti, rispetto a quanto del tutto apoditticamente affermato dai giudici *a quibus*, deve ribadirsi, ulteriormente:

– da un lato (analogamente a quanto è diritto vivente con riguardo all'art. 5, l. 27 luglio 1978, n. 392, quanto alle locazioni di immobili adibiti ad abitazione), che per effetto dell'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, la valutazione, in caso di mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice – in applicazione dell'art. 1455 c.c. –, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di canoni per un determinato importo (cfr., tra le tantissime, Cass. 29 luglio 1993, n. 8450; Cass. 8 marzo 1991, n. 2471; Cass. 25 luglio 1990, n. 7509, nonché, in termini generali, Cass. 25 maggio 1998, n. 5191; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2232; Cass. 19 novembre 1994, n. 9805);

– dall'altro, che in tema di contratti di affitto agrario, l'art. 5, comma 4, della legge n. 203 del 1982, il quale dispone che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per «almeno una annualità», va interpretato nel senso che la condizione posta per la risoluzione consiste nella sussistenza di un credito in favore della parte concedente, per canoni scaduti, per una somma pari ad almeno una annualità di canone, dovendosi, invece, escludere che la stessa disposizione possa essere intesa nel senso che la risoluzione del contratto di affitto possa pronunciarsi solo nella ipotesi in cui il conduttore abbia omesso di corrispondere il canone per almeno una annualità, soluzione che consentirebbe di escludere una morosità rilevante ai fini dell'art. 5, comma 4, citato, in ogni caso in cui il conduttore corrisponda annualmente una somma anche irrisoria, ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo spirito della legge, cioè, in definitiva, che ciò che rileva, ai fini della determinazione della gravità della morosità tale da giustificare la risoluzione del contratto, è l'ammontare dei canoni complessivamente non pagati dal conduttore, piuttosto che l'arco temporale in cui questi non abbia versato alcun corrispettivo al concedente (in termini, cfr. Cass. 8 marzo 2001, n. 3442);

– da ultimo, infine, che è in facoltà del conduttore, convenuto in giudizio, sanare a tutti gli effetti la morosità provvedendo ad estinguere il proprio debito, nel termine assegnato dal giudice, mediante il pagamento dei canoni non corrisposti, rivalutati secondo gli indici ISTAT e con gli interessi di legge dalla data di scadenza (cfr. Cass. 1° giugno 1995, n. 6131, nonché, Cass. 29 luglio 1993, n. 8450; Cass. Sez. Un. 19 gennaio 1993, n. 633; Cass. 8 marzo 1991, n. 2471).

È palese, pertanto, che il giudice del merito non poteva, come ha fatto, escludere la morosità del conduttore, per avere questi fatto non formale offerta di alcune somme a controparte, essendo, in realtà, suo puntuale onere accertare, anche se *incidenter tantum*, non essendo stata al riguardo chiesta da alcuna delle parti un accertamento con efficacia di giudicato, da un lato, quale fosse il canone in danaro (cfr. art. 1, l. 12 giugno 1962, n. 567, come sostituito dall'art. 1, l. 12 giugno 1962, n. 567, come sostituito dall'art. 1, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nel senso che nell'affitto di fondi rustici il canone è determinato e corrisposto in danaro), dovuto dal conduttore per le annate dal 1990 e successive (cfr. art. 4, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nonché artt. 8 e ss. l. 3 maggio 1982, n. 203 e successive modificazioni), dall'altro, verificare se le somme comunemente offerte dal conduttore in esecuzione dell'ordinanza di cui all'art. 46, comma 5, della l. 3 maggio 1982, n. 203 erano, o meno, pari all'importo dei canoni non tempestivamente pagati, rivalutati e maggiorati degli interessi come per legge con decorrenza dalle singole scadenze.

Avendo il giudice del merito omesso il ricordato adempimento il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con l'assorbimento del secondo (relativo alla domanda subordinata di cessazione del contratto per scadenza del termine di durata e al diverso problema della «forma» della disdetta di cui all'art. 4, legge n. 203 del 1982), nonché del ricorso incidentale (sulla disposta compensazione delle spese del giudizio di secondo grado) e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla stessa Sezione specializzata agraria

presso la Corte di appello di Potenza, perché si uniformi al seguente principio di diritto:

«in tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato a precisi elementi, puntualmente indicati nell'art. 5, comma 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 (mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso). Ne segue, pertanto, che assegnato, ai sensi dell'art. 46, legge n. 203 del 1982, genericamente termine al conduttore per la purgazione della mora, ove il conduttore abbia fatto offerta di una certa somma, non accettata dal concedente, il giudice, qualora non sia incontrastata, tra le parti, la misura del canone dovuto, al fine di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione deve, *incidenter tantum* e, eventualmente, anche *ex officio*, da un lato, verificare quale sia il debito del conduttore per canoni non corrisposti, sino alla data della ordinanza *ex art. 46, comma 7, legge n. 203 del 1982*, dall'altro, accertare se la somma offerta, tenuta presente la svalutazione della lira e gli interessi maturati successivamente alla scadenza dei singoli canoni, sia tale da escludere il permanere della mora, pur dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per il pagamento, esclusa ogni altra valutazione». (*Omissis*)

*

Cass. Sez. III Pen. - 30-5-2003, n. 23495 - Toriello, pres.; Postiglione, est.; Geraci, P.M. (conf.) - Vagnozzi, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Roma 8 aprile 2002*)

Produzione, commercio e consumo - Alimenti e bevande - Confezione di acqua minerale - Art. 5, lett. d) l. 30 aprile 1963, n. 283 - Provvedimento di archiviazione - Legittimazione del consumatore ad impugnare con ricorso per cassazione. (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5)

Fermo rimanendo l'obbligo delle istituzioni della protezione - anche in via giudiziaria - della salute come interesse pubblico, deve riconoscersi l'autonomo interesse giuridico delle persone e delle formazioni sociali ad accedere alla giustizia e alla tutela della salute quale diritto fondamentale e bene giuridico personale e sociale, pertanto il cittadino ha diritto a partecipare ad un processo attinente alla genuinità o meno dell'acqua minerale acquistata in un mercato pubblico perché direttamente coinvolto (1).

(*Omissis*). - La vicenda in questione trae origine dall'acquisto, da parte di Rita Vagnozzi, in data 6 marzo 2000, presso il supermercato (...) in località Formello, di una confezione di sei bottiglie di acqua minerale di marca (...).

Al momento del consumo della prima bottiglia, la Vagnozzi si rendeva conto che il liquido contenuto presentava macroscopici elementi di anomalia e sporgeva denuncia.

Sulle bottiglie, prelevate dall'AG in data 14 marzo 2000 e trasmesse al presidio multizonale di prevenzione - Settore tossicologico - ASL RM5 per le analisi del caso, venivano effettuati accertamenti tecnici che confermavano che «la bottiglia aperta, contenente circa 200 ml. di liquido marroncino» presentava sul fondo «corpuscoli neri, priva di odori caratteristici».

Si evidenziava altresì che la bottiglia in questione, con scadenza 2 gennaio, faceva parte del lotto L04001B.

Altre due bottiglie, contraddistinte come reperto «B», con scadenza 2 gennaio, appartenevano al diverso lotto L05302E.

Le ultime tre, reperto «C», sempre con scadenza 2 gennaio, erano parte del lotto L04001B.

Per il reperto «A» il risultato dell'analisi evidenziava ancora «con caratteristiche chimiche non ascrivibili all'acqua minerale in etichetta e la presenza di corpuscoli amorfi di origine terrosa». Dall'atto di indagine emergeva:

a) la constatazione della non genuinità del liquido contenuto nella bottiglia;

b) le bottiglie contenute nella confezione acquistata presso il supermercato (...) appartenevano a tre lotti di produzione diversi.

A fronte di tale risultato il Pubblico Ministero avanzava la richiesta di archiviazione del procedimento sostenendo che non

esistevano «elementi sufficienti per ipotizzare la responsabilità del produttore, sussistendo la possibilità di attribuire il processo di alterazione del liquido contenuto nella bottiglia (...) alla manipolazione successiva di terze persone non identificabili, e non apparendo comunque proficuo lo svolgimento di ulteriori indagini, atteso il tempo trascorso dall'accertamento del fatto».

La parte offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma, in data 8 aprile 2002, che aveva ritenuto legittimato soltanto lo Stato e non la Vagnozzi denunciante.

Il ricorso è fondato.

Le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 283/62 sono poste a tutela della salute delle persone quali consumatori (Cass. Sez. Un. 22 febbraio 2002, Giacobbe; Cass. Sez. III 4 marzo 1998, Costa; Cass. Sez. VI 7 dicembre 1992, Fabbro; Cass. Sez. VI 28 febbraio 1990, Cervallati; Cass. Sez. VI 29 giugno 1983, Bichelli; Cass. Sez. VI 21 giugno 1977, Strambelli).

La salute costituisce un diritto fondamentale umano alla luce dei principi costituzionali (soprattutto artt. 2, 32, 24, 41 Cost.), diritto che ha non solo un contenuto procedimentale (informazione, partecipazione ed accesso di ogni persona), ma sostanziale, toccando il benessere psico-fisico della persona.

Con Atto unico europeo e gli altri strumenti successivi (artt. 130 R; BOS; 130T), la tutela dei consumatori è divenuta una componente primaria della politica comunitaria.

Di conseguenza, fermo rimanendo l'obbligo delle istituzioni nella protezione – anche per via giudiziaria – della salute come interesse pubblico, deve riconoscersi l'autonomo interesse giuridico delle persone e delle formazioni sociali ad accedere alla giustizia a tutela della salute quale diritto fondamentale e bene giuridico personale e sociale.

Deve anzi sottolinearsi che la sfera di protezione costituzionale è stata estesa, nella legge costituzionale n. 3 del 2001, anche all'ambiente, all'ecosistema e ai beni culturali, ossia a beni esterni con i quali la vita delle persone è in relazione inscindibile.

Nel caso in esame è fuori questione che il cittadino ha diritto a partecipare ad un processo attinente alla genuinità o meno dell'acqua minerale acquistata in un mercato pubblico, perché direttamente coinvolto.

In conseguenza, dalla (erroneamente) ritenuta inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa, discende la ricorribilità – ex art. 409, comma 6 c.p.p. – del provvedimento di archiviazione impugnato.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema infatti (sentt. 14 febbraio 1996, PC/Testa e 9 giugno 1995, Bianchi), hanno affermato che l'illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza preliminare, sicché il predetto vizio è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, comma 6 ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c) c.p.p.

P.Q.M., la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina la trasmissione degli atti al GIP, Tribunale di Roma. (Omissis)

(1) PERSONA OFFESA NEI REATI DI IGIENE ALIMENTARE.

Nella sentenza in epigrafe la Corte tratta la legittimazione di una persona fisica ad impugnare con ricorso in Cassazione ex art. 409, comma 6 c.p.p., il provvedimento di archiviazione di un procedimento penale insorto a seguito di denuncia per reati contro l'igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La l. 30 aprile 1962, n. 283, intitolata «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie,

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», tutela il bene giuridico della salute pubblica, definendo agli artt. 5 e 6 alcune fattispecie contravvenzionali dirette a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscono prodotti che abbiano carenze degli elementi nutritivi previsti dalle leggi vigenti. Tali contravvenzioni sono sfuggite all'azione di depenalizzazione svolta dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha comunque apportato alcune modifiche significative sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

La violazione di cui all'art. 5, mentre era prima punita, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 283/62, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987, in base alla modifica introdotta dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507/99, è sanzionata attualmente con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lett. d) e b) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481.

La trasformazione del reato da contravvenzione punita con la pena congiunta (arresto e ammenda) a contravvenzione punita con la pena alternativa (arresto o ammenda) comporta una sostanziale modifica sul piano del trattamento del diritto processuale penale: il contravventore può chiedere di essere ammesso all'oblazione ex art. 162 bis c.p., ossia al pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena edittale, con conseguenti effetti estintivi del reato. Ciò comporta, tuttavia, una evidente disparità di trattamento tra contravventori, generalmente imprenditori, in relazione alla disponibilità economica di provvedere tempestivamente al pagamento della pena pecuniaria.

Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, l'art. 5 della legge n. 283/62 sancisce il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, di vendere, di detenere per vendere o di somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque di distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste; f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa.

Nel caso in esame, una persona aveva rinvenuto la presenza di «corpuscoli amorfi di origine terrosa» in una bottiglia di acqua minerale precedentemente acquistata in un supermercato. La condotta è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 5, lett. d) e precisamente a quella di «insudiciamento» di sostanza alimentare (dovendosi intendere come tale anche l'acqua e le bevande in genere), compiuta mediante l'aggiunta di sostanze estranee alla sua composizione naturale (1). Per definizione può ritenersi sudicia ogni sostanza

(1) L'acqua e le bevande rientrano nella definizione di «alimento» di cui all'art. 2 del reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti

generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

alimentare che contenga, internamente o esternamente, corpuscoli che ne alterino la purezza e la igienicità (Cass. Sez. VI Pen. 13 febbraio 1968, n. 1924, Barazzoni; Cass. Sez. VI Pen. 23 novembre 1972, n. 7783, Dallari). Il bene giuridico tutelato dalla legge n. 283/62, come anche dall'art. 444 c.p. (2) è la salute pubblica, pertanto l'interesse offeso appartiene ad una cerchia indeterminata di persone, alla collettività (3). La legittimazione del singolo consumatore ad impugnare un provvedimento di archiviazione si fonda sul diritto alla salvaguardia della propria salute (art. 32 Cost.), sia come singolo sia come membro della collettività, e quindi sul diritto all'affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti.

Tale diritto viene messo in pericolo ogni qualvolta sia attuata una delle condotte che l'art. 5 della legge n. 283/62 tende a prevenire. Infatti, tutti i reati contravvenzionali di cui agli artt. 5 e 6 della l. 30 aprile 1962, n. 283 sono reati di pericolo, in quanto finalizzati alla tutela in via preventiva della salute pubblica (Cass. Sez. III Pen. 24 aprile 2002, n. 15491, Giacobbe). Secondo la giurisprudenza, le contravvenzioni di cui alle lett. a), c) e d) configurano reati di pericolo concreto, in quanto si richiede che le sostanze alimentari siano state precedentemente alterate o depauperate, mentre quella di cui alla lett. b), ipotesi residuale rispetto alle altre, configura un reato di pericolo presunto, individuando nel fatto che la sostanza alimentare sia in cattivo stato di conservazione il pericolo che possa risultare alterata la genuinità o commestibilità (4). Perché concorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 5, lett. d), legge n. 283/62 è indispensabile, non essendo richiesta l'effettiva nocività del prodotto, che l'alimento si presenti oggettivamente «insudiciato», ovvero infestato da parassiti o alterato e tali condizioni oggettive devono effettivamente sussistere affinché il prodotto sia potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, non potendosi queste presumere sulla base delle condizioni ambientali in cui l'alimento è tenuto (5). Pertanto, il singolo consumatore di un prodotto mal conservato o alterato diviene parte offesa del reato, in relazione alla lesione effettiva o potenziale che può essere arrecata al bene giuridico protetto (la salute pubblica) di cui anche egli è titolare in quanto membro della collettività, ragion per cui è legittimato ad impugnare in Cassazione il provvedimento di archiviazione emanato dall'autorità giudiziaria nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 127, comma 5 c.p.p. e comunque di inosservanza delle regole del contraddittorio (6). La sentenza in commento chiarisce che esiste un interesse diretto dei cittadini, quali consumatori potenziali, alla genuinità degli alimenti ed alla tutela della propria salute, che li

legittima ad intervenire, anche promuovendo apposita azione giudiziaria, in caso di lesione effettiva o potenziale di tale interesse. Secondo la Suprema Corte, infatti, esiste un «autonomo interesse giuridico delle persone e delle formazioni sociali ad accedere alla giustizia a tutela della salute quale diritto fondamentale e bene giuridico personale e sociale», tanto che «il cittadino ha diritto a partecipare ad un processo attinente alla genuinità o meno dell'acqua minerale acquistata in un mercato pubblico, perché direttamente coinvolto».

Tali asserzioni sono in linea con la normativa europea volta ad aumentare il livello di protezione dei consumatori e a dare centralità alla tutela preventiva della salute pubblica. L'art. 152, par. 1, del Trattato C.E. prevede che «Nella definizione e nella attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana», mentre l'art. 153, par. 1, stabilisce che «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». Da ultimo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, ha sancito la centralità del principio di precauzione nel settore alimentare, quale meccanismo per determinare misure provvisorie di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico (art. 7) (7).

In conclusione, l'indeterminatezza del soggetto passivo dei reati contro la salute pubblica, così come di quelli contro la pubblica incolumità (si pensi al reato di incendio), la natura di pericolo dei reati medesimi e la centralità nella legislazione europea del principio di tutela preventiva della salute, rendono il potenziale consumatore, indipendentemente dall'esistenza di danni effettivi alla salute (in grado di legittimare eventualmente la costituzione come parte civile in sede processuale), titolare dell'interesse, assunto a diritto, di protezione della propria salute e quindi legittimato ad agire come parte offesa in un processo per reati in materia di igiene alimentare, esercitando tutti i diritti e le facoltà riconosciutigli dal codice di rito.

Maurizio Mazzi

(2) L'art. 444 c.p. prevede la fattispecie delittuosa di commercio di sostanze alimentari nocive, configurabile come reato di pericolo concreto per la idoneità ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, non occorrendo che un documento abbia a verificarsi. La giurisprudenza ha affermato che in tema di commercio di sostanze alimentari nocive, la differenza fra i delitti di cui agli artt. 444 e 452 c.p., da una parte, e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. d), l. 30 aprile 1962, n. 283, dall'altra, sta nel fatto che i primi puniscono le condotte in essi descritte, relative a sostanze destinate all'alimentazione non contraffatte né alterate, mentre la seconda attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutrizionale delle sostanze utilizzate per preparare alimenti e bevande, e, per questo, ha carattere sussidiario rispetto agli altri, dai quali viene assorbita allorché dette sostanze abbiano reale attitudine a recare nocumento alla salute pubblica a seguito della loro contraffazione o alterazione (Cass. Sez. I Pen. 26 novembre 1996, n. 1367, Grimandi; Cass. Sez. VI Pen. 14 dicembre 1993, n. 11395, Bellone; Cass. Sez. I Pen. 8 feb-

braio 1989, Di Stefano).

(3) G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, Parte generale, Bologna, 1993, 134.

(4) Cass. Sez. Un. Pen. 27 settembre 1995, Timponaro, in *Cass. pen.*, 1996, 1398, n. 790; Cass. Sez. III Pen. 19 settembre 1997, n. 9229, Nastasi, in questa Riv., 1998, 203, con nota di P. MAZZA; in *Foro. it.*, 1998, II, 154, con nota di V. PAONE; Cass. Sez. III Pen. 23 marzo 1998, n. 5528, De Matteis, in questa Riv., 1999, 365, con nota di P. MAZZA.

(5) Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2000, n. 9449, Campitiello, in *Riv. pen.*, 2001, 393.

(6) Cass. Sez. VI Pen. 26 maggio 1990, n. 1441, Torciello, in *Rep. foro it.*, 1991, 1504, n. 59.

(7) Per un commento al regolamento europeo n. 178/02 vedasi in dottrina: L. COSTATO, *I principi del diritto alimentare*, in questa Riv., 2002, 345; MATTEO M. BENOZZO, *I principi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità (Regolamento CE n. 178/2002)*, in questa Riv., 2003, 208.

Cass. Sez. III Pen. - 27-1-2004, n. 2636 - Savignano, pres.; Tardino, est.; Meloni, P.M. (conf.) - Terziano, ric. (*Conferma App. Torino 26 novembre 2002*).

Reati contro la P.A. - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - Marche auricolari atte ad identificare l'identità di un bovino - Appartenenza al novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 349 c.p. la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari - che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p., preordinati ad assicurare l'identità di un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla ratio della norma incriminatrice, che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO. - La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Susa, assolveva l'imputato Terziano Secondino dal reato di cui al capo *b*) (art. 34 d.lgs 119/92: avere detenuto una scorta di farmaci ad uso veterinario sprovvisto della prescritta autorizzazione) per intervenuta depenalizzazione, confermando la pena di mesi sette di reclusione e di Lire 5.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 349 c.p. (... per avere l'imputato, nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, manomesso alcuni contrassegni auricolari dei suoi bovini).

Ricorreva per cassazione il difensore dell'imputato, che eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge. Veniva fatto osservare con un primo motivo come «l'eventuale manomissione dei contrassegni auricolari apposti sui capi bovini non potesse in alcun modo essere compreso nel reato di violazione di sigilli: perché i sigilli di cui al capo d'imputazione (...) dovevano considerarsi delle semplici marche identificative, ma non idonee ad indicare ai terzi l'inutilizzabilità dell'animale e l'inviolabilità dello stesso». Con un secondo motivo veniva dedotta l'incongruenza logica della manomissione o dello scambio di marche auricolari: non profilandosi, in concreto, alcun vantaggio per l'allevatore, che non avrebbe avuto alcun interesse da un'eventuale commutazione.

Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Quanto al primo motivo va detto che i sigilli (come correttamente argomentato dalla Corte di merito) sono da qualificare dispositivi e congegni, dalla pubblica autorità applicati per assicurare la conservazione, l'identità o la consistenza oggettiva dell'oggetto in relazione al quale la pubblica autorità manifesta la volontà di un interesse tutelabile. Nel caso di specie, le marche auricolari - che costituiscono il modo, esclusivo ed ufficiale, attraverso il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p.: sigilli che i pubblici ufficiali appongono per rendere possibile, in ogni momento, di rintracciare un bene che riveste uno specifico interesse di natura generale (... la sanità degli allevamenti, l'igiene del consumatore). Vale a dire, annoverabili tra quei segni specifici che l'art. 349 c.p. menziona per assicurare l'identità di un bene. Più in particolare si vuole dire che la *ratio* cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare è conforme alla *ratio* della norma incriminatrice: nel senso di rendere possibile un'attività amministrativa volta al pubblico interesse, e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi.

Il dedotto vizio di motivazione, relativo all'allegazione difensiva, secondo la quale l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse alla falsificazione o all'alterazione dei marchi di identificazione degli animali, presuppone la precisazione, in punto di fatto, relativa alla circostanza che il bestiame dell'imputato era stato trovato all'alpeggio, in aperta inosservanza del provvedimento sanitario che l'aveva vietato per la

presenza di un'infezione da brucellosi nel bestiame d'appartenenza. Trattasi, infatti, di una circostanza del tutto dirimente: perché, proprio attraverso il riconoscimento consentito dalle marche sarebbe stato possibile seguire le vicende degli animali infetti. (*Omissis*)

(1) SUI CONTRASSEGNI AURICOLARI BOVINI.

La condotta di colui che, in qualità di titolare di una azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, integra gli estremi del reato di cui all'art. 349 c.p., in quanto le marche auricolari rientrano nel novero dei sigilli. Questo il *decisum* della Suprema Corte con la sentenza in rassegna che va condivisa.

In particolare, con cristallina chiarezza, la Corte di cassazione sostiene che le marche auricolari - che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, attraverso il quale le autorità sanitarie certificano l'identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all'art. 349 c.p.

Il concetto di «sigillo» (1) corrisponde a qualsiasi dispositivo, congegno, impronta materiale, applicato dalla pubblica autorità su una cosa mobile o immobile, con cui simbolicamente e positivamente, si intende preservarne, per fini pubblici, l'identità, la conservazione e l'integrità. Solitamente il sigillo è costituito da un timbro o da un bollo apposto su ceralacca, piombo, carta. Ciò che rileva, è l'apposizione di un qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato di assicurare la conservazione e l'identità di una cosa contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. Si pone in evidenza come il sigillo non sia il mezzo con il quale si assicura materialmente l'intangibilità della cosa, ma uno strumento simbolico, un segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche dell'attività interdotta (2).

Correttamente ritiene la Corte, che le marche auricolari, apposte sui bovini, possano farsi rientrare in quei segni specifici che l'art. 349 c.p. menziona per assicurare l'identità di un bene. Ciò si giustifica, per di più, in modo del tutto coerente, sia con la *ratio* sia con la oggettività giuridica della norma, entrambe ravvisabili nella necessità di tutelare la «certezza» della cosa attraverso l'apposizione dei sigilli, e cioè con l'esigenza di garantire la conservazione o l'identità di determinati beni - in relazione ai quali la pubblica autorità manifesta la volontà di un interesse tutelabile - contro ogni atto di manomissione o disposizione ad opera di persone non autorizzate.

L'apposizione, ad opera delle autorità sanitarie, delle marche auricolari sui bovini, costituisce una modalità di certificazione dell'identità dell'animale, che consente di seguirne le vicende, dalla nascita alla macellazione, al fine di tutelare il pubblico interesse alla sanità degli allevamenti, all'igiene del consumatore. In particolare, le marche auricolari, applicate alle orecchie degli animali al momento della loro nascita, contengono una sorta di codice fiscale che accompagna il bovino in tutta la sua vita, fino alla macellazione. Le marche auricolari sono in numero di due per ciascun capo bovino, sono di materiale plastico flessibile, sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale, non sono riutilizzabili e devono rimanere fissate all'animale senza nuocerli.

Questo processo, sorto per garantire la sicurezza dei consumatori sulla qualità delle carni, può presentare, però, dei punti critici, in quanto può verificarsi il distacco dalle orecchie delle marche auricolari. In questo caso l'allevatore dovrà provvedere ad applicare dei duplicati forniti dall'ASL. Per evitare che le marche auricolari possano essere manomesse

(1) V. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1997, 320.

(2) Cfr. Cass. 26 giugno 1997, n. 6232, Bacchella, rv. 280.520.

(sostituendo, ad esempio, l'identità del bovino), in alcuni Paesi europei, Italia compresa, si stanno sperimentando sistemi alternativi come la tracciabilità con microchip o tramite l'analisi del DNA. Sfruttando l'unicità dell'informazione genetica propria di ogni animale sarebbe in questo modo possibile garantire una corrispondenza del 100 per cento tra le carni e gli allevamenti dai quali si dichiara esse provengano.

Richiamando la Cassazione (3), deve rilevarsi che l'art. 349 c.p. tutela non solo l'integrità materiale, ma soprattutto quella funzionale e strumentale dei sigilli, e cioè l'assicurazione del bene per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo (4).

In considerazione di quanto sopra specificato a proposito dell'interesse tutelato, il reato si perfeziona, dunque, non solo con la materiale effrazione, ossia quando i sigilli risultino in concreto manomessi, alterati, strappati o distrutti, ma anche con la violazione funzionale di essi, ossia quando, pur rimanendo intatti, vengano frustrate le finalità per cui sono stati apposti, rendendo inefficace il vincolo di immodificabilità da essi rappresentato ed il fine pubblicistico (5). Si è, pertanto, ritenuto che, una volta violati i sigilli mediante effrazione o anche eludendoli, è irrilevante che l'agente compia pure l'attività che con i sigilli si voleva impedire, quando gli stessi vengano apposti «al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa», per cui la fattispecie non ricorrerà qualora essi adempiano ad una diversa finalità (6).

Appare, quindi, indubbio che con l'apposizione delle marche auricolari negli animali da consumo alimentare – essenziali specie quando gli animali possano essere infetti – si voglia innanzitutto garantire l'interesse del consumatore a nutrirsi con alimenti sani e che rispettino i requisiti fondamentali di igiene, nonché mantenere ed accrescere la fiducia dei consumatori e la stabilità del mercato, rendendo più trasparenti le condizioni di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne bovina. Non si può pensare alla sanità umana, senza collegarla al mondo animale. Le malattie degli animali, infatti, possono incidere significativamente sia sulla salute delle persone sia sulle produzioni agro-alimentari.

L'individuazione dell'interesse meritevole di protezione penale svolge un ruolo decisivo nel verificare l'efficacia della tutela apprestata ai consumatori.

Alessandra Coviello

(3) Cass. 18 giugno 2003, n. 26185, Spini, rv. 225383: «Il delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 c.p., si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli»; Cass. 9 febbraio 1998, n. 1508, Petrone, rv. 209823: «Per la sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) non si rende necessaria la materiale effrazione, distruzione, ecc. dei sigilli o loro equivalenti, ma una condotta che pur lasciando, al limite, intatti gli stessi, costituisca effettiva disobbedienza al divieto che i sigilli visualizzano, e quindi sia volta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo»; Cass. 29 febbraio 2000, n. 2508, Marasca, rv. 215529: «Per la sussistenza del reato di cui all'art. 349 c.p., il vincolo di immodificabilità della cosa può essere frustrato da qualsiasi attività che, anche in assenza di materiale effrazione, violi la funzione strumentale e funzionale del sigillo, che è quella di identificare esattamente il bene e di intimare a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa, comunque, alterare l'indisponibilità».

(4) Cfr. Cass. 23 giugno 1982, in *Giur. it.*, 1983, II, 198, con nota di G.A. BURSESE, *Il reato di violazione dei sigilli ed il sequestro penale delle costruzioni abusive*, secondo la quale il reato non si realizza soltanto in caso di vera e propria rottura materiale, ma anche quando si vanifichi la funzione del sigillo con qualunque altro atto, come la ripresa dei lavori di un edificio sottoposto a sequestro, che possa persino lasciarli completamente integri.

(5) V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V, Torino, 1982, 643; RICCIO, *Misure cautelari (violazione di)*, in *NNDI*, X, Torino, 1964, 769; Cass. 4 dicembre 1997, in *Cass. pen.*, 1998, 2024.

(6) Cfr. Cass. 1 dicembre 1999, n. 13710, Gallo, rv. 214819, secondo cui «non ricorre il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma solo per impedirne l'uso». Critico sul punto è ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, Milano, 1999, 155.

I

Cass. Sez. III Pen. - 31-7-2003, n. 32235 - Vitalone, pres.; Postiglione, est.; Agogliati, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Genova 21 novembre 2002*)

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 178 del 2002 - Rifiuto - Nozione. (D.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14; l. 8 agosto 2002, n. 178; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)

A seguito della entrata in vigore del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178, non rientrano nella nozione di rifiuto i beni, anche se abbiano subito un trattamento preliminare, il cui riutilizzo sia non solo eventuale ma certo (1).

II

Cass. Sez. III Pen. - 2-10-2003, n. 37508 - Toriello, pres.; Postiglione, est.; Iacoviello, P.M. (diff.) - Papa, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Macerata 16 ottobre 2002*)

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione di manufatti - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento. (L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 17; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6, 8)

I materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere non assumono la natura di rifiuto, stante la interpretazione autentica della nozione di «rifiuto» contenuta nel d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con l. 8 agosto 2002, n. 178, atteso che sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto, il reimpiego integrale sul posto e l'assenza di prova di un reale pericolo per l'ambiente (2).

I

(Omissis). - FATTO. - Agogliati Bernardo, Agogliati Giovanni e Agogliati Giovanni hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 21 novembre 2002 del Tribunale di Genova, deducendo la illegittimità del sequestro dei loro automezzi adottato dal Gip del Tribunale di Genova il 10 maggio 2002, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. 22/1997.

Osservano i ricorrenti che il materiale trasportato era destinato al recupero e non poteva considerarsi rifiuto e che, comunque, essi avevano eseguito il trasporto in buona fede, del tutto ignari della natura illecita del trasporto.

DIRITTO. - Ritiene la Corte che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per un nuovo esame sotto entrambi i profili dedotti.

Il ricorso dei prevenuti ha riproposto la questione della natura non di rifiuto degli «slops» trasportati.

Il Tribunale di Genova, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto la natura di rifiuto, alla luce dell'art. 6 del d.lgs. 22/1997 e dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia della Comunità europea (sentenza Tombesi del 25 giugno 1997), senza prendere in alcuna considerazione l'art. 14 del d.l. 138/02, convertito con la legge 178/02, che reca una norma innovativa nel nostro sistema giuridico, di «interpretazione autentica della definizione di rifiuto».

Ad avviso di questa Corte, la nuova normativa esclude la natura di rifiuto per beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora siano effettivamente ed oggettivamente riutilizzati, senza alcun trattamento preventivo od anche dopo un trattamento preventivo, purché non vi sia pregiudizio all'ambiente.

La norma evidenzia che, quando il riutilizzo avvenga in modo serio (cioè effettivamente ed oggettivamente) nello stesso ciclo produttivo o di consumo (od anche in uno analogo o diverso) viene meno lo stesso presupposto soggettivo del «disfarsi», in quanto il soggetto economico intende continuare a ricevere benefici dal bene: questo non è «rifiutato», ma ulteriormente «utilizzato» come bene economico e, dunque, il rifiuto *ab origine* non è venuto ad esistenza giuridica come tale.

In via generale si osserva che è bensì persistente la concezione omnicomprensiva e quasi ideologica di «rifiuto», sia che esso debba essere smaltito, sia che debba essere riutilizzato, ma questa visione si giustificava in relazione alla prima fase (di giusta preoccupazione

sociale, ma di impreparazione professionale e tecnologica del mondo economico interessato), ma non si può negare che dopo 30 anni dalle prime direttive comunitarie oggi il corpo sociale e lo stesso mondo economico domandano il «riutilizzo» nei limiti massimi possibili e l'economia al riguardo è in grado di svolgere un ruolo nuovo.

Anche in termini giuridici la realtà è cambiata nell'ordinamento italiano.

Un semplice raffronto tra il d.p.r. 915/82, che basava tutta la regolamentazione sul concetto di «smaltimento» e di «discarica» e il d.lgs. 22/1997, convince del fatto che la nuova normativa è orientata sulla prevenzione ed il recupero, sicché va valutata con favore la norma citata (art. 14 legge 172/02) che incoraggia il riutilizzo, purché effettivo ed oggettivo, come auspicava la Corte costituzionale con la sentenza n. 516 del 30 ottobre 1990.

Occorre precisare che l'elenco comunitario dei rifiuti non è esaustivo ed esclude che il rifiuto, se destinato al riutilizzo, sia tale.

Il Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea, denominato «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», con (2001) 31 def., insiste sulla prevenzione, osservando che «i rifiuti rappresentano una perdita di risorse preziose, anche scarse, che potrebbero essere recuperate e riciclate, contribuendo così a ridurre la richiesta di materie prime vergini». Perciò accanto alle tradizionali misure di «*command and control*» sono previsti ed incoraggiati anche meccanismi economici e negoziali per la prevenzione ed il riutilizzo.

Questo problema è particolarmente acuto in Italia dove l'impiego di materiali poveri o di secondo impiego è tradizionalmente diffuso a causa della difficoltà di materie prime.

La mancata convergenza nelle definizioni nazionali di rifiuto non sembra dovuta solo ad «inadempienze», ma alla mancata soluzione di un problema reale ed obiettivo a monte, ossia la separazione concettuale e giuridica tra rifiuti non più riutilizzabili (da destinare ad incenerimento o discariche) e materie prime secondarie, da riutilizzare, che *ab origine* non sono rifiuti, purché tali materie siano definite con chiarezza e sottoposte a controllo sequenziale ed a sanzioni economiche adeguate (fideiussioni preventive ed inibizioni dell'attività economica in caso di inadempimento).

La sentenza impugnata fa riferimento alla nozione di «rifiuto» come definita nella sentenza Tombesi del 25 giugno 1997 della Corte di giustizia della Comunità europea di Lussemburgo (cause riunite 394/94, 330/94, 342/94, 224/95 e decisioni 20 dicembre 1993, 94/3/CE) la quale affronta il problema essenzialmente in termini «negativi» (limitandosi ad individuare le condizioni che non consentono di escludere una sostanza o un oggetto dal regime generale dei rifiuti), mentre recentemente la stessa Corte europea (Sez. VI, 18 aprile 2002, causa C-9/00, punti 35 e 11) ha affrontato la questione anche in termini «positivi», rilevando che potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione, che non è principalmente destinato a produrlo, può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, della dir. 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasterebbe con la finalità della dir. 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione. Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzare senza operazioni di trasformazione preliminare costituisce un secondo criterio utile al fine di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della dir. 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza va considerata un autentico «prodotto».

Si tratta di una prima apertura dell'orientamento comunitario, incentrata sul concetto di «prodotto» o «sottoprodotto» e non di «residuo» avente una autonoma rilevanza rispetto al rifiuto, benché i confini siano labili.

In una visione economica integrata, salvo sempre l'esigenza di protezione ambientale, la valutazione può essere operata caso

per caso, sia perché le categorie di rifiuti di cui all'art. 6 d.lgs. 22/1997 hanno valore puramente indicativo ed il legislatore – come si è già detto – ha già dato una interpretazione chiarificatrice con l'art. 14 d.l. 138/02, sia perché la volontà di «disfarsi» deve essere esaminata in concreto (Corte di giustizia CE, in cause riunite C-418/97 e C-419/97, punti 73, 88 e 97).

Deve trattarsi di una valutazione prudente, in attesa della auspicabile adozione in sede comunitaria e nazionale di specifiche tecniche comuni (uniformi standard e indici di qualità; omogenei parametri tecnici di valutazione e validazione) per ciascuna tipologia di sottoprodotto o residuo, valutazione che ricomprende nella nozione di residuo e non di rifiuto anche quelle materie che abbiano subito un trattamento preliminare, sempre che esista la prova dell'effettivo ed univoco riutilizzo (come suggerito dalla Corte costituzionale con la sentenza 512/90).

Nel caso in esame risulta – salvo una più pertinente indagine di merito – che:

a) la società Porto Petroli spa di Genova importava le sostanze («slops») pagando un prezzo (tra le 80.000 e le 110.000 a tonnellata) e con il trattamento fiscale dell'olio combustibile denso BTZ: è bensì vero che «ai fini della nozione di rifiuto non appare rilevante che questo provenga necessariamente da attività produttive, potendo originarsi da attività di servizi», ma dalla richiesta del decreto di sequestro in contrasto con il dato di fatto sopra indicato si assume che la ditta è «produttrice» e non «importatrice» a pagamento. È evidente che chi importa attribuisce un valore economico specifico al bene da altri prodotto, anche se si rendono necessari trattamenti di decantazione od altro per ricavare combustibile ad uso industriale ceduto ad utenti finali.

Questa circostanza andava valutata opportunamente, perché costituisce un indubbio indice a favore del concetto di «prodotto» e non di «rifiuto» il notevole valore economico intrinseco del bene e la destinazione finale nel ciclo della ulteriore produzione e consumo e andava valutato l'integrale riutilizzo in tempi certi attraverso contratti ed altri accordi.

b) Se la Società Porto Petroli spa, oltre che importatrice e produttrice di «slops», occorre definire quali materiali erano stati in concreto consegnati ai trasportatori per l'ulteriore trattamento presso la Recol srl di Rosignano Marittimo, in quanto è evidente che la società stessa – debitamente autorizzata – almeno per i prodotti importati doveva aver effettuato operazioni di decantazione, idonee ad influire sulla qualità delle sostanze cedute.

c) Anche la posizione dei trasportatori – attuali ricorrenti – meritava un approfondimento sotto il profilo della buona fede, data la rilevanza economica del sequestro dei mezzi per l'attività di una piccola azienda familiare, peraltro regolarmente iscritta nel Registro regionale: è bensì vero che l'art. 12 del d.m. 406/98 inserisce ai fini del procedimento di iscrizione all'albo la documentazione relativa alla idoneità dei mezzi di trasporto, ma è improprio giuridicamente configurare come carenza di iscrizione l'utilizzo occasionale di mezzi diversi, ex art. 51, comma 1, quando lo stesso art. 51, comma 4 punisce con autonoma sanzione «l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni».

d) Certamente non condivisibile è l'opinione che «le norme sono da ritenersi (...) come fattispecie di pericolo presunto», mentre era più semplice e corretto dire che i mezzi utilizzati in concreto non erano idonei per le loro caratteristiche tecniche e ciò per evitare che misure cautelari siano adottate secondo un criterio giurisprudenziale non equilibrato [senza dire che nel provvedimento del Pm e del Gip si afferma: «le attività poste in essere in elusione della normativa ambientale consentono alle imprese di titolarità degli indagati di realizzare profitti derivanti dalla commercializzazione dei residui» (laddove l'idea del profitto è coesenziale logicamente al riutilizzo)] eludendo gli obblighi relativi alle garanzie finanziarie (che risultano state versate dagli attuali ricorrenti).

In conclusione la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata vada riesaminata in via di principio alla luce della nuova normativa introdotta dall'art. 14 d.l. 138/02 e dei più recenti indirizzi comunitari; che l'art. 51, comma 1, d.lgs. 22/1997 non è configurabile, ove si ritenga la natura di rifiuto, ma sia inquadrabile la fattispecie nell'art. 51, comma 4 stessa legge; che la posizione psicologica dei trasportatori – debitamente iscritti all'albo – sia valutata secondo i parametri concreti e non di pericolo presunto.

P.Q.M., la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova. (Omissis)

II

(Il testo della sentenza n. 37508/2003 è pubblicato in questa Riv., 2004, 573).

(1-2) L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NOZIONE DI RIFIUTO E LE CONDIZIONI PER IL SUO RIUTILIZZO PENALMENTE LECITO.

Le due pronunce in epigrafe forniscono un importante contributo in ordine alla portata da attribuire all'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 1387, convertito in l. 8 agosto 2002, n. 178 (1).

Come noto, con tale norma il legislatore nazionale ha introdotto un'interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'art. 6, 1° comma, lett. a) d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Detta interpretazione autentica cementa la nozione giuridica di rifiuto alla volontà del soggetto economico di disfarsi dei beni, materiali o sostanze prodotte, escludendola in caso di loro riutilizzo.

Segnatamente, la norma citata appare finalisticamente orientata a favorire il riutilizzo del prodotto, negando la sussistenza di un rifiuto allorché i beni, materiali o sostanze prodotte possono essere e sono effettivamente ed oggettivamente riutilizzate nello stesso od in un analogo ciclo produttivo o di consumo, senza necessità di un trattamento preventivo, sempreché non si arrechi un pregiudizio all'ambiente; ovvero, anche nel caso in cui si sia attuato un trattamento preventivo, a condizione, però, che non siano state eseguite o comunque non si rendano necessarie alcune delle operazioni di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C del d.lgs. n. 22/97.

In altri termini, ove non avvenga alcun trattamento preventivo, il riutilizzo che vale ad escludere la valenza giuspenalistica del prodotto, non più qualificabile a guisa di rifiuto, oltre ad essere certo ed effettivo, deve comunque superare positivamente il vaglio della compatibilità ambientale. Se, viceversa, si dia attuazione a siffatto trattamento preventivo, ciò dovrà avvenire necessariamente senza utilizzare alcune delle operazioni di recupero indicate nel citato Allegato C del d.lgs. 22/97 (es. combustione, stoccaggio, spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura, recupero energetico, ecc.). A *fortiori*, non deve trattarsi di operazioni codificate quale «smaltimento» di cui all'Allegato B del citato decreto (es. raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare, ecc.), giacché, in caso contrario, si perverrebbe ad un risultato paradossale ed assolutamente in contrasto con i principi base della normativa comunitaria in materia di rifiuti, ossia che un bene, materiale o sostanza riutilizzata mercé addirittura un'operazione di smaltimento, non acquista la qualifica giuridicamente rilevante di rifiuto (2)!

All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 14, sono stati sollevati in dottrina ed in giurisprudenza numerosi dubbi e perplessità in ordine alla sua compatibilità con la normativa comunitaria e con la copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia europea consolidatasi in materia (3).

Orbene, le due sentenze che si annotano, escludono che la norma citata si ponga in un rapporto di contraddizione con la giurisprudenza comunitaria, in forza di un'emeusei che contiene la portata innovativa dell'art. 14 e che esclude il rischio di una restrizione della nozione giuridica di rifiuto.

In particolare, la Suprema Corte evidenzia che, ove il riutilizzo avvenga in modo certo e serio nello stesso od anche in un diverso ciclo produttivo, deve negarsi che il soggetto economico abbia inteso «disfarsi» del prodotto in quanto mirava ad ottenere un ulteriore beneficio economico dallo stesso.

La descritta situazione appare, a parere dei giudici nazionali, congruente con la direttiva comunitaria 75/442,

nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, eminentemente con la sentenza del 18 aprile 2002 (4), con la quale il giudice comunitario ha inteso precisare che l'interpretazione necessariamente estensiva della nozione di «rifiuto» (che non può che ricomprendere quanto prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un bene, materiale o sostanza e che non rappresenta il risultato finale cui mira direttamente il processo produttivo) non subisce alcun *vulnus* ove emerga un riutilizzo certo ed integrale, in difetto di una trasformazione preliminare o nel corso del processo di produzione, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che il materiale prodotto possieda certe caratteristiche merceologiche che lo rendano suscettibile di impiego e di sfruttamento commerciale.

In definitiva, la Corte precisa che, qualora si sia in presenza di un prodotto che costituisce il risultato eventuale di un processo produttivo indirizzato alla realizzazione di un diverso risultato principale, non può a rigore parlarsi di «rifiuto» ma semmai di sottoprodotto suscettibile di valore economico che il soggetto produttore può avere interesse a riutilizzare in un processo successivo.

Qualora tale riutilizzo sia certo ed effettivo, ed avvenga secondo un criterio di compatibilità ambientale, la condotta rimane scevra di rilevanza penalistica.

Vale la pena evidenziare che il cono d'ombra assegnabile alla locuzione «trattamento preventivo» di cui al citato art. 14, non può essere esteso oltre misura, fino al punto di comprendere anche la definizione, incentrata su un processo di trasformazione, contenuta nella direttiva CE 31/99 in materia di discariche, essendo tale processo una delle operazioni di recupero contemplate dall'Allegato C del d.lgs. 22/97.

Si impongono a questo punto alcune brevissime considerazioni.

Appare ad onor del vero fortemente discutibile la scelta di introdurre l'art. 14 con lo strumento della decretazione d'urgenza ed all'interno di un provvedimento normativo recante «interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate». Appare, altresì, a dir poco semplicistico lo scopo dichiarato dal legislatore nella relazione al decreto legge, di voler escludere dal novero dei rifiuti i rottami ferrosi e simili, anche alla luce della successiva giurisprudenza di merito che ha espressamente negato che una corretta emeneusei della nuova normativa possa condurre a tale dichiarato risultato.

Nondimeno, la norma citata non ci sembra, una volta adeguatamente interpretata e delimitata nel suo reale alveo applicativo, fuorviante ed inutile, in quanto comunque esprime un *favor* per il riutilizzo di materie prime secondarie che rappresenta pur sempre un'esigenza economica suscettibile di apprezzamento; l'espressa previsione che il trattamento non potrà giammai concretarsi in una delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C (nonché nell'attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'Allegato B del d.lgs. 22/97), fornisce un primo importante limite di contenimento a possibili effetti distorsivi nell'applicazione della nuova normativa. Se a ciò si aggiunge quanto evidenziato dalla Suprema Corte, ossia che il riutilizzo deve essere certo e serio, dovrebbero essere obliterati i rischi di un'impunità dei rifiuti industriali dalla normativa comunitaria e nazionale.

Stefano Nicolucci

(1) In argomento, si veda, a mero titolo di esempio, CAROLEO GRIMALDI - MAIO, *La nozione di rifiuto tra normativa comunitaria e normativa interna*, in questa Riv., 2004, 217; P. GIAMPIETRO, *La nozione autentica di rifiuto ed alcune reazioni di rigetto: dalla incostituzionalità della legge alla sua disapplicazione*, in *Ambiente*, 2002, 113; ID., *La Corte di giustizia amplia la nozione di rifiuto limitando il riutilizzo a «tal quale»*, in *Ambiente*, 2003, 64; PRATI, *I residui utilizzabili nelle decisioni della Corte europea e l'interpretazione autentica dell'art. 14 legge 178/02*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, 991; AMENDOLA, *Interpretazione autentica di «rifiuto»:*

le prime sentenze della Cassazione, in *Foro it.*, 2003, I, 119; MAGLIA-SANTOLOCCHI, *L'interpretazione autentica della definizione di rifiuto: un amarcord di legislazione ambientale*, in *Riv. giur. ambiente*, 2002, 1118.

(2) Cfr. SANNA, *La nuova nozione di rifiuto*, in *Ambiente e sicurezza lav.*, 2002, fasc. 9, 158.

(3) Si veda GIP Udine 16 ottobre 2002, est. Beltrame, in *RivistAmbiente*, 2002, 1364; Trib. Udine 14 giugno 2002, in *Foro it.*, 2002, II, 673, con nota redazionale di PAONE.

(4) Corte di giustizia 18 aprile 2002, causa C-9/00, in *Foro it.*, 2002, IV, 576.

Trib. Ragusa, Sez. Vittoria - 20-4-2004, n. 75 - Maggioni, pres. ed est. - *Omissis* (avv. Sciacco) c. *Omissis* (avv. Criscione).

Previdenza sociale - Lavoratori agricoli - Somme dovute dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare - Natura previdenziale - Norma che ne prevedeva l'impignorabilità assoluta - Dichiarazione di incostituzionalità con sent. n. 506 del 2002 della Corte cost. - Pignorabilità, nei limiti del quinto, della parte eccedente l'importo necessario per assicurare al titolare «mezzi adeguati alle esigenze di vita» ex art. 38, secondo comma, Cost. - Individuazione - Parametro di riferimento - Importo assegno sociale ex artt. 3, c. 6 e 7, legge n. 335 del 1995 - Fattispecie. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. l. 6 aprile 1936, n. 1155, art. 128; l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, c. 6 e 7; legge n. 448 del 2001, art. 38; Cost., art. 38, c. 2)

Le somme dovute dall'INPS ai lavoratori agricoli a titolo di indennità di disoccupazione e di assegno per il nucleo familiare hanno natura previdenziale e non retributiva per cui - ai sensi dell'art. 128 r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito con modificazioni in legge n. 1155 del 1936, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale pronunciata da Corte cost. n. 506 del 2002 - esse sono impignorabili, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, per la sola parte necessaria per assicurare al soggetto protetto «mezzi adeguati alle esigenze di vita» ex art. 38, 2° comma, Cost.; sono, invece, pignorabili nei limiti del quinto della residua parte. (Nella specie, in assenza di interventi legislativi miranti a determinare la parte dell'indennità necessaria a garantire al soggetto protetto «mezzi adeguati alle esigenze di vita», il giudice ha individuato - secondo le ipotesi esemplificative formulate dalla citata sentenza della Corte costituzionale - il relativo parametro di riferimento in quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, nell'importo fissato dall'art. 38 legge n. 448 del 2001 che, essendo risultato superiore a quello delle somme dovute dall'Istituto previdenziale, ha fatto concludere per l'impignorabilità di quest'ultima) (1).

(*Omissis*)

FATTO. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 11 giugno 2002, *** espose che la ditta *** aveva pignorato presso l'INPS delle somme ricomprese tra i crediti impignorabili ai sensi degli artt. 545, comma 2, c.p.c., 36 e 38 Cost., atteso il loro carattere assistenziale.

Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare l'impignorabilità delle somme dovute dall'INPS al ***. Con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta *** Giovanni, titolare della ditta ***, esponendo che:

- il credito pignorato era quello relativo all'indennità per disoccupazione agricola, composto da due voci, cioè l'indennità di disoccupazione e l'assegno per il nucleo familiare;
- solo il secondo ha natura previdenziale, mentre l'indennità ha natura integrativa della retribuzione percepita dal lavoratore agricolo, per consentire allo stesso di raggiungere un reddito minimo;
- tale somma è pertanto pignorabile nei limiti di un quinto.

Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione e di assegnare al creditore, nella misura di un quinto, la somma pignorata presso il terzo, INPS di Vittoria, limitatamente all'indennità di disoccupazione agricola, con esclusione delle somme dovute a titolo di indennità per nucleo familiare. Con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 13 gennaio 2004, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con termine di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.

DIRITTO. - L'opposizione al pignoramento proposta da *** è fondata e deve pertanto essere accolta.

Il pignoramento del creditore opposto, effettuato presso l'INPS di Vittoria, ha riguardato la somma di € 1.575,36, dovuta per trattamento speciale di disoccupazione agricola, e la somma di € 1.567,92, dovuta per assegno per il nucleo familiare.

Rileva questo giudice che entrambi i crediti hanno chiaramente natura previdenziale, trattandosi di prestazioni corrisposte

dall'INPS nell'ambito dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli, di cui al d.p.r. 3 dicembre 1970 n. 1049 ed al d.l. 15 marzo 1965 n. 124, conv. in l. 13 maggio 1965 n. 431, quest'ultimo relativo all'assegno per il nucleo familiare.

Il d.p.r. n. 1049/70 è stato emesso in attuazione della delega contenuta nell'art. 31 l. 30 aprile 1969 n. 153, che prevede che il Governo emani «norme recanti modifiche al decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, relativo al sussidio di disoccupazione dei lavoratori agricoli in modo da armonizzarne e coordinarne la disciplina a quella in vigore per i lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi ed a raccogliere le norme in testo unico, coordinando ed integrando, qualora occorra, le norme relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria con quelle della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, ivi compresi i regimi riferentisi a particolari categorie di lavoratori, al fine di facilitare un armonico sviluppo di tutta la legislazione riguardante la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in caso di disoccupazione totale o parziale ed un collegamento organico e funzionale fra le gestioni interessate».

L'interpretazione letterale del testo normativo porta all'univoca conclusione della natura previdenziale dell'indennità di disoccupazione, che si colloca sicuramente nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'art. 38, comma 2, Cost., che prevede il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Sulla natura previdenziale dell'indennità di disoccupazione la giurisprudenza di legittimità è pacifica: «La declaratoria da parte della Corte costituzionale (sentenza 27 aprile 1988, n. 497) della illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, ha fatto venire meno, con l'effetto retroattivo proprio delle decisioni di accoglimento l'operatività della norma, implicita nel detto art. 13, che vietava l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione rispetto al valore monetario ivi indicato (lire 800); pertanto, attesa la natura e la funzione di tale indennità - prestazione previdenziale sostitutiva della retribuzione - si impone al giudice di merito di procedere all'adeguamento di essa alle esigenze di vita del lavoratore (art. 36, comma 1 e 38, commi 1 e 2 Cost.) ricorrendo a tal fine, in mancanza di specifici interventi del legislatore ed in attesa di essi, al meccanismo della rivalutazione monetaria positivamente disciplinato dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. dello stesso codice, in base ai quali sia i crediti di lavoro, sia i crediti previdenziali (a seguito della sentenza della Corte cost. 12 aprile 1991, n. 156) sono necessariamente indicizzati in rapporto all'aumento del costo della vita» (Cass. Sez. Lav. 5 gennaio 1995, n. 145; nello stesso senso Sez. Lav. 7 marzo 2003, n. 3488; 12 marzo 2002, n. 3616; 10 settembre 1997, n. 8871).

Va evidenziato che la particolarità delle modalità applicative dell'istituto in esame in relazione ai lavoratori agricoli - che ricevono un'indennità determinata sottraendo da un tetto di 270 giornate (fissato dalla legge): le giornate di lavoro attribuite in relazione alla iscrizione negli elenchi nominativi, le giornate di malattia, infortunio, maternità e di integrazione salariale per le quali fossero state corrisposte le relative indennità previdenziali e le giornate di lavoro svolte in proprio o in altro settore produttivo - non può portare a ritenere la natura retributiva della prestazione in esame.

Invero, la ricorrenza dei medesimi elementi formali fondamentali, cioè la collocazione all'interno della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assolvimento della medesima funzione di sollievo dal bisogno in caso di mancanza di lavoro (sia del prestatore di lavoro che della sua famiglia), sono tutti elementi che dimostrano l'omogeneità di struttura e di natura giuridica tra la prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli e quella a favore della generalità dei lavoratori dipendenti.

Risolta la questione sulla natura previdenziale dell'indennità di disoccupazione nel settore agricolo, va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 4 dicembre 2002, n. 506, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

Sorge pertanto il problema di determinare la parte dell'indennità necessaria a garantire all'assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita. Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione della parte di pensione assoggettata al regime di assoluta impignorabilità: «Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adeguati alle esigenze di vita», di cui è parola nell'art. 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente a questa Corte di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni – come conferma la loro stessa varietà – sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; «soglia di povertà» fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.).»

Non essendo ancora intervenuto il legislatore per individuare l'importo di cui sopra, si deve ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creatasi con la sentenza additiva della Corte.

Ritiene questo giudice che possa essere utilizzato uno dei parametri indicati dalla Consulta in motivazione, in particolare quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, l. 8 agosto 1995, n. 335, la cui *ratio* è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita. Tale importo è stato fissato dall'art. 38, l. 28 dicembre 2001, n. 448 in misura pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità, per un totale di € 6.713,98 annui.

Nel caso di specie, atteso che le somme pignorate, dovute a titolo di indennità di disoccupazione ed assegno per il nucleo familiare, sono pari ad € 3.143,28, importo inferiore a quello minimo come sopra determinato, deve essere affermata l'assoluta impignorabilità delle stesse.

In relazione alle spese, tenuto conto della novità della questione giuridica, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (*Omissis*)

(1) IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME DOVUTE DALL'INPS AI LAVORATORI AGRICOLI A TITOLO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NEI LIMITI STABILITI DA CORTE COST. N. 506 DEL 2002.

1. - La decisione in epigrafe è stata adottata su ricorso proposto da un lavoratore agricolo per opporsi all'esecuzione di un pignoramento, effettuato da un suo creditore presso l'INPS, di somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione (per € 1.575,36) e assegno per il nucleo familiare (per € 1.567,92), per il rilievo dell'impignorabilità di tali somme atteso il loro carattere assistenziale (*recte*, previdenziale).

Costitutosi in giudizio mediante comparsa di risposta, il creditore opposto riconosceva la natura previdenziale dell'importo relativo all'assegno per il nucleo familiare ma contestava tale natura a quello relativo all'indennità di disoccupazione agricola, considerando questa in una integrazione della retribuzione percepita dal lavoratore, per consentirgli di raggiungere un reddito minimo, e, quindi, come tale pignorabile; per cui chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione e di assegnargli, nella misura di un quinto, la somma pignorata presso l'INPS limitatamente a quella attinente all'indennità di disoccupazione.

2. - La prima questione che il giudice monocratico del Tribunale adito ha dovuto affrontare è quella del carattere delle somme oggetto di pignoramento.

Sul carattere previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare – istituto che ha sostituito quello degli «asseggni familiari», sul quale in un passato abbastanza lontano nel tempo pur vi erano state diversità di opinioni [v., in proposito, GATTA, *Aggiunta di famiglia e assegni familiari* (nota a Cass. 30 dicembre 1958), in *Riv. it. prev. soc.*, 1960, 448] – non sussistono dubbi.

Quanto alle prestazioni dovute dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione agricola (ordinaria e speciale) – per le quali rinvio a GATTA, *L'indennità giornaliera ordinaria di disoccupazione agricola dopo la sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale*, in questa *Riv.*, 1992, 268 ss. e, in sintesi, *Id.*, *La tutela previdenziale dei lavoratori agricoli: principi generali, specificità, aspetti problematici*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2003, 273 ss. (specificamente, § 6, pp. 296 ss.) – ricordo che, come è stato evidenziato anche nella decisione in commento, per le particolari modalità applicative della normativa attinente all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in agricoltura si è affermato da taluni Autori che esse non provvederebbero a sopperire alle esigenze esistenziali del lavoratore contestualmente alle singole mancanze periodiche di lavoro, ma tenderebbero unicamente a garantire allo stesso «un minimo di reddito annuo»; più precisamente era stato ritenuto che con le prestazioni in questione si realizzasse «una particolare integrazione di guadagno, inserita nell'ordinamento generale dell'assicurazione contro la disoccupazione» tendente ad assicurare ai lavoratori interessati il citato «minimo reddito annuo». Altri Autori, invece, pur considerando le particolarità attuative dell'istituto di cui trattasi, hanno ritenuto comunque che la ricorrenza dei medesimi elementi formali fondamentali, la collocazione all'interno della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assolvimento della medesima funzione di sollievo dal bisogno in caso di mancanza di lavoro (sia del prestatore di lavoro che della sua famiglia), siano tutti elementi che dimostrano l'omogeneità di struttura e di natura giuridica tra le prestazioni di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli e quella a favore della generalità dei lavoratori dipendenti. Per la prima ipotesi, in giurisprudenza, v. Cass. 27 febbraio 1990, n. 1486, secondo cui l'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli si risolve sostanzialmente in una forma di integrazione salariale concessa *ex post*; per la seconda ipotesi, e cioè per il carattere previdenziale delle prestazioni di disoccupazione agricola, v., per implicito, Cass. 19 dicembre 1985, n. 6503, in *Inform. prev.*, 1986, 586.

La decisione in commento opta, per me correttamente, per la seconda soluzione, appoggiandosi all'autorità della giurisprudenza di legittimità – intervenuta successivamente alle sentenze della Corte costituzionale nn. 497 del 27 aprile 1988 (in *Riv. giur. lav.*, 1988, III, 234, con nota di BOER) e 156 del 12 aprile 1991 (in *Dir. lav.*, 1991, II, 178) [ma, a me sembrerebbe confacente anche il richiamo alla sent. n. 295 del 26 giugno 1991 (in *Dir. lav.*, 1991, II, 423, con nota di GATTA, *Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di trattamento ordinario di disoccupazione*] – in cui si fa esplicito riferimento alla natura «previdenziale» della prestazione *de qua*: v. Cass. 5 gennaio 1995, n. 145 (in *Foro it. Mass.*, 1995); Cass. 10 settembre 1997, n. 8871 (in *Giust. civ.*, 1998, 777, con nota di LO IUDICE) ed alle successive, pur se non riferibili direttamente all'indennità di disoccupazione agricola, Cass. 12 marzo 2002, n. 3616 (in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 452) e Cass. 7 marzo 2003, n. 3488 (*ibidem*, 2003), tutte richiamate in motivazione.

3. - Definita così la natura previdenziale dell'indennità in questione, l'estensore della sentenza in commento è passato ad affrontare la seconda questione rilevante ai fini della decisione della causa e cioè quella riguardante la pignorabilità delle somme a tale titolo dovute dall'INPS all'opponente.

È noto che il primo comma dell'art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155, prevedeva che «Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili»: tra le indennità in esso contemplate sono comprese anche quelle di disoccupazione.

Senonché, come rileva la sentenza annotata, Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506 (in *Dir. lav.*, 2003, II, 365, con nota di GATTA, *La Corte costituzionale fa il punto sulla pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS*) ha dichiarato costituzional-

mente illegittima tale norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., «nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

In sede di annotazione della richiamata sentenza della Consulta, osservavo come il giudice delle leggi – dopo aver riconsiderate tutte le proprie precedenti decisioni in materia di pignorabilità delle retribuzioni (dei dipendenti pubblici) e delle pensioni o trattamenti equivalenti dei dipendenti sia pubblici che privati – ha valutato la questione sottoposta al suo scrutinio dal giudice remittente partendo dalla constatazione che l'art. 38, secondo comma, Cost. – il quale sancisce il diritto dei lavoratori, al verificarsi di determinati eventi, a che siano «preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» – si ispira a criteri di solidarietà sociale e «di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un *minimum*», il cui ammontare è ovviamente riservato all'apprezzamento del legislatore (con richiamo a Corte cost. 20 febbraio 1969, n. 22, in *Cons. Stato*, 1969, II, 169).

Ne discende che il diritto del pensionato ad un trattamento adeguato alle proprie esigenze di vita comporta – oltre che un dovere dello Stato – anche «una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene pensione»; ma «tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e quindi con sacrificio della ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi». In sostanza, l'intangibilità assoluta imposta dall'art. 38, secondo comma, Cost. è limitata solo alla parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato quei «mezzi adeguati alle esigenze di vita» che la norma costituzionale impone che gli siano garantiti, mentre «quando l'ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del pensionato», il valore espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost. «non può rendere impignorabile la parte eccedente», la quale deve quindi «ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 545 c.p.c.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.)».

Infine, la succitata decisione n. 506 del 2002 del giudice delle leggi richiama Cass. 11 giugno 1999, n. 5761 (in *Foro it.*, 2001, I, 2019) «che ritiene rilevabile d'ufficio, e non soltanto attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'impignorabilità di pensioni di modesto livello (quale, nella specie, di invalidità)», per inferire la consonanza implicita con quanto sopra esposto circa il pubblico interesse sotteso alla percezione del trattamento pensionistico, da un lato, ed i limiti quantitativi di esso, dall'altro lato, e per sottolineare, però, che non rientra nel potere della Corte costituzionale – bensì in quello discrezionale del legislatore – «individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idonea ad assicurare «mezzi adeguati alle esigenze di vita» del pensionato»; ma contestualmente offrendo alcune indicazioni dei non pochi casi in cui «il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adeguati alle esigenze di vita», di cui è parola nell'art. 38, secondo comma, Cost.)», anche se nessuna delle relative valutazioni consente alla Corte costituzionale di adottarla ai fini della individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: compito, quest'ultimo, che – come già è avvenuto in altri casi – nel silenzio del legislatore, può essere assolto dal giudice del caso concreto.

A questi criteri ha fatto riferimento e si è attenuta la sentenza in commento nel ritenere di poter utilizzare uno dei

parametri indicati dalla Consulta nella motivazione della decisione sopra richiamata e cioè quello «dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, l. 8 agosto 1995, n. 335, la cui *ratio* è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita», pervenendo alla conclusione – nella fattispecie esaminata – dell'impignorabilità assoluta dell'ammontare delle prestazioni previdenziali dovute dall'INPS all'opponente, risultando esso inferiore a quello annuo fissato dall'art. 38 l. 28 dicembre 2001, n. 448 per l'assegno sociale.

4. - La pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata riguarda, come è evidente dalle citazioni trattate, la pignorabilità dei trattamenti previdenziali di natura pensionistica. Ma, per la formulazione del dispositivo col quale è stata dichiarata l'incostituzionalità *in parte qua* della norma di cui al primo comma dell'art. 128 r.d.l. n. 1827 del 1935, essa si applica anche alle altre e diverse provvidenze previdenziali, quali assegni e indennità, contemplate nella norma stessa, nonché alle prestazioni previdenziali che, nel tempo, a quelle si sono sovrapposte con la medesima natura o che addirittura le hanno sostituite.

L'opzione esercitata dalla sentenza in commento per la scelta del parametro di riferimento mi sembra, però, non del tutto appropriata. L'*assegno sociale* (già pensione sociale) – secondo la prevalente dottrina giusprevidenzialistica e la giurisprudenza costituzionale – ha natura assistenziale e non previdenziale in quanto risponde alla logica del primo comma dell'art. 38 Cost., il quale prevede che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei *mezzi necessari per vivere* ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale». Il concetto conseguente – di mezzi sufficienti per soddisfare le minime esigenze di sopravvivenza dei cittadini inabili e sprovvisti di reddito – è diverso da quello di «mezzi adeguati» al soddisfacimento «delle esigenze di vita» del lavoratore e della sua famiglia, cui fa riferimento il secondo comma del cit. art. 38 Cost. in materia di prestazioni previdenziali.

Sul concetto di «adeguatezza» di tali prestazioni rinvio a CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 1999, 147 ss. Questo Autore, dopo aver esaminato le soluzioni adottate dal legislatore ordinario nella individuazione dei limiti minimo e massimo entro i quali le prestazioni previdenziali sono da ritenere implicitamente idonee, a seconda dei casi, a realizzare il requisito dell'adeguatezza secondo il dettato costituzionale, ha ritenuto di indicare nell'importo del *trattamento minimo pensionistico* quello corrispondente al limite sotto il quale la relativa prestazione non può considerarsi adeguata. Ma poiché l'istituto dell'*integrazione al minimo*, è stato abolito dalla riforma pensionistica del 1995 (anche se sopravviverà ancora a lungo, in via transitoria: v. art. 1, commi 16 e 23, legge n. 335 del 1995), «funzione sostanzialmente surrogatoria di quella dell'istituto soppresso va, più propriamente, riconosciuta alla disposizione (art. 1, 20° comma, legge n. 335 del 1995) che (in astratto) consente di acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia già con un *montante contributivo minimo*, raccolto in soli 5 anni di assicurazione, in luogo del previgente (...) requisito di anzianità assicurativa minima» (A. e op. cit., 168). Secondo la norma richiamata, «il pensionamento prima del compimento dei 65 anni e in difetto di un'anzianità assicurativa sufficientemente lunga è giudicato «meritevole» solo alla condizione che l'interessato abbia versato (in un arco comunque non inferiore a 5 anni) un montante contributivo, di importo tale da giustificare una pensione a calcolo di ammontare superiore di almeno il 20 per cento all'importo della pensione sociale (ora assegno sociale) per gli ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito» (*ibidem*, 54).

In definitiva, è quel 20 per cento in più che caratterizza in termini previdenziali la prestazione assistenziale presa a riferimento.

Carlo Gatta

T.A.R. Lazio, Sez. II - 15-10-2004, n. 11122 - La Medica, pres.; Sestini, est. - Cooperativa agricola Fallena (avv.ti Valeri e Matera) c. Comune Casalvieri (avv.ti Bellomia e Migliorelli).

Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Alimenti per lombrichi - Nozione.

Agricoltura e foreste - Lombricoltura - Riutilizzo di rifiuti - Autorizzazione della Regione - Necessità. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 28 e 33).

Non rientrano nella nozione di alimento per lombrichi, bensì in quella di rifiuto, i materiali con presenza di gasolio e di metalli pesanti in concentrazioni non consentite ai fini della dichiarata produzione di concimi per l'agricoltura (1).

Ogni attività di smaltimento, recupero o riutilizzo di rifiuti, anche per fini di lombricoltura, è subordinata all'autorizzazione regionale ed alle attività di controllo di cui agli artt. 28 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (2).

(Omissis)

FATTO E DIRITTO. - 1. Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa a r.l. interessata impugna l'ordine del Comune resistente di procedere alla rimozione dei rifiuti speciali versati sul proprio terreno ed al ripristino dello stato dei luoghi, affermando l'estraneità della propria attività di lombricoltura alla disciplina in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

I motivi di ricorso sono tutti basati sul presupposto della prevalenza, per specialità, della disciplina della lombricoltura di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, sulla successiva disciplina dello smaltimento e del recupero dei rifiuti di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che resterebbe inapplicabile alla fattispecie non essendovi materiali riconducibili alla nozione di rifiuto. Ne conseguirebbe l'illegittimità dell'impugnata ordinanza sanitaria volta alla rimozione dei liquami utilizzati per l'alimentazione dei lombrichi, per violazione della vigente normativa e per eccesso di potere sotto plurimi aspetti sintomatici, oltreché per violazione della precedente pronuncia di questo Tribunale.

2. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva la insussistenza del dedotto vizio, indipendentemente dalle sorti della propria precedente pronuncia in sede d'appello, in quanto il nuovo ordine di rimozione risulta essere stato adottato sulla base di un duplice nuovo presupposto, di fatto (il verbale del sopralluogo compiuto dai Carabinieri del Comando provinciale di Frosinone il 19 giugno 1997) e di diritto (l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997).

3. Dal predetto verbale emerge, altresì, la presenza, sui terreni in esame, di materiali riconducibili non alla nozione di alimento per lombrichi, bensì a quella di rifiuto, come definita dal sopravvenuto d.lgs. n. 22/1997, a causa della presenza di gasolio e di metalli pesanti in concentrazioni non consentite ai fini della dichiarata produzione di concimi per l'agricoltura.

Deve, di conseguenza, escludersi anche la sussistenza dei vizi affermati da parte ricorrente sul presupposto dell'erronea applicazione dello stesso d.lgs. n. 22/1997 in luogo della disciplina speciale in materia di lombricoltura.

Infatti, se è vero che, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale di settore (d.lgs. n. 99/1992 sulla lombricoltura) continua a trovare applicazione, nel silenzio della nuova disciplina generale della materia dei rifiuti (d.lgs. n. 22/1997), è altrettanto vero che tale ultimo provvedimento introduce nel nostro ordinamento, in conformità alla normativa europea, una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, avente una latitudine di applicazione assolutamente generale, in conformità alla *ratio* di evitare facili elusioni del nuovo regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento, smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto.

Nella fattispecie in esame, in particolare, l'Amministrazione resistente dimostra agevolmente la riconducibilità delle diverse materie rinvenute alla nozione di rifiuto, come individuato dal «Catalogo europeo» di cui all'Allegato A del citato decreto legislativo. Tali materie risultano, altresì, essere state sversate sui terreni da soggetti terzi all'evidente fine di disfarsene ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo, indipendentemente da un loro eventuale valore economico quale materia da riciclare.

Ne consegue che, trattandosi di rifiuti, ogni attività di smaltimento, recupero o riutilizzo, anche ad eventuali fini di lombricoltura,

è subordinata all'autorizzazione regionale ed alle attività di controllo di cui agli artt. 28 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22/1997, mai attivate dalla ricorrente.

4. In presenza di una discarica abusiva di rifiuti, risulta pertanto del tutto legittima l'adozione, da parte del sindaco del Comune interessato, di un ordine di rimozione e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del più volte citato d.lgs. n. 22/1997, che attribuisce tale potere ogni volta in cui vi sia l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.

5. In base alle considerazioni sopra riportate, il Collegio respinge quindi il ricorso in epigrafe, in quanto le censure dedotte non risultano fondate. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo. (Omissis)

(1-2) IN TEMA DI ALIMENTI PER LOMBRICOLTURA.

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza in esame della Sez. II, n. 11122 del 15 ottobre 2004 in tema di alimenti per lombricoltura, ha affermato la prevalenza della vigente disciplina generale sui rifiuti, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle normative di settore, quale quella sulla lombricoltura, laddove sia previsto l'impiego di rifiuti.

Il Tribunale ha rilevato, infatti, che il nuovo regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento, smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto deve trovare applicazione per tutte le sostanze identificabili come rifiuto secondo la nuova definizione e classificazione recata dal medesimo d.lgs. n. 22/1997.

La pronuncia è stata occasionata da un'annosa controversia, che contrapponeva il Comune di Casalvieri (in provincia di Frosinone) ad una Cooperativa agricola che dichiarava di svolgere l'attività di lombricoltura sul territorio comunale, controversia che aveva già dato luogo ad una pronuncia giurisdizionale del medesimo Tribunale (sentenza n. 1686/1995), favorevole all'attuale ricorrente ma appellata dal Comune davanti al Consiglio di Stato.

La nuova sentenza ha ad oggetto l'ordinanza con cui il sindaco del Comune, pendente l'appello, aveva nuovamente ordinato di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi, sul presupposto che sul terreno in uso alla Cooperativa agricola sarebbe stata attivata una discarica di rifiuti speciali, consistenti in fanghi di depurazione, senza le prescritte autorizzazioni.

La Cooperativa agricola aveva prospettato come motivi di impugnazione, oltre all'elusione della precedente pronuncia giurisdizionale a lei favorevole (essendo il provvedimento impugnato sostanzialmente identico a quello precedente adottato), la violazione di legge, con riguardo alla l. 10 maggio 1976, n. 319, alla l. 13 dicembre 1978, n. 833, al d.lgs. n. 99/1992, al d.lgs. n. 22/1997, nonché il vizio di eccesso di potere, sotto i profili sintomatici del difetto dei presupposti e di istruttoria, dell'ingiustizia manifesta e della carenza di motivazione, in quanto la propria attività di allevamento di lombrichi, alimentati con liquami ai fini della produzione di fertilizzante, sarebbe stata conforme alla disciplina di settore di cui al citato d.lgs. n. 99/1992, il quale avrebbe continuato a prevalere, per specialità, sulla sopravvenuta disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 22/1997.

Il Tribunale ha affermato, in primo luogo, la insussistenza del dedotto vizio di violazione della propria precedente pronuncia (indipendentemente dalle sorti dell'appello), in conformità al consolidato criterio secondo cui l'Amministrazione, restando titolare del perseguimento dell'interesse pubblico che ne identifica la «missione» istituzionale, può ben rinnovare l'esercizio dei propri poteri autoritativi pur sindacati in sede giurisdizionale, ove ciò sia richiesto dal mutare delle circostanze di fatto e di diritto

(costituite, in questo caso, dal verbale del nuovo sopralluogo compiuto dai Carabinieri e dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/1997).

Ha rilevato, poi, la presenza sull'area in argomento di sostanze, sversate da soggetti terzi, aventi elevate concentrazioni di gasolio e di metalli pesanti, e pertanto riconducibili non alla nozione di alimento per lombrichi, bensì a quella di rifiuto, come individuato dal citato decreto legislativo.

In particolare, il Tribunale ha osservato (ed è sicuramente questa la parte più interessante della sentenza) che, se è vero che, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale di settore (in questo caso, sulla lombricoltura) continua a trovare applicazione ove non abrogata, nondimeno il «Catalogo europeo» di cui all'Allegato A del d.lgs. n. 22/1997 introduce nel nostro ordinamento, in conformità alla normativa europea, una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, che costituisce a sua volta il criterio prevalente, ai fini dell'assoggettamento di qualunque attività economica ed imprenditoriale, pur disciplinata in via generale da proprie norme di settore, anche al nuovo regime «speciale», autorizzatorio e di controllo, relativo alla gestione dei rifiuti.

La predetta statuizione appare conforme al tenore letterale della normativa in esame che – secondo l'art. 1 del citato d.lgs. n. 22/1997 – «disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve (esclusivamente, n.d.r.) le disposizioni specifiche particolari o complementari, (purchè, n.d.r.) conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti»; la medesima statuizione consente, altresì, di evitare facili elusioni della finalità, imposta al Legislatore nazionale dal diritto europeo, di «assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi», garantendo in particolare che i rifiuti siano «recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente» (art. 2 d.lgs. cit.).

Trattandosi, quindi, di rifiuti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che «ogni attività di smaltimento, recupero o riutilizzo, anche ad eventuali fini di lombricoltura, è subordinata all'autorizzazione regionale ed alle attività di controllo di cui agli artt. 28 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22/1997»; perciò, in mancanza di tale autorizzazione, l'ente locale ha il potere di emettere l'ordinanza di rimozione dei medesimi rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla legge n. 142/1990, in materia di sanità ed igiene, previsto dall'art. 14 del più volte citato decreto legislativo in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti al suolo.

Massimo Orlando

*

T.A.R. Lazio, Sez. I - 26-6-2004, n. 6292 - Calabrò, pres.; Soricelli, est. - Consorzio tutela denominazione origine protetta Olio extra-vergine di oliva Chianti Classico (avv.ti Albisinni, Amorosino) c. Autorità garante concorrenza e mercato (avv. gen. Stato) e Azienda olearia Chianti (avv.ti Dalli, Gialli).

Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazione di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Legittimazione del denunciante - Condizione. (D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480; reg. CEE n. 2081/92)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio di oliva - Etichettatura - Marchi - Denominazioni di origine protetta - Pubblicità ingannevole - Consorzi di tutela - Legittimazione attiva. (D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74; d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480; reg. CEE n. 2081/92)

Produzione, commercio e consumo - Concorrenza - Olio d'oliva - Etichettatura - Marchi - Pubblicità ingannevole - Fattispecie - Idoneità a trarre in inganno il consumatore - Conseguenza.

Nei confronti del denunciante la fattispecie di pubblicità ingannevole, la sussistenza della legittimazione deve essere verificata caso per caso e riconosciuta allorché lo stesso sia titolare di un interesse giuridico sul quale direttamente incida l'atto di archiviazione, determinandone un pregiudizio concreto ed attuale (1).

I consorzi di tutela di prodotti alimentari sono legittimati a ricorrere in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti di archiviazione delle segnalazioni di pubblicità ingannevole adottati dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza, in riferimento a prodotti che si pongono in concorrenza con quelli degli aderenti al consorzio ricorrente (2).

Secondo l'orientamento costante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'uso di toponimi di luoghi la cui produzione olearia è particolarmente apprezzata in etichette – ancorché riproducenti la denominazione sociale del produttore ovvero un marchio registrato – è idoneo, in mancanza di specificazioni circa la reale origine della materia prima utilizzata, a trarre in inganno il consumatore circa l'origine geografica del prodotto; pertanto, illegittimamente l'Autorità dispone l'archiviazione per manifesta infondatezza di fattispecie analoga anziché dare avvio al procedimento di verifica in contraddittorio per gli approfondimenti del caso (3).

(Omissis)

1. Il consorzio ricorrente raggruppa i produttori, olivicoltori, molitori e imbottigliatori dell'olio extra-vergine di oliva «Chianti Classico» (che beneficia della c.d. D.O.P. in forza del reg. CE 2446/2000).

Esso denuncia di aver segnalato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 23 luglio 2003 che l'Azienda olearia del Chianti s.r.l. – cioè la società controinteressata – commercializza olio extra-vergine di oliva in bottiglie e fiaschi contrassegnati dal marchio «Azienda olearia del Chianti», utilizzando quindi il toponimo «Chianti» nonostante il prodotto sia realizzato senza utilizzare olive raccolte nella zona del Chianti e senza rispettare le prescrizioni del disciplinare per l'utilizzo della denominazione di origine protetta; nel presupposto che tale comportamento implicasse una forma di pubblicità ingannevole, il consorzio ricorrente chiedeva all'Autorità di esercitare i propri poteri inibitori di cui al d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74.

Con l'atto impugnato, adottato nella adunanza del 31 luglio 2003, l'Autorità archiviava la segnalazione del ricorrente per «manifesta infondatezza», ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 10 ottobre 1996, n. 627, ritenendo che le etichette utilizzate dalla controinteressata si limitassero «a riportare la denominazione della società interessata («Azienda olearia del Chianti»), la quale coincide a sua volta con l'apposito marchio registrato antecedentemente alla data di costituzione del consorzio e di riconoscimento dell'olio d.o.p. Chianti Classico»; rilevava l'Autorità che le etichette di bottiglie e fiaschi commercializzati dalla controinteressata non recano «riferimenti specifici alla predetta indicazione Chianti Classico nonché

ad alcun regime di origine protetta» e che le «stesse modalità di commercializzazione dei prodotti in questione ed il relativo prezzo appaiono contribuire, altresì, a segnalare al consumatore le differenze rispetto alla più limitata, selettiva e qualitativamente differenziata commercializzazione dell'olio d.o.p. Chianti Classico».

2. Contro il provvedimento di archiviazione veniva quindi proposto il ricorso in esame.

3. Resistono al ricorso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Azienda olearia del Chianti s.r.l.

4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Consorzio ricorrente sollevata dai resistenti. Questi richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto denunciante l'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario è titolare di un mero interesse di fatto e non è legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi in merito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto egli può far valere dinanzi al giudice amministrativo solo l'interesse a che l'Autorità garante prenda in esame la sua denuncia e si pronunci su essa, in linea con i principi fissati dalla direttiva comunitaria n. 450 del 1984, essendo l'unico soggetto legittimato a reagire il destinatario dell'attività sanzionatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792; T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 maggio 2003, n. 4450; T.A.R. Lazio, Sez. I, 12 gennaio, n. 133).

L'eccezione non è fondata.

Essa si basa infatti su una lettura formalistica e restrittiva della giurisprudenza invocata. Questa infatti – come recentemente puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Sezione – non può essere interpretata nel senso voluto dai resistenti, e cioè nel senso che avverso i provvedimenti di archiviazione delle denunce o segnalazioni di fattispecie di pubblicità ingannevole non vi sarebbe possibilità di attivazione della tutela giurisdizionale; in questo modo, infatti, si creerebbe una sorta di zona franca, cioè immune dalla possibilità di un sindacato giurisdizionale, in evidente contrasto con i principi costituzionali, e nello stesso tempo si disapplicherebbero in tal settore i principi generali – che hanno alle spalle oltre un secolo di elaborazione giurisprudenziale – in materia di legittimazione e interesse al ricorso giurisdizionale amministrativo.

L'orientamento richiamato dai ricorrenti in sostanza non può essere inteso nel senso che il denunciante la fattispecie di pubblicità ingannevole è sempre e in ogni caso privo di legittimazione a impugnare il procedimento dell'Autorità che dispone l'archiviazione; al contrario – in applicazione dei principi generali – la sussistenza della legittimazione deve essere verificata caso per caso e riconosciuta allorché il denunciante sia titolare di un interesse giuridico sul quale direttamente incida l'atto di archiviazione determinandone un pregiudizio concreto e attuale (Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2002, n. 1258; T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 febbraio 2004, n. 1715).

Nella fattispecie in esame tale interesse sussiste, e il consorzio ricorrente raggruppa e tutela produttori di olio concorrenti dell'impresa controinteressata, sugli interessi dei quali direttamente incide l'atto con cui l'Autorità ha negato che l'uso del toponimo Chianti sulle etichette dei prodotti di quest'ultima costituisca pubblicità ingannevole.

Tanto basta per ritenere che il consorzio ricorrente sia legittimato a impugnare la determinazione dell'Autorità in questione.

5. Nel merito il ricorso è fondato.

6. È opportuno premettere, in linea con consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, che non è compito del giudice valutare se i comportamenti denunciati dal ricorrente all'Autorità costituissero o meno pubblicità ingannevole; compito del giudice è invece quello di verificare se la decisione dell'Autorità di archiviare, siccome «manifestamente infondata», la segnalazione del ricorrente sia ragionevole e sufficientemente motivata, in relazione agli elementi forniti dal ricorrente, alla normativa di riferimento e ai precedenti in materia della stessa Autorità (che è varie volte intervenuta in materia di uso di toponimi da parte di produttori di olio d'oliva).

7. È quindi opportuno descrivere sinteticamente le argomentazioni del ricorrente. Questo evidenzia anzitutto che la normativa in materia di pubblicità ingannevole si applica pacificamente anche alle etichette che riproducono marchi o denominazioni sociali in quanto questi ultimi assumono in tal contesto valenza promozionale; in particolare esso richiama numerosi precedenti in cui l'Autorità ha ritenuto l'ingannevolezza di etichette di olio d'oliva recanti marchi o denominazioni sociali contenenti riferimenti a luoghi rinomati per la produzione olearia (come avviene

nel caso in esame); in tali occasioni l'Autorità ha costantemente ritenuto che, in mancanza di opportune precisazioni circa l'effettivo luogo di origine dell'olio, tali etichette inducono in errore il consumatore circa l'origine geografica del prodotto così pregiudicandone le scelte economiche (con danno anche alle imprese concorrenti).

In sostanza ad avviso del ricorrente l'uso del toponimo Chianti da parte della controinteressata ha l'effetto di indurre il consumatore a credere che tale zona – le cui olive godono di particolare apprezzamento – sia il luogo di origine dell'olio. Tra l'altro questa erronea convinzione è rafforzata dalla circostanza che le etichette della controinteressata recano anche l'indirizzo della sede di quest'ultima (sita in Panzano in Chianti); aggiunge al riguardo il ricorrente che questo identico elemento è stato in un precedente risalente al 1998 valorizzato dall'Autorità per giungere a conclusioni opposte a quelle dell'atto impugnato.

Quanto poi al rilievo dell'atto impugnato, secondo cui il minor prezzo dell'olio commercializzato dalla controinteressata rispetto all'olio Chianti Classico d.o.p. consentirebbe al consumatore di distinguere i due prodotti, il ricorrente obietta che – di fronte ad oli aventi (o meglio percepiti come aventi) la medesima origine geografica – il consumatore tenderà ad orientarsi verso quello meno costoso con conseguente pregiudizio dei prodotti dell'olio d.o.p., come del resto la stessa Autorità ha più volte ritenuto in propri precedenti.

8. Il ricorrente denuncia inoltre l'illegittimità dei rilievi recati nell'atto impugnato in ordine alla circostanza che le etichette contestate si limitano a riportare la denominazione della società interessata («Azienda olearia del Chianti»), la quale coincide a sua volta con l'apposito marchio registrato antecedentemente alla data di costituzione del consorzio e di riconoscimento dell'olio d.o.p. Chianti classico».

Osserva a questo riguardo il ricorrente che: a) l'art. 26 della l. 5 febbraio 1992, n. 169 (Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini) espressamente prevede che «chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'art. 4, comma 2. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data la facoltà al Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata»; b) l'art. 14 del reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 stabilisce che l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'art. 13 (che comprendono tra l'altro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili nonché qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine), registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica non può proseguire, a seguito della registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, quando il marchio risulti idoneo a trarre in inganno il pubblico circa la natura, qualità e provenienza geografica del prodotto; c) l'art. 41 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 stabilisce che il marchio d'impresa decade quando «diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato».

9. Le argomentazioni del ricorrente sono fondate nei termini precisati in prosieguo.

Ritiene il Collegio che effettivamente il provvedimento impugnato – a causa della sinteticità della sua motivazione – appare incongruo e soprattutto contraddice i numerosi prece-

denti, peraltro proprio relativi alla produzione di olio d'oliva, in cui l'Autorità ha ritenuto che l'uso di toponimi di luoghi la cui produzione olearia è particolarmente apprezzata in etichette – ancorché riproducenti la denominazione sociale del produttore ovvero un marchio registrato – fosse idoneo, in mancanza di specificazioni circa la reale origine della materia prima utilizzata, a trarre in inganno il consumatore circa l'origine geografica del prodotto (provvedimento n. 4970 del 30 aprile 1997 «Bertolli Lucca»; n. 5562 del 18 dicembre 1997 «Olio Carapelli»; n. 5563 del 18 dicembre 1997 «Olio Carli»; n. 5564 del 18 dicembre 1997 «Olio Monini»; n. 5713 del 19 febbraio 1998 «Olearia del Garda»; n. 5890 del 15 aprile 1998 «Oleificio sociale del Bardolino»).

I precedenti citati dal ricorrente al riguardo sono numerosi – tra l'altro alcuni hanno dato origine a contenzioso sempre conclusosi favorevolmente per l'Autorità (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2001, n. 1254, «Olio Carli») – e risultano molto simili (e in qualche caso – come quello della «Olearia del Garda», quasi identici) al caso in esame; risulta pertanto ingiustificato che l'Autorità – nel disporre l'archiviazione, per di più per «manifesta infondatezza», della segnalazione – non abbia specificamente motivato in merito all'apparente contrasto tra la decisione assunta e i propri precedenti; in definitiva delle due l'una: l'Autorità avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine alle diversità tra la fattispecie in esame e quelle in precedenza decise in modo da rendere evidenti le ragioni della diversità delle misure adottate oppure – ove fosse risultato che le fattispecie in questione erano effettivamente analoghe – dare puntuale contezza delle ragioni che la inducevano a smentire i propri consolidati precedenti.

Più in generale non appare giustificato che, a fronte di un elevato numero di specifici precedenti in materia e della affinità della fattispecie segnalata a quelle oggetto di tali precedenti, l'Autorità abbia disposto l'archiviazione per manifesta infondatezza anziché dare avvio al procedimento in modo da poter approfondire la fattispecie; tra l'altro ciò avrebbe anche consentito un esame, nel contraddittorio di tutti gli interessati, delle argomentazioni difensive che la controinteressata ha prospettato nel presente processo (si pensi, a titolo esemplificativo, al rilievo che i prodotti dell'Olearia del Chianti riportano sull'etichetta o su un sigillo circolare apposto al collo della bottiglia la dicitura «olio italiano 100 per cento», che lascerebbe intendere al consumatore, ad avviso della controinteressata, che la materia prima utilizzata per il prodotto non proviene dal Chianti ovvero ai rilievi fatti alla pubblica udienza dai difensori del ricorrente circa le modalità di distribuzione e i prezzi di vendita dell'olio prodotto dalla controinteressata).

10. Conclusivamente, il ricorso dev'essere accolto e l'atto impugnato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. (Omissis)

(1) Cfr. E. CASADEI: «Rilevanti sono i compiti del giurista (...) contro le possibili esorbitanze ed esasperazioni della logica economica, il più importante mi sembra quello della tutela della qualità e della salubrità del prodotto a garanzia dei consumatori, ma di grande rilievo è anche la salvaguardia della libertà di concorrenza», in *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, intervento al Convegno «Gian Gastone Bolla», Firenze 9-10 ottobre 2001, a cura di E. Rook Basile e A. Germanò, Milano, 2003.

(2) E. ROOK BASILE, *La comunicazione del mercato dei prodotti agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario comunitario*, Padova, 2003, 703.

(3) Così G. BECATTINI - E. RULLANI, *Sistema locale e mercato locale*, in *Economia e politica industriale*, n. 80, Bologna, 1993, 25 ss.

(4) A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in *I messaggi nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, Atti del Convegno di Sassari del 13-14 ottobre 1995, a cura di F. Salaris, Torino, 1997.

(5) In argomento F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I; Id., *Il territorio come regola di prodotto e di impresa*, in *Governo del sistema agricoltura: profili di riforme istituzionali tra dimensione sopranazionale e attribuzioni regionali*, Atti del Convegno IDAIC del 17-18 dicembre 1999, a cura di A. Germanò, Milano, 2001; Id., *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare)*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 101.

(6) D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, «Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole», recentemente modificata dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 67.

(7) V. M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir.*

(1-2) L'OLIO CHIANTI È SOLO QUELLO DEL CHIANTI.

L'etichettatura dei prodotti agro-alimentari continua ad essere al centro di un dibattito, che coinvolge in misura sempre maggiore le istituzioni ed in particolare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nell'era della globalizzazione (1) la «tecnologia dell'informazione» (2) si erge quale strumento principe della comunicazione simbolica, permettendo alle imprese agro-alimentari di misurarsi e fronteggiarsi in un mercato, che richiede una sempre maggiore attenzione riguardo a strategie, che siano in grado di realizzare vantaggi competitivi basandosi sull'accresciuta rilevanza della dimensione locale (3).

La pubblicità quindi è divenuta strumento fondamentale della comunicazione, in un mercato, nel quale «comunicare e sapere che un prodotto proviene da un luogo anziché da un altro è importante tanto per il produttore quanto per il consumatore» (4).

Sulla base di tali affermazioni, non si può non sottolineare come in tema di prodotti agro-alimentari dottrina e giurisprudenza si siano a lungo occupate dei molteplici significati giuridici attribuibili ai termini «origine» e «provenienza» (5), senza tuttavia pervenire a risultati univoci.

In tale panorama legislativo l'emanazione del d.lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992 sulla pubblicità ingannevole (6) ha operato una *reductio ad unitatem* rispetto alla precedente normativa, che presentava una marcata bipartizione tra l'illecito lesivo degli interessi dei consumatori e quello concorrenziale *ex art.* 2598 c.c. (7).

L'obiettivo perseguito mediante la repressione della pubblicità ingannevole, è quello di garantire una corretta informazione al consumatore, intervenendo (8) tutte le volte in cui il messaggio appaia idoneo a disorientare i destinatari inducendoli in errore, così pregiudicando il loro comportamento economico.

Nella determinazione dell'eventuale ingannevolezza del messaggio, precisa l'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 74/92, devono essere considerati tutti gli elementi, avendo particolare riguardo: «alle caratteristiche dei beni o servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità di scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale (...)» (9).

A partire dal 1993 (10) l'Autorità garante è stata con sempre maggior frequenza chiamata a pronunciarsi sull'ingannevo-

comm., 1996, il quale sottolinea come: «Il problema dell'uso dei nomi geografici, nella disciplina della concorrenza, è stato tradizionalmente affrontato sulla base di tre principi: quello di evitare un uso ingannevole dell'indicazione geografica, quello di limitare la facoltà d'uso dei nomi geografici come segni distintivi, al fine di evitare ingiuste posizioni di privilegio ed infine quello di consentire a chiunque di utilizzare nella concorrenza i nomi geografici in funzione descrittiva».

(8) Così l'art. 7, comma 6 d.lgs. n. 74/92, che dispone: «L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti».

(9) Art. 3 d.lgs. n. 74/92.

(10) Cfr. Autorità garante della concorrenza e del mercato, provv. n. 1078 del 21 aprile 1993, Turri/Oleificio Viola; provv. n. 2488 del 23 novembre 1994, Turri olio; provv. n. 4150 del 9 agosto 1996, Consorzio tutela olio del Garda; provv. n. 4970 del 30 aprile 1997, Bertolli Lucca; provv. n. 5168 del 3 luglio 1997, Frantoio olive Calamasino; provv. n. 5563 del 18 dicembre 1997, Olio Carli; provv. n. 5562 del 18 dicembre 1997, Olio Carapelli; provv. n. 5564 del 18 dicembre 1997, Olio Monini; provv. n. 5890 del 15 aprile 1998, Oleificio sociale di Bardolino; provv. n. 5713 del 19 febbraio 1998, Olearia del Garda; provv. n. 5933 del 23 aprile 1998, Oleificio Cisano del Garda; provv. n. 7619 del 13 ottobre 1999, Cooperativa agricola Trevi.

lezza di etichette di oli di oliva, nelle quali il marchio o la denominazione sociale del confezionatore contenevano riferimenti geografici a luoghi rinomati per la produzione olearia, che tuttavia non coincidevano con la zona di raccolta delle olive. I provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di olio d'oliva si sono indirizzati in larga misura a riequilibrare «l'asimmetria informativa» (11), che si realizza mediante l'utilizzo in etichetta di marchi registrati, o di altri segni che possono indurre erroneamente il consumatore a ritenere tali marchi o segni, garanzia di una presunta provenienza geografica.

Sul punto appare opportuno evidenziare che se in un primo momento l'Autorità aveva ritenuto di non poter dirimere le questioni concernenti la riproduzione in etichetta di marchi registrati (12), in seguito ha affermato: «con riguardo alla possibilità di assoggettare il marchio alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 74/92, va sottolineato che l'Autorità è competente, in via generale, a valutare l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari. Pertanto, nei casi in cui il marchio, per via del contesto nel quale viene inserito, assume una valenza pubblicitaria, trova applicazione il d.lgs. n. 74/92. Di conseguenza ciò che viene valutato ai sensi del citato decreto, è l'eventuale ingannevolezza della modalità di utilizzazione del marchio nell'ambito dei messaggi pubblicitari denunciati all'Autorità» (13).

La sentenza che qui si annota offre l'opportunità per un'ulteriore riflessione sul difficile rapporto tra DOP e marchi d'impresa.

L'Autorità garante, invertendq l'orientamento sino a quel momento prevalente nei suoi stessi provvedimenti, secondo il quale aveva sempre ritenuto che: «l'uso di toponimi di luoghi la cui produzione olearia è particolarmente apprezzata in etichette – ancorché riproductenti la denominazione sociale del produttore ovvero un marchio registrato – fosse idoneo, in mancanza di specificazioni circa la reale origine della materia prima utilizzata, a trarre in inganno il consumatore circa l'origine geografica del prodotto» (14), nel caso in esame ha disposto l'archiviazione per «manifesta infondatezza» (15) della segnalazione.

In generale occorre rilevare, con riferimento alla legislazione inerente l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari, che il legislatore comunitario (16), se da un lato ha lasciato alla discrezionalità del produttore la facoltà di apporre in etichetta l'indicazione dell'origine, dall'altro per quel che concerne specificamente l'etichettatura dell'olio extravergine d'oliva, con il reg. n. 1019/2002 (17) ha disposto che non possa essere menzionata in etichetta – con un marchio commerciale individuale – la zona specifica di provenienza, poiché questa costituisce una menzione riservata agli oli DOP e IGP, di cui al reg. CEE n. 2081/92.

Il moltiplicarsi delle esperienze giudiziarie evidenzia come le ipotesi di conflitto tra marchi individuali e denominazioni di origine protette siano ormai un fenomeno in crescente aumento.

Sicché appare legittimo domandarsi se la protezione accordata dal legislatore comunitario a tali denominazioni di origine sia una tutela in sé compiuta (18).

Il reg. n. 2081/92 affronta e si propone di risolvere gli eventuali contrasti tra denominazioni e marchi d'impresa. Il contenuto della protezione sancito dall'art. 13 si esplica nei confronti: «di qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imbustaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti» (19).

Il successivo art. 14 (20) vieta l'utilizzo di marchi contenenti il toponimo oggetto di registrazione come DOP o IGP, ancorché registrati anteriormente (21) alla registrazione della DOP o dell'IGP, qualora questi incorrano nelle cause di nullità o decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, par. 1, lettere c) e g) e 12, par. 2, lett. b) della direttiva 89/104/CEE, e così in particolare nel caso in cui il marchio risulti: «idoneo a indurre in inganno il pubblico in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con il suo consenso per prodotti o servizi per i quali è registrato» (22).

Secondo l'orientamento più volte espresso dall'Autorità garante, «l'olio d'oliva costituisce una categoria merceologica *sui generis* per la quale l'origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una particolare significatività, data la rinomanza che alcune zone del territorio italiano possono vantare nella produzione di olio di oliva» (23). Ben si comprende come l'apposizione della denominazione di origine possa essere avvertita dal consumatore quale garanzia di provenienza. Alla luce di tali affermazioni appare chiara l'intenzione del legislatore comunitario (e di quello italiano che ne ha seguito le indicazioni) lì ove nella riforma (24), che ha novellato la disciplina dei marchi, ha espressamente vietato la registrazione dei «segni costituiti dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a designare (...) la provenienza geografica» (25).

La *ratio* di tale divieto è strettamente connessa alla funzione tipica del marchio, ovvero quella di «contraddistinguere i prodotti del titolare e consentirne l'identificazione

(11) S. MASINI, *Dal «mistero» dell'origine al diritto all'informazione nella presentazione dei prodotti agro-alimentari*, in questa Riv., 2003, 72.

(12) Così nel provv. n. 2488 del 23 novembre 1994, Frantoio Turri.

(13) Così in motivazione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel provv. n. 12207 del 10 luglio 2003, Lardo di Arnad le Vieux.

(14) Così al punto n. 9 della motivazione della sentenza.

(15) Così nel provv. n. 26128/03, ove si legge: «L'Autorità ha ritenuto che le etichette oggetto di contestazione si limitano a riportare la denominazione della società interessata («Azienda Olearia del Chianti»), la quale coincide a sua volta con l'apposito marchio registrato precedentemente alla data di costituzione del Consorzio e del riconoscimento dell'olio Dop «Chianti Classico»».

(16) Così l'art. 3 del d.lgs. n. 109/92 «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

(17) Così l'art. 4, comma 2 del reg. (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, in *GUCE* del 14 giugno 2002.

(18) Come è stato osservato da G. LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, in *Dir. ind.*, 1995, 154 e ss.

(19) Così l'art. 13 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in *GUCE* del 24 luglio 1992.

(20) In argomento v. E. CARRETTA, *Le regole europee sull'origine dell'olio di oliva: designazione nazionale e marchi nel regolamento CE n. 1019/2002*, in questa Riv., 2003, 478.

(21) Cfr. il recente d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», in *G.U.* n. 293 del 15 dicembre 2004.

(22) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in *GUCE* dell'11 febbraio 1989.

(23) Così l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel provv. n. 4970 del 30 aprile 1997.

(24) D.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992, in applicazione della direttiva CEE 21 dicembre 1988, n. 89/104.

(25) Art. 18, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 480/92.

da parte di terzi» (26). Pertanto l'ordinamento, mentre tutela tale funzione distintiva, riconoscendo al produttore una privativa nei confronti degli altri produttori, inibisce che attraverso il marchio un nome geografico possa divenire oggetto di privativa in favore di un solo produttore e a danno di tutti gli altri operanti nella medesima zona (27).

Deve aggiungersi che il superamento dei vincoli, caratterizzanti la precedente normativa in tema di circolazione del marchio (28) ha contribuito a delimitare il significato attribuibile all'espressione marchio.

Nel sistema vigente – come è noto – la cedibilità del marchio ha cancellato il collegamento del prodotto alla sua fonte di origine, «nel senso che il marchio non garantisce più l'origine dei prodotti sui quali è apposto da una fonte imprenditoriale costante nel tempo, ma solo da una fonte unitaria in ogni momento» (29).

Tale nuovo assetto normativo, che ha certamente valorizzato anche sotto il profilo patrimoniale i marchi, ha evidentemente accresciuto l'esigenza di una rigorosa applicazione del divieto di uso ingannevole del marchio stesso.

Il legislatore del 1992 ha esteso il contenuto del divieto di inganno al pubblico, comminando una sanzione, quale la decadenza, ogni qualvolta si sia in presenza di un deterioramento qualitativo dei beni contraddistinti da uno stesso marchio in assenza di un'ideale informazione.

La protezione del consumatore si modula sul principio della veridicità delle informazioni, per il quale la decettività, che l'ordinamento sanziona con la decadenza, attiene alle modalità di utilizzo del marchio stesso. Sicché l'esigenza di utilizzare un linguaggio non ingannevole nella comunicazione commerciale si traduce in un precetto, ove nullità e decadenza operano sia *ab origine* (30) precludendo la regi-

strabilità ad ogni segno idoneo a trarre in inganno il pubblico, sia *ex post* (31) ovvero qualora si verifichi «uno scarto tra la percezione del pubblico circa il “messaggio qualitativo” evocato dal marchio e la realtà oggettiva del prodotto» (32).

Recentemente il Consiglio di Stato (33) ha accolto e confermato il principio generale, che proibisce l'uso ingannevole del marchio, sottolineando come nel mercato dei prodotti agricoli «l'apposizione della denominazione di origine è chiaramente avvertita dal consumatore più avveduto come garanzia della provenienza del prodotto da una determinata zona» (34).

La tutela del marchio cede dinanzi all'esigenza di proteggere la consapevolezza delle scelte del consumatore ed al principio della correttezza negli scambi commerciali.

Il Consiglio di Stato, proprio in materia di etichettatura di olio d'oliva, ha affermato che la costante attenzione dei consumatori nei confronti della qualità dei prodotti alimentari, e più specificatamente la sempre maggiore ricerca di produzioni che presentino un qualche pregio rispetto alla massa, sono elementi in sé sufficienti a far divenire decettivo un marchio, e come tale sanzionabile con la decadenza, indipendentemente dalla circostanza che questo fosse stato da anni regolarmente utilizzato e registrato.

La decisione del Tribunale amministrativo regionale qui in commento conferma questo insegnamento giurisprudenziale e rivendica al Giudice amministrativo un ruolo centrale a tutela del consumatore, anche nei confronti di un'Autorità garante, le cui decisioni talvolta sembrano riportare le lancette del diritto alimentare indietro di anni.

Monica Minelli

(26) Ampiamente sul tema G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, 1998.

(27) In argomento per ulteriori indicazioni si veda A. GERMANÒ, *op. loc. ult. cit.*

(28) Cfr G. SENA, *op. ult. cit.*, a p. 20 «Con riferimento particolare alla dottrina della cd. fonte produttiva o d'origine, che i “pilastri normativi” sui quali essa si fondava e che stabilivano un certo collegamento fra marchio e impresa [legittimazione esclusiva dell'imprenditore alla registrazione del marchio, *ex art.* 22 legge marchi (l.m.); divieto di cessione del marchio senza l'azienda od un ramo di essa, *ex art.* 15 l.m.; decadenza del marchio per cessazione definitiva dell'impresa, *ex art.* 43.2 l.m.], “pilastri normativi” (...) che sono venuti meno con la novella del 1992, poiché la legge vigente, da un lato prevede che chiunque possa registrare un marchio (art. 22 l.m.) ed ha eliminato la ipotesi di decadenza per cessazione definitiva dell'impresa del titolare (art. 43 l.m.), dall'altro stabilisce la libera cessione del marchio (art. 15 l.m.), tanto da condurre la dottrina più recente a ritenere che continuare a parlare di una funzione giuridica di indicazione del

marchio sia oggi impossibile».

(29) C. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civ. e comm.*, 1995.

(30) Così l'art. 18, lett. e) del d.lgs. n. 480/92.

(31) Così l'art. 41 del d.lgs. n. 480/92, ove dispone: «Il marchio d'impresa decade (...) se diviene idoneo a indurre in inganno, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato».

(32) G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 215.

(33) V. Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2001, n. 1254, in questa Riv., 2001, 396, con nota di F. ALBINI, *Anche per il Consiglio di Stato l'origine dell'olio è quella delle olive*.

(34) Così la motivazione della sentenza al punto 4.3.

Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale

di MARCO BORRACETTI

I. AMBIENTE

1. Rifiuti. Autorizzazione allo smaltimento

La procedura che dispensa dalla richiesta di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, deve poter essere applicata e controllata nel modo più facile possibile, cosa che non si verificherebbe se le quantità di rifiuti potessero variare in funzione di ogni impianto. Ne consegue che ogni Stato membro deve stabilire – nelle normative di recepimento – quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione. La caratteristica essenziale di un'operazione di recupero consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali. Il mero fatto che i rifiuti in questione contengano sostanze potenzialmente tossiche in quantità elevate, non impedisce che questi possano essere utilizzati per fini di recupero.

Sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, in causa C-103/02, Commissione/Italia, ai sensi dell'art. 226 CE-Jann, pres.; Von Bahr, rel.; Poiares Maduro, avv. gen.

La Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia affinché l'Italia venga condannata per inadempimento relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria sui rifiuti, in seguito all'imperfetto recepimento della disciplina nell'ordinamento italiano. In specie, la questione riguarda il decreto 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, che, in violazione della norma comunitaria, consente agli stabilimenti e alle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di essere dispensati dall'obbligo di autorizzazione, senza che tale dispensa sia subordinata al rispetto dei requisiti relativi alla previa fissazione della quantità massima di rifiuti ed all'adozione di misure necessarie ad assicurare che il recupero e lo smaltimento avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, in riferimento alle quantità di rifiuti trattati dagli stabilimenti che sono dispensati dall'autorizzazione; non definisce con esattezza i tipi di rifiuti coperti dalla dispensa dall'autorizzazione e, in alcuni casi, a causa della mancanza di chiarezza e precisione dello stesso testo, permette a stabilimenti o imprese che recuperano alcuni tipi di rifiuti pericolosi di essere dispensati dall'autorizzazione in base ai meno severi requisiti previsti per i rifiuti non pericolosi; definisce alcune attività di smaltimento come attività di «recupero ambientale», consentendo in tal modo a stabilimenti ed imprese che effettuano operazioni di smaltimento, diverse dallo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzio-

ne, di poter essere esentati dall'obbligo di autorizzazione, come se effettuassero operazioni di recupero.

La direttiva 75/442 si pone l'obiettivo di garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti nonché di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili. I suoi artt. 9-11 sanciscono i casi in cui è necessaria un'autorizzazione dell'autorità competente per le operazioni di smaltimento e per quelle di recupero dei rifiuti. Secondo gli artt. 9 e 10, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni di smaltimento devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente che riguardi in particolare i tipi ed i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento ed il metodo di trattamento. Tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente. L'art. 11 prevede la possibilità di una dispensa dall'autorizzazione applicabile a tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli pericolosi, che costituiscono l'oggetto di specifiche norme ed in particolare la dispensa può riguardare gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione nonché gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti. La dispensa potrà essere concessa solamente qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'art. 4 circa l'adozione di misure che garantiscano la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente. Gli stabilimenti o le imprese beneficiari saranno, però, soggetti ad iscrizione presso le competenti autorità.

Come detto, ed anche secondo la dir. 91/689, la deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti non è applicabile ai rifiuti pericolosi, però uno Stato potrà dispensare gli stabilimenti o le imprese che provvedono al recupero dei rifiuti pericolosi qualora siano adottate norme generali che fissano i tipi, le quantità di rifiuti in questione e le loro condizioni specifiche, quali – ad esempio – i valori limite di sostanze pericolose in essi contenute ed i valori limite di emissione.

L'art. 5, n. 1, del d.m. 5 febbraio 1998, rubricato «Recupero ambientale», afferma che le attività di recupero ambientale consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici; secondo, l'art. 7, invece, è previsto che, salvo eccezioni espresse, le quantità massime annue di rifiuti impiegabili nelle attività di recupero sono determinate dalla poten-

zialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività, al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Per le attività di recupero energetico, la quantità massima di rifiuti è definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero; le quantità annue di rifiuti avviati al recupero dovranno essere indicate nella comunicazione di inizio di attività.

In primo luogo, i giudici si pronunciano per stabilire se l'Italia ha correttamente applicato la normativa in questione, così che occorre verificare se questa imponga agli Stati membri di fissare quantità massime assolute di rifiuti destinati a essere recuperati che possono costituire oggetto di una dispensa dall'autorizzazione o se i suddetti Stati siano legittimati a prevedere quantità relative in funzione della potenzialità di ogni impianto.

Dal tenore letterale della disposizione emerge, anzitutto, che l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione si applica a condizione che ricorrano due condizioni che sono cumulative e non alternative. La prima condizione prevede espressamente l'adozione, per ciascun tipo di attività, di norme che fissino i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione. La nozione di quantità rinvia a una soglia superiore applicabile a ogni tipo di rifiuti al di là della quale le operazioni di recupero non beneficiano del regime derogatorio, ma devono essere soggette ad autorizzazione. Per di più, secondo i giudici, il sistema della direttiva 75/442 milita a favore di tale interpretazione, prevedendo, infatti, una procedura ordinaria che comporta l'obbligo di ottenere l'autorizzazione menzionata agli artt. 9 e 10, ma anche una procedura semplificata, prevedendo con l'art. 11 un'esenzione dall'obbligo a determinate condizioni. Tale procedura, di natura derogatoria, deve poter essere applicata e controllata nel modo più facile possibile, cosa che non si verificherebbe se le quantità di rifiuti potessero variare in funzione di ogni impianto. Ne consegue che, l'Italia, non avendo stabilito nel decreto ministeriale contestato quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che le derivavano dalla dir. 75/442.

Un secondo punto concerneva la definizione di alcune attività di smaltimento come attività di recupero, ma la Commissione non aveva indicato la ragione precisa della censura, limitandosi ad indicare che alcuni detriti e fanghi di perforazione utilizzati contenevano quantità molto elevate di idrocarburi o di gasolio, sostanze pericolose che ne avrebbero comunque impedito l'utilizzazione per fini di recupero.

I giudici ribadiscono che il fatto che taluni rifiuti siano o meno pericolosi non rappresenta un criterio rilevante per stabilire se un'operazione di trattamento dei rifiuti debba essere classificata come «recupero» ai sensi della direttiva 75/442; infatti, la caratteristica essenziale di un'operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (sentenza del 27 febbraio 2002, in causa C-6/00, *ASA*, in *Raccolta*, p. I-1961). Questo comporta che, il mero fatto che i rifiuti in questione contengano idrocarburi e gasolio in quantità elevate, non impedisce che possano essere utilizzati per fini di recupero e non rappresenta, pertanto, un elemento sufficiente a supportare una condanna per inadempimento.

In definitiva, la Corte ha accolto il ricorso contro l'Italia per non avere rispettato gli obblighi che derivano dalla normativa comunitaria relativa ai rifiuti ed ai rifiuti speciali, non

avendo stabilito – nel decreto 5 febbraio 1998 – quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, e solo per la sua modifica il governo italiano dovrà adoperarsi affinché eviti l'incompatibilità con la norma comunitaria; al contrario, potrà rimanere in vigore la parte del decreto relativa all'ipotesi di inadempimento concernente la definizione di alcune attività di smaltimento di rifiuti come attività di recupero: infatti, la Commissione non ha prodotto mezzi sufficienti perché l'inadempimento potesse essere dichiarato e, pertanto, il ricorso è stato respinto.

2. Aiuti di Stato con finalità ambientali

La valutazione della finalità ambientale di un aiuto di Stato destinato alle imprese dipende dallo stabilire se esso sia stato realizzato al fine di apportare miglioramenti di ordine ambientale, cosa che non accade qualora l'interesse all'erogazione emerga da un punto di vista economico e industriale, sufficiente a giustificare la decisione di realizzare l'investimento. Lo scopo ambientale dell'investimento può essere dedotto dall'esistenza di un costo aggiuntivo nel progetto che risulta dalla comparazione con un altro, ipotetico ed idoneo a permettere le medesime prestazioni economiche in condizioni ambientali meno favorevoli.

Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004, in causa T-176/01, *Ferriere Nord/Commissione*, ai sensi dell'art. 230 CE, 235 CE, 288 CE – Legal, pres.; Forwood, rel.

La causa in esame concerne il rapporto tra politica ambientale comunitaria e libero mercato; un problema che torna alla ribalta ogni qualvolta si cerca di giustificare un tentativo di distorsione della concorrenza, compiuto anche attraverso la concessione di aiuti economico-finanziari alle imprese da parte delle articolazioni territoriali di uno Stato membro. Il caso in questione riguarda – per l'appunto – gli aiuti che la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva concesso alla società Ferriere Nord per ristrutturare i propri impianti siderurgici siti nel Comune di Osoppo.

Una prima disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, adottata nel 1994 e prorogata fino al 31 dicembre 2000, prevedeva la possibilità di autorizzare aiuti agli investimenti in terreni, edifici, impianti e beni strumentali destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali ovvero ad adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell'ambiente. Tra i costi ammissibili al finanziamento erano esclusi quelli di carattere generale in quanto non ascrivibili alla tutela dell'ambiente; così, nella costruzione di nuovi impianti o nella sostituzione degli esistenti, non potevano pertanto essere ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la compatibilità ambientale; rimanevano esclusi dall'applicazione della disciplina anche quegli aiuti apparentemente destinati a misure di protezione ambientale ma in realtà destinati proprio ad investimenti di carattere generale.

La nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, entrata in vigore nel 2001, ed applicabile anche ai progetti di aiuto sui quali la Commissione avrebbe deciso dopo la pubblicazione e pur se notificati in un momento precedente ad essa, ribadisce che il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale dei costi connessi alla difesa dell'ambiente. In tal modo, la Commissione è legittimata a reputare che la concessione di aiuti non sia più giustificata nel caso di investimenti destinati semplicemente a

conformare gli impianti a norme tecniche comunitarie nuove o già vigenti, ad eccezione di quelli relativi alle piccole e medie imprese (PMI). Con riferimento agli aiuti ammissibili, si ribadiva il limite della rigorosa necessità di soddisfare obiettivi ambientali, quali l'eliminazione dell'inquinamento, dei fattori inquinanti o dell'adozione di metodi di produzione tali da proteggere l'ambiente e, al riguardo dei costi ammissibili, questi erano limitati a quelli d'investimento supplementari, detti anche sovraccosti, necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Ad esempio, nel caso in cui il costo dell'investimento per la tutela ambientale non risulti facilmente isolabile da quello totale, la Commissione si sarebbe potuta avvalere di metodi di calcolo oggettivi e trasparenti, fondandosi per esempio sul costo di un investimento che, pur se analogo sotto il profilo tecnico, non avrebbe consentito il raggiungimento dello stesso grado di tutela ambientale.

Nel 1978 la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato provvedimenti volti a favorire le iniziative delle industrie per la tutela dell'ambiente ed aveva previsto un regime di aiuti finanziari definitivamente adottato, dopo l'approvazione della Commissione, con l.r. del 3 febbraio 1993, n. 3, che autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni e che intendevano attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti, emissioni ed inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l'ambiente di lavoro, contributi fino al 20 per cento spesa sostenuta. Nel 1998 la Regione ha adottato nuovi crediti per alimentare il regime di aiuto esistente ed anche questa nuova misura di finanziamento è stata approvata dalla Commissione.

La Ferriere Nord aveva richiesto un contributo finanziario per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo, tecnologicamente innovativo, idoneo a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e a migliorare l'ambiente di lavoro; l'intenzione di erogare l'aiuto era stata correttamente notificata alla Commissione.

Il procedimento di esame della Commissione si era però concluso con una decisione nella quale si affermava che il contributo finanziario costituiva un aiuto di Stato e si imponeva alla Regione di non dare corso all'erogazione. L'investimento, destinato a migliorare la competitività dell'impresa e a sostituire un vecchio impianto, era motivato essenzialmente da ragioni economiche ed anche supponendo che lo scopo ambientale fosse preponderante, non sembrava possibile distinguere, nell'ambito del costo totale dell'investimento, la parte relativa alla tutela ambientale, così come richiesto dalla disciplina del 2001.

Il ricorso proposto da Ferriere Nord verteva sul fatto che l'investimento poteva essere concesso in quanto aiuto per la tutela dell'ambiente visto che rispondeva agli obiettivi della politica ambientale comunitaria enunciati all'art.

174 CE – quali salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché la protezione della salute umana – e alle prescrizioni delle direttive e raccomandazioni comunitarie. In specie, l'investimento avrebbe comportato miglioramenti dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, dell'inquinamento acustico e dell'ambiente di lavoro.

I giudici osservano che, così come sostenuto dalla Commissione, l'investimento era volto a sostituire le vecchie attrezzature mediante un impianto innovativo, iscrivendosi in una logica economica e industriale, sì che i vantaggi per la tutela dell'ambiente potevano considerarsi accessori all'innovazione tecnologica del processo produttivo.

Secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la concessione del beneficio dipende dalla finalità dell'investimento per il quale è richiesto il provvedimento di aiuto; ma l'ammissibilità di un investimento quale provvedimento di aiuto per la tutela dell'ambiente – che risponda soprattutto a considerazioni economiche – presuppone che le considerazioni relative alla lotta all'inquinamento ed all'adeguamento dei metodi di produzione, non bastino di per sé a giustificare l'investimento nella forma prescelta. Infatti, emerge – dall'economia della disciplina del 2001 – che possono beneficiare di un aiuto gli investimenti il cui scopo stesso sia l'efficienza dal punto di vista ambientale e non tanto l'adeguamento tecnologico in quanto tale: pur se un progetto ha contemporaneamente l'obiettivo del miglioramento della produttività economica e quello della tutela dell'ambiente, l'esistenza di questo secondo obiettivo non può essere dedotta dalla semplice constatazione che il nuovo impianto ha un impatto negativo sull'ambiente inferiore rispetto al precedente, poiché questo può costituire un semplice effetto collaterale di un mutamento di tecnologia a scopo economico o del rinnovamento di attrezzature logore. Affinché in simili casi si possa considerare che l'investimento destinatario dell'aiuto abbia uno scopo parzialmente ambientale, è necessario dimostrare che la stessa prestazione economica avrebbe potuto essere ottenuta mediante attrezzature meno costose, ma più dannose per l'ambiente. La soluzione della controversia, quindi, non dipende dal problema di stabilire se l'investimento apporti miglioramenti di ordine ambientale ovvero se vada oltre le norme ambientali esistenti, bensì, principalmente, se esso sia stato realizzato al fine di apportare simili miglioramenti.

Si comprende, dalla lettura delle motivazioni della sentenza, che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la finalità propriamente ambientale dell'investimento, posto che l'innovazione e l'adeguamento tecnologici di un impianto potrebbero in ogni caso comportare alcuni vantaggi per la tutela dell'ambiente, quali – ad esempio – possono essere la riduzione dell'inquinamento acustico o di quello atmosferico.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 47)

Cass. Sez. III Civ. - 6-10-2004, n. 19945 (ord.) - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Frazzini, P.M. (diff.) - Uccellini (avv. Pianese) c. Fusco (avv. Turchetta). (Regola competenza Trib. Cassino 27 febbraio 2003)

Rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'accezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia icu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, e, quindi, senza che sia acconsentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, quali l'interpretazione di una scrittura privata o di una precedente sentenza tra le parti, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 2 ottobre 2003, n. 14689, in questa Riv. (M), 2004, 122; Cass. 24 settembre 1990, n. 9689, in *Giur. agr. it.*, 1991, 462, con nota di TRIOLA. Sul punto vedi anche: Cass. 16 luglio 2002, n. 10276, in questa Riv. (M), 2002, 660; Cass. 11 aprile 2001, n. 5403, *ivi*, 2002, 174, con nota di CARMIGNANI S., *Competenza giurisdizionale e qualificazione del contratto*.

*

Espropriazione p.p.u. - Trentino-Alto Adige - Province - Trento - Espropriazione in aree non edificabili - Legge provinciale Trento n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Aree agricole - Criterio del valore delle colture - Manufatti - Considerazione - Necessità. (L.p. Trento 19 febbraio 1993, n. 6, artt. 12, 13)

Cass. Sez. I Civ. - 6-9-2004, n. 17958 - Saggio, pres.; Benini, est.; Russo, P.M. (conf.) - Prov. Autonoma di Trento (avv. Ferrari) c. Somenzi (avv. Manzi). (Cassa con rinvio App. Trento 13 febbraio 2001)

Con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli agricoli nella Provincia di Trento, l'art. 13 legge provinciale Trento n. 6/1993, che nell'ambito di una ripartizione tra aree non edificabili, aree edificabili ed aree edificate, contrassegnata da criteri di rigidità, prevede una valutazione esclusivamente fondata sulle colture praticate, non impedisce che riguardo alle aree di natura indiscutibilmente agricola, possa darsi rilievo alle caratteristiche effettive del bene, con applicazioni adeguate e conformi ai principi della legislazione statale (Corte cost. 26 ottobre 2000, n. 444), riconoscendo un congruo compenso per i manufatti che insistono su dette aree (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici. Vedi Cass. 10 dicembre 2003, n. 18820, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 2754; Cass. 4 novembre 1998, n. 11058, *ivi*, 1998, 2261.

Consorzi - Contributi consortili - Consorzi di miglioramento fondiario - Obblighi di contribuzione - Presupposti. (C.c., artt. 862, 863; r.d. 13 dicembre 1933, n. 215, artt. 54, 71)

Cass. Sez. I Civ. - 8-9-2004, n. 18079 - De Musis, pres.; Panebianco, est.; Ciccolo, P.M. (conf.) - Alberti (avv. Scoccini ed altro) c. Consorzio miglioramento fondiario Fago (avv. Laurenti ed altro). (Conferma Trib. Bolzano 26 aprile 2001)

In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell'obbligo di contribuzione non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualità» del fondo. (Nel caso di specie, lo statuto del consorzio imponeva ai soci, pure nel caso in cui fossero sollevati dal pagamento del contributo consortile in denaro, di provvedere essi stessi, a loro spese, alle opere di manutenzione ed alla pulizia dei canali e delle condutture situati sul loro fondo; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'utilità per il fondo poteva nel caso implicitamente ricavarsi dal fatto che le opere di manutenzione del canale, consistenti nel rifacimento del relativo letto cementizio, fossero state eseguite direttamente dal proprietario del fondo medesimo attraversato dal canale) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici. Vedi Cass. 14 ottobre 1996, n. 8960, in questa Riv., 1998, 162, con nota di NICOLUCCI S., *I presupposti sostanziali del potere impositivo dei consorzi di bonifica*.

*

Espropriazione p.p.u. - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Espropriazione parziale di suolo non edificabile - Calcolo dell'incremento dell'indennità corrispondente alla perdita di valore del suolo residuo - Incremento del valore agricolo di una percentuale pari a quella di riduzione del valore venale - Legittimità. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16)

Cass. Sez. I Civ. - 8-9-2004, n. 18050 - Lo Savio, pres.; Forte, est.; Ciccolo, P.M. (diff.) - Coppola (avv. Fedele da Aversa) c. A.N.A.S. S.p.A. (Avv. gen. Stato). (Conferma App. Napoli 28 marzo 2000)

Con riguardo ad espropriazione parziale di suolo non edificabile, correttamente il giudice di merito liquida l'indennità di esproprio incrementando l'indennità stessa - computata secondo i valori tabellari di cui alla legge n. 865 del 1971 - della perdita di valore «agricolo» e tabellare del suolo residuo calcolata nella medesima proporzione di riduzione del valore di mercato, atteso che la regola generale di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 va applicata tenendo ferma la vigenza dei diversi (da quello del giusto prezzo previsto dalla legge del 1865) criteri indennitari stabiliti dalle leggi successive (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti specifici. Vedi Cass. 27 settembre 2002, n. 14007, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1731; Cass. 1° dicembre 2000, n. 15359, *ivi*, 2000, 2519; Cass. 9 dicembre 1998, n. 12386, *ivi*, 1998, 2554.

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Caccia e pesca - Caccia - Agenti di vigilanza - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 28, 30)

Cass. Sez. III Pen. - 17-3-2003, n. 12360 - Vitalone, pres.; Franco, est.; Gerati, P.M. (parz.) - Fiorito, ric. (*Qualifica appello il ricorso Trib. ries. Benevento 28 ottobre 2002*)

In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 29 settembre 1994, n. 2109, Battiato, 200.368. In dottrina cfr. MAZZA L., *Sul sequestro preventivo di fucile da caccia*, in questa Riv., 1996, 627.

*

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Natura di rifiuti speciali - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza della natura di rifiuti. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; l. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 17)

Cass. Sez. III Pen. - 7-4-2003, n. 16012 - Toriello, pres.; Squassoni, est.; Suraci, P.M. (conf.) - Cavallaro, ric. (*Dichiara inammissibile App. Messina 22 aprile 2002*)

In tema di gestione di rifiuti, anche dopo la entrata in vigore della l. 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi - cd. legge obiettivo) i rifiuti derivanti da attività di demolizione continuano a costituire rifiuti speciali, in quanto strutturalmente diversi dai materiali provenienti da scavo e per i cui prodotti l'art. 1, comma 17, della citata legge prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione dei rifiuti (1).

(1) In termini Cass. Sez. III 26 febbraio 2002, n. 7430, Dessena, in questa Riv., 2003, 170, con nota di M. FABRIZIO, *L'abbandono di materiali da demolizione non è riconducibile al regime delle terre e rocce da scavo*.

*

Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose - Animali bovini destinati all'alimentazione - Applicazione di marche auricolari non proprie - Contraffazione di sostanze alimentari - Configurabilità - Concorso con i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e falso per soppressione - Sussistenza. (C.p., artt. 440, 444, 490, 81)

Cass. Sez. I Pen. - 4-5-2004, n. 20999 - Fabbri, pres.; Santacroce, est.; Ciampoli, P.M. (conf.) - Provaroni, ric. (*Conferma Trib. L'Aquila 13 ottobre 2003*)

Sono configurabili, e concorrono tra loro, i reati di contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio

di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e falso per soppressione di certificati commesso da privato (artt. 477, 482 e 490 c.p.), nella condotta di chi, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente «passaporto» cartaceo, attestanti l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari, asporti il suddetto marchio per applicarlo, abbinandolo al relativo «passaporto», ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli (1).

(1) In senso conforme Sez. I 9 dicembre 1991, n. 4765, Michelan, in *Mass. dec. pen.*, 1992, 189.036.

*

Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Fattispecie - Vendita di carne - Tentativo - Ammissibilità. (C.p., art. 516)

Cass. Sez. III Pen. - 6-7-2004, n. 1592 - Dell'Anno, pres.; Postiglione, est.; D'Angelo, P.M. (conf.) - Ciotola, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Vallo della Lucania 27 marzo 2002*)

È configurabile il tentativo di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (Fattispecie: messa in vendita di salicce di carne fresca suina contenenti carne bovina) (1).

(1) In senso conforme, ma in diversa fattispecie, Cass. Sez. III 25 luglio 1998, n. 8662, Fusello, in questa Riv., 1998, 621, con nota di L. MAZZA, *Imbottigliamento di spumante adulterato e tentativo di vendita di sostanze alimentari non genuine*.

*

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Stoccaggio provvisorio - Necessità di autorizzazione - Mancanza - Configurabilità del reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997. (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 51, 28, 27)

Cass. Sez. III Pen. - 4-3-2002, n. 8526 - Savignano, pres.; Fiale, est.; Izzo, P.M. (conf.) - Celano, ric. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 7 giugno 2001*)

In tema di smaltimento dei rifiuti, è necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 anche per la effettuazione dello stoccaggio dei rifiuti, inteso quale deposito temporaneo e transitorio degli stessi effettuato in luogo diverso da quello di produzione, attesa la sua natura di attività preliminare rispetto alle altre attività di smaltimento o recupero dei rifiuti; ne consegue che l'attività di stoccaggio, come sopra definita, in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22 (1).

(1) Giurisprudenza costante. Da ultimo in senso conforme cfr. Cass. Sez. III 26 marzo 1999, n. 4007, Frascio, in questa Riv., 2000, 481, con nota di M.A. PROSPERONI, *Successioni di leggi penali nel tempo: lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi senza autorizzazione costituisce tuttora reato*.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Ambiente - Discarica - Approvazione progetto preliminare - Impugnazione - Esclusione.

Ambiente - Discarica - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietari di immobili siti nella zona - Legittimazione all'impugnazione - Sussiste.

Ambiente - Discarica - Approvazione del progetto - Termine per l'impugnazione - Termine dimezzato anche per i motivi aggiunti. (L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis)

Ambiente - Discarica - Approvazione - Impugnazione - Motivi aggiunti - Notificazione - Al domicilio eletto della parte intimata - Ritualità.

Ambiente - Discarica - Approvazione progetto definitivo - Competenza esclusiva della Provincia.

T.A.R. Liguria, Sez. I - 25-5-2004, n. 813 - Vivencio, pres.; Ponte, est. - P.E. ed altri (avv. Granara) c. Provincia di Genova (avv. ti Giovanetti e Scaglia), Comune di Torrighia (avv. Vallerga), Regione Liguria (n.c.), Ditta Econevea di Antichi Nino Luciano (avv. Damonte).

L'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica o di pubblica utilità (nella specie, discarica di prima categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati) non è atto autonomamente impugnabile, in quanto solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica privata (1).

I proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato un impianto di trattamento rifiuti e i residenti nella stessa sono legittimati ad impugnare il provvedimento che ne autorizza la realizzazione, stante il pregiudizio specifico e diretto che deriva in termini di salubrità dell'ambiente (2).

Ai provvedimenti di approvazione di una discarica si applica la disciplina accelerata di cui all'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui i termini processuali sono ridotti alla metà, anche per la proposizione dei motivi aggiunti, salvo quelli per la proposizione del ricorso (3).

In tema di impugnativa avverso un provvedimento di approvazione di una discarica, la notificazione dei motivi aggiunti è alternativamente consentita tanto al domicilio reale quanto al domicilio eletto, per cui trattandosi di ampliamento del giudizio in corso, è legittima e rituale la notificazione dei medesimi al domicilio eletto dalla parte intimata (4).

La Provincia è competente in via primaria al rilascio dell'autorizzazione ambientale ed urbanistica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi di discarica nella specifica materia dei rifiuti, specie ove la funzione appare connessa alla tutela di ulteriori e specifici interessi pubblici di rilievo fondamentale come quelli di carattere ambientale (5).

(1-5) Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917 e 6 giugno 2001, n. 3033, in *Cons. Stato*, rispettivamente, 2002, I, 2740 e 2001, I, 1235.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v.: T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 maggio 2002, n. 588 (non risulta edita).

Sulla terza massima, per riferimenti v.: Cons. Stato, Ad. pl., 31 maggio 2002, n. 5; Sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717, in *Cons. Stato*, 2002, I, rispettivamente 997 e 1517.

T.A.R. Puglia, Sez. II, 6 maggio 2003, n. 1901 e T.A.R. Lombardia, Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 184, in *Trib. amm. reg.*, 2003, I, rispettivamente 2798 e 1129.

Sulla quarta massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. V, n. 3717 del 2002, cit.; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I 28 maggio 2003, n. 657 (non risulta edita).

*

Concorsi ed esami - Titolo di studio richiesto - Equipollenza (tra laurea in scienze agrarie e quella in scienze agrarie tropicali e subtropicali) - Solo se prevista da legge.

Professioni - Dottore agronomo - Esame di Stato di abilitazione - Titolo di studio richiesto - Laurea in scienze agrarie - Equipollenza con laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali - Esclusione.

Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Circolare amministrativa - Esclusione - Ragioni.

T.A.R. Campania, Sez. IV - 19-7-2004, n. 10492 - Monteleone, pres.; Russo, rel. - S.D., D.G., D.G.M. (avv. ti A. e M. Silvestro e Fuscellaro) c. Università Studi Napoli (Avv. distr. Stato).

L'equipollenza tra titoli di studio non può essere operata in via discrezionale, occorrendo all'uopo una precisa e tassativa previsione legislativa o un riferimento contenuto nel bando di concorso (nella specie, è stata esclusa l'equipollenza tra la laurea in scienze agrarie e quella in scienze agrarie tropicali e subtropicali) (1).

La laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali non è equipollente a quella in scienze agrarie per ciò che riguarda gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo (2).

Non sussiste l'onere di impugnazione di una circolare amministrativa, avendo questa natura meramente interpretativa di una disposizione di legge e costituendo atto interno, finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi (3).

(1-3) Sulla prima massima, v. in senso conforme, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 22 marzo 1991, n. 178, in *Trib. amm. reg.*, 1991, I, 2028.

*

Agricoltura e foreste - Proprietà contadina - Agevolazioni fiscali - Requisiti - Certificazione della Provincia - Impugnazione - Competenza delle Commissioni tributarie - Ragioni. (L. 26 maggio 1965, n. 590 e 6 agosto 1954, n. 604)

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II - 5-8-2004, n. 2605 - Papiano, pres.; Di Benedetto, est. - T.L. (avv. ti Lista e Carpani) c. Provincia Modena (avv. ti Tannini e Trapani) e Servizio provinciale agricoltura ed alimentazione di Modena (n.c.).

Appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie la controversia avente ad oggetto l'attestazione della Provincia, ai sensi delle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 26 maggio 1965, n. 590, sulla qualità di coltivatore diretto e connesse situazioni di forza lavorativa familiare, atteso che tale certificazione riguarda esclusivamente il diritto soggettivo del contribuente a corrispondere il tributo (e cioè la tassa di registro per l'acquisto del fondo) in misura ridotta (1).

(1) La giurisprudenza in proposito è consolidata. V.: Cass. Sez. Un. 30 dicembre 1998, n. 12903, in *Riv. giur. trib.*, 1999, 569, con nota di CASALINI; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 1996, n. 1135, in *Cons. Stato*, 1996, I, 1468; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 20 maggio 2002, n. 735, in *Trib. amm. reg.*, 2002, I, 2517.

In dottrina v.: CARDILLO M., *Le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina*, in questa Riv., 2004, 542 ss.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Rettifica dei regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita. *Reg. Commissione 4 gennaio 2005, n. 6/2005*. (G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. 2)

Modifica della dec. 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dall'influenza aviaria a bassa patogenicità ed estensione delle misure di controllo dei movimenti. *Dec. Commissione 30 dicembre 2004, n. 2005/10/CE*. (G.U.U.E. 6 gennaio 2005, n. L 4)

Modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del reg. (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas. *Reg. Commissione 6 gennaio 2005, n. 12/2005*. (G.U.U.E. 7 gennaio 2005, n. L 5)

Modifica della dec. 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie ai sensi del reg. (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi. *Dec. Commissione 6 gennaio 2005, n. 2005/14/CE*. (G.U.U.E. 11 gennaio 2005, n. L 7)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Attuazione della dir. 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione. *D.Lgs. 13 dicembre 2004, n. 331*. (G.U. 3 febbraio 2005, n. 27)

Modifiche al d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana. *D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 332*. (G.U. 3 febbraio 2005, n. 27)

Modifiche al d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica. *D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 333*. (G.U. 3 febbraio 2005, n. 27)

Proroga dei termini previsti per l'aggiornamento delle informazioni della banca nazionale dati in base all'art. 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui all'art. 1, comma 5, del d.m. 15 giugno 2004. *D.M. (politiche agricole e forestali) 12 novembre 2004*. (G.U. 5 febbraio 2005, n. 29)

Prodotti fitosanitari: Recepimento della dir. n. 2004/95/CE della Commissione ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. *D.M. (salute) 17 novembre 2004*. (G.U. 7 febbraio 2005, n. 30)

Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 gennaio 2005*. (G.U. 7 febbraio 2005, n. 30)

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui ai regolamenti CE n. 2702/99 e n. 2879/2000. [dec. C(2003) 3404 del 29 settembre 2003], per

l'annualità 2003 - prima serie, ai sensi della legge n. 183/1987. *D.M. (economia e finanze) 2 dicembre 2004*. (G.U. 12 febbraio 2005, n. 35)

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002 [dec. C(2002) 3116 del 22 agosto 2002], per l'annualità 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. *D.M. (economia e finanze) 2 dicembre 2004*. (G.U. 12 febbraio 2005, n. 35)

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002 [dec. C(2003) 5257 del 30 dicembre 2003], per l'annualità 2003 - seconda serie ai sensi della legge n. 183/1987. *D.M. (economia e finanze) 2 dicembre 2004*. (G.U. 12 febbraio 2005, n. 35)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini». *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 febbraio 2005*. (G.U. 17 febbraio 2005, n. 39)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino». *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 febbraio 2005*. (G.U. 18 febbraio 2005, n. 40)

Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. *L. 11 febbraio 2005, n. 15*. (G.U. 21 febbraio 2005, n. 42)

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica. *D.L. 21 febbraio 2005, n. 16*. (G.U. 21 febbraio 2005, n. 42)

Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 171. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 26 gennaio 2005*. (G.U. 25 febbraio 2005, n. 46)

LEGISLAZIONE REGIONALE

CALABRIA

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari. *L.R. 13 ottobre 2004, n. 21*. (B.U. 16 ottobre 2004, n. 19, suppl. straord. n. 2)

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria. *L.R. 13 ottobre 2004, n. 22*. (B.U. 16 ottobre 2004, n. 19, suppl. straord. n.2)

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro. *L.R. 13 ottobre 2004, n. 23*. (B.U. 16 ottobre 2004, n. 19, suppl. straord. n. 2)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte). Approvazione modifiche. *D.P.R. 11 maggio 2004, n. 0152/Pres.* (B.U. 19 maggio 2004, n. 20)

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n.

12/2000. Approvazione modifiche. *D.P.R. 7 maggio 2004, n. 147/Pres.* (B.U. 3 giugno 2004, n. 22)

Regolamento di modifica al «Regolamento di cui all'art. 31 della legge regionale n. 3/1987, come sostituito dall'art. 5, comma 94 della legge regionale n. 4/2001, concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per al realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale». Approvazione. *D.P.R. 7 giugno 2004, n. 0179/Pres.* (B.U. 7 luglio 2004, n. 27)

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione. *D.P.R. 17 giugno 2004, n. 0198/Pres.* (B.U. 21 luglio 2004, n. 29)

LOMBARDIA

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale. *L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.* (B.U. 29 ottobre 2004, n. 44, 1° suppl. ord.)

MOLISE

Realizzazione e gestione delle aree naturali protette. *L.R. 20 ottobre 2004, n. 23.* (B.U. 30 ottobre 2004, n. 22)

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» (ARSIAM). *L.R. 23 novembre 2004, n. 27.* (B.U. 1° dicembre 2004, n. 26)

SARDEGNA

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. *L.R. 25 novembre 2004, n. 8.* (B.U. 25 novembre 2004, n. 38)

TOSCANA

Regolamento d'uso del marchio collettivo «Agriqualità» «Prodotto da agricoltura integrata» ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 aprile

1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). *D.P.G.R. 2 settembre 2004, n. 47/R.* (B.U. 9 settembre 2004, n. 37)

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'art. 9 della dir. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. *L.R. 8 ottobre 2004, n. 51.* (B.U. 15 ottobre 2004, n. 39)

Modifica alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole). *L.R. 8 ottobre 2004, n. 52.* (B.U. 15 ottobre 2004, n. 39)

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Integrazione dell'elenco delle zone di protezione speciale di cui all'allegato B del d.p.p. del 26 ottobre 2001, n. 63. *D.P.P. 19 marzo 2004, n. 9.* (B.U. 27 aprile 2004, n. 17)

Provincia di Trento

Modifiche del d.p.g.p. 1° ottobre 2002, n. 26-116/Leg. (regolamento di esecuzione del capo I della l.p. 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m.). *D.P.P. 15 novembre 2004, n. 15-25/Leg.* (B.U. 14 dicembre 2004, n. 50)

UMBRIA

Ulteriore modificazione ed integrazione della l.r. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. *R.R. 27 ottobre 2004, n. 2.* (B.U. 10 novembre 2004, n. 48)

VENETO

Disposizioni di novellazione del capo IV della l.r. 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti». *L.R. 26 novembre 2004, n. 22.* (B.U. 30 novembre 2004, n. 121)

LIBRI

I patti agrari - Lineamenti dottrinali e giurisprudenziali delle leggi n. 203/1982 e n. 29/1990, di DONATO CALABRESE, 4ª ed., Cedam, Padova, 2004, pp. 266, € 21,00.

A ragion veduta l'A., in epigrafe al volume sui patti agrari, giunto alla quarta edizione, pone la frase «nel segno della memoria». Non una dedica, come usualmente si fa, bensì un richiamo ad un atteggiamento, ad un sentimento e ad un modo di essere che nel frastuono caotico della contemporaneità tendono, purtroppo, a svanire. I libri di diritto, oggi, si consumano con una velocità impressionante e perfino settori, come il diritto costituzionale, che sembravano intangibili ed eterni, subiscono modifiche e cambiamenti ad un ritmo e ad una velocità inimmaginabili anche solo qualche anno addietro. Figuriamoci un comparto come il diritto agrario, che è la risultante della convergenza di parecchi rami del diritto, quante contaminazioni e quante modificazioni subisce, non fosse altro per i rapidissimi cambiamenti cui è soggetta l'attività agricola in campo tecnologico, organizzativo, produttivo e strutturale. Appellarsi, perciò, alla memoria non significa richiamarsi nostalgicamente al bel tempo che fu e neppure voler suscitare, in modo retorico, rimembranze o commemorazioni, ma ricollegare i fili di una ricerca e di uno studio avviati molto tempo fa nel segno della tradizione scientifica e continuati lungo un solco di lineare coerenza.

Questo commentario ha ormai sedimentato, per quel che concerne il vasto settore dei contratti agrari, una dottrina con solide fondamenta, capace di intrecciare un legame forte con la corrispondente elaborazione giurisprudenziale in materia.

La caratteristica esposizione del commento, strettamente collegata alla norma, riporta nello stesso corpo del testo i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali e, in tal modo, il lettore ha la possibilità di valutare, quasi a colpo d'occhio, la consistenza degli studi e delle pronunce su quel determinato argomento. La seconda meritoria operazione compiuta dall'A. è quella di essere riuscito ad inserire le modifiche ed innovazioni ai testi normativi vigenti esattamente nel luogo che loro compete e così viene ricostruito, nel senso più pieno e letterale del termine, quel quadro normativo d'insieme che il Legislatore moderno sembra voler, a tutti i costi, frantumare e spezzettare mediante l'emanazione, a getto continuo, di leggi o di decreti - non a torto ed in modo icastico denominati «decreti-salsiccia» - che contengono di tutto ed hanno la pretesa di coprire un vastissimo orizzonte legislativo. L'interprete o l'operatore del diritto è costretto, con pazienza, a compiere un'operazione di ricucitura nel tentativo di disporre di un quadro completo, che, spesso, però, si riduce a diventare, nella migliore delle ipotesi, un mosaico. Almeno in questa materia la ricostruzione, effettuata da Calabrese, appare ben definita, priva di smagliature e completa e quindi vengono fornite informazioni e soluzioni interpretative in grado di soddisfare una domanda anche di alto e raffinato profilo. A questo si ricollega il terzo pregio del volume e cioè la sintesi d'insieme che si può trarre dal commento ai singoli articoli e che consente di avere intanto, come si diceva prima, un'informazione non frammentata e ben collegata con il quadro generale, suscettibile, inoltre, di poter essere facilmente ampliata ed approfondita grazie ai rinvii alle sentenze, alle note di commento ed alle elaborazioni di dottrina.

Antonio Orlando

Ripubblichiamo il testo della sentenza della Cassazione, Sez. V Civ. del 12 agosto 2004, n. 15655, riportato a pag. 24 del fascicolo di gennaio c.a. che per errore dello stampatore è stato inserito nell'impaginato la prima bozza non corretta al posto della seconda debitamente rivista.

Cass. Sez. V Civ. - 12-8-2004, n. 15665 - Saccucci, pres.; Marigliano, est.; Gambardella, P.M. (diff.) - Min. economia e finanze ed altro (Avv. gen. Stato) c. Segrari (avv. Marotta). (Cassa senza rinvio Comm. Trib. Reg. Campania 1° dicembre 2000)

Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative - Applicabilità dell'aliquota ridotta ex art. 1 bis della tariffa, allegato A del d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. (D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, all. A, art. 1 bis; l. 21 febbraio 1977, n. 36, art. 2; d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 10)

In tema di imposta di registro, l'aliquota ridotta dell'otto per cento, prevista dall'art. 1 bis della tariffa, parte prima, allegato A) al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della l. 21 febbraio 1977, n. 36), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, comportanti l'acquisto di essi da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della l. 9 maggio 1975, n. 153, non è applicabile (ratione temporis) alle società - siano esse di persone o di capitali - che svolgano attività imprenditoriale agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede. Infatti, solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10, d.lgs. n. 228 del 2001 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stata estesa alle società di persone e alle società di capitali, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla norma. (Nell'affermare tale principio la Corte ha anche escluso che le sentenze della Corte di giustizia CE 6 novembre 1997, in causa C-164/96, e 11 gennaio 2001, in causa C-403/98, abbiano sottoposto a riesame la compatibilità della disciplina nazionale relativa all'imposta di registro da applicare sull'acquisto di terreni agricoli, con la normativa comunitaria relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, affermata con la precedente sentenza del 15 ottobre 1992, in causa C-162/91, e secondo la quale la norma nazionale può disciplinare in piena autonomia la materia relativa al trattamento tributario di tali atti di acquisto da parte di imprenditori agricoli) (1).

(Omissis). - Con l'unica censura l'Amministrazione finanziaria dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis, come introdotto dall'art. 2, l. 21 febbraio 1977, n. 36, della tariffa, all. A, d.p.r. n. 634/1972; nonché il difetto di motivazione.

Sostiene parte ricorrente che l'aliquota ridotta dell'8 per cento, prevista dalla norma invocata per gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, non è applicabile alle società, siano esse di persone o di capitali, che svolgono attività imprenditoriale agricola, non rientrando tra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi alle stesse estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede.

Lamenta inoltre, che la C.T.R. abbia ignorato il fatto, eccetto dall'Amministrazione, che la società aveva omesso di documentare, nel prescritto termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto traslativo, lo status di imprenditore agricolo a titolo prin-

cipale, non avendo rilievo la produzione tardiva del certificato datato 11 luglio 2000, indicato in sentenza.

Va esaminata in via pregiudiziale l'eccezione avanzata da parte resistente in merito al difetto di rappresentanza *ex lege* dell'Avvocatura generale dello Stato, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2001 tutte le funzioni del Ministero delle finanze in materia di entrate sono state trasferite all'Agenzia delle entrate, soggetto autonomo rispetto allo stesso Ministero e *di contra*, a seguito di detto trasferimento, sarebbe venuta anche a cessare la titolarità del Ministero ad impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie.

A seguito della vigenza del capo secondo del Titolo V del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono state istituite le agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio) divenute operative a decorrere dal 1° gennaio 2001, *ex art.* 1 d.m. 28 dicembre 2000, che gestiscono le funzioni già esercitate dal Ministero delle finanze, ora confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze (al quale rimangono le sole funzioni statali elencate nell'art. 56), queste hanno personalità di diritto pubblico, sono rappresentate dai rispettivi direttori e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutività delle Agenzie fiscali predette, è ammissibile sia che venga proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze (organo statale cui si rapporta la pubblica amministrazione, parte originaria del processo) sia che venga proposto dall'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto detto trasferimento, in assenza di diverse previsioni legislative, non ha fatto cessare in capo a quel Dicastero la legittimazione di impugnare le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie o di resistere alle impugnazioni proposte dai contribuenti avverso gli stessi provvedimenti.

Questa Corte, infatti, ha ritenuto la permanenza di tale legittimazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c., costituendo il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle entrate un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 6633 del 2003). Tutto ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato mantiene il proprio potere di rappresentanza *ex lege* nei confronti del Dicastero e conseguentemente può anche rappresentare l'Agenzia delle entrate che, peraltro, ha pure la facoltà, prevista per legge, di farsi rappresentare in giudizio dalla stessa, giusto il disposto dell'art. 72 d.lgs. n. 300/1999.

Passando all'esame del merito, il ricorso deve ritenersi fondato.

La decisione impugnata - tenendo conto che la legge 153/1975 ha dato attuazione alla dir. comunitaria 17 aprile 1972, n. 72/159 per la riforma dell'agricoltura e per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - ha ritenuto che non possono escludersi dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale persone giuridiche e società, che svolgano attività imprenditoriale agricola, per il solo fatto della loro forma giuridica.

Questa Corte di legittimità ha tuttavia affermato sul punto - con il conforto di un recente e conforme indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia (15 ottobre 1992, in causa C-162/91) - che la parificazione opera limitatamente alla disciplina normativa nazionale che costituisce attuazione della richiamata direttiva comunitaria in funzione delle provvidenze da questa previste, con la conseguenza che la norma nazionale può disciplinare in piena autonomia la materia relativa al trattamento tributario degli atti di acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli, che esula dall'ambito di applicazione della menzionata direttiva (Cass. 20 giugno 1990, n. 6213; Cass. 6 aprile 1996, n. 3247; Cass. 22 novembre 1997, n. 11693).

(1) Giurisprudenza consolidata. In senso conforme v. Cass. 22 novembre 1997, n. 11693, in questa Riv., 1999, 173, con nota di ORLANDO, *Ancora sulle agevolazioni fiscali in*

materia di imposta di registro; Cass. 6 aprile 1996, n. 3247, *ivi*, (M), 1997, 219; Cass. 20 giugno 1990, n. 6213, *ivi*, (M), 1991, 188, tutte citate in motivazione.

Si è pertanto ulteriormente ritenuto che in tema di imposta di registro l'aliquota ridotta dell'otto per cento – prevista dall'art. 1 *bis* della tariffa, parte prima, allegato A) al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto dall'art. 2 della l. 21 febbraio 1977, n. 36) e successivamente dall'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti il loro acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale o associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 153/1975 – non sia applicabile alle società, di persone o di capitali, che svolgano attività imprenditoriale agricola, non rientrando esse fra le categorie dei beneficiari espressamente indicate dalla legge, e non potendosi estendere l'agevolazione, attesa la natura speciale della disposizione che la prevede (Cass. 6 aprile 1996, n. 3247; Cass. 22 novembre 1997, n. 11693. In senso conforme Cass. 20 giugno 1990, n. 6213).

Ritiene il collegio che gli indirizzi giurisprudenziali da ultimo menzionati, non essendo state prospettate in questa sede nuove questioni, debbano trovare conferma nel caso di specie e con riferimento alla società semplice, parimenti sottratta alla disciplina agevolativa riservata agli imprenditori agricoli a titolo principale, tenuto conto della normativa applicabile *ratione temporis* alla controversia oggetto del presente giudizio. Infatti soltanto di recente, con disposizione di carattere innovativo e non applicabile retroattivamente (art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001), la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è stata estesa alle società di persone e alle società di capitali, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo

dell'attività agricola e che rispettino le ulteriori condizioni previste dalla medesima norma.

Non hanno mutato il quadro giurisprudenziale a cui si è fatto riferimento le successive decisioni della Corte di giustizia europea 6 novembre 1997, in procedimento C-164/96, e 11 gennaio 2001, in procedimento C-403/98, le quali, pur attinenti al tema dell'attribuzione dello *status* di imprenditore agricolo a titolo principale, non hanno sottoposto a riesame la questione della compatibilità con la normativa comunitaria relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (art. 3, n. 1, della dir. CEE 17 aprile 1972, 72/159; art. 2, n. 5, del reg. CEE 12 marzo 1985, n. 797; art. 5, n. 5, del reg. CEE 15 luglio 1991, n. 2328) della disciplina legislativa nazionale relativa all'imposta di registro da applicare sull'acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli, ma hanno affrontato e risolto le differenti, anche se collaterali, questioni dell'esclusione di talune persone giuridiche, per il solo motivo della loro forma giuridica, dalla possibilità di iscrizione ad un albo professionale di imprenditori agricoli a titolo principale, istituito per determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla normativa comunitaria sopra richiamata, e della possibilità per le società di capitali di far valere davanti ad un giudice nazionale la menzionata normativa comunitaria al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di imprenditore agricolo a titolo principale, anche quando lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per dare esecuzione nel suo ordinamento interno alle disposizioni comunitarie di cui è stata chiesta l'applicazione.

Il ricorso dell'Amministrazione merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata senza rinvio.

Tutti gli altri motivi, rilievi ed eccezioni sono da considerare assorbiti. (*Omissis*)